

**CIRCOLARE INFORMATIVA 55/16**

Milano, 30 novembre 2016

**OGGETTO: IFRS 9**

Pubblicazione Regolamento (UE) 2016/2067 della Commissione

Si trasmette, per opportuna informativa agli Associati, il Regolamento (UE) 2016/2067 della Commissione del 22 novembre 2016 che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard 9.

Il Regolamento in oggetto è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 323 del 29.11.2016.

Cordiali saluti

Il Segretario Generale  
 Prof. Alessandro Carretta

DISTRIBUZIONE			
ASSOCIATI ORDINARI E CORRISPONDENTI		ASSOCIATI SOSTENITORI	
AOSTA FACTOR	Marziano BOSIO	ARCARES	Simona DI VARA
BANCA CARIGE	Massimiliano PERONA	FS2A	Francesco SACCHI
BANCA FARMAFACTORING	Massimiliano BELINGHERI	GIOVANARDI E ASSOCIATI STUDIO LEG.	Segreteria Generale
BANCA IFIS	Alberto STACCIONE	L.E.G.A.M. Studio Legale internazionale	Fabio D'ANIELLO
BANCA SISTEMA	Marco POMPEO	SCIUME' & ASSOCIATI	Paolo SCUME'
BANCO di DESIO e della BRIANZA	Giuseppe CASTIGLIA	SEFIN	Claudia NEGRI
BARCLAYS BANK	Alessandro RICCO	STUDIO LEG. AVV. FRANCO PILATO	Paolo VERRECCHIA
BCC FACTORING	DIREZIONE GENERALE	STUDIO LEG. FUMAGALLI, GRANDO e ASS.	Francesco LOI
BETA STEPSTONE	Fausto GALMARINI	STUDIO LEG. LUPI E ASSOCIATI	Massimo LUPI
BURGO FACTOR	Ugo BERTINI		
CLARIS FACTOR	Paolo Massimo MURARI		
CREDEMFACOR	Luciano BRAGLIA		
CREDIT AGRICOLE EUROFACTOR	DIREZIONE GENERALE		
CREDITECH	Enrico BUZZONI		
EMIL-RO FACTOR	Paolo LICCIARDELLO		
ENEL.FACTOR	Stefano SPINELLI		
EXPRIVIA Digital Financial Solution	Gianluigi RIVA		
FACTORCOOP	Franco TAPPARO		
FACTORIT	Antonio DE MARTINI		
FERCREDIT	Giacomo PORRECA		
FIDIS	Andrea FAINA		
GE CAPITAL FINANCE	Renaud Bertrand SIMONS		
GE CAPITAL FUNDING SERVICES	Emiliano VERNIERO		
GENERALFINANCE	Massimo GIANOLLI		
IBM ITALIA SERVIZI FINANZIARI	Bruno PASERO		
IFITALIA	Roberto PONDRELLI		
MEDIOCREDITO ITALIANO	Teresio TESTA		
MPS Leasing & Factoring	Lodovico MAZZOLIN		
SACE FCT	DIREZIONE GENERALE		
SERFACTORING	Sergio MEREGHETTI		
SG FACTORING	Carlo MESCIERI		
UBI FACTOR	Marco CASTELLI		
UNICREDIT FACTORING	Renato MARTINI		

## II

(Atti non legislativi)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (UE) 2016/2067 DELLA COMMISSIONE

del 22 novembre 2016

**che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard 9**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione <sup>(2)</sup> sono stati adottati taluni principi contabili internazionali e talune interpretazioni vigenti al 15 ottobre 2008.
- (2) Il 24 luglio 2014 l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 9 *Strumenti finanziari*. Il Principio mira a migliorare l'informativa finanziaria sugli strumenti finanziari affrontando problemi sorti in materia nel corso della crisi finanziaria. In particolare, l'IFRS 9 risponde all'invito del G20 ad operare la transizione verso un modello più lungimirante di rilevazione delle perdite attese sulle attività finanziarie.
- (3) L'adozione dell'IFRS 9 comporta di conseguenza modifiche ai Principi contabili internazionali (IAS) 1, IAS 2, IAS 8, IAS 10, IAS 12, IAS 20, IAS 21, IAS 23, IAS 28, IAS 32, IAS 33, IAS 36, IAS 37, IAS 39, IFRS 1, IFRS 2, IFRS 3, IFRS 4, IFRS 5, IFRS 7, IFRS 13, alle interpretazioni dell'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 2, IFRIC 5, IFRIC 10, IFRIC 12, IFRIC 16, IFRIC 19 e all'interpretazione dello Standing Interpretations Committee (SIC) 27, al fine di garantire la coerenza tra i Principi contabili internazionali. Per assicurare la coerenza con il diritto dell'Unione, il presente regolamento non comporta una modifica dello IAS 39 per quanto riguarda la contabilizzazione delle operazioni di copertura di *fair value* (valore equo). Inoltre, l'IFRS 9 abroga l'IFRIC 9.
- (4) A seguito della consultazione con lo European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) e considerate le questioni emerse nella consultazione, in particolare in merito all'impatto dell'applicazione dell'IFRS 9 sul settore assicurativo, si è concluso che l'IFRS 9 soddisfa i criteri tecnici di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.
- (5) La Commissione deve adottare i principi contabili internazionali in tempi rapidi per non compromettere la comprensione e la fiducia degli investitori. Tuttavia, in sede di approvazione dell'IFRS 9 è stata riconosciuta la

<sup>(1)</sup> GUL 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 320 del 29.11.2008, pag. 1).

necessità di concedere al settore assicurativo la possibilità di un rinvio dell'applicazione. Lo IASB ha avviato un'iniziativa in risposta a questa necessità e dovrebbe presentare una proposta al fine di assicurare un'unica soluzione riconosciuta a livello internazionale. Tuttavia, nel caso in cui le disposizioni adottate dallo IASB entro il 31 luglio 2016 non siano considerate soddisfacenti, la Commissione intende accordare al settore assicurativo la possibilità di non applicare l'IFRS 9 per un periodo di tempo limitato.

- (6) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1126/2008.
- (7) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. L'allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 è così modificato:
  - a) l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 9 *Strumenti finanziari* è inserito come indicato nell'allegato del presente regolamento;
  - b) i seguenti principi contabili internazionali (IAS) sono modificati conformemente all'IFRS 9 *Strumenti finanziari* come indicato nell'allegato del presente regolamento:
    - i) IAS 1 *Presentazione del bilancio*;
    - ii) IAS 2 *Rimanenze*;
    - iii) IAS 8 *Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori*;
    - iv) IAS 10 *Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio di riferimento*;
    - v) IAS 12 *Imposte sul reddito*;
    - vi) IAS 20 *Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull'assistenza pubblica*;
    - vii) IAS 21 *Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere*;
    - viii) IAS 23 *Oneri finanziari*;
    - ix) IAS 28 *Partecipazioni in società collegate e joint venture*;
    - x) IAS 32 *Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio*;
    - xi) IAS 33 *Utile per azione*;
    - xii) IAS 36 *Riduzione di valore delle attività*;
    - xiii) IAS 37 *Accantonamenti, passività e attività potenziali*;
    - xiv) IAS 39 *Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione*;
    - xv) IFRS 1 *Prima adozione degli International Financial Reporting Standard*;
    - xvi) IFRS 2 *Pagamenti basati su azioni*;
    - xvii) IFRS 3 *Aggregazioni aziendali*;
    - xviii) IFRS 4 *Contratti assicurativi*;
    - xix) IFRS 5 *Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate*;
    - xx) IFRS 7 *Strumenti finanziari: informazioni integrative*;
    - xxi) IFRS 13 *Valutazione del fair value*;
    - xxii) interpretazione dell'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 2 *Azioni dei soci in entità cooperative e strumenti simili*;

- xxiii) IFRIC 5 *Diritti derivanti da interessenze in fondi per smantellamenti, ripristini e bonifiche ambientali*;
  - xxiv) IFRIC 10 *Bilanci intermedi e riduzione di valore*;
  - xxv) IFRIC 12 *Accordi per servizi in concessione*;
  - xxvi) IFRIC 16 *Coperture di un investimento netto in una gestione estera*;
  - xxvii) IFRIC 19 *Estinzione di passività finanziarie con strumenti rappresentativi di capitale*;
  - xxviii) interpretazione dello Standing Interpretations Committee (SIC) 27 *La valutazione della sostanza delle operazioni nella forma legale del leasing*;
- c) l'IFRIC 9 *Rideterminazione del valore dei derivati incorporati* è abrogato conformemente all'IFRS 9 come indicato nell'allegato del presente regolamento.
2. Le imprese cessano di applicare le seguenti disposizioni relative ai riferimenti all'IFRS 9 a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2018 o successivamente:
- a) articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1254/2012 della Commissione <sup>(1)</sup>;
  - b) articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1255/2012 della Commissione <sup>(2)</sup>;
  - c) articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 183/2013 della Commissione <sup>(3)</sup>;
  - d) articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 313/2013 della Commissione <sup>(4)</sup>;
  - e) articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1174/2013 della Commissione <sup>(5)</sup>;
  - f) articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1361/2014 della Commissione <sup>(6)</sup>;
  - g) articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/28 della Commissione <sup>(7)</sup>;
  - h) articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2173 della Commissione <sup>(8)</sup>;

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 1254/2012 della Commissione, dell'11 dicembre 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard 10, l'International Financial Reporting Standard 11, l'International Financial Reporting Standard 12, il Principio contabile internazionale (IAS) n. 27 (2011) e il Principio contabile internazionale (IAS) n. 28 (2011) (GU L 360 del 29.12.2012, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 1255/2012 della Commissione, dell'11 dicembre 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'International Accounting Standard 12, gli International Financial Reporting Standard 1 e 13 e l'Interpretazione dell'International Financial Reporting Interpretations Committee n. 20 (GU L 360 del 29.12.2012, pag. 78).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) n. 183/2013 della Commissione, del 4 marzo 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard 1 (GU L 61 del 5.3.2013, pag. 6).

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) n. 313/2013 della Commissione, del 4 aprile 2013, recante modifica del regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda Bilancio consolidato, Accordi a controllo congiunto e Informativa sulle partecipazioni in altre entità: Guida alle disposizioni transitorie (Modifiche agli International Financial Reporting Standards 10, 11 e 12) (GU L 95 del 5.4.2013, pag. 9).

<sup>(5)</sup> Regolamento (UE) n. 1174/2013 della Commissione, del 20 novembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli International Financial Reporting Standard (IFRS) 10 e 12 e il Principio contabile internazionale (IAS) 27 (GU L 312 del 21.11.2013, pag. 1).

<sup>(6)</sup> Regolamento (UE) n. 1361/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli International Financial Reporting Standard (IFRS) 3 e 13 e il Principio contabile internazionale (IAS) 40 (GU L 365 del 19.12.2014, pag. 120).

<sup>(7)</sup> Regolamento (UE) 2015/28 della Commissione, del 17 dicembre 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli International Financial Reporting Standard (IFRS) 2, 3 e 8 e i Principi contabili internazionali (IAS) 16, 24 e 38 (GU L 5 del 9.1.2015, pag. 1).

<sup>(8)</sup> Regolamento (UE) n. 2015/2173 della Commissione, del 24 novembre 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard 11 (GU L 307 del 25.11.2015, pag. 11).

- i) articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2441 della Commissione <sup>(1)</sup>;
- j) articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1703 <sup>(2)</sup>;
- k) articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1905 <sup>(3)</sup>.

3. Le società che scelgono di applicare l'IFRS 9 *Strumenti finanziari* per gli esercizi finanziari aventi inizio prima del 1° gennaio 2018 applicano per tali esercizi finanziari le disposizioni del paragrafo 2.

#### Articolo 2

Le imprese applicano le modifiche che figurano nell'articolo 1 al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2018 o successivamente.

#### Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2016

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

---

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 2015/2441 della Commissione, del 18 dicembre 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il Principio contabile internazionale IAS 27 (GU L 336 del 23.12.2015, pag. 49).

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) 2016/1703 della Commissione, del 22 settembre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli International Financial Reporting Standard (IFRS) 10 e 12 e il Principio contabile internazionale (IAS) 28 (GU L 257 del 23.9.2016, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) 2016/1905 della Commissione, del 22 settembre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 15 (GU L 295 del 29.10.2016, pag. 19).

## ALLEGATO

IFRS 9 *Strumenti finanziari*

## International Financial Reporting Standard 9

*Strumenti finanziari*

## CAPITOLO 1 Obiettivo

- 1.1. La finalità del presente Principio è stabilire principi per la presentazione nel bilancio delle *attività e passività finanziarie* la cui applicazione consentirà di fornire agli utilizzatori dei bilanci informazioni significative ed utili per la valutazione degli importi, della tempistica e del grado di incertezza dei flussi finanziari futuri.

## CAPITOLO 2 Ambito di applicazione

- 2.1. Il presente Principio deve essere applicato da tutte le entità a tutti i tipi di strumenti finanziari fatta eccezione per:
- a) le partecipazioni in controllate, collegate e joint venture che sono contabilizzate secondo le disposizioni dell'IFRS 10 *Bilancio consolidato*, dello IAS 27 *Bilancio separato* o dello IAS 28 *Partecipazioni in società collegate e joint venture*. In taluni casi, tuttavia, l'IFRS 10, lo IAS 27 o lo IAS 28 richiedono o consentono all'entità di contabilizzare la partecipazione in una controllata, una collegata o una *joint venture* in conformità ad alcune o a tutte le disposizioni del presente Principio. Le entità devono inoltre applicare il presente Principio ai derivati sulla partecipazione in una controllata, collegata o *joint venture*, a meno che il derivato soddisfi la definizione di strumento rappresentativo di capitale dell'entità di cui allo IAS 32 *Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio*;
  - b) i diritti e le obbligazioni relativi a operazioni di leasing a cui si applica lo IAS 17 *Leasing*. Tuttavia:
    - i) i crediti impliciti nei contratti di leasing rilevati da un locatore sono soggetti alle disposizioni in materia di eliminazione contabile e riduzione di valore del presente Principio;
    - ii) i debiti derivanti da contratti di leasing finanziario rilevati da un locatario sono soggetti alle disposizioni in materia di eliminazione contabile contenute nel presente Principio; e
    - iii) i derivati che sono incorporati in contratti di leasing sono soggetti alle disposizioni sui derivati incorporati contenute nel presente Principio;
  - c) i diritti e le obbligazioni dei datori di lavoro derivanti dai piani relativi ai benefici per i dipendenti, ai quali si applica lo IAS 19 *Benefici per i dipendenti*;
  - d) gli strumenti finanziari emessi dall'entità che soddisfano la definizione di strumento rappresentativo di capitale contenuta nello IAS 32 (inclusi le opzioni e i warrant) o che devono essere classificati come strumenti rappresentativi di capitale ai sensi dei paragrafi 16 A e 16B o dei paragrafi 16C e 16D dello IAS 32. Tuttavia il possessore di tali strumenti rappresentativi di capitale deve applicare il presente Principio a tali strumenti, a meno che questi soddisfino l'eccezione di cui alla precedente lettera a);
  - e) i diritti e le obbligazioni che sorgono ai sensi di i) un contratto assicurativo secondo la definizione dell'IFRS 4 *Contratti assicurativi*, diversi dai diritti e dalle obbligazioni di un emittente che sorgono da un contratto assicurativo che risponde alla definizione di contratto di garanzia finanziaria o ai sensi di ii) un contratto che rientra nell'ambito di applicazione dell'IFRS 4, in quanto contiene un elemento di partecipazione discrezionale. Tuttavia, il presente Principio si applica a un derivato incorporato in un contratto che rientra nell'ambito di applicazione dell'IFRS 4 se il derivato non costituisce esso stesso un contratto rientrante nell'ambito di applicazione dell'IFRS 4. Inoltre, se l'emittente di contratti di garanzia finanziaria ha precedentemente dichiarato espressamente di considerare tali contratti come contratti assicurativi e ha utilizzato criteri contabili applicabili a contratti assicurativi, l'emittente può scegliere di applicare il presente Principio o l'IFRS 4 a tali contratti di garanzia finanziaria (cfr. paragrafi B2.5–B2.6). L'emittente può effettuare tale scelta per ciascun singolo contratto, ma la scelta effettuata per ogni contratto è poi irrevocabile;

- f) qualsiasi contratto forward tra un acquirente e un azionista venditore relativo all'acquisto o alla vendita di un'acquisita che darà luogo ad un'aggregazione aziendale a una data di acquisizione futura rientrante nell'ambito di applicazione dell'IFRS 3 *Aggregazioni aziendali*. I termini del contratto forward non dovrebbero eccedere un periodo ragionevole normalmente necessario per ottenere le dovute approvazioni e perfezionare l'operazione;
  - g) gli impegni all'erogazione di finanziamenti diversi da quelli descritti nel paragrafo 2.3. Tuttavia, l'emittente di impegni all'erogazione di finanziamenti deve applicare le disposizioni in materia di riduzione di valore del presente Principio agli impegni all'erogazione di finanziamenti che altrimenti non rientrano nell'ambito di applicazione del presente Principio. Inoltre, tutti gli impegni all'erogazione di finanziamenti sono soggetti alle disposizioni in materia di eliminazione contabile del presente Principio;
  - h) gli strumenti finanziari, i contratti e le obbligazioni relativi a operazioni con pagamento basato su azioni ai quali si applica l'IFRS 2 *Pagamenti basati su azioni*, a eccezione dei contratti rientranti nell'ambito di applicazione dei paragrafi 2.4–2.7 del presente Principio, ai quali si applica il presente Principio;
  - i) i diritti dell'entità ad essere rimborsata per spese che deve sostenere per regolare una passività che rileva come un accantonamento conformemente allo IAS 37 *Accantonamenti, passività e attività potenziali* o per la quale ha rilevato un accantonamento, in un periodo precedente, secondo quanto previsto dallo IAS 37;
  - j) i diritti e le obbligazioni nell'ambito di applicazione dell'IFRS 15 *Ricavi provenienti da contratti con i clienti* che sono strumenti finanziari, a eccezione di quelli che l'IFRS 15 prevede espressamente siano contabilizzati conformemente al presente Principio.
- 2.2. Le disposizioni in materia di riduzione di valore del presente Principio sono applicate ai diritti che l'IFRS 15 prevede siano contabilizzati conformemente al presente Principio ai fini della rilevazione degli utili o delle perdite per riduzione di valore.
- 2.3. I seguenti impegni all'erogazione di finanziamenti rientrano nell'ambito di applicazione del presente Principio:
- a) impegni all'erogazione di finanziamenti che l'entità designa come passività finanziarie al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio (cfr. paragrafo 4.2.2). L'entità che ha una consolidata prassi di vendere le attività che derivano dagli impegni all'erogazione di finanziamenti poco dopo l'erogazione, deve applicare il presente Principio a tutti gli impegni all'erogazione di finanziamenti della stessa categoria;
  - b) impegni all'erogazione di finanziamenti che possono essere regolati al netto in disponibilità liquide ovvero consegnando o emettendo un altro strumento finanziario. Tali impegni all'erogazione di finanziamenti sono dei derivati. L'impegno all'erogazione di finanziamenti non è considerato regolato al netto semplicemente perché il finanziamento è erogato a rate (per esempio, un mutuo ipotecario edilizio erogato a rate con l'avanzamento della costruzione);
  - c) impegni all'erogazione di un finanziamento a un tasso di interesse inferiore a quello di mercato (cfr. paragrafo 4.2.1, lettera d)].
- 2.4. Il presente Principio deve essere applicato ai contratti per l'acquisto o la vendita di un elemento non finanziario che possono essere regolati al netto in disponibilità liquide o tramite altro strumento finanziario, o scambiando strumenti finanziari, come se i contratti fossero strumenti finanziari, a eccezione dei contratti che sono stati sottoscritti e continuano a essere posseduti per l'incasso o la consegna di un elemento non finanziario secondo le esigenze di acquisto, vendita o uso previste dall'entità. Tuttavia il presente Principio deve essere applicato ai contratti che l'entità designa come valutati al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio conformemente al paragrafo 2.5.
- 2.5. I contratti per l'acquisto o la vendita di un elemento non finanziario che possono essere regolati al netto in disponibilità liquide o tramite altro strumento finanziario, o scambiando strumenti finanziari, come se i contratti fossero strumenti finanziari, possono essere designati irrevocabilmente come valutati al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio anche se sono stati sottoscritti per l'incasso o la consegna di un elemento non finanziario secondo le esigenze di acquisto, vendita o uso previste dall'entità. Questa designazione è possibile solo alla stipula del contratto e se elimina o riduce significativamente un'incoerenza nella rilevazione (talvolta definita come «asimmetria contabile») che altrimenti risulterebbe dalla mancata rilevazione di tale contratto in quanto escluso dall'ambito di applicazione del presente Principio (cfr. paragrafo 2.4).

- 2.6. Vi sono diversi modi in cui un contratto per l'acquisto o la vendita di un elemento non finanziario può essere regolato al netto in disponibilità liquide o tramite altro strumento finanziario o scambiando strumenti finanziari. Questi includono:
- a) quando i termini del contratto permettono a entrambe le parti di regolarlo al netto in disponibilità liquide o tramite altro strumento finanziario o scambiando strumenti finanziari;
  - b) quando la possibilità di regolare al netto in disponibilità liquide o tramite altro strumento finanziario, o scambiando strumenti finanziari, non è esplicita nei termini del contratto, ma l'entità ha la prassi di regolare contratti simili al netto in disponibilità liquide o tramite altro strumento finanziario, o scambiando strumenti finanziari (sia con la controparte, sottoscrivendo contratti che si compensano, sia vendendo il contratto prima dell'esercizio o decadenza del diritto);
  - c) quando, per simili contratti, l'entità ha la prassi di ricevere consegna del sottostante e venderlo entro un breve periodo dopo la consegna al fine di generare un utile dalle fluttuazioni a breve termine del prezzo o dal margine di profitto dell'operatore; e
  - d) quando l'elemento non finanziario che è l'oggetto del contratto è prontamente convertibile in disponibilità liquide.

Un contratto a cui b) o c) sono applicabili non è sottoscritto al fine di ricevere o di consegnare l'elemento non finanziario secondo le esigenze di acquisto, vendita o uso previste dall'entità e rientra conseguentemente nell'ambito di applicazione del presente Principio. Altri contratti a cui sia applicabile il paragrafo 2.4 sono valutati per determinare se siano stati sottoscritti e continuino a essere posseduti per il ricevimento o la consegna dell'elemento non finanziario secondo le esigenze di acquisto, vendita o uso previste dall'entità e conseguentemente se rientrino nell'ambito di applicazione del presente Principio.

- 2.7. L'opzione venduta per l'acquisto o la vendita di un elemento non finanziario che può essere oggetto di regolamento al netto in disponibilità liquide o tramite altro strumento finanziario o scambiando strumenti finanziari, secondo quanto previsto dal paragrafo 2.6, lettera a) o d), rientra nell'ambito di applicazione del presente Principio. Tale contratto non può essere sottoscritto al fine di ricevere o di consegnare l'elemento non finanziario secondo le esigenze di acquisto, vendita o uso previste dall'entità.

### CAPITOLO 3 Rilevazione ed eliminazione contabile

#### 3.1 RILEVAZIONE INIZIALE

- 3.1.1. **L'entità deve rilevare nel proprio prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria l'attività o passività finanziaria quando, e solo quando, l'entità diviene parte nelle clausole contrattuali dello strumento (cfr. paragrafi B3.1.1 e B3.1.2). Quando l'entità rileva per la prima volta l'attività finanziaria, deve classificarla conformemente ai paragrafi 4.1.1-4.1.5 e valutarla conformemente ai paragrafi 5.1.1-5.1.3. Quando l'entità rileva per la prima volta la passività finanziaria, deve classificarla conformemente ai paragrafi 4.2.1 e 4.2.2 e valutarla conformemente al paragrafo 5.1.1.**

#### **Acquisto o vendita standardizzati delle attività finanziarie**

- 3.1.2. **L'acquisto o la vendita standardizzati delle attività finanziarie devono essere rilevati ed eliminati contabilmente, a seconda del caso, alla data di negoziazione o alla data di regolamento (cfr. paragrafi B3.1.3-B3.1.6).**

#### 3.2 ELIMINAZIONE CONTABILE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE

- 3.2.1. Nei bilanci consolidati, i paragrafi 3.2.2-3.2.9, B3.1.1, B3.1.2 e B3.2.1-B3.2.17 sono applicati a livello consolidato. Ne consegue che l'entità prima consolida tutte le controllate in base a quanto disposto dall'IFRS 10 e poi applica tali paragrafi al gruppo che ne deriva.



3.2.2. Prima di valutare se, e in quale misura, *l'eliminazione contabile* è appropriata secondo i paragrafi 3.2.3–3.2.9, l'entità determina se tali paragrafi debbano essere applicati a una parte dell'attività finanziaria (o una parte del gruppo di attività finanziarie similari) o all'attività finanziaria (o al gruppo di attività finanziarie similari) nella sua integralità, come segue.

- a) I paragrafi 3.2.3–3.2.9 sono applicati a una parte dell'attività finanziaria (o una parte del gruppo di attività finanziarie similari) se, e soltanto se, la parte presa in considerazione per l'eliminazione contabile soddisfa una delle seguenti tre condizioni:
- i) la parte comprende soltanto flussi finanziari identificati specificamente dall'attività finanziaria (o dal gruppo di attività finanziarie similari). Per esempio, quando l'entità sottoscrive uno strip su tasso di interesse per mezzo del quale la controparte ottiene il diritto ai flussi finanziari relativi agli interessi, ma non ai flussi finanziari relativi al capitale da uno strumento di debito, i paragrafi 3.2.3–3.2.9 sono applicati ai flussi finanziari relativi agli interessi;
  - ii) la parte comprende soltanto la quota interamente proporzionale (pro rata) dei flussi finanziari dall'attività finanziaria (o dal gruppo di attività finanziarie similari). Per esempio, quando l'entità sottoscrive un accordo tramite il quale la controparte ottiene i diritti di una quota del 90 per cento di tutti i flussi finanziari di uno strumento di debito, si applicano i paragrafi 3.2.3–3.2.9 al 90 per cento di tali flussi finanziari. Se esiste più di una controparte, ogni controparte non è tenuta a ricevere una quota proporzionale dei flussi finanziari a patto che l'entità cedente disponga di una quota interamente proporzionale;
  - iii) la parte comprende soltanto una quota interamente proporzionale dei flussi finanziari identificati specificamente dall'attività finanziaria (o dal gruppo di attività finanziarie similari). Per esempio, quando l'entità sottoscrive un accordo tramite il quale la controparte ottiene i diritti di una quota del 90 per cento dei flussi finanziari relativi agli interessi dall'attività finanziaria, si applicano i paragrafi 3.2.3–3.2.9 al 90 per cento di tali flussi finanziari relativi agli interessi. Se esiste più di una controparte, ogni controparte non è tenuta a ricevere una quota proporzionale dei flussi finanziari identificati specificamente a patto che l'entità trasferente disponga di una quota interamente proporzionale.
- b) In tutti gli altri casi, i paragrafi 3.2.3–3.2.9 sono applicati all'attività finanziaria nella sua integralità (o al gruppo di attività finanziarie similari nella sua integralità). Per esempio, quando l'entità trasferisce i) i diritti al primo o all'ultimo 90 per cento dell'incasso di disponibilità liquide dall'attività finanziaria (o dal gruppo di attività finanziarie), o ii) i diritti al 90 per cento dei flussi finanziari dal gruppo di crediti, ma fornisce una garanzia per compensare l'acquirente per qualsiasi perdita su crediti fino all'8 per cento dell'importo capitale del credito, i paragrafi 3.2.3–3.2.9 sono applicati all'attività finanziaria (o al gruppo di attività finanziarie similari) nella sua integralità.

Nei paragrafi 3.2.3–3.2.12, il termine «attività finanziaria» fa riferimento o a una parte dell'attività finanziaria, (o a una parte del gruppo di attività finanziarie similari) come identificato alla precedente lettera a), ovvero, diversamente, all'attività finanziaria (o al gruppo di attività finanziarie similari) nella sua integralità.

3.2.3. L'entità deve eliminare contabilmente l'attività finanziaria quando, e soltanto quando:

- a) i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dall'attività finanziaria scadono o
- b) l'entità trasferisce l'attività finanziaria come illustrato nei paragrafi 3.2.4 e 3.2.5 e il trasferimento soddisfa i criteri di ammissibilità per l'eliminazione contabile secondo quanto previsto dal paragrafo 3.2.6.

(Cfr. paragrafo 3.1.2 per quanto riguarda le vendite standardizzate delle attività finanziarie).

**3.2.4. L'entità trasferisce l'attività finanziaria se e soltanto se:**

- a) trasferisce i diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari dell'attività finanziaria, o
- b) mantiene i diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari dell'attività finanziaria, ma assume l'obbligazione contrattuale di pagare i flussi finanziari a uno o più beneficiari in un accordo che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 3.2.5.

**3.2.5. Quando l'entità mantiene i diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari dell'attività finanziaria (l'«attività originaria»), ma assume l'obbligazione contrattuale a pagare quei flussi finanziari a una o più entità (i «beneficiari finali»), l'entità tratta l'operazione come un trasferimento dell'attività finanziaria se, e soltanto se, tutte le tre condizioni seguenti sono soddisfatte:**

- a) l'entità non ha l'obbligazione di corrispondere importi ai beneficiari finali a meno che incassi importi equivalenti dall'attività originaria. Le anticipazioni a breve termine da parte dell'entità con il diritto al recupero totale dell'importo prestato più gli interessi rilevati secondo i tassi di mercato non violano questa condizione;
- b) le condizioni del contratto di trasferimento impediscono all'entità di vendere o di impegnare l'attività originaria salvo quando questa è a garanzia dell'obbligazione a corrispondere flussi finanziari ai beneficiari finali;
- c) l'entità ha l'obbligazione di trasferire qualsiasi flusso finanziario che incassa per conto dei beneficiari finali senza un ritardo rilevante. Inoltre, l'entità non ha diritto a reinvestire tali flussi finanziari, se non per investimenti in disponibilità liquide o mezzi equivalenti (ai sensi dello IAS 7 *Rendiconto finanziario*) durante il breve periodo di regolamento dalla data di incasso alla data del dovuto pagamento ai beneficiari finali, e gli interessi attivi su tali investimenti vengono trasferiti ai beneficiari finali.

**3.2.6. Quando l'entità trasferisce l'attività finanziaria (cfr. paragrafo 3.2.4), deve valutare la misura in cui essa mantiene i rischi e i benefici della proprietà di tale attività. In questo caso:**

- a) se l'entità trasferisce sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà dell'attività finanziaria, l'entità deve eliminare contabilmente l'attività finanziaria e rilevare separatamente come attività o passività qualsiasi diritto e obbligazione originati o mantenuti con il trasferimento;
- b) se l'entità mantiene sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà dell'attività finanziaria, l'entità deve continuare a rilevare l'attività finanziaria;
- c) se l'entità non trasferisce né mantiene sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà dell'attività finanziaria, l'entità deve determinare se ha mantenuto il controllo dell'attività finanziaria. In questo caso:
  - i) se l'entità non ha mantenuto il controllo, deve eliminare contabilmente l'attività finanziaria e rilevare separatamente come attività o passività qualsiasi diritto e obbligazione originati o mantenuti nel trasferimento;
  - ii) se l'entità ha mantenuto il controllo, deve continuare a rilevare l'attività finanziaria nella misura del coinvolgimento residuo nell'attività finanziaria (cfr. paragrafo 3.2.16).

**3.2.7. Il trasferimento dei rischi e dei benefici (cfr. paragrafo 3.2.6) è valutato confrontando l'esposizione dell'entità, prima e dopo il trasferimento, con la variabilità negli importi e nella tempistica dei flussi finanziari netti dell'attività trasferita. L'entità ha mantenuto sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà dell'attività finanziaria se la sua esposizione alla variabilità del valore attuale dei futuri flussi finanziari netti dell'attività finanziaria non cambia in modo significativo come risultato del trasferimento (per esempio perché l'entità ha venduto l'attività finanziaria soggetta a un accordo di riacquisto a un determinato prezzo o al prezzo di vendita più il rendimento del finanziatore). L'entità ha trasferito sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà dell'attività finanziaria, se la sua esposizione a tale variabilità non è più significativa in relazione alla variabilità totale nel valore attuale dei futuri flussi finanziari netti associati all'attività finanziaria (per esempio perché l'entità ha venduto l'attività finanziaria**

soggetta solo a opzione di riacquisto al suo *fair value* (valore equo) al momento del riacquisto o ha trasferito una quota interamente proporzionale dei flussi finanziari da una più ampia attività finanziaria in un accordo, quale una subpartecipazione a un finanziamento, che soddisfa le condizioni del paragrafo 3.2.5).

- 3.2.8. Spesso sarà ovvio se l'entità ha trasferito o mantenuto sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà e non ci sarà alcun bisogno di effettuare calcoli. In altri casi, sarà necessario calcolare e confrontare l'esposizione dell'entità alla variabilità del valore attuale dei futuri flussi finanziari netti prima e dopo il trasferimento. Il calcolo e il confronto vengono svolti utilizzando come tasso di attualizzazione un adeguato tasso di interesse corrente di mercato. Viene presa in considerazione qualsiasi variabilità ragionevolmente possibile dei flussi finanziari netti dando maggior peso a quei risultati che è più probabile che si verifichino.
- 3.2.9. La circostanza che l'entità abbia mantenuto il controllo (cfr. paragrafo 3.2.6, lettera c)] dell'attività trasferita dipende dall'abilità del cessionario di vendere l'attività. Se il cessionario è in grado di vendere l'attività nella sua integralità a una terza parte non correlata ed è in grado di esercitare tale capacità unilateralmente e senza il bisogno di imporre ulteriori restrizioni sul trasferimento, l'entità non ha mantenuto il controllo. In tutti gli altri casi, l'entità ha mantenuto il controllo.

#### **Trasferimenti che soddisfano i criteri di ammissibilità per l'eliminazione contabile**

- 3.2.10. Se l'entità trasferisce l'attività finanziaria in un trasferimento che soddisfa i criteri di ammissibilità per l'eliminazione contabile nella sua integralità e mantiene il diritto a rendere servizi all'attività finanziaria in cambio di una commissione, essa deve rilevare o l'attività o la passività originata dal servizio per quel contratto di servizio. Se si ritiene che la commissione che deve essere ricevuta non compenserà l'entità in modo adeguato per lo svolgimento del servizio, la passività originata dall'obbligazione del servizio deve essere rilevata al suo *fair value* (valore equo). Se si ritiene che la commissione che deve essere ricevuta costituisca un compenso più che adeguato per il servizio, l'attività originata dal servizio deve essere rilevata per il diritto di servizio a un importo determinato sulla base di una ripartizione del valore contabile della più ampia attività finanziaria secondo quanto previsto dal paragrafo 3.2.13.
- 3.2.11. Se, come risultato di un trasferimento, l'attività finanziaria è eliminata contabilmente nella sua integralità, ma ne consegue che l'entità ottiene una nuova attività finanziaria o assume una nuova passività finanziaria, o una passività originata dal servizio, l'entità deve rilevare la nuova attività finanziaria, passività finanziaria o passività originata dal servizio al *fair value* (valore equo).
- 3.2.12. Al momento dell'eliminazione contabile dell'attività finanziaria nella sua integralità, la differenza tra:
- a) il valore contabile (valutato alla data dell'eliminazione contabile) e
  - b) il corrispettivo ricevuto (inclusa qualsiasi nuova attività ottenuta meno qualsiasi nuova passività assunta)
- deve essere rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio.
- 3.2.13. Se l'attività trasferita è parte di una più ampia attività finanziaria (per esempio quando l'entità trasferisce i flussi finanziari relativi agli interessi che sono parte di uno strumento di debito, cfr. paragrafo 3.2.2, lettera a)] e la parte trasferita soddisfa le condizioni per l'eliminazione contabile nella sua integralità, il valore contabile precedente della più ampia attività finanziaria deve essere ripartito tra la parte che continua ad essere rilevata e la parte che è eliminata contabilmente, sulla base dei relativi *fair value* (valori equi) di quelle parti alla data del trasferimento. A questo fine, l'attività di servizio mantenuta deve essere trattata come una parte che continua a essere rilevata. La differenza tra:
- a) il valore contabile (valutato alla data dell'eliminazione contabile) attribuito alla parte eliminata contabilmente e
  - b) il corrispettivo ricevuto per la parte eliminata contabilmente (inclusa qualsiasi nuova attività ottenuta meno qualsiasi nuova passività assunta)
- deve essere rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio.

- 3.2.14. Quando l'entità ripartisce il valore contabile precedente di una più ampia attività finanziaria tra la parte che continua a essere rilevata e la parte che è eliminata contabilmente, è necessario valutare il *fair value* (valore equo) della parte che continua a essere rilevata. Quando l'entità ha una storia di vendite di parti simili alla parte che continua a essere rilevata o esistono altre operazioni di mercato per tali parti, i prezzi recenti di effettive operazioni forniscono la stima migliore del suo *fair value* (valore equo). Quando non sussistono prezzi quotati o operazioni di mercato recenti a sostegno del *fair value* (valore equo) della parte che continua ad essere rilevata, la migliore stima del *fair value* (valore equo) è la differenza tra il *fair value* (valore equo) della più ampia attività finanziaria nel suo complesso e il corrispettivo ricevuto dal cessionario per la parte eliminata contabilmente.

#### Trasferimenti che non soddisfano i criteri di ammissibilità per l'eliminazione contabile

- 3.2.15. Se il trasferimento non comporta l'eliminazione contabile, perché l'entità ha mantenuto sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà dell'attività trasferita, l'entità deve continuare a rilevare l'attività trasferita nella sua integralità e deve rilevare una passività finanziaria per il corrispettivo ricevuto. Negli esercizi successivi l'entità deve rilevare i proventi dell'attività trasferita e gli oneri sostenuti sulla passività finanziaria.

#### Coinvolgimento residuo nelle attività trasferite

- 3.2.16. Se l'entità non trasferisce né mantiene sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà dell'attività trasferita pur mantenendo il controllo dell'attività trasferita, essa continua a rilevare l'attività trasferita nella misura del suo coinvolgimento residuo. La misura del coinvolgimento residuo dell'entità nell'attività trasferita corrisponde alla misura in cui essa si espone alle variazioni del valore dell'attività trasferita. Per esempio:

- a) quando il coinvolgimento residuo dell'entità è una garanzia sull'attività trasferita, la misura del coinvolgimento residuo dell'entità è il minore tra i) l'importo dell'attività e ii) l'importo massimo del corrispettivo ricevuto che l'entità potrebbe dover rimborsare («l'importo della garanzia»);
- b) quando il coinvolgimento residuo è un'opzione venduta o acquistata (o entrambe) sull'attività trasferita, la misura del coinvolgimento residuo dell'entità è l'importo dell'attività trasferita che l'entità può riacquistare. Tuttavia, in caso di un'opzione *put* venduta su un'attività che è valutata al *fair value* (valore equo), la misura del coinvolgimento residuo dell'entità è limitata al minore tra il *fair value* (valore equo) dell'attività trasferita e il prezzo di esercizio dell'opzione (cfr. paragrafo B3.2.13);
- c) quando il coinvolgimento residuo dell'entità è un'opzione regolata in disponibilità liquide o termini simili sull'attività trasferita, la misura del coinvolgimento residuo dell'entità viene valutata nello stesso modo di quello che risulta da opzioni non regolate in disponibilità liquide come previsto alla precedente lettera b).

- 3.2.17. Quando l'entità continua a rilevare l'attività nella misura del suo coinvolgimento residuo, essa rileva anche la passività associata. Nonostante le altre disposizioni in materia di valutazione contenute nel presente Principio, l'attività trasferita e la passività associata sono valutate su una base che riflette i diritti e le obbligazioni che l'entità ha mantenuto. La passività associata è valutata in modo tale che il valore contabile netto dell'attività trasferita e della passività associata sia:

- a) il costo ammortizzato dei diritti e delle obbligazioni mantenuti dall'entità, se l'attività trasferita è valutata al costo ammortizzato, o
- b) pari al *fair value* (valore equo) dei diritti e delle obbligazioni mantenuti dall'entità valutati su base autonoma, se l'attività trasferita è valutata al *fair value* (valore equo).

- 3.2.18. L'entità deve continuare a rilevare i proventi derivanti dall'attività trasferita nella misura del coinvolgimento residuo e deve rilevare gli oneri sostenuti sulla passività associata.
- 3.2.19. Ai fini della valutazione successiva, le variazioni rilevate del *fair value* (valore equo) dell'attività trasferita e della passività associata sono contabilizzate coerentemente l'una con l'altra secondo quanto previsto dal paragrafo 5.7.1, e non devono essere compensate.
- 3.2.20. Se il coinvolgimento residuo dell'entità interessa soltanto una parte dell'attività finanziaria (per esempio quando l'entità mantiene un'opzione di riacquisto di parte dell'attività trasferita o mantiene un'interessenza residua che non comporta sostanzialmente il mantenimento di tutti i rischi e i benefici della proprietà pur mantenendo il controllo), l'entità ripartisce il precedente valore contabile dell'attività finanziaria tra la parte che essa continua a rilevare in ragione del coinvolgimento residuo e la parte che non è più rilevata sulla base dei *fair value* (valore equo) delle parti relativi alla data del trasferimento. A questo fine, si applicano le disposizioni del paragrafo 3.2.14. La differenza tra:
- a) il valore contabile (valutato alla data dell'eliminazione contabile) attribuito alla parte che non è più rilevata e
  - b) il corrispettivo ricevuto per la parte che non è più rilevata
- deve essere rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio.
- 3.2.21. Se l'attività trasferita è valutata al costo ammortizzato, l'opzione prevista dal presente Principio di designare una passività finanziaria al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio non è applicabile alla passività associata.

#### Tutti i trasferimenti

- 3.2.22. Se l'attività trasferita continua a essere rilevata, l'attività e la passività associata non devono essere compensate. Analogamente, l'entità non deve compensare i proventi derivanti dall'attività trasferita con gli oneri sostenuti sulla passività associata (cfr. paragrafo 42 dello IAS 32).
- 3.2.23. Se un cedente fornisce una garanzia reale non in disponibilità liquide (quali strumenti di debito o strumenti rappresentativi di capitale) al cessionario, la contabilizzazione della garanzia reale da parte del cedente e del cessionario varierà in funzione del fatto che il cessionario abbia il diritto di vendere o impegnare a sua volta la garanzia reale e che il cedente sia inadempiente). Il cedente e il cessionario devono contabilizzare la garanzia reale come segue:
- a) se il cessionario ha il diritto per contratto o per consuetudine di vendere o impegnare a sua volta la garanzia reale, allora il cedente deve riclassificare l'attività nel suo prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria (per esempio come attività data in prestito, strumenti rappresentativi di capitale dati in pegno o credito riacquistato) separatamente dalle altre attività;
  - b) se il cessionario vende la garanzia reale ricevuta in pegno, deve rilevare i proventi della vendita e una passività valutata al *fair value* (valore equo) per la sua obbligazione a restituire la garanzia reale;
  - c) se il cedente non adempie i termini del contratto e non ha più diritto a riscattare la garanzia reale, il cedente deve eliminare contabilmente la garanzia reale e il cessionario deve rilevare la garanzia reale come una sua attività valutata inizialmente al *fair value* (valore equo) o, se ha già venduto la garanzia, eliminare contabilmente la propria obbligazione a restituire la garanzia reale;
  - d) ad eccezione di quanto previsto alla lettera c), il cedente deve continuare a riportare la garanzia reale come una sua attività, e il cessionario non deve rilevare la garanzia reale come attività.

### 3.3 ELIMINAZIONE CONTABILE DELLE PASSIVITÀ FINANZIARIE

- 3.3.1. L'entità deve eliminare la passività finanziaria (o una parte della passività finanziaria) dal proprio prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria quando, e solo quando, questa viene estinta, oltretutto quando l'obbligazione specificata nel contratto è adempiuta o cancellata o scaduta.

- 3.3.2. Lo scambio tra colui che prende in prestito e colui che dà in prestito strumenti di debito con termini contrattuali sostanzialmente diversi deve essere contabilizzato come estinzione della passività finanziaria originaria e rilevazione di una nuova passività finanziaria. Analogamente, una variazione sostanziale dei termini di una passività finanziaria esistente o di una parte di essa (sia essa attribuibile o no alle difficoltà finanziarie del debitore) deve essere contabilizzata come estinzione della passività finanziaria originaria e rilevazione di una nuova passività finanziaria.
- 3.3.3. La differenza tra il valore contabile della passività finanziaria (o parte della passività finanziaria) estinta o trasferita ad un'altra parte e il corrispettivo pagato, inclusa qualsiasi attività non monetaria trasferita o passività non monetaria assunta, deve essere rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio.
- 3.3.4. Se riacquista una parte della passività finanziaria, l'entità deve suddividere il precedente valore contabile della passività finanziaria tra la parte che continua a essere rilevata e la parte che è eliminata contabilmente sulla base dei relativi *fair value* (valore equo) delle parti alla data del riacquisto. La differenza tra a) il valore contabile attribuito alla parte eliminata contabilmente e b) il corrispettivo pagato, inclusa qualsiasi attività non monetaria trasferita o passività non monetaria assunta, per la parte eliminata contabilmente deve essere rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio.

## CAPITOLO 4 Classificazione

### 4.1 CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE

- 4.1.1. A meno che si applichi il paragrafo 4.1.5, l'entità deve classificare le attività finanziarie come successivamente valutate al costo ammortizzato, al *fair value* (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo o al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio sulla base di entrambi i seguenti elementi:
- a) il modello di business dell'entità per la gestione delle attività finanziarie e
  - b) le caratteristiche relative ai flussi finanziari contrattuali dell'attività finanziaria.
- 4.1.2. Un'attività finanziaria deve essere valutata al costo ammortizzato se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
- a) l'attività finanziaria è posseduta nel quadro di un modello di business il cui obiettivo è il possesso di attività finanziarie finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali e
  - b) i termini contrattuali dell'attività finanziaria prevedono a determinate date flussi finanziari rappresentati unicamente da pagamenti del capitale e dell'interesse sull'importo del capitale da restituire.
- I paragrafi B4.1.1-B4.1.26 forniscono indicazioni su come applicare queste condizioni.
- 4.1.2 A Un'attività finanziaria deve essere valutata al *fair value* (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
- a) l'attività finanziaria è posseduta nel quadro di un modello di business il cui obiettivo è conseguito sia mediante la raccolta dei flussi finanziari contrattuali che mediante la vendita di attività finanziarie e
  - b) i termini contrattuali dell'attività finanziaria prevedono a determinate date flussi finanziari rappresentati unicamente da pagamenti del capitale e dell'interesse sull'importo del capitale da restituire.
- I paragrafi B4.1.1-B4.1.26 forniscono indicazioni su come applicare queste condizioni.
- 4.1.3. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 4.1.2, lettera b), e 4.1.2 A, lettera b):
- a) il capitale è il *fair value* (valore equo) dell'attività finanziaria al momento della rilevazione iniziale. Il paragrafo B4.1.7B fornisce indicazioni aggiuntive sul significato di capitale;

- b) l'interesse costituisce il corrispettivo per il valore temporale del denaro, per il rischio di credito associato all'importo del capitale da restituire durante un dato periodo di tempo e per gli altri rischi e costi di base legati al prestito, nonché per il margine di profitto. I paragrafi B4.1.7 A e B4.1.9 A-B4.1.9E forniscono indicazioni aggiuntive sul significato di interesse, ivi compreso il significato di valore temporale del denaro.

4.1.4. Se non è valutata al costo ammortizzato ai sensi del paragrafo 4.1.2 o al *fair value* (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo ai sensi del paragrafo 4.1.2 A, un'attività finanziaria deve essere valutata al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio. Tuttavia, per particolari investimenti in *strumenti rappresentativi di capitale* che sarebbero altrimenti valutati al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, al momento della rilevazione iniziale l'entità può compiere la scelta irrevocabile di presentare le variazioni successive del *fair value* (valore equo) nelle altre componenti di conto economico complessivo (cfr. paragrafi 5.7.5–5.7.6).

Opzione di designare l'attività finanziaria come valutata al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio

4.1.5. Nonostante quanto previsto dai paragrafi 4.1.1–4.1.4, al momento della rilevazione iniziale l'entità può designare irrevocabilmente l'attività finanziaria come valutata al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio se così facendo elimina o riduce significativamente un'incoerenza nella valutazione o nella rilevazione (talvolta definita come «asimmetria contabile») che altrimenti risulterebbe dalla valutazione delle attività o passività o dalla rilevazione degli utili e delle perdite relativi su basi diverse (cfr. i paragrafi B4.1.29–B4.1.32).

## 4.2 CLASSIFICAZIONE DELLE PASSIVITÀ FINANZIARIE

4.2.1. L'entità deve classificare come successivamente valutate al costo ammortizzato tutte le passività finanziarie, tranne:

- a) *le passività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio*. Tali passività, inclusi i derivati che sono passività, devono successivamente essere valutate al *fair value* (valore equo);
- b) le passività finanziarie che si originano quando il trasferimento di un'attività finanziaria non soddisfa i criteri previsti per l'eliminazione contabile o quando si applica l'approccio del coinvolgimento residuo. I paragrafi 3.2.15 e 3.2.17 si applicano alla valutazione di tali passività finanziarie;
- c) *i contratti di garanzia finanziaria*. Dopo la rilevazione iniziale l'emittente di un tale contratto deve (a meno che si applichi il paragrafo 4.2.1, lettera a) o b)] successivamente valutarlo al valore maggiore tra:
- i) l'importo del fondo a copertura perdite determinato conformemente alla sezione 5.5 e
  - ii) l'importo rilevato inizialmente (cfr. paragrafo 5.1.1), dedotto, ove appropriato, l'ammontare cumulato dei proventi rilevato in conformità all'IFRS 15;
- d) gli impegni all'erogazione di un finanziamento a un tasso di interesse inferiore a quello di mercato. L'emittente di un tale impegno deve (a meno che si applichi il paragrafo 4.2.1, lettera a)] successivamente valutarlo al valore maggiore tra:
- i) l'importo del fondo a copertura perdite determinato conformemente alla sezione 5.5 e
  - ii) l'importo rilevato inizialmente (cfr. paragrafo 5.1.1), dedotto, ove appropriato, l'ammontare cumulato dei proventi rilevato in conformità all'IFRS 15;
- e) il corrispettivo potenziale rilevato dall'acquirente in una aggregazione aziendale cui si applica l'IFRS 3. Tale corrispettivo potenziale deve essere successivamente valutato al *fair value* (valore equo) con le variazioni rilevate nell'utile (perdita) d'esercizio.

**Opzione di designare la passività finanziaria al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio**

- 4.2.2.** Al momento della rilevazione iniziale l'entità può designare irrevocabilmente la passività finanziaria come valutata al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio nei casi consentiti dal paragrafo 4.3.5 o quando così facendo si ottengono informazioni più rilevanti, perché:
- a) si elimina o riduce significativamente l'incoerenza nella valutazione o nella rilevazione (talvolta definita come «asimmetria contabile») che altrimenti risulterebbe dalla valutazione delle attività o passività o dalla rilevazione degli utili e delle perdite relative su basi diverse (cfr. paragrafi B4.1.29-B4.1.32); o
  - b) un gruppo di passività finanziarie o di attività e passività finanziarie è gestito e il suo rendimento è valutato in base al *fair value* (valore equo) secondo una strategia di gestione del rischio o d'investimento documentata e le informazioni relative al gruppo sono fornite internamente su tali basi ai dirigenti con responsabilità strategiche (secondo la definizione dello IAS 24 *Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate*), per esempio al consiglio di amministrazione o all'amministratore delegato dell'entità (cfr. i paragrafi B4.1.33-B4.1.36).

#### 4.3 DERIVATI INCORPORATI

- 4.3.1.** Un derivato incorporato è una componente di un contratto ibrido che include anche un contratto primario non-derivato, con l'effetto che alcuni dei flussi finanziari dello strumento combinato variano in maniera simile a quelli del derivato preso a sé stante. Un derivato incorporato determina una modifica di alcuni o tutti i flussi finanziari che altrimenti il contratto avrebbe richiesto, con riferimento a un determinato tasso di interesse, al prezzo di un determinato strumento finanziario, al prezzo di una determinata merce, a un determinato tasso di cambio, a un indice di prezzi o di tassi, rating di credito o indice di credito o altra variabile, a condizione che, nel caso di variabile non finanziaria, tale variabile non sia specifica di una delle parti contrattuali. Il derivato associato a uno *strumento finanziario* ma contrattualmente trasferibile indipendentemente dallo strumento, o avente una controparte diversa non è un derivato incorporato, ma uno strumento finanziario separato.

##### **Contratti ibridi con contratti primari su attività finanziarie**

- 4.3.2.** Se il contratto ibrido contiene un contratto primario che costituisce un'attività rientrante nell'ambito di applicazione del presente Principio, l'entità deve applicare le disposizioni di cui ai paragrafi 4.1.1-4.1.5 all'intero contratto ibrido.

##### **Altri contratti ibridi**

- 4.3.3.** Se il contratto ibrido contiene un contratto primario che non costituisce un'attività rientrante nell'ambito di applicazione del presente Principio, il derivato incorporato deve essere separato dal contratto primario e contabilizzato come derivato secondo il presente Principio se, e soltanto se:
- a) le caratteristiche economiche e i rischi del derivato incorporato non sono strettamente correlati alle caratteristiche economiche e ai rischi del contratto primario (cfr. paragrafi B4.3.5 e B4.3.8);
  - b) uno strumento separato con le stesse condizioni del derivato incorporato soddisferebbe la definizione di derivato; e
  - c) il contratto ibrido non è valutato al *fair value* (valore equo) con le variazioni del *fair value* (valore equo) rilevate nell'utile (perdita) d'esercizio (ossia il derivato incorporato in una passività finanziaria al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio non è separato).
- 4.3.4.** Se il derivato incorporato è separato, il contratto primario deve essere contabilizzato conformemente ai Principi appropriati. Il presente Principio non disciplina se il derivato incorporato debba essere presentato separatamente nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria.
- 4.3.5.** Nonostante i paragrafi 4.3.3. e 4.3.4, se il contratto contiene uno o più derivati incorporati e il contratto primario non è un'attività rientrante nell'ambito di applicazione del presente Principio, l'entità può designare l'intero contratto ibrido al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, tranne nei casi in cui:
- a) il(i) derivato(i) incorporato(i) non modifica(no) significativamente i flussi finanziari che altrimenti sarebbero richiesti dal contratto o



- b) è chiaro, con poca o nessuna analisi, al momento della prima valutazione di un tale contratto ibrido che la separazione del(i) derivato(i) incorporato(i) non è consentita, come nel caso di un'opzione di rimborso anticipato incorporata in un finanziamento che consente al prestatore di rimborsare anticipatamente il finanziamento per un valore pari approssimativamente al costo ammortizzato.

**4.3.6.** Se l'entità è tenuta ai sensi del presente Principio a scindere un derivato incorporato dal contratto primario ma non è in grado di valutare separatamente il derivato incorporato all'acquisizione o alla data di chiusura di un esercizio successivo, essa deve designare l'intero contratto ibrido al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio.

**4.3.7.** Se l'entità non è in grado di valutare in modo attendibile il *fair value* (valore equo) del derivato incorporato sulla base dei termini e delle condizioni da esso previsti, il *fair value* (valore equo) del derivato incorporato è dato dalla differenza tra il *fair value* (valore equo) del contratto ibrido e il *fair value* (valore equo) del contratto primario. Se l'entità non è in grado di valutare il *fair value* (valore equo) del derivato incorporato utilizzando questo metodo, si applica il paragrafo 4.3.6 e il contratto ibrido è designato al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio.

#### 4.4 RICLASSIFICAZIONE

**4.4.1.** Quando, e solo quando, modifica il proprio modello di business per la gestione delle attività finanziarie l'entità deve riclassificare tutte le attività finanziarie interessate in conformità ai paragrafi 4.1.1-4.1.4. Cfr. paragrafi 5.6.1-5.6.7, B4.4.1-B4.4.3 e B5.6.1-B5.6.2 per indicazioni aggiuntive sulla riclassificazione delle attività finanziarie.

**4.4.2.** L'entità non deve riclassificare le passività finanziarie.

**4.4.3.** I seguenti cambiamenti di circostanze non sono riclassificazioni ai fini dei paragrafi 4.4.1-4.4.2:

- a) un elemento che in precedenza era uno strumento di copertura designato ed efficace in una copertura dei flussi finanziari o di un investimento netto non presenta più tali caratteristiche;
- b) un elemento diventa uno strumento di copertura designato ed efficace in una copertura dei flussi finanziari o di un investimento netto; e
- c) cambiamenti della valutazione conformemente alla sezione 6.7.

### CAPITOLO 5 Valutazione

#### 5.1 VALUTAZIONE INIZIALE

**5.1.1.** Fatta eccezione per i crediti commerciali ai sensi del paragrafo 5.1.3, al momento della rilevazione iniziale l'entità deve valutare l'attività o la passività finanziaria al suo *fair value* (valore equo) più o meno, nel caso di un'attività o passività finanziaria non valutata al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, i costi dell'operazione direttamente attribuibili all'acquisizione o all'emissione dell'attività o passività finanziaria.

**5.1.1 A** Tuttavia, se il *fair value* (valore equo) dell'attività o passività finanziaria al momento della rilevazione iniziale differisce dal prezzo dell'operazione, l'entità deve applicare il paragrafo B5.1.2 A.

**5.1.2.** Quando l'entità applica la contabilizzazione alla data di regolamento per un'attività che è successivamente valutata al costo ammortizzato, l'attività è rilevata inizialmente al suo *fair value* (valore equo) alla data di negoziazione (cfr. paragrafi B3.1.3-B3.1.6).

**5.1.3.** Nonostante la disposizione di cui al paragrafo 5.1.1, al momento della rilevazione iniziale l'entità deve valutare i crediti commerciali che non hanno una significativa componente di finanziamento (determinata in conformità all'IFRS 15) al loro prezzo dell'operazione (come definito nell'IFRS 15).

## 5.2 VALUTAZIONE SUCCESSIVA DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE

- 5.2.1.** Dopo la rilevazione iniziale l'entità deve valutare l'attività finanziaria conformemente ai paragrafi 4.1.1-4.1.5 al:
- a) **costo ammortizzato;**
  - b) ***fair value* (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo; o**
  - c) ***fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio.**
- 5.2.2.** L'entità deve applicare le disposizioni in materia di riduzione di valore di cui alla sezione 5.5 alle attività finanziarie valutate al costo ammortizzato in conformità al paragrafo 4.1.2 e alle attività finanziarie valutate al *fair value* (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo conformemente al paragrafo 4.1.2 A.
- 5.2.3.** L'entità deve applicare le disposizioni in materia di contabilizzazione delle operazioni di copertura di cui ai paragrafi 6.5.8-6.5.14 (e, se del caso, ai paragrafi 89-94 dello IAS 39 per la contabilizzazione delle operazioni di copertura di *fair value* (valore equo) per una copertura del portafoglio dal rischio di tasso di interesse) all'attività finanziaria designata come elemento coperto. <sup>(1)</sup>

## 5.3 VALUTAZIONE SUCCESSIVA DELLE PASSIVITÀ FINANZIARIE

- 5.3.1.** Dopo la rilevazione iniziale, l'entità deve valutare la passività finanziaria conformemente ai paragrafi 4.2.1-4.2.2.
- 5.3.2.** L'entità deve applicare le disposizioni in materia di contabilizzazione delle operazioni di copertura di cui ai paragrafi 6.5.8-6.5.14 (e, se del caso, ai paragrafi 89-94 dello IAS 39 per la contabilizzazione delle operazioni di copertura di *fair value* (valore equo) per una copertura del portafoglio dal rischio di tasso di interesse) alla passività finanziaria designata come elemento coperto.

## 5.4 VALUTAZIONE AL COSTO AMMORTIZZATO

### Attività finanziaria

#### *Criterio dell'interesse effettivo*

- 5.4.1.** Gli interessi attivi devono essere calcolati secondo il *criterio dell'interesse effettivo* (cfr. Appendice A e paragrafi B5.4.1–B5.4.7), ossia applicando il *tasso di interesse effettivo* al *valore contabile lordo dell'attività finanziaria* salvo per:
- a) **le attività finanziarie deteriorate acquistate o originate.** Per tali attività finanziarie l'entità deve applicare il *tasso di interesse effettivo corretto per il credito* al *costo ammortizzato dell'attività finanziaria* dalla rilevazione iniziale;
  - b) **le attività finanziarie che non sono attività finanziarie deteriorate acquistate o originate ma sono diventate attività finanziarie deteriorate in una seconda fase.** Per tali attività finanziarie l'entità deve applicare il *tasso di interesse effettivo* al *costo ammortizzato dell'attività finanziaria* in esercizi successivi.
- 5.4.2.** L'entità che in un esercizio calcola gli interessi attivi applicando il criterio del tasso di interesse effettivo al costo ammortizzato dell'attività finanziaria conformemente al paragrafo 5.4.1, lettera b), negli esercizi successivi deve calcolare gli interessi attivi applicando il tasso di interesse effettivo al valore contabile lordo se vi è un miglioramento del rischio di credito dello strumento finanziario, a seguito del quale l'attività finanziaria non è più deteriorata, e il miglioramento può essere obiettivamente collegato a un evento verificatosi dopo l'applicazione dei requisiti di cui al paragrafo 5.4.1, lettera b) (per esempio un miglioramento del rating di credito del debitore).

<sup>(1)</sup> In conformità al paragrafo 7.2.21, invece di applicare le disposizioni di cui al capitolo 6 del presente Principio, l'entità può scegliere come principio contabile di continuare ad applicare le disposizioni in materia di contabilizzazione delle operazioni di copertura di cui allo IAS 39. In tal caso, non valgono i riferimenti contenuti nel presente Principio a particolari disposizioni in materia di contabilizzazione delle operazioni di copertura di cui al capitolo 6. L'entità applica invece le disposizioni in materia di contabilizzazione delle operazioni di copertura dello IAS 39.

### **Modifica dei flussi finanziari contrattuali**

- 5.4.3. Quando i flussi finanziari contrattuali dell'attività finanziaria sono rinegoziati o altrimenti modificati e la rinegoziazione o la modifica non determina l'eliminazione contabile dell'attività finanziaria conformemente al presente Principio, l'entità deve ricalcolare il valore contabile lordo dell'attività finanziaria e rilevare nell'utile (perdita) d'esercizio *un utile o una perdita derivante da modifica*. Il valore contabile lordo dell'attività finanziaria deve essere ricalcolato come il valore attuale dei flussi finanziari rinegoziati o modificati che sono attualizzati al tasso di interesse effettivo originario dell'attività finanziaria (o al tasso di interesse effettivo corretto per il credito per le attività finanziarie deteriorate acquistate o originate) o, laddove applicabile, al tasso di interesse effettivo rivisto calcolato conformemente al paragrafo 6.5.10. Qualsiasi costo o commissione sostenuti rettificano il valore contabile dell'attività finanziaria modificata e sono ammortizzati lungo il corso del restante termine dell'attività finanziaria modificata.

### **Svalutazione**

- 5.4.4. **L'entità deve ridurre direttamente il valore contabile lordo dell'attività finanziaria quando non ha ragionevoli aspettative di recuperarla integralmente o parzialmente. La svalutazione costituisce un caso di eliminazione contabile (cfr. paragrafo B3.2.16, lettera r)].**

## **5.5 RIDUZIONE DI VALORE**

### **Rilevazione delle perdite attese su crediti**

#### ***Impostazione generale***

- 5.5.1. **L'entità deve rilevare un fondo a copertura perdite per perdite attese su crediti** riguardanti attività finanziarie valutate conformemente ai paragrafi 4.1.2 o 4.1.2 A, crediti impliciti nei contratti di leasing, attività derivanti da contratto o impegni all'erogazione di finanziamenti e contratti di garanzia finanziaria ai quali si applicano le disposizioni in materia di riduzione di valore conformemente ai paragrafi 2.1, lettera g), 4.2.1, lettera c) o 4.2.1, lettera d).
- 5.5.2. L'entità deve applicare le disposizioni in materia di riduzione di valore per la rilevazione e la valutazione del fondo a copertura perdite per attività finanziarie valutate al *fair value* (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo conformemente al paragrafo 4.1.2 A. Tuttavia il fondo a copertura perdite deve essere rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo e non deve ridurre il valore contabile dell'attività finanziaria nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria.
- 5.5.3. **Fatti salvi i paragrafi 5.5.13-5.5.16, a ciascuna data di riferimento del bilancio l'entità deve valutare il fondo a copertura perdite relativo allo strumento finanziario a un importo pari alle perdite attese lungo tutta la vita del credito, se il rischio di credito dello strumento finanziario è significativamente aumentato dopo la rilevazione iniziale.**
- 5.5.4. L'obiettivo delle disposizioni in materia di riduzione di valore è rilevare le perdite attese lungo tutta la vita del credito per tutti gli strumenti finanziari per i quali vi sono stati aumenti significativi del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale — siano essi valutati su base individuale o collettiva — considerando tutte le informazioni ragionevoli e dimostrabili, comprese quelle indicative degli sviluppi attesi.
- 5.5.5. **Fatti salvi i paragrafi 5.5.13-5.5.16, se alla data di riferimento del bilancio il rischio di credito relativo a uno strumento finanziario non è aumentato significativamente dopo la rilevazione iniziale, l'entità deve valutare il fondo a copertura perdite per lo strumento finanziario a un importo pari alle perdite attese su crediti nei 12 mesi successivi.**
- 5.5.6. Per gli impegni all'erogazione di finanziamenti e i contratti di garanzia finanziaria, la data alla quale l'entità diventa parte dell'impegno irrevocabile è considerata la data della rilevazione iniziale ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di riduzione di valore.
- 5.5.7. Se nel precedente esercizio l'entità ha valutato il fondo a copertura perdite dello strumento finanziario a un importo pari alle perdite attese lungo tutta la vita del credito, ma alla data di riferimento corrente del bilancio determina che il paragrafo 5.5.3 non è più soddisfatto, essa deve valutare il fondo a copertura perdite a un importo pari alle perdite attese su crediti nei 12 mesi successivi alla data di riferimento corrente del bilancio.

- 5.5.8. L'entità deve rilevare nell'utile (perdita) d'esercizio come utile o perdita per riduzione di valore l'importo delle perdite attese su crediti (o il ripristino) che è richiesto per rettificare il fondo a copertura perdite alla data di riferimento del bilancio all'importo che deve essere rilevato in conformità alle disposizioni del presente Principio.

#### ***Determinazione degli aumenti significativi del rischio di credito***

- 5.5.9. A ogni data di riferimento del bilancio l'entità deve valutare se il rischio di credito relativo allo strumento finanziario sia significativamente aumentato dopo la rilevazione iniziale. In sede di valutazione, l'entità deve utilizzare la variazione del rischio di inadempimento lungo la vita attesa dello strumento finanziario anziché la variazione dell'importo delle perdite attese su crediti. Per effettuare tale valutazione, l'entità deve confrontare il rischio di inadempimento relativo allo strumento finanziario alla data di riferimento del bilancio con il rischio di inadempimento relativo allo strumento finanziario alla data della rilevazione iniziale e considerare informazioni ragionevoli e dimostrabili, che siano disponibili senza eccessivi costi o sforzi, indicative di aumenti significativi del rischio di credito verificatisi dopo la rilevazione iniziale.
- 5.5.10. L'entità può supporre che il rischio di credito relativo a uno strumento finanziario non è aumentato significativamente dopo la rilevazione iniziale, se viene determinato che lo strumento finanziario ha un basso rischio di credito alla data di riferimento del bilancio (cfr. paragrafi B5.5.22-B5.5.24).
- 5.5.11. Se informazioni ragionevoli e dimostrabili indicative degli sviluppi attesi sono disponibili senza eccessivi costi o sforzi, l'entità non può basarsi unicamente su informazioni sul livello dello scaduto nel determinare se il rischio di credito sia significativamente aumentato dopo la rilevazione iniziale. Tuttavia, quando informazioni maggiormente indicative degli sviluppi attesi rispetto al livello dello scaduto (su base individuale o collettiva) non sono disponibili senza eccessivi costi o sforzi, l'entità può utilizzare le informazioni sul livello dello scaduto per stabilire se vi sono stati aumenti significativi del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale. Indipendentemente dal modo in cui l'entità valuti aumenti significativi del rischio di credito, vi è una presunzione relativa che il rischio di credito dell'attività finanziaria è aumentato significativamente dopo la rilevazione iniziale quando i pagamenti contrattuali sono scaduti da oltre 30 giorni. L'entità può confutare tale presunzione qualora abbia informazioni ragionevoli e dimostrabili, disponibili senza eccessivi costi o sforzi, che dimostrano che il rischio di credito non è significativamente aumentato dopo la rilevazione iniziale anche se i pagamenti contrattuali sono scaduti da oltre 30 giorni. Quando l'entità determina che vi sono stati aumenti significativi del rischio di credito prima che i pagamenti contrattuali siano scaduti da oltre 30 giorni, la presunzione relativa non si applica.

#### ***Attività finanziarie modificate***

- 5.5.12. Se i flussi finanziari contrattuali dell'attività finanziaria sono stati rinegoziati o modificati e l'attività finanziaria non è stata eliminata contabilmente, l'entità deve valutare se c'è stato un aumento significativo del rischio di credito dello strumento finanziario a norma del paragrafo 5.5.3, comparando:
- a) il rischio di inadempimento alla data di riferimento del bilancio (in base ai termini contrattuali modificati); e
  - b) il rischio di inadempimento al momento della rilevazione iniziale (in base ai termini contrattuali originali, non modificati).

#### ***Attività finanziarie deteriorate acquistate o originate***

- 5.5.13. **Nonostante i paragrafi 5.5.3 e 5.5.5, alla data di riferimento del bilancio l'entità deve rilevare soltanto le variazioni cumulate delle perdite attese lungo tutta la vita del credito dal momento della rilevazione iniziale come fondo a copertura perdite per attività finanziarie deteriorate acquistate o originate.**
- 5.5.14. A ogni data di riferimento del bilancio, l'entità deve rilevare nell'utile (perdita) d'esercizio l'importo della variazione delle perdite attese lungo tutta la vita del credito come utile o perdita per riduzione di valore. L'entità deve rilevare le variazioni favorevoli delle perdite attese lungo tutta la vita del credito come utile per riduzione di valore, anche se le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito sono inferiori all'importo delle perdite attese su crediti che sono state incluse nelle stime dei flussi finanziari al momento della rilevazione iniziale.

**Metodo semplificato per i crediti commerciali, le attività derivanti da contratto e i crediti impliciti nei contratti di leasing**

**5.5.15.** Nonostante i paragrafi 5.5.3 e 5.5.5, l'entità deve sempre valutare il fondo a copertura perdite a un importo pari alle perdite attese lungo tutta la vita del credito per:

- a) i crediti commerciali o le attività derivanti da contratto che risultano da operazioni rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 15, e che:
  - i) non contengono una significativa componente di finanziamento (o quando l'entità applica l'espedito pratico per i contratti che durano un anno o meno) in conformità all'IFRS 15; o
  - ii) contengono una significativa componente di finanziamento in conformità all'IFRS 15, se l'entità sceglie come principio contabile di valutare il fondo a copertura perdite a un importo pari alle perdite attese lungo tutta la vita del credito. Tale principio contabile deve essere applicato a tutti questi crediti commerciali o attività derivanti da contratto ma può essere applicato separatamente ai crediti commerciali e alle attività derivanti da contratto;
- b) crediti impliciti nei contratti di leasing derivanti da operazioni rientranti nell'ambito di applicazione dello IAS 17, se l'entità sceglie come principio contabile di valutare il fondo a copertura perdite a un importo pari alle perdite attese lungo tutta la vita del credito. Tale principio contabile deve essere applicato a tutti i crediti impliciti nei contratti di leasing, ma può essere applicato separatamente ai crediti impliciti nei contratti di leasing finanziario e operativo.

**5.5.16.** L'entità può scegliere il principio contabile per i crediti commerciali, i crediti impliciti nei contratti di leasing e le attività derivanti da contratto indipendentemente l'uno dall'altro.

**Valutazione delle perdite attese su crediti**

**5.5.17.** L'entità deve valutare le perdite attese su crediti dello strumento finanziario in modo che rifletta:

- a) un importo obiettivo e ponderato in base alle probabilità determinato valutando una gamma di possibili risultati;
- b) il valore temporale del denaro; e
- c) informazioni ragionevoli e dimostrabili che sono disponibili senza eccessivi costi o sforzi alla data di riferimento del bilancio su eventi passati, condizioni attuali e previsioni delle condizioni economiche future.

**5.5.18.** In sede di valutazione delle perdite attese su crediti l'entità non deve necessariamente individuare ogni possibile scenario. Tuttavia, essa tiene conto del rischio o della probabilità che si verifichi una perdita su crediti riflettendo la possibilità che la perdita su credito si verifichi o meno, anche se la possibilità di tale perdita è molto bassa.

**5.5.19.** Il periodo massimo da prendere in considerazione nella valutazione delle perdite attese su crediti è il periodo contrattuale massimo (comprese le opzioni di estensioni) durante il quale l'entità è esposta al rischio di credito e non un periodo più lungo, anche se tale periodo più lungo è coerente con la prassi commerciale.

**5.5.20.** Tuttavia, alcuni strumenti finanziari comprendono sia una componente di prestito sia una componente di impegno non utilizzato e la capacità contrattuale dell'entità di esigere il rimborso e annullare l'impegno non utilizzato non limita l'esposizione dell'entità a perdite su crediti al periodo contrattuale di preavviso. Per tali strumenti finanziari, e solo per essi, l'entità deve valutare le perdite attese su crediti nel corso del periodo durante il quale l'entità è esposta al rischio di credito e le perdite attese su crediti non sarebbero attenuate da azioni di gestione del rischio di credito, anche se tale periodo si estende oltre il periodo contrattuale massimo.

**5.6 RICLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE**

**5.6.1.** Se l'entità riclassifica le attività finanziarie conformemente al paragrafo 4.4.1, deve applicare la riclassificazione prospetticamente a partire dalla data di riclassificazione. L'entità non deve rideterminare utili, perdite (compresi gli utili o le perdite per riduzione di valore) o interessi rilevati in precedenza. I paragrafi 5.6.2-5.6.7 contengono le disposizioni per le riclassificazioni.

- 5.6.2. Se l'entità riclassifica l'attività finanziaria spostandola dalla categoria di valutazione al costo ammortizzato a quella al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, il suo *fair value* (valore equo) è valutato alla data della riclassificazione. Gli utili o le perdite risultanti da una differenza tra il precedente costo ammortizzato dell'attività finanziaria e il *fair value* (valore equo) sono rilevati nell'utile (perdita) d'esercizio.
- 5.6.3. Se l'entità riclassifica l'attività finanziaria spostandola dalla categoria del *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio a quella del costo ammortizzato, il suo *fair value* (valore equo) alla data della riclassificazione diventa il nuovo valore contabile lordo (cfr. paragrafo B5.6.2 per indicazioni sul tasso di interesse effettivo e il fondo a copertura perdite alla data della riclassificazione).
- 5.6.4. Se l'entità riclassifica l'attività finanziaria spostandola dalla categoria della valutazione al costo ammortizzato a quella al *fair value* (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo, il suo *fair value* (valore equo) è valutato alla data della riclassificazione. Gli utili o le perdite risultanti da una differenza tra il precedente costo ammortizzato dell'attività finanziaria e il *fair value* (valore equo) sono rilevati nelle altre componenti di conto economico complessivo. Il tasso di interesse effettivo e la valutazione delle perdite attese su crediti non sono rettificati a seguito della riclassificazione (cfr. paragrafo B5.6.1.).
- 5.6.5. Se l'entità riclassifica l'attività finanziaria spostandola dalla categoria del *fair value* (valore) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo a quella del costo ammortizzato, l'attività finanziaria è riclassificata al suo *fair value* (valore equo) alla data della riclassificazione. Tuttavia, l'utile (perdita) cumulato rilevato precedentemente nelle altre componenti di conto economico complessivo è eliminato dal patrimonio netto e rettificato a fronte del *fair value* (valore equo) dell'attività finanziaria alla data della riclassificazione. Di conseguenza, l'attività finanziaria è valutata alla data della riclassificazione come se fosse sempre stata valutata al costo ammortizzato. Questa rettifica riguarda il prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo, ma non incide sull'utile (o sulla perdita) d'esercizio e pertanto non è una rettifica da riclassificazione (cfr. IAS 1 *Presentazione del bilancio*). Il tasso di interesse effettivo e la valutazione delle perdite attese su crediti non sono rettificati a seguito della riclassificazione (cfr. paragrafo B5.6.1.).
- 5.6.6. Se l'entità riclassifica l'attività finanziaria spostandola dalla categoria del *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio a quella del *fair value* (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo, l'attività finanziaria continua a essere valutata al *fair value* (valore equo) (cfr. paragrafo B5.6.2 per indicazioni sulla determinazione di un tasso di interesse effettivo e di un fondo a copertura perdite alla data della riclassificazione).
- 5.6.7. Se l'entità riclassifica l'attività finanziaria spostandola dalla categoria del *fair value* (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo a quella del *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, l'attività finanziaria continua a essere valutata al *fair value* (valore equo). L'utile (perdita) cumulato rilevato precedentemente nelle altre componenti di conto economico complessivo è riclassificato dal patrimonio netto all'utile (perdita) d'esercizio tramite una rettifica da riclassificazione (cfr. IAS 1) alla data della riclassificazione.

## 5.7 UTILI E PERDITE

- 5.7.1. L'utile (perdita) sull'attività o passività finanziaria valutata al *fair value* (valore equo) deve essere rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio a meno che:
- a) faccia parte di una relazione di copertura (cfr. paragrafi 6.5.8-6.5.14 e, se del caso, paragrafi 89-94 dello IAS 39 per la contabilizzazione delle operazioni di copertura di *fair value* (valore equo) per una copertura del portafoglio dal rischio di tasso di interesse);
  - b) si tratti di un investimento in uno strumento rappresentativo di capitale e l'entità abbia scelto di indicare gli utili e le perdite su tale investimento nelle altre componenti di conto economico complessivo conformemente al paragrafo 5.7.5;
  - c) sia una passività finanziaria designata al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio e l'entità sia tenuta a indicare gli effetti delle variazioni del *rischio di credito* della passività nelle altre componenti di conto economico complessivo conformemente al paragrafo 5.7.7; o
  - d) sia un'attività finanziaria valutata al *fair value* (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo secondo quanto previsto dal paragrafo 4.1.2 A e l'entità sia tenuta a rilevare alcune variazioni del *fair value* (valore equo) nelle altre componenti di conto economico complessivo conformemente al paragrafo 5.7.10.

- 5.7.1 A I *dividendi* sono rilevati nell'utile (perdita) d'esercizio solo quando:
- a) sorge il diritto dell'entità a ricevere il pagamento del dividendo;
  - b) è probabile che i benefici economici derivanti dal dividendo affluiranno all'entità; e
  - c) l'ammontare del dividendo può essere attendibilmente valutato.
- 5.7.2. L'utile (perdita) sull'attività finanziaria che è valutata al costo ammortizzato e non fa parte di una relazione di copertura (cfr. paragrafi 6.5.8-6.5.14 e, se del caso, paragrafi 89-94 dello IAS 39 per la contabilizzazione delle operazioni di copertura di *fair value* (valore equo) per una copertura del portafoglio dal rischio di tasso di interesse) deve essere rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio quando l'attività finanziaria è eliminata contabilmente o riclassificata conformemente al paragrafo 5.6.2, tramite il processo di ammortamento, o al fine di rilevare gli utili o le perdite per riduzione di valore. L'entità deve applicare i paragrafi 5.6.2 e 5.6.4 se riclassifica attività finanziarie al di fuori della categoria della valutazione al costo ammortizzato. L'utile (perdita) sulla passività finanziaria che è valutata al costo ammortizzato e non fa parte di una relazione di copertura (cfr. paragrafi 6.5.8-6.5.14 e, se del caso, paragrafi 89-94 dello IAS 39 per la contabilizzazione delle operazioni di copertura di *fair value* (valore equo) per una copertura del portafoglio dal rischio di tasso di interesse) deve essere rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio quando la passività finanziaria è eliminata contabilmente e tramite il processo di ammortamento (cfr. paragrafo B5.7.2 per indicazioni sugli utili o le perdite su cambi).
- 5.7.3. L'utile (perdita) sulle attività o passività finanziarie che sono elementi coperti in una relazione di copertura deve essere rilevato conformemente ai paragrafi 6.5.8-6.5.14 e, se del caso, ai paragrafi 89-94 dello IAS 39 per la contabilizzazione delle operazioni di copertura di *fair value* (valore equo) per una copertura del portafoglio dal rischio di tasso di interesse.
- 5.7.4. Se l'entità rileva le attività finanziarie utilizzando la contabilizzazione alla data del regolamento (cfr. paragrafi 3.1.2, B3.1.3 e B3.1.6), qualsiasi variazione del *fair value* (valore equo) dell'attività che deve essere ricevuta nel periodo tra la data di negoziazione e la data del regolamento non è rilevata per le attività valutate al costo ammortizzato. Per le attività valutate al *fair value* (valore equo), tuttavia, la variazione di *fair value* (valore equo) deve essere rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio o nelle altre componenti di conto economico complessivo, come appropriato secondo il paragrafo 5.7.1. La data di negoziazione deve essere considerata la data della rilevazione iniziale ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di riduzione di valore.

#### Investimenti in strumenti rappresentativi di capitale

- 5.7.5. Al momento della rilevazione iniziale l'entità può scegliere in maniera irrevocabile di presentare nelle altre componenti di conto economico complessivo le successive variazioni del *fair value* (valore equo) dell'investimento in uno strumento rappresentativo di capitale rientrante nell'ambito di applicazione del presente Principio che non è né posseduto per negoziazione né un corrispettivo potenziale rilevato da un acquirente in un'operazione di aggregazione aziendale cui si applica l'IFRS 3 (cfr. paragrafo B5.7.3 per indicazioni sugli utili o le perdite su cambi).
- 5.7.6. Se l'entità opera la scelta di cui al paragrafo 5.7.5, deve rilevare nell'utile (perdita) d'esercizio i dividendi provenienti dall'investimento in conformità al paragrafo 5.7.1 A.

#### Passività designate al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio

- 5.7.7. L'entità deve presentare l'utile o la perdita sulla passività finanziaria designata al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio in conformità al paragrafo 4.2.2 o al paragrafo 4.3.5 come segue:
- a) l'ammontare della variazione del *fair value* (valore equo) della passività finanziaria attribuibile alle variazioni del rischio di credito di tale passività deve essere presentato nelle altre componenti di conto economico complessivo (cfr. paragrafi B5.7.13-B5.7.20) e
  - b) l'ammontare residuo della variazione del *fair value* (valore equo) della passività deve essere presentato nell'utile (perdita) d'esercizio,

a meno che il trattamento degli effetti delle variazioni del rischio di credito della passività di cui alla lettera a) crei o amplifichi un'asimmetria contabile nell'utile (perdita) d'esercizio (nel qual caso si applica il paragrafo 5.7.8). I paragrafi B5.7.5-B5.7.7 e B5.7.10-B5.7.12 forniscono indicazioni utili per stabilire se si crei o amplifichi un'asimmetria contabile.

- 5.7.8.** Se le disposizioni di cui al paragrafo 5.7.7 creano o ampliano un'asimmetria contabile nell'utile (perdita) d'esercizio, l'entità deve presentare tutti i profitti o le perdite sulla passività (compresi gli effetti delle variazioni del rischio di credito della passività) nell'utile (perdita) d'esercizio.
- 5.7.9. Nonostante le disposizioni di cui ai paragrafi 5.7.7 e 5.7.8, l'entità deve presentare nell'utile (perdita) d'esercizio tutti gli utili e le perdite relative agli impegni all'erogazione di finanziamenti e ai contratti di garanzia finanziaria che sono designati al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio.
- Attività valutate al *fair value* (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo**
- 5.7.10.** L'utile (perdita) sull'attività finanziaria valutata al *fair value* (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo conformemente al paragrafo 4.1.2 A deve essere rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo, ad eccezione degli utili e delle perdite per riduzione di valore (cfr. sezione 5.5) e degli utili (perdite) su cambi (cfr. paragrafi B5.7.2-B5.7.2 A), fino a quando l'attività finanziaria è eliminata contabilmente o riclassificata. Se l'attività finanziaria è eliminata contabilmente, l'utile (perdita) cumulato precedentemente rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo è riclassificato dal patrimonio netto all'utile (perdita) d'esercizio tramite una rettifica da riclassificazione (cfr. IAS 1). Se l'attività finanziaria è riclassificata al di fuori della categoria di valutazione al *fair value* (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo, l'entità deve contabilizzare l'utile (perdita) cumulato precedentemente rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo secondo quanto previsto dai paragrafi 5.6.5 e 5.6.7. L'interesse calcolato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo è rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio.
- 5.7.11.** Come descritto al paragrafo 5.7.10, se l'attività finanziaria è valutata al *fair value* (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo secondo quanto previsto dal paragrafo 4.1.2 A, gli importi che sono rilevati nell'utile (perdita) d'esercizio sono pari agli importi che sarebbero stati rilevati nell'utile (perdita) d'esercizio se l'attività finanziaria fosse stata valutata al costo ammortizzato.

## CAPITOLO 6 La contabilizzazione delle operazioni di copertura

### 6.1 OBIETTIVO E AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA

- 6.1.1.** L'obiettivo della contabilizzazione delle operazioni di copertura è rappresentare nel bilancio l'effetto delle attività di gestione del rischio dell'entità che utilizzano strumenti finanziari per gestire le esposizioni derivanti da rischi particolari che potrebbero incidere sull'utile (perdita) d'esercizio (o altre componenti di conto economico complessivo, nel caso di investimenti in strumenti rappresentativi di capitale per i quali l'entità ha scelto di presentare le variazioni del *fair value* (valore equo) nelle altre componenti di conto economico complessivo conformemente al paragrafo 5.7.5). Questo approccio mira a illustrare il contesto degli strumenti di copertura ai quali è applicata la contabilizzazione delle operazioni di copertura, al fine di far luce sulla loro finalità e il loro effetto.
- 6.1.2.** L'entità può scegliere di designare una relazione di copertura tra uno strumento di copertura e un elemento coperto in conformità ai paragrafi 6.2.1-6.3.7 e B6.2.1-B6.3.25. Per le relazioni di copertura che soddisfano i criteri di ammissibilità, l'entità deve contabilizzare l'utile (perdita) sullo strumento di copertura e sull'elemento coperto in conformità ai paragrafi 6.5.1-6.5.14 e B6.5.1-B6.5.28. Se l'elemento coperto è un gruppo di elementi, l'entità deve conformarsi ai requisiti supplementari di cui ai paragrafi 6.6.1-6.6.6 e B6.6.1-B6.6.16.
- 6.1.3.** Per la copertura di *fair value* (valore equo) dell'esposizione al tasso di interesse di un portafoglio di attività o passività finanziarie (e soltanto per tale copertura), l'entità può applicare le disposizioni sulla contabilizzazione delle operazioni di copertura di cui allo IAS 39 anziché quelle del presente Principio. In tal caso, l'entità deve anche applicare i requisiti specifici per la contabilizzazione delle operazioni di copertura di *fair value* (valore equo) per la copertura del portafoglio dal rischio di tasso di interesse e designare come elemento coperto una parte che è un importo in valuta (cfr. paragrafi 81 A, 89 A e AG114-AG132 dello IAS 39).

### 6.2 STRUMENTI DI COPERTURA

#### Strumenti che soddisfano i criteri di ammissibilità

- 6.2.1.** Il derivato valutato al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio può essere designato come strumento di copertura, a eccezione dell'ipotesi di alcune opzioni vendute (cfr. paragrafo B6.2.4).



**6.2.2.** L'attività o passività finanziaria non derivata valutata al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio può essere designata come strumento di copertura, a meno che sia una passività finanziaria designata al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio per la quale l'importo della variazione del *fair value* (valore equo) che è attribuibile alle variazioni del rischio di credito è presentato nelle altre componenti di conto economico complessivo conformemente al paragrafo 5.7.7. Per la copertura del rischio di cambio, la componente del rischio di cambio dell'attività o passività finanziaria non derivata può essere designata come strumento di copertura, a condizione che non si tratti di un investimento in uno strumento rappresentativo di capitale per il quale l'entità ha scelto di presentare le variazioni del *fair value* (valore equo) nelle altre componenti di conto economico complessivo conformemente al paragrafo 5.7.5.

**6.2.3.** Ai fini della contabilizzazione delle operazioni di copertura, soltanto i contratti con una parte esterna all'entità che redige il bilancio (ossia esterna al gruppo o alla singola entità cui si riferisce il bilancio) possono essere designati come strumenti di copertura.

#### **Designazione degli strumenti di copertura**

**6.2.4.** Lo strumento che soddisfa i criteri di ammissibilità deve essere designato nella sua integralità come strumento di copertura. Le sole eccezioni permesse sono:

- a) separare il valore intrinseco e il valore temporale di un contratto di opzione e designare come strumento di copertura soltanto la variazione del valore intrinseco dell'opzione ed escludere la variazione del suo valore temporale (cfr. paragrafi 6.5.15 e B6.5.29–B6.5.33);
- b) separare l'elemento forward e l'elemento spot del contratto forward e designare come strumento di copertura solo la variazione del valore dell'elemento spot del contratto forward, escludendo l'elemento forward; analogamente, i differenziali dovuti alla valuta estera possono essere separati ed esclusi dalla designazione dello strumento finanziario come strumento di copertura (cfr. paragrafi 6.5.16 e B6.5.34 — B 6.5.39); e
- c) una quota dell'intero strumento di copertura, quale può essere il 50 per cento del valore nozionale, può essere designata come strumento di copertura in una relazione di copertura. Tuttavia, lo strumento di copertura non può essere designato per una parte della variazione del *fair value* (valore equo) derivante soltanto da una parte del periodo di tempo per cui lo strumento è in circolazione.

**6.2.5.** L'entità può considerare congiuntamente, e congiuntamente designare come strumento di copertura, qualsiasi combinazione dei seguenti strumenti (compresi i casi in cui il rischio o i rischi derivanti da alcuni strumenti di copertura compensano quelli derivanti da altri):

- a) derivati o loro quote; e
- b) non derivati o loro quote.

**6.2.6.** Tuttavia, lo strumento derivato che abbini un'opzione venduta e un'opzione acquistata (per esempio, un collar su tasso di interesse) non è ammissibile come strumento di copertura se è, in effetti, un'opzione venduta netta alla data della designazione (a meno che sia ammissibile in conformità al paragrafo B6.2.4). Analogamente, due o più strumenti (o loro quote) possono essere designati congiuntamente come strumento di copertura solo se in combinazione non sono in effetti un'opzione venduta netta alla data di designazione (a meno che siano ammissibili in conformità al paragrafo B6.2.4).

### **6.3 ELEMENTI COPERTI**

#### **Elementi che soddisfano i criteri di ammissibilità**

**6.3.1.** L'elemento coperto può essere un'attività o una passività rilevata, un *impegno irrevocabile* non rilevato, un'operazione programmata o un investimento netto in una gestione estera. L'elemento coperto può essere:

- a) un singolo elemento o
- b) un gruppo di elementi (fatti salvi i paragrafi 6.6.1-6.6.6 e B6.6.1-B6.6.16).

L'elemento coperto può anche essere una componente di tale elemento o gruppo di elementi (cfr. paragrafi 6.3.7 e B6.3.7-B6.3.25).

- 6.3.2.** L'elemento coperto deve poter essere valutato attendibilmente.
- 6.3.3.** Se l'elemento coperto è un'operazione programmata (o una sua componente), tale operazione deve essere altamente probabile.
- 6.3.4.** L'esposizione aggregata che è una combinazione di un'esposizione ammissibile come elemento coperto conformemente al paragrafo 6.3.1 e di un derivato può essere designata come elemento coperto (cfr. paragrafi B6.3.3-B6.3.4). Rientra in questa categoria l'operazione programmata di un'esposizione aggregata (ossia operazioni future non impegnate ma previste che darebbero origine ad un'esposizione e un derivato) se l'esposizione aggregata è altamente probabile e, una volta che si è verificata e non è quindi più programmata, è ammissibile come elemento coperto.
- 6.3.5.** Ai fini della contabilizzazione delle operazioni di copertura, soltanto attività, passività, impegni irrevocabili o operazioni programmate altamente probabili che coinvolgono una parte esterna all'entità che redige il bilancio possono essere designati come elementi coperti. La contabilizzazione delle operazioni di copertura può essere applicata alle operazioni tra entità appartenenti allo stesso gruppo soltanto nel bilancio individuale o separato di tali entità e non nel bilancio consolidato del gruppo, a eccezione del bilancio consolidato di una entità d'investimento come definita nell'IFRS 10, in cui le operazioni tra l'entità d'investimento e le sue controllate valutate al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio non saranno eliminate nel bilancio consolidato.
- 6.3.6.** Tuttavia, in deroga al paragrafo 6.3.5, il rischio di cambio dell'elemento monetario infragruppo (per esempio un debito/credito tra due controllate) è ammissibile come elemento coperto nel bilancio consolidato se ne deriva un'esposizione agli utili o alle perdite su cambi che non sono stati eliminati completamente al consolidamento secondo quanto previsto dallo IAS 21 *Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere*. Secondo quanto previsto dallo IAS 21, gli utili e le perdite su cambi sugli elementi monetari infragruppo non sono completamente eliminati nell'operazione di consolidamento quando l'elemento monetario infragruppo viene negoziato tra due entità del gruppo che hanno diverse valute funzionali. Inoltre, il rischio di cambio di una operazione infragruppo programmata altamente probabile è ammissibile come elemento coperto nel bilancio consolidato, a condizione che l'operazione sia denominata in una valuta diversa dalla valuta funzionale dell'entità che effettua l'operazione e che il rischio di cambio abbia un impatto sull'utile (perdita) consolidato.

#### **Designazione di elementi coperti**

- 6.3.7.** L'entità può designare l'elemento, nella sua integralità o una sua componente, come elemento coperto in una relazione di copertura. L'elemento intero comprende tutte le variazioni dei flussi finanziari o del *fair value* (valore equo) dell'elemento. La componente comprende meno dell'intera variazione del *fair value* (valore equo) o della variabilità dei flussi finanziari dell'elemento. In tal caso, l'entità può designare soltanto i seguenti tipi di componenti (comprese combinazioni) come elementi coperti:
- a) solo le variazioni dei flussi finanziari o del *fair value* (valore equo) dell'elemento attribuibili a uno specifico rischio o a specifici rischi (componente di rischio), a condizione che, sulla base di una valutazione nel contesto della particolare struttura del mercato, la componente di rischio sia identificabile separatamente e valutabile attendibilmente (cfr. paragrafi B6.3.8-B-6.3.15). Tra le componenti di rischio rientrano la designazione delle sole variazioni dei flussi finanziari o del *fair value* (valore equo) dell'elemento coperto al di sopra o al di sotto di un determinato prezzo o altra variabile (rischio unilaterale);
  - b) uno o più flussi finanziari contrattuali selezionati;
  - c) le componenti di un importo nominale, ossia una parte determinata dell'importo dell'elemento (cfr. paragrafi B6.3.16-B6.3.20).

#### **6.4 CRITERI DI AMMISSIBILITÀ PER LA CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA**

- 6.4.1.** La relazione di copertura soddisfa i criteri di ammissibilità per la contabilizzazione delle operazioni di copertura se, e soltanto se, tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte:
- a) la relazione di copertura consiste solo di strumenti di copertura ammissibili ed elementi coperti ammissibili;

- b) all'inizio della relazione di copertura vi è una designazione e documentazione formale della relazione di copertura, degli obiettivi dell'entità nella gestione del rischio e della strategia nell'effettuare la copertura. La documentazione deve includere l'individuazione dello strumento di copertura, dell'elemento coperto, della natura del rischio coperto e di come l'entità valuterà se la relazione di copertura soddisfi i requisiti di efficacia della copertura (compresa la sua analisi delle fonti di inefficacia della copertura e di come essa determina il rapporto di copertura);
- c) la relazione di copertura soddisfa tutti i seguenti requisiti di efficacia della copertura:
  - i) vi è un rapporto economico tra l'elemento coperto e lo strumento di copertura (cfr. paragrafi B6.4.4-B6.4.6);
  - ii) l'effetto del rischio di credito non prevale sulle variazioni di valore risultanti dal rapporto economico (cfr. paragrafi B6.4.7-B6.4.8); e
  - iii) il rapporto di copertura della relazione di copertura è lo stesso di quello risultante dalla quantità dell'elemento coperto che l'entità effettivamente copre e dalla quantità dello strumento di copertura che l'entità utilizza effettivamente per coprire tale quantità di elemento coperto. Tuttavia, tale designazione non deve riflettere uno squilibrio tra le ponderazioni dell'elemento coperto e dello strumento di copertura che determinerebbe l'inefficacia della copertura (a prescindere dal fatto che sia rilevata o meno) che potrebbe dare luogo a un risultato contabile che sarebbe in contrasto con lo scopo della contabilizzazione delle operazioni di copertura (cfr. paragrafi B6.4.9-B6.4.11).

#### 6.5 CONTABILIZZAZIONE DELLE RELAZIONI DI COPERTURA CHE SODDISFANO I CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

- 6.5.1. L'entità applica la contabilizzazione delle operazioni di copertura alle relazioni di copertura che soddisfano i criteri di ammissibilità di cui al paragrafo 6.4.1 (ivi inclusa la decisione dell'entità di designare la relazione di copertura).
- 6.5.2. Le relazioni di copertura sono di tre tipi:
  - a) copertura di *fair value* (valore equo): copertura dell'esposizione contro le variazioni del *fair value* (valore equo) dell'attività o passività rilevata o impegno irrevocabile non iscritto, o una componente di tale elemento, che è attribuibile a un rischio particolare e potrebbe influenzare l'utile (perdita) d'esercizio;
  - b) copertura di flussi finanziari: copertura dell'esposizione contro la variabilità dei flussi finanziari attribuibile a un particolare rischio associato con tutte le attività o passività rilevate o una loro componente (quali tutti o solo alcuni pagamenti di interessi futuri su un debito a tassi variabili) o a un'operazione programmata altamente probabile e che potrebbe influire sull'utile (perdita) d'esercizio;
  - c) copertura di un investimento netto in una gestione estera come definito nello IAS 21.
- 6.5.3. Se l'elemento coperto è uno strumento rappresentativo di capitale per il quale l'entità ha scelto di presentare le variazioni del *fair value* (valore equo) nelle altre componenti di conto economico complessivo conformemente al paragrafo 5.7.5, l'esposizione coperta di cui al paragrafo 6.5.2, lettera a), deve essere un'esposizione che potrebbe avere effetti sulle altre componenti di conto economico complessivo. In questo caso, e solo in questo caso, l'inefficacia rilevata della copertura è presentata nelle altre componenti di conto economico complessivo.
- 6.5.4. La copertura del rischio di valuta estera di un impegno irrevocabile può essere contabilizzata come copertura di *fair value* (valore equo) o come copertura di flusso finanziario.
- 6.5.5. Se la relazione di copertura cessa di soddisfare il requisito dell'efficacia della copertura in relazione al rapporto di copertura (cfr. paragrafo 6.4.1, lettera c), punto iii)], mentre l'obiettivo della gestione del rischio per la relazione di copertura designata rimane lo stesso, l'entità deve rettificare il rapporto di copertura della relazione di copertura in modo che i criteri di ammissibilità siano nuovamente soddisfatti (operazione denominata «riequilibrio» nel presente Principio; cfr. paragrafi B6.5.7-B6.5.21).
- 6.5.6. L'entità deve cessare di applicare prospetticamente la contabilizzazione delle operazioni di copertura soltanto nel caso in cui la relazione di copertura (o una parte di essa) cessa di soddisfare i criteri di ammissibilità (una volta tenuto conto di un eventuale riequilibrio della relazione di copertura, se del caso). Sono inclusi i casi in cui lo strumento di copertura giunge a scadenza o è venduto, cessato o esercitato. A questo scopo, la sostituzione o il riporto dello strumento di copertura con un altro strumento di copertura non è una scadenza o una cessazione se tale

sostituzione o riporto è parte della documentata strategia di gestione del rischio dell'entità ed è in linea con essa. In aggiunta, a tal fine non si ha scadenza o cessazione dello strumento di copertura se:

- a) in conseguenza di una normativa o di regolamenti esistenti, o dell'introduzione di leggi o regolamenti, le parti di un'operazione di copertura concordano che una (o più) controparti per la compensazione sostituiscano l'originaria controparte di ciascuna di esse per diventare la loro nuova controparte. A tal fine, la controparte per la compensazione è una controparte centrale (talvolta definita «organismo di compensazione» o «agenzia di compensazione») ovvero una o più entità, per esempio un partecipante diretto di un organismo di compensazione o un cliente di un partecipante diretto di un organismo di compensazione, che agiscano da controparte al fine di effettuare la compensazione per conto della controparte centrale. Tuttavia, se le controparti dello strumento di copertura sostituiscono le proprie controparti originarie con controparti diverse, le disposizioni del presente sottoparagrafo sono soddisfatte soltanto se ciascuna di tali controparti effettua la compensazione con la medesima controparte centrale;
- b) eventuali altri cambiamenti dello strumento di copertura sono limitati a quelli necessari per effettuare la sostituzione della controparte. Tali cambiamenti sono limitati ai cambiamenti in linea con i termini contrattuali che ci si aspetterebbe se lo strumento di copertura fosse originariamente compensato con la controparte centrale. Essi comprendono i cambiamenti dei requisiti relativi alle garanzie reali, dei diritti di compensare i saldi relativi a crediti e debiti, e degli oneri applicati.

La cessazione della contabilizzazione delle operazioni di copertura può incidere sulla relazione di copertura nel suo complesso o solo su una parte di essa (nel qual caso la contabilizzazione delle operazioni di copertura continua per la parte restante della relazione di copertura).

6.5.7. L'entità deve applicare:

- a) il paragrafo 6.5.10, quando cessa la contabilizzazione delle operazioni di copertura per una copertura di *fair value* (valore equo) per la quale l'elemento coperto è uno strumento finanziario (o una sua componente) valutato al costo ammortizzato; e
- b) il paragrafo 6.5.12, quando cessa la contabilizzazione delle operazioni di copertura per le coperture di flussi finanziari.

#### Coperture di *fair value* (valore equo)

6.5.8. Fintanto che soddisfa i criteri di ammissibilità cui al paragrafo 6.4.1, la copertura di *fair value* (valore equo) deve essere contabilizzata come segue:

- a) l'utile o la perdita sullo strumento di copertura devono essere rilevati nell'utile (perdita) d'esercizio (o nelle altre componenti di conto economico complessivo, se lo strumento di copertura copre uno strumento rappresentativo di capitale per il quale l'entità ha scelto di presentare le variazioni del *fair value* (valore equo) nelle altre componenti di conto economico complessivo conformemente al paragrafo 5.7.5);
- b) l'utile o la perdita di copertura sull'elemento coperto devono rettificare il valore contabile dell'elemento coperto (se applicabile) e devono essere rilevati nell'utile (perdita) d'esercizio. Se l'elemento coperto è un'attività finanziaria (o una sua componente) valutata al *fair value* rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo conformemente al paragrafo 4.1.2 A, l'utile o la perdita di copertura sull'elemento coperto devono essere rilevati nell'utile (perdita) d'esercizio. Tuttavia, se l'elemento coperto è uno strumento rappresentativo di capitale per il quale l'entità ha scelto di presentare le variazioni del *fair value* (valore equo) nelle altre componenti di conto economico complessivo conformemente al paragrafo 5.7.5, gli importi restano nelle altre componenti di conto economico complessivo. Se l'elemento coperto è un impegno irrevocabile non iscritto (o una sua componente), la variazione cumulata del *fair value* (valore equo) dell'elemento coperto conseguente alla sua designazione è rilevata come attività o passività con un utile o una perdita corrispondenti rilevati nell'utile (perdita) d'esercizio.

- 6.5.9. Se l'elemento coperto in una copertura di *fair value* (valore equo) è un impegno irrevocabile (o una sua componente) ad acquisire un'attività o ad assumere una passività, il valore contabile iniziale dell'attività o della passività risultante dall'adempimento dell'impegno irrevocabile da parte dell'entità è rettificato per includere la variazione cumulata del *fair value* (valore equo) dell'elemento coperto che è stato rilevato nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria.
- 6.5.10. Le rettifiche conformemente al paragrafo 6.5.8, lettera b), devono essere ammortizzate nell'utile (perdita) d'esercizio se l'elemento coperto è uno strumento finanziario (o una sua componente) valutato al costo ammortizzato. L'ammortamento può iniziare non appena si verifica una rettifica e deve iniziare non più tardi di quando l'elemento coperto cessa di essere rettificato per gli utili e le perdite di copertura. L'ammortamento si basa su un tasso di interesse effettivo ricalcolato alla data di inizio dell'ammortamento. In caso di attività finanziaria (o di una sua componente) che è un elemento coperto e che è valutata al *fair value* (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo conformemente al paragrafo 4.1.2 A, l'ammortamento si applica allo stesso modo ma sull'importo che rappresenta l'utile o la perdita cumulati rilevati precedentemente conformemente al paragrafo 6.5.8, lettera b), invece che mediante rettifica del valore contabile.

#### Coperture dei flussi finanziari

- 6.5.11. Fintanto che soddisfa i criteri di ammissibilità di cui al paragrafo 6.4.1, la copertura di flussi finanziari deve essere contabilizzata come segue:
- a) la componente separata di patrimonio netto associata all'elemento coperto (riserva per la copertura dei flussi finanziari) è rettificata al minore importo tra i seguenti (in termini assoluti):
    - i) l'utile o la perdita cumulati sullo strumento di copertura dall'inizio della copertura; e
    - ii) la variazione cumulata del *fair value* (valore equo) (al valore attuale) dell'elemento coperto (ossia il valore attuale della variazione cumulata dei flussi finanziari futuri attesi coperti) dall'inizio della copertura;
  - b) la parte di utile o perdita sullo strumento di copertura che risulta essere una copertura efficace (ossia la parte che è compensata dalla variazione della riserva per la copertura dei flussi finanziari calcolata conformemente alla lettera a)] deve essere rilevata nelle altre componenti di conto economico complessivo;
  - c) eventuali utili o perdite residui sullo strumento di copertura (o gli utili o le perdite necessari a compensare la variazione della riserva per la copertura dei flussi finanziari calcolata conformemente alla lettera a)] rappresentano la parte inefficace della copertura che deve essere rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio;
  - d) l'importo accumulato nella riserva per la copertura dei flussi finanziari conformemente alla lettera a) deve essere contabilizzato come segue:
    - i) se un'operazione programmata coperta comporta successivamente la rilevazione di un'attività o passività non finanziaria, o un'operazione programmata coperta per un'attività o passività non finanziaria diventa un impegno irrevocabile al quale si applica la contabilizzazione delle operazioni di copertura di *fair value* (valore equo), l'entità deve eliminare detto importo dalla riserva per la copertura dei flussi finanziari e includerlo direttamente nel costo iniziale, o altro valore contabile, dell'attività o della passività. Non si tratta di una rettifica da riclassificazione (cfr. IAS 1) e pertanto non incide sulle altre componenti di conto economico complessivo;
    - ii) per le coperture di flussi finanziari, a eccezione di quelle considerate al punto i), l'importo deve essere riclassificato dalla riserva per la copertura dei flussi finanziari nell'utile (perdita) d'esercizio come rettifica da riclassificazione (cfr. IAS 1) nello stesso esercizio o negli stessi esercizi in cui i flussi finanziari futuri attesi coperti hanno un effetto sull'utile (perdita) d'esercizio (per esempio, negli esercizi in cui sono rilevati gli interessi attivi o gli interessi passivi o quando si verifica la vendita programmata);
    - iii) tuttavia, se l'importo costituisce una perdita e l'entità non prevede di recuperare tutta la perdita o una parte di essa in un esercizio o in più esercizi futuri, l'entità deve immediatamente riclassificare nell'utile (perdita) d'esercizio, come rettifica da riclassificazione (cfr. IAS 1), l'importo che non prevede di recuperare.

- 6.5.12. Se cessa la contabilizzazione delle operazioni di copertura per la copertura di flussi finanziari (cfr. paragrafi 6.5.6 e 6.5.7, lettera b)], l'entità deve contabilizzare l'importo accumulato nella riserva per la copertura dei flussi finanziari conformemente al paragrafo 6.5.11, lettera a), come segue:
- a) se si prevede che si verifichino ancora futuri flussi finanziari coperti, l'importo deve rimanere nella riserva per la copertura di flussi finanziari fino al verificarsi dei flussi finanziari futuri o fino al momento in cui si applica il paragrafo 6.5.11, lettera d), punto iii). Quando i flussi finanziari futuri si verificano, si applica il paragrafo 6.5.11, lettera d);
  - b) se non si prevedono più futuri flussi finanziari coperti, l'importo deve essere riclassificato immediatamente dalla riserva per la copertura di flussi finanziari all'utile (perdita) d'esercizio come rettifica da riclassificazione (cfr. IAS 1). È sempre possibile che si verifichino futuri flussi finanziari coperti non più altamente probabili.

#### **Coperture dell'investimento netto in una gestione estera**

- 6.5.13. **Le coperture dell'investimento netto in una gestione estera, inclusa la copertura di un elemento monetario che è stato contabilizzato come parte dell'investimento netto (cfr. IAS 21), devono essere contabilizzate in modo simile alle coperture di flussi finanziari:**
- a) **la parte di utile o perdita sullo strumento di copertura che risulta essere una copertura efficace deve essere rilevata nelle altre componenti di conto economico complessivo (cfr. paragrafo 6.5.11); e**
  - b) **la parte non efficace deve essere rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio.**
- 6.5.14. **L'utile o la perdita cumulati sullo strumento di copertura relativi alla parte efficace della copertura che è stata accumulata nella riserva di conversione di valuta estera devono essere riclassificati dal patrimonio netto nell'utile (perdita) d'esercizio come rettifica da riclassificazione (cfr. IAS 1) conformemente ai paragrafi 48-49 dello IAS 21 concernenti la dismissione o la dismissione parziale della gestione estera.**

#### **Contabilizzazione del valore temporale delle opzioni**

- 6.5.15. Quando separa il valore intrinseco e il valore temporale di un contratto di opzione e designa come strumento di copertura soltanto la variazione del valore intrinseco dell'opzione (cfr. paragrafo 6.2.4, lettera a)], l'entità deve contabilizzare il valore temporale dell'opzione come segue (cfr. paragrafi B6.5.29-B6.5.33):
- a) l'entità deve distinguere il valore temporale delle opzioni per tipo di elemento coperto dall'opzione (cfr. paragrafo B6.5.29):
    - i) elemento coperto relativo a un'operazione; o
    - ii) elemento coperto relativo a un periodo;
  - b) la variazione del *fair value* (valore equo) del valore temporale dell'opzione che copre l'elemento coperto relativo a un'operazione deve essere rilevata nelle altre componenti di conto economico complessivo nella misura in cui si riferisce all'elemento coperto e deve essere accumulata in una componente separata del patrimonio netto. La variazione cumulata del *fair value* (valore equo) derivante dal valore temporale dell'opzione accumulata nella componente separata di patrimonio netto (di seguito «l'importo») deve essere contabilizzata come segue:
    - i) se l'elemento coperto successivamente comporta la rilevazione di un'attività o di una passività non finanziaria o di un impegno irrevocabile per un'attività o una passività non finanziaria al quale si applica la contabilizzazione delle operazioni di copertura di *fair value* (valore equo), l'entità deve eliminare l'importo dalla componente separata di patrimonio netto e deve includerlo direttamente nel costo iniziale, o altro valore contabile, dell'attività o della passività. Non si tratta di una rettifica da riclassificazione (cfr. IAS 1) e pertanto non incide sulle altre componenti di conto economico complessivo;
    - ii) per le relazioni di copertura, a eccezione di quelle cui si applica il punto i), l'importo deve essere riclassificato dalla componente separata di patrimonio netto all'utile (perdita) d'esercizio come rettifica da riclassificazione (cfr. IAS 1) nello stesso esercizio o negli stessi esercizi in cui i flussi finanziari futuri attesi coperti hanno un effetto sull'utile (perdita) d'esercizio (per esempio, quando ha luogo la vendita programmata);

- iii) tuttavia, se si prevede che tutto l'importo o una parte di esso non sarà recuperato in un esercizio o in più esercizi futuri, l'importo che non si prevede di recuperare deve immediatamente essere riclassificato nell'utile (perdita) d'esercizio come rettifica da riclassificazione (cfr. IAS 1);
- c) la variazione del *fair value* (valore equo) del valore temporale dell'opzione che copre un elemento coperto relativo a un periodo deve essere rilevata nelle altre componenti di conto economico complessivo nella misura in cui si riferisce all'elemento coperto e deve essere accumulata in una componente separata del patrimonio netto. Il valore temporale alla data della designazione dell'opzione come strumento di copertura, nella misura in cui riguarda l'elemento coperto, deve essere ammortizzato in base a un criterio sistematico e razionale nel periodo durante il quale la rettifica della copertura del valore intrinseco dell'opzione potrebbe influenzare l'utile (perdita) d'esercizio (o le altre componenti di conto economico complessivo, se l'elemento coperto è uno strumento rappresentativo di capitale per il quale l'entità ha scelto di presentare le variazioni del *fair value* (valore equo) nelle altre componenti di conto economico complessivo conformemente al paragrafo 5.7.5). Di conseguenza, in ciascun esercizio l'importo dell'ammortamento è riclassificato dalla componente separata del patrimonio netto all'utile (perdita) d'esercizio come rettifica da riclassificazione (cfr. IAS 1). Tuttavia, se la contabilizzazione delle operazioni di copertura cessa per la relazione di copertura che include la variazione del valore intrinseco dell'opzione come strumento di copertura, l'importo netto (ossia comprensivo dell'ammortamento cumulato) accumulatosi nella componente separata del patrimonio netto deve essere immediatamente riclassificato nell'utile (perdita) d'esercizio come rettifica da riclassificazione (cfr. IAS 1).

#### **Contabilizzazione dell'elemento forward dei contratti forward e dei differenziali dovuti alla valuta estera degli strumenti finanziari**

- 6.5.16. Quando l'entità separa l'elemento forward e l'elemento spot di un contratto forward e designa come strumento di copertura solo la variazione del valore dell'elemento spot del contratto forward o quando l'entità separa il differenziale dovuto alla valuta estera dallo strumento finanziario e lo esclude dalla designazione dello strumento finanziario come strumento di copertura (cfr. paragrafo 6.2.4, lettera b)], l'entità può applicare il paragrafo 6.5.15 all'elemento forward del contratto forward o al differenziale dovuto alla valuta estera così come applicato al valore temporale di un'opzione. In tal caso, l'entità deve applicare la guida operativa, paragrafi B6.5.34-B6.5.39.

#### **6.6 COPERTURE DI GRUPPI DI ELEMENTI**

##### **Ammissibilità di un gruppo di elementi come elemento coperto**

- 6.6.1. Un gruppo di elementi (compreso un gruppo di elementi che costituisce una posizione netta; cfr. paragrafi B6.6.1-B6.6.8) è un elemento ammissibile per la copertura soltanto se:**
- a) **è costituito da elementi (o componenti di elementi) che individualmente sono elementi ammissibili per la copertura;**
  - b) **gli elementi del gruppo sono gestiti insieme a livello di gruppo ai fini della gestione dei rischi; e**
  - c) **in caso di copertura di flussi finanziari di un gruppo di elementi la cui variazione dei flussi finanziari non si prevede sarà approssimativamente proporzionale alla variazione complessiva dei flussi finanziari del gruppo, per cui sorgono posizioni di rischio che si compensano,**
    - i) **è una copertura di un rischio di cambio e**
    - ii) **la designazione della posizione netta specifica l'esercizio in cui si prevede che le operazioni programmate incidano sull'utile (perdita) d'esercizio, nonché la loro natura e il volume (cfr. paragrafi B6.6.7-B6.6.8).**

##### **Designazione di una componente di un importo nominale**

- 6.6.2. La componente che è una percentuale di un gruppo di elementi ammissibili per la copertura è un elemento ammissibile per la copertura, purché la designazione sia coerente con gli obiettivi della gestione del rischio dell'entità.
- 6.6.3. La componente strato di un gruppo complessivo di elementi (per esempio, lo strato più basso) è ammissibile per la contabilizzazione delle operazioni di copertura soltanto se:
- a) **è identificabile separatamente e valutabile attendibilmente;**
  - b) **l'obiettivo della gestione del rischio è la copertura della componente strato;**

- c) gli elementi del gruppo complessivo in cui lo strato è identificato sono esposti allo stesso rischio coperto (così che la valutazione dello strato coperto non sia influenzata in modo significativo da quali elementi particolari del gruppo complessivo fanno parte dello strato coperto);
- d) per una copertura di elementi esistenti (per esempio, un impegno irrevocabile non iscritto o un'attività rilevata), l'entità può individuare e tracciare il gruppo complessivo di elementi dai quali è definito lo strato di copertura (in modo che l'entità sia in grado di soddisfare le disposizioni in materia di contabilizzazione delle relazioni di copertura che soddisfano i criteri di ammissibilità); e
- e) gli elementi del gruppo che contengono opzioni di pagamento anticipato soddisfano le disposizioni in materia di componenti di un valore nominale (cfr. il paragrafo B6.3.20).

#### **Esposizione nel bilancio**

- 6.6.4. Per la copertura di un gruppo di elementi con posizioni di rischio che si compensano (ossia in una copertura di una posizione netta) il cui rischio coperto riguarda voci diverse del prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo, ogni utile o perdita di copertura nel prospetto sono presentati in una voce separata da quelle su cui incidono gli elementi coperti. Di conseguenza, nel prospetto l'importo nella voce che si riferisce all'elemento coperto stesso (per esempio, i ricavi o i costi di vendita) resta invariato.
- 6.6.5. Per le attività e le passività coperte insieme come gruppo in una copertura di *fair value* (valore equo), l'utile o la perdita nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria sulla singola attività e passività devono essere rilevati come rettifica del valore contabile delle rispettive singole voci che compongono il gruppo conformemente al paragrafo 6.5.8, lettera b).

#### **Posizioni nette pari a zero**

- 6.6.6. Se l'elemento coperto è un gruppo che è una posizione netta pari a zero (ossia gli elementi coperti tra loro compensano pienamente il rischio gestito su base di gruppo), l'entità può designarlo in una relazione di copertura non comprendente uno strumento di copertura, purché:
  - a) la copertura sia parte di una strategia di copertura del rischio netto rotativo, secondo la quale l'entità copre sistematicamente le nuove posizioni dello stesso tipo con il passare del tempo (per esempio quando le operazioni entrano nell'orizzonte temporale per il quale l'entità effettua la copertura);
  - b) la posizione netta coperta cambi di dimensioni durante la vita della strategia di copertura del rischio netto rotativo e l'entità utilizzi strumenti di copertura ammissibili per coprire il rischio netto (ossia quando la posizione netta non è pari a zero);
  - c) la contabilizzazione delle operazioni di copertura sia normalmente applicata a tali posizioni nette quando la posizione netta non è pari a zero ed è coperta con strumenti di copertura ammissibili; e
  - d) la non applicazione della contabilizzazione delle operazioni di copertura alla posizione netta pari a zero darebbe luogo a risultati contabili non conformi, in quanto la contabilità non rileverebbe le posizioni di rischio che si compensano che sarebbero altrimenti rilevate nella copertura di una posizione netta.

#### **6.7 OPZIONE DI DESIGNARE L'ESPOSIZIONE CREDITIZIA COME VALUTATA AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELL'UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO**

##### **Esposizioni creditizie ammissibili per la designazione al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio**

- 6.7.1. Se l'entità utilizza un derivato su crediti valutato al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio per gestire il rischio di credito di uno strumento finanziario, o di parte di esso, (esposizione creditizia), può designare lo strumento finanziario per la parte gestita (ossia in toto o in parte) come valutato al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio se:
  - a) il nome dell'esposizione creditizia (per esempio, il mutuatario o il possessore di un impegno all'erogazione di finanziamenti) corrisponde all'entità di riferimento del derivato su crediti («corrispondenza del nome»); e
  - b) il rango dello strumento finanziario corrisponde a quello degli strumenti che possono essere forniti conformemente al derivato su crediti.



L'entità può effettuare tale designazione a prescindere dal fatto che lo strumento finanziario gestito per il rischio di credito rientri nell'ambito di applicazione del presente Principio (per esempio, l'entità può designare gli impegni all'erogazione di finanziamenti che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente Principio). L'entità può designare tale strumento finanziario alla rilevazione iniziale o successivamente ad essa, o mentre non è iscritto. L'entità deve documentare la designazione simultaneamente.

**Contabilizzazione delle esposizioni creditizie designate al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio**

- 6.7.2. Se, conformemente al paragrafo 6.7.1, uno strumento finanziario è designato come valutato al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio dopo la rilevazione iniziale, o non è stato rilevato in precedenza, la differenza al momento della designazione tra l'eventuale valore contabile e il *fair value* (valore equo) deve essere immediatamente rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio. Per le attività finanziarie valutate al *fair value* (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo conformemente al paragrafo 4.1.2 A, l'utile o la perdita cumulati rilevati precedentemente nelle altre componenti di conto economico complessivo devono essere immediatamente riclassificati dal patrimonio netto all'utile (perdita) d'esercizio come rettifica da riclassificazione (cfr. IAS 1).
- 6.7.3. L'entità deve cessare di valutare lo strumento finanziario che ha dato origine al rischio di credito, o una parte di tale strumento finanziario, al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio se:
- a) i criteri di ammissibilità di cui al paragrafo 6.7.1 non sono più soddisfatti, per esempio:
    - i) il derivato su crediti o il relativo strumento finanziario che dà origine al rischio di credito giunge a scadenza o è venduto, cessato o esercitato o
    - ii) il rischio di credito dello strumento finanziario non è più gestito utilizzando derivati su crediti. Per esempio, ciò potrebbe verificarsi a seguito di miglioramenti della qualità creditizia del mutuatario o del possessore dell'impegno all'erogazione di finanziamenti o di modifiche ai requisiti patrimoniali imposti all'entità e
  - b) lo strumento finanziario che dà origine al rischio di credito non deve altrimenti essere valutato al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio (ossia, il modello di *business* dell'entità non è cambiato nel frattempo in modo tale da richiedere la riclassificazione conformemente al paragrafo 4.4.1).
- 6.7.4. Se l'entità cessa di valutare lo strumento finanziario che dà origine al rischio di credito, o una parte di tale strumento finanziario, al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, il *fair value* (valore equo) dello strumento finanziario alla data di cessazione diventa il suo nuovo valore contabile. Successivamente si applica la stessa valutazione utilizzata prima della designazione dello strumento finanziario al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio (tra cui l'ammortamento risultante dal nuovo valore contabile). Per esempio, l'attività finanziaria inizialmente classificata come valutata al costo ammortizzato potrebbe tornare a tale valutazione e il suo tasso di interesse effettivo verrebbe ricalcolato sulla base del nuovo valore contabile lordo alla data dalla fine della cessazione della valutazione al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio.

**CAPITOLO 7 Data di entrata in vigore e disposizioni transitorie**

**7.1 DATA DI ENTRATA IN VIGORE**

- 7.1.1. L'entità deve applicare il presente Principio a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2018 o da data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità sceglie di applicare il presente Principio anticipatamente, deve indicare tale fatto e applicare tutte le disposizioni del presente Principio allo stesso tempo (ma cfr. anche i paragrafi 7.1.2, 7.2.21 e 7.3.2). Essa deve anche applicare allo stesso tempo le modifiche di cui all'appendice C.
- 7.1.2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 7.1.1, per gli esercizi aventi inizio prima del 1° gennaio 2018, l'entità può scegliere di applicare anticipatamente solo le disposizioni sulla presentazione degli utili e delle perdite sulle passività finanziarie designate al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio conformemente ai paragrafi 5.7.1, lettera c), 5.7.7-5.7.9, 7.2.14 e B5.7.5-B 5.7.20 senza applicare le altre disposizioni del presente Principio. Se l'entità sceglie di applicare solo detti paragrafi, deve indicare tale fatto e fornire su base continuativa le relative informazioni integrative di cui ai paragrafi 10-11 dell'IFRS 7 (come modificato dall'IFRS 9 (2010)) (cfr. anche i paragrafi 7.2.2 e 7.2.15).

7.1.3. Il *Ciclo annuale di miglioramenti degli IFRS 2010-2012*, pubblicato nel dicembre 2013, ha modificato i paragrafi 4.2.1 e 5.7.5 come modifica conseguente alla modifica all'IFRS 3. L'entità deve applicare tale modifica prospetticamente alle aggregazioni aziendali alle quali si applica la modifica dell'IFRS 3.

7.1.4. L'IFRS 15, pubblicato nel maggio 2014, ha modificato i paragrafi 3.1.1, 4.2.1, 5.1.1, 5.2.1, 5.7.6, B3.2.13, B5.7.1, C5 e C42 e ha eliminato il paragrafo C16 e la relativa voce. Sono stati aggiunti i paragrafi 5.1.3 e 5.7.1 A e una definizione nell'appendice A. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 15.

## 7.2 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

7.2.1. L'entità deve applicare il presente Principio retroattivamente, secondo quanto previsto dallo IAS 8 *Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori*, ad eccezione di quanto specificato nei paragrafi 7.2.4-7.2.26 e 7.2.28. Il presente Principio non deve essere applicato agli elementi che sono già stati eliminati contabilmente alla data di applicazione iniziale.

7.2.2. Ai fini delle disposizioni transitorie di cui ai paragrafi 7.2.1, 7.2.3-7.2.28 e 7.3.2, la data di applicazione iniziale è la data in cui l'entità applica per la prima volta dette disposizioni del presente Principio e deve essere l'inizio di un esercizio dopo l'emanazione del presente Principio. A seconda dell'approccio prescelto dall'entità per l'applicazione dell'IFRS 9, il passaggio potrebbe richiedere una o più date di applicazione iniziale delle diverse disposizioni.

### Disposizioni transitorie in materia di classificazione e valutazione (capitoli 4 e 5)

7.2.3. Alla data di applicazione iniziale l'entità deve valutare, in base ai fatti e alle circostanze esistenti a tale data, se l'attività finanziaria soddisfa le condizioni di cui ai paragrafi 4.1.2, lettera a), o 4.1.2 A, lettera a). La classificazione che ne risulta deve essere applicata retroattivamente a prescindere dal modello di *business* dell'entità negli esercizi precedenti.

7.2.4. Se alla data di applicazione iniziale non è fattibile (secondo la definizione dello IAS 8) per l'entità valutare il valore temporale del denaro modificato conformemente ai paragrafi B4.1.9B-B4.1.9D sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti al momento della rilevazione iniziale dell'attività finanziaria, l'entità deve valutare le caratteristiche dei flussi finanziari contrattuali dell'attività finanziaria sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti al momento della rilevazione iniziale dell'attività finanziaria senza tener conto delle disposizioni relative alla modifica del valore temporale del denaro di cui ai paragrafi B4.1.9B-B4.1.9D (cfr. anche paragrafo 42R dell'IFRS 7).

7.2.5. Se alla data di applicazione iniziale non è fattibile (secondo la definizione dello IAS 8) per l'entità valutare se il *fair value* (valore equo) di un elemento di pagamento anticipato era insignificante conformemente al paragrafo B4.1.12, lettera c), sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti al momento della rilevazione iniziale dell'attività finanziaria, l'entità deve valutare le caratteristiche dei flussi finanziari contrattuali dell'attività finanziaria sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti al momento della rilevazione iniziale dell'attività finanziaria senza tener conto delle eccezioni per gli elementi di pagamento anticipato di cui al paragrafo B4.1.12 (cfr. anche paragrafo 42S dell'IFRS 7).

7.2.6. Se l'entità valuta il contratto ibrido al *fair value* (valore equo) secondo quanto stabilito ai paragrafi 4.1.2 A, 4.1.4 o 4.1.5, ma il *fair value* (valore equo) del contratto ibrido non era stato valutato negli esercizi comparativi, il *fair value* (valore equo) del contratto ibrido negli esercizi comparativi deve essere la somma dei *fair value* (valori equi) delle componenti del contratto (ossia, il contratto primario non derivato e il derivato incorporato) alla data di chiusura di ciascun esercizio comparativo se l'entità ridetermina gli esercizi precedenti (cfr. paragrafo 7.2.15).

7.2.7. Se ha applicato il paragrafo 7.2.6, alla data di applicazione iniziale l'entità deve rilevare le differenze tra il *fair value* (valore equo) dell'intero contratto ibrido alla data di applicazione iniziale e la somma dei *fair value* (valori equi) delle componenti del contratto ibrido alla data di applicazione iniziale nel saldo d'apertura degli utili portati a nuovo (o altra componente del patrimonio netto, come appropriato) dell'esercizio che comprende la data di applicazione iniziale.

7.2.8. Alla data di applicazione iniziale l'entità può designare:

- a) l'attività finanziaria come valutata al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, conformemente al paragrafo 4.1.5; o
- b) l'investimento in uno strumento rappresentativo di capitale come valutato al *fair value* (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo conformemente al paragrafo 5.7.5.

Tale designazione deve essere effettuata sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti alla data di applicazione iniziale. Tale classificazione deve essere applicata retroattivamente.

7.2.9. Alla data di applicazione iniziale l'entità:

- a) deve revocare la designazione precedente dell'attività finanziaria come valutata al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, se l'attività finanziaria non soddisfa la condizione di cui al paragrafo 4.1.5;
- b) può revocare la designazione precedente dell'attività finanziaria come valutata al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, se l'attività finanziaria soddisfa la condizione di cui al paragrafo 4.1.5.

Tale revoca deve essere effettuata sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti alla data di applicazione iniziale. Tale classificazione deve essere applicata retroattivamente.

7.2.10. Alla data di applicazione iniziale l'entità:

- a) può designare la passività finanziaria come valutata al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, conformemente al paragrafo 4.2.2., lettera a);
- b) deve revocare la sua precedente designazione della passività finanziaria come valutata al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, se detta designazione è stata effettuata al momento della rilevazione iniziale nel rispetto della condizione fissata ora al paragrafo 4.2.2, lettera a), e non soddisfa tale condizione alla data di applicazione iniziale;
- c) può revocare la sua precedente designazione della passività finanziaria come valutata al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, se detta designazione è stata effettuata al momento della rilevazione iniziale nel rispetto della condizione fissata ora al paragrafo 4.2.2, lettera a), e soddisfa tale condizione alla data di applicazione iniziale.

Tale designazione e tale revoca devono essere effettuate sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti alla data di applicazione iniziale. Tale classificazione deve essere applicata retroattivamente.

7.2.11. Se non è fattibile (secondo la definizione dello IAS 8) per l'entità applicare retroattivamente il criterio dell'interesse effettivo, l'entità deve considerare:

- a) il *fair value* (valore equo) dell'attività o della passività finanziaria alla fine di ogni esercizio comparativo presentato come il valore contabile lordo dell'attività finanziaria o come il costo ammortizzato della passività finanziaria se l'entità ridetermina esercizi precedenti; e
- b) il *fair value* (valore equo) dell'attività o della passività finanziaria alla data di applicazione iniziale presentato come il nuovo valore contabile lordo dell'attività finanziaria o come il nuovo costo ammortizzato della passività finanziaria alla data di applicazione iniziale del presente Principio.

7.2.12. Se in precedenza l'entità contabilizzava al costo (secondo quanto disposto dallo IAS 39) l'investimento in uno strumento rappresentativo di capitale che non ha un prezzo quotato in un mercato attivo per uno strumento identico (ossia, un input di Livello 1) (o per un'attività derivata che è correlata allo strumento rappresentativo di capitale e che deve essere regolata con la consegna dello stesso), essa deve valutare tale strumento al *fair value* (valore equo) alla data di applicazione iniziale. Le differenze tra il precedente valore contabile e il *fair value* (valore equo) devono essere rilevate nel saldo di apertura degli utili portati a nuovo (o altra componente del patrimonio netto, come appropriato) dell'esercizio che comprende la data di applicazione iniziale.

7.2.13. Se in precedenza l'entità contabilizzava al costo la passività derivata correlata a uno strumento rappresentativo di capitale che non ha un prezzo quotato in un mercato attivo per uno strumento identico (ossia, un input di Livello 1), e che deve essere regolata con la consegna dello stesso, secondo quanto disposto dallo IAS 39, essa deve valutare tale passività derivata al *fair value* (valore equo) alla data di applicazione iniziale. Le differenze tra il precedente valore contabile e il *fair value* (valore equo) devono essere rilevate nel saldo di apertura degli utili portati a nuovo dell'esercizio che comprende la data di applicazione iniziale.

- 7.2.14. Alla data di applicazione iniziale l'entità deve determinare se il trattamento di cui al paragrafo 5.7.7 creerebbe o amplierebbe un'asimmetria contabile nell'utile (perdita) d'esercizio sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti alla data di applicazione iniziale. Il presente Principio deve essere applicato retroattivamente sulla base di detta determinazione.
- 7.2.15. Nonostante la disposizione di cui al paragrafo 7.2.1, l'entità che adotta le disposizioni in materia di classificazione e valutazione del presente Principio (che comprendono le disposizioni relative alla valutazione al costo ammortizzato per le attività finanziarie e alla riduzione di valore nelle sezioni 5.4 e 5.5) deve fornire le informazioni integrative di cui ai paragrafi 42L-42O dell'IFRS 7, ma non deve rideterminare esercizi precedenti. L'entità può rideterminare esercizi precedenti se, e solo se, è possibile senza l'uso di elementi noti successivamente. Se non ridetermina esercizi precedenti, l'entità deve rilevare le differenze tra il valore contabile precedente e il valore contabile all'inizio dell'esercizio che include la data di applicazione iniziale nel saldo di apertura degli utili portati a nuovo (o altra componente del patrimonio netto, come appropriato) dell'esercizio che include la data di applicazione iniziale. Tuttavia, se l'entità ridetermina esercizi precedenti, il bilancio rideterminato deve rispettare tutte le disposizioni del presente Principio. Se l'approccio di applicazione dell'IFRS 9 prescelto dall'entità comporta più di una data di applicazione iniziale per le diverse disposizioni, il presente paragrafo si applica a ciascuna data di applicazione iniziale (cfr. paragrafo 7.2.2). Ciò potrebbe avvenire, per esempio, se l'entità sceglie di applicare anticipatamente solo le disposizioni in materia di presentazione degli utili e delle perdite sulle passività finanziarie designate al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio conformemente al paragrafo 7.1.2 prima di applicare le altre disposizioni del presente Principio.
- 7.2.16. Se l'entità prepara un bilancio intermedio conformemente allo IAS 34 *Bilanci intermedi*, l'entità non è tenuta ad applicare le disposizioni del presente Principio a periodi intermedi precedenti la data di applicazione iniziale, se non è fattibile (secondo la definizione dello IAS 8).

#### **Riduzione di valore (sezione 5.5)**

- 7.2.17. L'entità deve applicare retroattivamente le disposizioni sulla riduzione di valore di cui alla sezione 5.5 conformemente allo IAS 8, fatti salvi i paragrafi 7.2.15 e 7.2.18-7.2.20.
- 7.2.18. Alla data di applicazione iniziale l'entità deve utilizzare informazioni ragionevoli, dimostrabili e disponibili senza eccessivi costi o sforzi per determinare il rischio di credito alla data in cui lo strumento finanziario è stato inizialmente rilevato (o per gli impegni all'erogazione di finanziamenti e per i contratti di garanzia finanziaria alla data in cui l'entità è diventata parte dell'impegno irrevocabile conformemente al paragrafo 5.5.6) e per compararlo al rischio di credito alla data di applicazione iniziale del presente Principio.
- 7.2.19. Per determinare se dopo la rilevazione iniziale vi sia stato un aumento significativo del rischio di credito, l'entità può applicare:
- a) le disposizioni di cui ai paragrafi 5.5.10 e B5.5.22-B5.5.24; e
  - b) la presunzione relativa di cui al paragrafo 5.5.11 per pagamenti contrattuali scaduti da più di 30 giorni, se l'entità applica le disposizioni in materia di riduzione di valore individuando aumenti significativi del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale per tali strumenti finanziari sulla base di informazioni sul livello dello scaduto.
- 7.2.20. Se alla data di applicazione iniziale determinare se vi è stato un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale richiederebbe un costo o uno sforzo indebiti, l'entità deve rilevare il fondo a copertura perdite a un importo pari alle perdite attese lungo tutta la vita del credito a ciascuna data di riferimento del bilancio, finché lo strumento finanziario è eliminato contabilmente (a meno che lo strumento finanziario sia a basso rischio di credito alla data di riferimento del bilancio, nel qual caso si applica il paragrafo 7.2.19, lettera a)].

#### **Disposizioni transitorie in materia di contabilizzazione delle operazioni di copertura (capitolo 6)**

- 7.2.21. Quando applica per la prima volta il presente Principio, l'entità può scegliere come principio contabile di continuare ad applicare le disposizioni in materia di contabilizzazione delle operazioni di copertura di cui allo IAS 39 invece delle disposizioni del capitolo 6 del presente Principio. L'entità deve applicare tale principio a tutte le sue relazioni di copertura. L'entità che sceglie tale principio deve applicare anche l'IFRIC 16 *Coperture di un investimento netto in una gestione estera* senza le modifiche che rendono l'Interpretazione conforme alle disposizioni di cui al capitolo 6 del presente Principio.

- 7.2.22. Fatto salvo quanto disposto al paragrafo 7.2.26, l'entità deve applicare prospetticamente le disposizioni in materia di contabilizzazione delle operazioni di copertura del presente Principio.
- 7.2.23. Per applicare la contabilizzazione delle operazioni di copertura a decorrere dalla data di applicazione iniziale delle disposizioni sulla contabilizzazione delle operazioni di copertura del presente Principio, tutti i criteri di ammissibilità devono essere soddisfatti a tale data.
- 7.2.24. Le relazioni di copertura che soddisfano i requisiti per la contabilizzazione delle operazioni di copertura conformemente allo IAS 39 che soddisfano anche i requisiti per la contabilizzazione delle operazioni di copertura conformemente ai criteri del presente Principio (cfr. paragrafo 6.4.1), dopo aver tenuto conto del riequilibrio della relazione di copertura nel periodo transitorio (cfr. paragrafo 7.2.25, lettera b)), devono essere considerate relazioni di copertura continue.
- 7.2.25. In sede di applicazione iniziale delle disposizioni in materia di contabilizzazione delle operazioni di copertura del presente Principio, l'entità:
- a) può iniziare ad applicare tali disposizioni a decorrere dallo stesso momento in cui cessa di applicare le disposizioni in materia di contabilizzazione delle operazioni di copertura dello IAS 39 e
  - b) deve considerare il rapporto di copertura ai sensi dello IAS 39 il punto di partenza per il riequilibrio del rapporto di copertura di una relazione di copertura continua, se del caso. Gli utili o le perdite derivanti da tale riequilibrio devono essere rilevati nell'utile (perdita) d'esercizio.
- 7.2.26. In deroga all'applicazione prospettica delle disposizioni in materia di contabilizzazione delle operazioni di copertura del presente Principio, l'entità:
- a) deve applicare retroattivamente la contabilizzazione per il valore temporale delle opzioni conformemente al paragrafo 6.5.15, se conformemente allo IAS 39 soltanto la variazione del valore intrinseco dell'opzione è stata designata come strumento di copertura in una relazione di copertura. Tale applicazione retroattiva riguarda soltanto le relazioni di copertura esistenti all'inizio del primo esercizio comparativo o designate successivamente;
  - b) può applicare retroattivamente la contabilizzazione per l'elemento forward dei contratti forward conformemente al paragrafo 6.5.16, se conformemente allo IAS 39 soltanto la variazione dell'elemento spot del contratto forward è stato designato come strumento di copertura in una relazione di copertura. Tale applicazione retroattiva riguarda soltanto le relazioni di copertura esistenti all'inizio del primo esercizio comparativo o designate successivamente. Inoltre, se l'entità sceglie l'applicazione retroattiva di tale contabilizzazione, questa deve essere applicata a tutte le relazioni di copertura che soddisfano i criteri di ammissibilità per tale scelta (ossia, nel periodo transitorio questa scelta non è possibile per la singola relazione di copertura). La contabilizzazione dei differenziali dovuti alla valuta estera (cfr. paragrafo 6.5.16) può essere applicata retroattivamente per le relazioni di copertura esistenti all'inizio del primo esercizio comparativo o designate successivamente;
  - c) deve applicare retroattivamente il disposto del paragrafo 6.5.6 che non vi è conclusione o cessazione dello strumento di copertura se:
    - i) in conseguenza di una normativa o di regolamenti esistenti, o dell'introduzione di leggi o regolamenti, le parti dell'operazione di copertura concordano che una (o più) controparti per la compensazione sostituiscano l'originaria controparte di ciascuna di esse per diventare la loro nuova controparte; e
    - ii) eventuali altri cambiamenti dello strumento di copertura sono limitati a quelli necessari per effettuare la sostituzione della controparte.

#### **Entità che hanno applicato l'IFRS 9 (2009), l'IFRS 9 (2010) o l'IFRS 9 (2013) in anticipo**

- 7.2.27. L'entità deve applicare le disposizioni transitorie di cui ai paragrafi 7.2.1-7.2.26 alla data di applicazione iniziale pertinente. L'entità deve applicare tutte le disposizioni transitorie dei paragrafi 7.2.3-7.2.14 e 7.2.17-7.2.26 una volta sola (ossia, se l'entità sceglie un approccio di applicazione dell'IFRS 9 che comporta più di una data di applicazione iniziale, non può applicare di nuovo nessuna di dette disposizioni se sono già state applicate a una data precedente) (cfr. paragrafi 7.2.2 e 7.3.2).
- 7.2.28. L'entità che ha applicato l'IFRS 9 (2009), l'IFRS 9 (2010) o l'IFRS 9 (2013) e successivamente applica il presente Principio:
- a) deve revocare la precedente designazione dell'attività finanziaria come valutata al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, se detta designazione era stata precedentemente effettuata nel rispetto della condizione di cui al paragrafo 4.1.5, che non è più soddisfatta in conseguenza dell'applicazione del presente Principio;

- b) può designare l'attività finanziaria come valutata al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, se detta designazione non avrebbe in precedenza soddisfatto la condizione di cui al paragrafo 4.1.5, che è ora soddisfatta in conseguenza dell'applicazione del presente Principio;
- c) deve revocare la precedente designazione della passività finanziaria come valutata al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, se detta designazione era stata precedentemente effettuata nel rispetto della condizione di cui al paragrafo 4.2.2, lettera a), che non è più soddisfatta in conseguenza dell'applicazione del presente Principio; e
- d) può designare la passività finanziaria come valutata al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, se detta designazione non avrebbe in precedenza soddisfatto la condizione di cui al paragrafo 4.2.2, lettera a), che è ora soddisfatta in conseguenza dell'applicazione del presente Principio.

Tale designazione e tale revoca devono essere effettuate sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti alla data di applicazione iniziale del presente Principio. Tale classificazione deve essere applicata retroattivamente.

### 7.3 RITIRO DELL'IFRIC 9, IFRS 9 (2009), IFRS 9 (2010) E IFRS 9 (2013)

- 7.3.1. Il presente Principio sostituisce l'IFRIC 9 *Rideterminazione del valore dei derivati incorporati*. Le disposizioni aggiunte all'IFRS 9 nell'ottobre 2010 includevano le disposizioni precedentemente previste ai paragrafi 5 e 7 dell'IFRIC 9. Come modifica conseguente, l'IFRS 1 *Prima adozione degli International Financial Reporting Standard* includeva le disposizioni precedentemente previste al paragrafo 8 dell'IFRIC 9.
- 7.3.2. Il presente Principio sostituisce l'IFRS 9 (2009), l'IFRS 9 (2010) e l'IFRS 9 (2013). Tuttavia, per gli esercizi aventi inizio prima del 1° gennaio 2018, l'entità può decidere di applicare le versioni precedenti dell'IFRS 9 anziché il presente Principio se, e soltanto se, la pertinente data di applicazione iniziale da parte dell'entità è anteriore al 1° febbraio 2015.

## Appendice A

### Definizione dei termini

Questa appendice costituisce parte integrante del Principio.

<b>perdite attese su crediti nei 12 mesi successivi</b>	Quota di <b>perdite attese lungo tutta la vita del credito</b> che rappresenta le <b>perdite attese su crediti</b> risultanti da inadempimenti su uno strumento finanziario che possono verificarsi entro i 12 mesi successivi alla data di riferimento del bilancio.
<b>costo ammortizzato di un'attività o passività finanziaria</b>	Importo a cui l'attività o passività finanziaria è valutata al momento della rilevazione iniziale meno i rimborsi del capitale, più o meno l'ammortamento cumulato, secondo il <b>criterio dell'interesse effettivo</b> di qualsiasi differenza tra tale importo iniziale e l'importo alla scadenza e, per le attività finanziarie, rettificato per l'eventuale <b>fondo a copertura perdite</b> .
<b>attività derivanti da contratto</b>	Diritti che l'IFRS 15 <i>Ricavi provenienti da contratti con i clienti</i> prevede siano contabilizzati in conformità con il presente Principio ai fini della rilevazione e valutazione degli utili o delle perdite per riduzione di valore.
<b>attività finanziaria deteriorata</b>	L'attività finanziaria è deteriorata quando si sono verificati uno o più eventi che hanno un impatto negativo sui futuri flussi finanziari stimati dell'attività finanziaria. Costituiscono prove che l'attività finanziaria è deteriorata i dati osservabili relativi ai seguenti eventi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) significative difficoltà finanziarie dell'emittente o debitore;</li> <li>b) una violazione del contratto, quale un inadempimento o una scadenza non rispettata;</li> <li>c) per ragioni economiche o contrattuali relative alle difficoltà finanziarie del debitore, il creditore estende al debitore una concessione che il creditore non avrebbe altrimenti preso in considerazione;</li> <li>d) sussiste la probabilità che il debitore dichiari fallimento o altre procedure di ristrutturazione finanziaria;</li> </ul>

- e) la scomparsa di un mercato attivo di quell'attività finanziaria dovuta a difficoltà finanziarie; o
- f) l'acquisto o la creazione dell'attività finanziaria con grossi sconti che riflettono le **perdite su crediti** sostenute.

È possibile che non si riesca ad individuare un singolo evento: il deterioramento delle attività finanziarie può essere dovuto all'effetto combinato di diversi eventi.

**perdita su crediti**

Differenza tra tutti i flussi finanziari contrattuali che sono dovuti all'entità conformemente al contratto e tutti i flussi finanziari che l'entità si aspetta di ricevere (ossia tutti i mancati incassi), attualizzati al **tasso di interesse effettivo** originario (o al **tasso di interesse effettivo corretto per il credito** per le **attività finanziarie deteriorate acquistate o originate**). L'entità deve stimare i flussi finanziari prendendo in considerazione tutti i termini contrattuali dello strumento finanziario (per esempio, il pagamento anticipato, l'estensione, un'opzione call e opzioni simili), lungo la vita attesa di tale strumento finanziario. I flussi finanziari considerati includono i flussi finanziari derivanti dalla vendita delle garanzie reali possedute o degli altri strumenti di attenuazione del rischio di credito che sono parte integrante dei termini contrattuali. Si presume che la vita attesa di uno strumento finanziario possa essere stimata in modo attendibile. Tuttavia, nei rari casi in cui non è possibile effettuare una stima attendibile della vita attesa di uno strumento finanziario, l'entità deve utilizzare la durata contrattuale residua dello strumento finanziario.

**tasso di interesse effettivo corretto per il credito**

Tasso che attualizza esattamente i pagamenti o incassi futuri stimati lungo la vita attesa dell'attività finanziaria al **costo ammortizzato di un'attività finanziaria** che è un'**attività finanziaria deteriorata acquistata o originata**. Quando calcola il tasso di interesse effettivo corretto per il credito, l'entità deve stimare i flussi finanziari attesi tenendo conto di tutti i termini contrattuali dell'attività finanziaria (per esempio, il pagamento anticipato, l'estensione, un'opzione call e opzioni simili) e le **perdite attese su crediti**. Il calcolo include tutte le commissioni e punti base pagati o ricevuti tra le parti di un contratto che sono parte integrante del tasso di interesse effettivo (cfr. paragrafi B5.4.1-B5.4.3), i **costi dell'operazione** e tutti gli altri premi o sconti. Si presume che i flussi finanziari e la vita attesa di un gruppo di strumenti finanziari simili possano essere stimati in modo attendibile. Tuttavia, nei rari casi in cui non è possibile stimare in modo attendibile i flussi finanziari o la vita residua di uno strumento finanziario (o gruppo di strumenti finanziari), l'entità deve utilizzare i flussi finanziari contrattuali per tutta la durata del contratto dello strumento finanziario (o gruppo di strumenti finanziari).

**eliminazione contabile**

Cancellazione dal prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria dell'entità di un'attività o passività finanziaria rilevata precedentemente.

**derivato**

Strumento finanziario o altro contratto rientrante nell'ambito di applicazione del presente Principio che presenta tutte le tre caratteristiche seguenti:

- a) il suo valore varia in conseguenza della variazione di un determinato tasso di interesse, del prezzo di un determinato strumento finanziario, del prezzo di una determinata merce, di un determinato tasso di cambio, indice di prezzi o di tassi, rating di credito o indice di credito o altra variabile, a condizione che, nel caso di una variabile non finanziaria, tale variabile non sia specifica di una delle parti contrattuali (a volte chiamato «sottostante»);
- b) non richiede un investimento netto iniziale o richiede un investimento netto iniziale minore di quello necessario per altri tipi di contratto da cui ci si aspetterebbe una risposta simile alle variazioni dei fattori di mercato;
- c) è regolato a data futura.

**dividendi**

Distribuzione di utili ai possessori di strumenti rappresentativi di capitale in proporzione alla loro quota e al tipo di strumento posseduto.

**criterio dell'interesse effettivo**

Criterio utilizzato per calcolare il **costo ammortizzato di un'attività o passività finanziaria** e nell'allocatione e rilevazione degli interessi attivi o passivi nell'utile (perdita) d'esercizio durante il periodo di riferimento.

<b>tasso di interesse effettivo</b>	Tasso che attualizza esattamente i pagamenti o incassi futuri stimati lungo la vita attesa dell'attività o passività finanziaria al <b>valore contabile lordo di un'attività finanziaria</b> o al <b>costo ammortizzato di una passività finanziaria</b> . Quando calcola il tasso di interesse effettivo, l'entità deve stimare i flussi finanziari attesi tenendo conto di tutti i termini contrattuali dello strumento finanziario (per esempio, il pagamento anticipato, l'estensione, un'opzione call e opzioni simili), ma non deve considerare le <b>perdite attese su crediti</b> . Il calcolo include tutte le commissioni e punti base pagati o ricevuti tra le parti di un contratto che sono parte integrante del tasso di interesse effettivo (cfr. paragrafi B5.4.1–B5.4.3), i <b>costi dell'operazione</b> e tutti gli altri premi o sconti. Si presume che i flussi finanziari e la vita attesa di un gruppo di strumenti finanziari simili possano essere stimati in modo attendibile. Tuttavia, nei rari casi in cui non è possibile stimare in modo attendibile i flussi finanziari o la vita attesa di uno strumento finanziario (o gruppo di strumenti finanziari), l'entità deve utilizzare i flussi finanziari contrattuali per tutta la durata del contratto dello strumento finanziario (o gruppo di strumenti finanziari).
<b>perdite attese su crediti</b>	MEDIA delle <b>perdite su crediti</b> ponderata per i rispettivi rischi di inadempimento.
<b>contratto di garanzia finanziaria</b>	Contratto che prevede che l'emittente effettui dei pagamenti prestabiliti al fine di risarcire il possessore di una perdita subita per il mancato pagamento da parte di un determinato debitore dell'importo dovuto alla scadenza prevista dalle clausole contrattuali originarie o modificate di uno strumento di debito.
<b>passività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio</b>	Passività finanziaria che soddisfa una delle seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) rientra nella definizione di <b>posseduta per negoziazione</b>;</li> <li>b) al momento della rilevazione iniziale è designata dall'entità al <i>fair value</i> (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio conformemente al paragrafo 4.2.2 o 4.3.5;</li> <li>c) al momento della rilevazione iniziale o successivamente è designata al <i>fair value</i> (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio conformemente al paragrafo 6.7.1.</li> </ul>
<b>impegno irrevocabile</b>	Accordo vincolante per lo scambio di una quantità prestabilita di risorse ad un prezzo prestabilito ad una data o a date future prestabilite.
<b>operazione programmata</b>	Operazione futura programmata per la quale non vi è un impegno.
<b>valore contabile lordo di un'attività finanziaria</b>	<b>Costo ammortizzato dell'attività finanziaria</b> prima delle rettifiche per <b>fondo a copertura perdite</b> .
<b>rapporto di copertura</b>	Rapporto tra la quantità dello strumento di copertura e la quantità dell'elemento coperto in termini di peso relativo.
<b>posseduta per negoziazione</b>	Attività o passività finanziaria che soddisfa una delle condizioni seguenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) è acquisita o sostenuta principalmente al fine di essere venduta o riacquistata a breve;</li> <li>b) al momento della rilevazione iniziale è parte di un portafoglio di strumenti finanziari identificati che sono gestiti insieme e per i quali è provata l'esistenza di una recente ed effettiva strategia rivolta all'ottenimento di un utile nel breve periodo;</li> <li>c) è un <b>derivato</b> (fatta eccezione per un derivato che è un contratto di garanzia finanziaria o uno strumento di copertura designato ed efficace).</li> </ul>
<b>utile o perdita per riduzione di valore</b>	Utili o perdite che sono rilevati nell'utile (perdita) d'esercizio in conformità con il paragrafo 5.5.8 e derivano dall'applicazione delle disposizioni sulla riduzione di valore di cui alla sezione 5.5.
<b>perdite attese lungo tutta la vita del credito</b>	<b>Perdite attese su crediti</b> risultanti da tutti gli inadempimenti che potrebbero verificarsi lungo tutta la vita attesa di uno strumento finanziario.



<b>fondo a copertura perdite</b>	Fondo per le <b>perdite attese su crediti</b> su: attività finanziarie valutate a norma del paragrafo 4.1.2; crediti impliciti nei contratti di leasing; <b>attività derivanti da contratto</b> ; attività finanziarie valutate a norma del paragrafo 4.1.2 A (importo di riduzione di valore complessivo); impegni all'erogazione di finanziamenti e <b>contratti di garanzia finanziaria</b> .
<b>utile o perdita derivante da modifica</b>	Importo risultante dalla rettifica del <b>valore contabile lordo di un'attività finanziaria</b> intesa a riflettere la rinegoziazione o la modifica dei flussi finanziari contrattuali. L'entità ricalcola il valore contabile lordo di un'attività finanziaria come il valore attuale dei pagamenti o incassi futuri stimati lungo la vita attesa dell'attività finanziaria rinegoziata o modificata che sono attualizzati al <b>tasso di interesse effettivo</b> originario dell'attività finanziaria (o al <b>tasso di interesse effettivo corretto per il credito</b> originario per le <b>attività finanziarie deteriorate acquistate o originate</b> ) o, laddove applicabile, al <b>tasso di interesse effettivo</b> rivisto calcolato conformemente al paragrafo 6.5.10. Nello stimare i flussi finanziari attesi di un'attività finanziaria, l'entità deve considerare tutti i termini contrattuali dell'attività finanziaria (per esempio, il pagamento anticipato, un'opzione call e opzioni simili), ma non deve considerare le <b>perdite attese su crediti</b> , a meno che l'attività finanziaria sia <b>un'attività finanziaria deteriorata acquistata o originata</b> , nel qual caso l'entità deve anche considerare le perdite attese su crediti iniziali che sono state prese in considerazione nel calcolo del <b>tasso di interesse effettivo corretto per il credito</b> originario.
<b>scaduta</b>	L'attività finanziaria è scaduta quando una controparte non effettua il pagamento alla data stabilita contrattualmente.
<b>attività finanziaria deteriorata acquistata o originata</b>	Attività finanziaria acquistata o originata che è <b>deteriorata</b> al momento della rilevazione iniziale.
<b>data di riclassificazione</b>	Primo giorno del primo esercizio successivo al cambiamento del modello di business che ha comportato la riclassificazione delle attività finanziarie.
<b>acquisto o vendita standardizzati</b>	Acquisto o vendita di un'attività finanziaria secondo un contratto i cui termini richiedono la consegna dell'attività entro un arco di tempo stabilito generalmente dal regolamento o dalle convenzioni del mercato interessato.
<b>costi dell'operazione</b>	Costi marginali direttamente attribuibili all'acquisizione, all'emissione o alla dismissione di un'attività o passività finanziaria (cfr. paragrafo B5.4.8). Il costo marginale è un costo che non sarebbe stato sostenuto se l'entità non avesse acquisito, emesso o dismesso lo strumento finanziario.

I termini indicati di seguito sono definiti nel paragrafo 11 dello IAS 32, nell'Appendice A dell'IFRS 7, nell'Appendice A dell'IFRS 13 o nell'Appendice A dell'IFRS 15 e sono utilizzati nel presente Principio con il significato specificato nello IAS 32, nell'IFRS 7, nell'IFRS 13 o nell'IFRS 15:

- a) rischio di credito <sup>(1)</sup>;
- b) strumento rappresentativo di capitale;
- c) *fair value* (valore equo);
- d) attività finanziaria;
- e) strumento finanziario;
- f) passività finanziaria;
- g) prezzo dell'operazione.

<sup>(1)</sup> Tale termine (come definito nell'IFRS 7) è utilizzato nei requisiti in materia di presentazione degli effetti delle variazioni del rischio di credito sulle passività designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio (cfr. paragrafo 5.7.7).

## Appendice B

**Guida operativa**

*Questa appendice costituisce parte integrante del Principio.*

## AMBITO DI APPLICAZIONE (CAPITOLO 2)

- B2.1 Alcuni contratti prevedono un pagamento effettuato sulla base di variabili climatiche, geologiche o altre variabili fisiche (quelli basati su variabili climatiche sono a volte detti «derivati climatici»). Se tali contratti esulano dall'ambito di applicazione dell'IFRS 4, rientrano nell'ambito di applicazione del presente Principio.
- B2.2 Il presente Principio non cambia le disposizioni riguardanti i piani di benefici per dipendenti in conformità allo IAS 26 *Rilevazione e rappresentazione in bilancio dei fondi pensione* e gli accordi di royalty basati sul volume delle vendite o dei ricavi da servizi che sono disciplinati dall'IFRS 15 *Ricavi provenienti da contratti con i clienti*.
- B2.3 Talvolta, l'entità effettua quello che concepisce come un «investimento strategico» in strumenti rappresentativi di capitale emessi da un'altra entità, con l'intenzione di stabilire o mantenere una relazione operativa di lungo periodo con l'entità nella quale l'investimento è effettuato. L'entità investitrice o joint venturer utilizza lo IAS 28 per determinare se il metodo di contabilizzazione del patrimonio netto debba essere applicato a tale investimento.
- B2.4 Il presente Principio si applica alle attività e passività finanziarie degli assicuratori diverse dai diritti e dalle obbligazioni esclusi ai sensi del paragrafo 2.1, lettera e), in quanto derivanti da contratti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'IFRS 4 *Contratti assicurativi*.
- B2.5 I contratti di garanzia finanziaria possono assumere diverse forme giuridiche, come la garanzia, alcune forme di lettere di credito, il contratto di default del credito o il contratto assicurativo. Il loro trattamento contabile non dipende dalla forma giuridica. Gli esempi che seguono indicano il trattamento contabile appropriato (cfr. paragrafo 2.1, lettera e)):
- a) sebbene il contratto di garanzia finanziaria soddisfi la definizione di contratto assicurativo ai sensi dell'IFRS 4, se il rischio trasferito è rilevante l'emittente applica il presente Principio. Ciò nonostante, se l'emittente ha precedentemente dichiarato espressamente di considerare i contratti di garanzia finanziaria come contratti assicurativi e ha adottato criteri contabili applicabili ai contratti assicurativi, l'emittente può scegliere di applicare ad essi il presente Principio o l'IFRS 4. Se si applica il presente Principio, il paragrafo 5.1.1 richiede all'emittente di rilevare il contratto di garanzia finanziaria inizialmente al *fair value* (valore equo). Se il contratto di garanzia finanziaria era stato emesso nei confronti di un soggetto terzo in un'operazione libera e autonoma, il suo *fair value* (valore equo) al momento dell'emissione sarà probabilmente uguale al premio ricevuto, a meno di evidenze contrarie. Successivamente, a meno che il contratto di garanzia finanziaria sia stato designato al momento dell'emissione al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio o a meno che si applichino i paragrafi 3.2.15–3.2.23 e B3.2.12–B3.2.17 (caso in cui il trasferimento dell'attività finanziaria non soddisfa i criteri di ammissibilità per l'eliminazione contabile oppure si applica l'approccio del coinvolgimento residuo), l'emittente lo valuta al maggiore tra:
    - i) l'importo determinato conformemente alla sezione 5.5; e
    - ii) l'importo rilevato inizialmente, dedotto, ove appropriato, l'ammontare cumulato dei proventi rilevati in conformità ai principi dell'IFRS 15 (cfr. paragrafo 4.2.1, lettera c));
  - b) alcune garanzie relative al credito non prevedono, come condizione preliminare per il pagamento, che il possessore sia esposto all'inadempienza del debitore nell'effettuare i pagamenti relativi all'attività garantita alla scadenza e subisca una perdita conseguente. Un esempio di tale garanzia è rappresentato dai contratti che prevedono pagamenti in caso di variazioni di un rating di credito o indice di credito prestabilito. Tali garanzie non rappresentano contratti di garanzia finanziaria secondo la definizione del presente Principio, e non sono contratti assicurativi secondo la definizione dell'IFRS 4. Esse sono derivati e l'emittente vi applica il presente Principio;
  - c) se il contratto di garanzia finanziaria è stato emesso in relazione alla vendita di merci, l'emittente applica l'IFRS 15 ai fini della determinazione del momento in cui rilevare i ricavi derivanti dalla garanzia e dalla vendita di merci.

- B2.6 L'affermazione che l'emittente considera i contratti come contratti assicurativi si trova in genere nelle comunicazioni dell'emittente ai clienti e alle autorità di regolamentazione, nei contratti, nella documentazione commerciale e nel bilancio. Inoltre, i contratti assicurativi sono spesso soggetti a disposizioni contabili distinte da quelle di altri tipi di operazione, come i contratti emessi da banche o società commerciali. In tali casi, il bilancio dell'emittente di solito include una dichiarazione che l'emittente ha applicato tali disposizioni contabili.

#### RILEVAZIONE ED ELIMINAZIONE CONTABILE (CAPITOLO 3)

##### **Rilevazione iniziale (sezione 3.1)**

- B3.1.1 Come conseguenza del principio di cui al paragrafo 3.1.1, l'entità rileva tutti i diritti contrattuali e le obbligazioni relativi ai derivati nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, rispettivamente come attività e passività, eccetto per i derivati che impediscono che il trasferimento dell'attività finanziaria sia contabilizzato come una vendita (cfr. paragrafo B3.2.14). Se il trasferimento dell'attività finanziaria non soddisfa i criteri di ammissibilità per l'eliminazione contabile, il cessionario non rileva l'attività trasferita come attività propria (cfr. paragrafo B3.2.15).
- B3.1.2 Quelli che seguono sono esempi di applicazione del principio del paragrafo 3.1.1:
- a) i crediti e i debiti incondizionati sono rilevati come attività o passività quando l'entità diviene parte del contratto e, come conseguenza, ha il diritto legale a ricevere o l'obbligazione legale a pagare in contanti;
  - b) le attività da acquistare e le passività da sostenere come risultato di un impegno irrevocabile ad acquistare o vendere beni o servizi generalmente non sono rilevate fino a quando almeno una delle parti abbia fornito la propria prestazione secondo quanto previsto dal contratto. Per esempio, l'entità che riceve un ordine irrevocabile generalmente non rileva l'attività (e l'entità che trasmette l'ordine non rileva la passività) al momento dell'ordine ma, invece, rinvia la rilevazione sino a che i beni o servizi ordinati siano stati spediti, consegnati o resi. Se l'impegno irrevocabile ad acquistare o a vendere elementi non finanziari rientra nell'ambito di applicazione del presente Principio secondo quanto previsto dai paragrafi 2.4–2.7, il *fair value* (valore equo) netto è rilevato come attività o passività alla data dell'impegno (cfr. paragrafo B4.1.30, lettera c)]. Inoltre, se l'impegno irrevocabile precedentemente non rilevato è designato come uno strumento coperto in una copertura di *fair value* (valore equo), ogni variazione nel *fair value* (valore equo) netto attribuibile al rischio coperto è rilevata come attività o passività dopo l'inizio della copertura (cfr. paragrafo 6.5.8, lettera b), e paragrafo 6.5.9);
  - c) il contratto forward che rientra nell'ambito di applicazione del presente Principio (cfr. paragrafo 2.1) è rilevato come attività o passività alla data dell'impegno, invece che alla data in cui avviene il regolamento. Quando l'entità diventa parte di un contratto forward, i *fair value* (valore equo) del diritto e dell'obbligazione sono spesso uguali, così che il *fair value* (valore equo) netto del contratto forward è pari a zero. Se il *fair value* (valore equo) netto del diritto e dell'obbligazione non è zero, il contratto è rilevato come attività o passività;
  - d) i contratti di opzione che rientrano nell'ambito di applicazione del presente Principio (cfr. paragrafo 2.1) sono rilevati come attività o passività quando il possessore o il venditore diventa parte del contratto;
  - e) operazioni future programmate, indipendentemente dalla loro probabilità, non sono attività e passività perché l'entità non è ancora parte del contratto.


##### **Acquisto o vendita standardizzati delle attività finanziarie**

- B3.1.3 L'acquisto o la vendita standardizzati delle attività finanziarie sono rilevati alla data di negoziazione o alla data di regolamento come descritto ai paragrafi B3.1.5 e B3.1.6. L'entità deve applicare lo stesso metodo in modo coerente per tutti gli acquisti e le vendite di attività finanziarie che sono classificate nello stesso modo in conformità con il presente Principio. A questo scopo le attività che devono essere obbligatoriamente valutate al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio formano una categoria separata dalle attività designate come valutate al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio. Inoltre, gli investimenti in strumenti rappresentativi di capitale contabilizzati utilizzando l'opzione di cui al paragrafo 5.7.5 formano una categoria separata.

- B3.1.4 Il contratto che richiede o permette il regolamento netto della variazione del valore del contratto non è un contratto standardizzato. Tale contratto viene invece contabilizzato come un derivato nel periodo tra la data di negoziazione e la data di regolamento.
- B3.1.5 La data di negoziazione è la data alla quale l'entità si impegna ad acquistare o vendere l'attività. La contabilizzazione alla data di negoziazione si riferisce a: a) la rilevazione dell'attività che deve essere ricevuta e della passività che deve essere pagata alla data della negoziazione e b) l'eliminazione contabile dell'attività venduta, la rilevazione di eventuali utili o perdite in sede di dismissione e la rilevazione di un credito nei confronti del compratore per il pagamento alla data di negoziazione. Generalmente l'interesse sull'attività e sulla corrispondente passività non inizia a maturare sino alla data di regolamento, momento in cui si verifica il trasferimento del titolo di proprietà.
- B3.1.6 La data di regolamento è la data alla quale l'attività è consegnata all'entità o dall'entità. La contabilizzazione alla data di regolamento si riferisce ad a) la rilevazione dell'attività il giorno in cui è ricevuta dall'entità, e b) l'eliminazione contabile dell'attività e la rilevazione di eventuali utili o perdite in sede di dismissione il giorno in cui è consegnata dall'entità. Quando viene applicata la contabilizzazione alla data di regolamento, l'entità rileva qualsiasi variazione di *fair value* (valore equo) dell'attività che deve essere ricevuta nel periodo tra la data di negoziazione e la data di regolamento nello stesso modo in cui contabilizza l'attività acquistata. In altre parole, la variazione di valore non è rilevata per le attività valutate al costo ammortizzato; è rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio per le attività classificate come attività finanziarie valutate al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio; ed è rilevata nelle altre componenti di conto economico complessivo per le attività finanziarie valutate al *fair value* (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo in conformità con il paragrafo 4.1.2 A e per gli investimenti in strumenti rappresentativi di capitale contabilizzati conformemente al paragrafo 5.7.5.

**Eliminazione contabile delle attività finanziarie (sezione 3.2)**

B3.2.1 Il seguente diagramma di flusso illustra come si valuta se e in quale misura l'attività finanziaria è eliminata contabilmente.



*Accordi in base ai quali l'entità mantiene i diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari dell'attività finanziaria, ma assume l'obbligazione contrattuale di pagare i flussi finanziari a uno o più beneficiari (paragrafo 3.2.4, lettera b)].*

- B3.2.2 La situazione descritta nel paragrafo 3.2.4, lettera b), (l'entità mantiene i diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari dell'attività finanziaria, ma assume l'obbligazione contrattuale di pagare i flussi finanziari a uno o più beneficiari) si verifica, per esempio, se l'entità è un'amministrazione fiduciaria ed emette a favore degli investitori interessenze nei benefici delle attività finanziarie sottostanti che possiede e fornisce l'assistenza per tali attività finanziarie. In tale caso, le attività finanziarie soddisfano i criteri di ammissibilità per l'eliminazione contabile se sono soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 3.2.5 e 3.2.6.
- B3.2.3 Nell'applicare il paragrafo 3.2.5, l'entità potrebbe essere, per esempio, l'originatore dell'attività finanziaria, oppure potrebbe essere un gruppo che include una controllata che ha acquistato l'attività finanziaria e passa i flussi finanziari a investitori terzi non correlati.

*Valutazione del trasferimento dei rischi e benefici della proprietà dei beni (paragrafo 3.2.6)*

- B3.2.4 Esempi di quando l'entità ha trasferito sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà sono:
- a) la vendita incondizionata dell'attività finanziaria;
  - b) la vendita dell'attività finanziaria insieme all'opzione al riacquisto dell'attività finanziaria al suo *fair value* (valore equo) al momento del riacquisto; e
  - c) la vendita dell'attività finanziaria insieme a un'opzione put o call che sia profondamente out of the money (ossia un'opzione che sia così out of the money che è altamente improbabile che sia in the money prima della scadenza).
- B3.2.5 Esempi di quando l'entità ha mantenuto sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà sono:
- a) l'operazione di vendita e di riacquisto (retrocessione) dove il prezzo di riacquisto sia un prezzo fisso o il prezzo di vendita più il rendimento del finanziatore;
  - b) l'accordo di prestito di titoli;
  - c) la vendita dell'attività finanziaria insieme a un total return swap che ritrasferisca l'esposizione al rischio di mercato all'entità;
  - d) la vendita dell'attività finanziaria insieme a un'opzione put o call che sia profondamente in the money (ossia un'opzione che sia così in the money che è altamente improbabile sia out of the money prima della scadenza); e
  - e) la vendita di crediti a breve termine in cui l'entità garantisca di rimborsare al cessionario le perdite su crediti che è probabile si verifichino.
- B3.2.6 Se l'entità determina che, a seguito del trasferimento, sono stati trasferiti sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà dell'attività trasferita, non rileva nuovamente l'attività trasferita in un esercizio futuro, a meno che riacquisti l'attività trasferita in una nuova operazione.

*Valutazione del trasferimento del controllo*

- B3.2.7 L'entità non ha mantenuto il controllo dell'attività trasferita se il cessionario è in grado in pratica di vendere l'attività trasferita. L'entità ha mantenuto il controllo dell'attività trasferita se il cessionario non è in grado in pratica di vendere l'attività trasferita. Il cessionario è in grado in pratica di vendere l'attività trasferita se è negoziata in un mercato attivo poiché il cessionario potrebbe riacquistare l'attività trasferita sul mercato se deve rendere l'attività all'entità. Per esempio, il cessionario è in grado in pratica di vendere l'attività trasferita se essa è soggetta a un'opzione che permette all'entità di riacquistarla ma il cessionario può ottenere prontamente l'attività trasferita sul mercato in caso di esercizio dell'opzione. Il cessionario non è in grado in pratica di vendere l'attività trasferita se l'entità mantiene tale opzione e il cessionario non può ottenere prontamente l'attività trasferita sul mercato se l'entità esercita la propria opzione.

- B3.2.8 Il cessionario è in grado in pratica di vendere l'attività trasferita soltanto se può vendere l'attività trasferita nella sua integralità a terzi non collegati ed è in grado di esercitare tale capacità unilateralmente e senza l'imposizione di ulteriori restrizioni al trasferimento. La domanda chiave è che cosa nella sostanza è in grado di fare il cessionario, non di quali diritti contrattuali il cessionario gode in merito a ciò che può fare con l'attività trasferita o quali restrizioni contrattuali sussistono. In particolare:
- a) il diritto contrattuale di disporre dell'attività trasferita ha poco effetto se non sussiste un mercato per l'attività trasferita;
  - b) la capacità di disporre dell'attività trasferita ha poco effetto se non può essere esercitata liberamente. Per tale ragione:
    - i) la capacità del cessionario di disporre dell'attività trasferita deve essere indipendente dalle azioni di altri (ossia deve essere una capacità unilaterale), e
    - ii) il cessionario deve essere in grado di disporre dell'attività trasferita senza avere bisogno di applicare condizioni restrittive o «legami» al trasferimento (per esempio condizioni sulle modalità di assistenza di un'attività in prestito o un'opzione che dia al cessionario il diritto di riacquistare l'attività).
- B3.2.9 Il fatto che sia improbabile che il cessionario venda l'attività trasferita non significa, di per sé, che il trasferente abbia mantenuto il controllo dell'attività trasferita. Tuttavia, se un'opzione put o una garanzia impedisce al cessionario di vendere l'attività trasferita, allora il trasferente ha mantenuto il controllo dell'attività trasferita. Per esempio, se l'opzione put o la garanzia ha un valore sufficiente, essa impedisce al cessionario di vendere l'attività trasferita perché il cessionario in pratica non la venderebbe a terzi senza applicare un'opzione simile o altre condizioni restrittive. Per contro, il cessionario manterrebbe l'attività trasferita in modo da ottenere i pagamenti a titolo della garanzia o opzione put. In queste circostanze il trasferente ha mantenuto il controllo dell'attività trasferita.

***Trasferimenti che soddisfano i criteri di ammissibilità per l'eliminazione contabile***

- B3.2.10 L'entità può mantenere il diritto a una parte dei pagamenti di interessi sulle attività trasferite come corrispettivo del servizio di assistenza reso a tali attività. La parte dei pagamenti di interessi a cui l'entità rinuncerebbe al termine o al trasferimento del contratto di servizio è attribuita all'attività o passività originata dal servizio. La parte dei pagamenti degli interessi a cui l'entità non rinuncerebbe è un credito su di un contratto strip per i soli interessi. Per esempio, se l'entità non rinunciasse ad alcun interesse al termine o al trasferimento del contratto di servizio, l'intero spread d'interesse è un credito su di un contratto strip per i soli interessi. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 3.2.13, i *fair value* (valore equo) dell'attività originata dal servizio e del credito su di un contratto strip per i soli interessi sono utilizzati per ripartire il valore contabile del credito tra la parte dell'attività che è eliminata contabilmente e la parte che continua ad essere rilevata. Se non esistono specifiche commissioni per il servizio o la commissione dariceversi non si presume compensi l'entità adeguatamente per la gestione del servizio, è rilevata una passività al *fair value* (valore equo) per l'obbligo di servizio.
- B3.2.11 Quando valuta il *fair value* (valore equo) della parte che continua ad essere rilevata e quello della parte che è eliminata contabilmente ai fini dell'applicazione del paragrafo 3.2.13, l'entità applica le disposizioni per la valutazione del *fair value* (valore equo) di cui all'IFRS 13 in aggiunta al paragrafo 3.2.14.

***Trasferimenti che non soddisfano i criteri di ammissibilità per l'eliminazione contabile***

- B3.2.12 Quanto segue è un'applicazione del principio esposto al paragrafo 3.2.15. Se la garanzia fornita dall'entità per perdite per inadempienze sull'attività trasferita impedisce che l'attività trasferita sia eliminata contabilmente come conseguenza del fatto che l'entità ha mantenuto sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà dell'attività trasferita, l'attività trasferita continua ad essere rilevata nella sua integralità e il corrispettivo ricevuto è rilevato come passività.

***Coinvolgimento residuo nelle attività trasferite***

- B3.2.13 Gli esempi seguenti illustrano come l'entità valuta l'attività trasferita e la passività connessa secondo quanto previsto dal paragrafo 3.2.16.

*Tutte le attività*

- a) Se la garanzia fornita dall'entità di rimborsare le perdite per inadempienze sull'attività trasferita impedisce all'attività trasferita di essere eliminata contabilmente nella misura del coinvolgimento residuo, l'attività trasferita alla data del trasferimento è valutata al minore tra i) il valore contabile dell'attività e ii) l'importo massimo del corrispettivo ricevuto nel trasferimento che l'entità potrebbe dover rimborsare («l'importo della garanzia»). La passività connessa è inizialmente valutata all'importo della garanzia più il *fair value* (valore equo) della garanzia (che è normalmente il corrispettivo ricevuto per la garanzia). Successivamente, il *fair value* (valore equo) iniziale della garanzia è rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio quando (o mentre) l'obbligazione è soddisfatta (conformemente ai principi dell'IFRS 15) e il valore contabile dell'attività è ridotto del fondo a copertura perdite.

*Attività valutate al costo ammortizzato*

- b) Se l'obbligazione dell'opzione put venduta dall'entità o il diritto dell'opzione call posseduta dall'entità impedisce che l'attività trasferita sia eliminata contabilmente e l'entità valuta l'attività trasferita al costo ammortizzato, la passività connessa è valutata al proprio costo (ossia il corrispettivo ricevuto) rettificato per l'ammortamento di eventuali differenze tra tale costo e il valore contabile lordo dell'attività trasferita alla data di scadenza dell'opzione. Per esempio, si supponga che il valore contabile lordo dell'attività alla data del trasferimento sia pari a CU98 e che il corrispettivo ricevuto sia CU95. Il valore contabile lordo dell'attività alla data dell'esercizio dell'opzione sarà pari a CU100. Il valore contabile iniziale della passività connessa è CU95 e la differenza tra CU95 e CU100 è rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio secondo il criterio dell'interesse effettivo. Se l'opzione è esercitata, eventuali differenze tra il valore contabile della passività connessa e il prezzo di esercizio sono rilevate nell'utile (perdita) d'esercizio.

*Attività valutate al fair value (valore equo)*

- c) Se il diritto dell'opzione call mantenuto dall'entità impedisce che l'attività trasferita sia eliminata contabilmente e l'entità valuta l'attività trasferita al *fair value* (valore equo), l'attività continua ad essere valutata al *fair value* (valore equo). La passività connessa è valutata i) al prezzo di esercizio dell'opzione meno il valore temporale dell'opzione se l'opzione è in o at the money, o ii) al *fair value* (valore equo) dell'attività trasferita meno il valore temporale dell'opzione se l'opzione è out of the money. La rettifica della valutazione della passività connessa assicura che il valore contabile netto dell'attività e della passività connessa sia il *fair value* (valore equo) del diritto dell'opzione call. Per esempio, se il *fair value* (valore equo) dell'attività sottostante è CU80, il prezzo di esercizio dell'opzione è CU95 e il valore temporale dell'opzione è CU5, il valore contabile della passività connessa è CU75 (CU80 — CU5) e il valore contabile dell'attività trasferita è CU80 (ossia il suo *fair value* (valore equo)).
- d) Se l'opzione put venduta dall'entità impedisce che l'attività trasferita sia eliminata contabilmente e l'entità valuta l'attività trasferita al *fair value* (valore equo), la passività connessa è valutata al prezzo di esercizio dell'opzione più il valore temporale dell'opzione. La valutazione dell'attività al *fair value* (valore equo) è limitata al minore tra il *fair value* (valore equo) e il prezzo di esercizio dell'opzione poiché l'entità non ha diritto ad aumenti nel *fair value* (valore equo) dell'attività trasferita che eccedano il prezzo di esercizio dell'opzione. Questo assicura che il valore contabile netto dell'attività e della passività connessa sia il *fair value* (valore equo) dell'obbligazione dell'opzione put. Per esempio, se il *fair value* (valore equo) dell'attività sottostante è CU120, il prezzo di esercizio dell'opzione è CU100 e il valore temporale dell'opzione è CU5, il valore contabile della passività connessa è CU105 (CU100 + CU5) e il valore contabile dell'attività è CU100 (ossia il prezzo di esercizio dell'opzione).
- e) Se un collar, nella forma di un'opzione call acquistata e di un'opzione put venduta, impedisce che l'attività trasferita sia eliminata contabilmente e l'entità valuta l'attività al *fair value* (valore equo), l'entità continua a valutare l'attività al *fair value* (valore equo). La passività connessa è valutata in base i) alla somma del prezzo di esercizio dell'opzione call e del *fair value* (valore equo) dell'opzione put meno il valore temporale dell'opzione call, se l'opzione call è in o at the money, o ii) alla somma del *fair value* (valore equo) dell'attività e del *fair value* (valore equo) dell'opzione put meno il valore temporale dell'opzione call se l'opzione call è out of the money. La rettifica della valutazione della passività



connessa assicura che il valore contabile netto dell'attività e della passività connessa sia il *fair value* (valore equo) delle opzioni possedute e vendute dall'entità. Per esempio, si presuma che l'entità trasferisca un'attività finanziaria che è valutata al *fair value* (valore equo) mentre simultaneamente acquista un'opzione call con un prezzo di esercizio di CU120 e vende un'opzione put con un prezzo di esercizio pari a CU80. Si presuma anche che il *fair value* (valore equo) dell'attività sia CU100 alla data del trasferimento. Il valore temporale delle opzioni put e call è pari rispettivamente a CU1 e CU5. In questo caso, l'entità rileva un'attività di CU100 (il *fair value* (valore equo) dell'attività) e una passività di CU96 [(CU100 + CU1) — CU5]. Questo dà un'attività netta del valore di CU4 che è il *fair value* (valore equo) delle opzioni possedute e vendute dall'entità.

### **Tutti i trasferimenti**

- B3.2.14 Nella misura in cui il trasferimento di un'attività finanziaria non soddisfa i criteri di ammissibilità per l'eliminazione contabile, i diritti o obbligazioni contrattuali del trasferente connessi al trasferimento non sono contabilizzati separatamente come derivati se la rilevazione del derivato e dell'attività trasferita o del derivato e della passività derivante dal trasferimento comporterebbe la doppia rilevazione degli stessi diritti o obbligazioni. Per esempio, il mantenimento di un'opzione call da parte del trasferente può impedire che il trasferimento delle attività finanziarie sia contabilizzato come vendita. In tale caso, l'opzione call non è rilevata separatamente come attività derivata.
- B3.2.15 Nella misura in cui il trasferimento dell'attività finanziaria non soddisfa i criteri di ammissibilità per l'eliminazione contabile, il cessionario non rileva l'attività trasferita come attività propria. Il cessionario elimina contabilmente la disponibilità liquida o altro corrispettivo pagato e rileva un credito verso il trasferente. Se il trasferente ha sia il diritto sia l'obbligazione di riacquistare il controllo dell'intera attività trasferita per un importo fisso (come in un contratto di riacquisto), il cessionario può valutare il proprio credito al costo ammortizzato se soddisfa i criteri di cui al paragrafo 4.1.2.

### **Esempi**

- B3.2.16 Gli esempi seguenti illustrano l'applicazione dei principi di eliminazione contabile del presente Principio.
- a) *Accordi di riacquisto e prestito di titoli.* Se l'attività finanziaria è ceduta con un accordo per il suo riacquisto a un prezzo fisso o al prezzo di vendita più il rendimento del finanziatore o se è data in prestito con un accordo di restituzione al trasferente, essa non è eliminata contabilmente poiché il trasferente mantiene sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà. Se il cessionario ottiene il diritto di vendere o impegnare l'attività, il trasferente riclassifica l'attività nel proprio prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, per esempio, come attività data in prestito o credito per il riacquisto.
  - b) *Accordi di riacquisto e prestito di titoli — attività che sono sostanzialmente le stesse.* Se l'attività finanziaria è ceduta con un accordo per il riacquisto della stessa, o sostanzialmente della stessa attività, a un prezzo fisso o al prezzo di vendita più il rendimento del finanziatore, oppure se l'attività finanziaria è presa in prestito o data in prestito con un accordo che prevede di restituire la stessa o sostanzialmente la stessa attività al trasferente, essa non è eliminata contabilmente poiché il trasferente mantiene sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà.
  - c) *Accordi di riacquisto e prestito di titoli — diritto di sostituzione.* Se l'accordo di riacquisto a un prezzo stabilito o a un prezzo pari al prezzo di vendita più il rendimento del finanziatore, o l'operazione simile di prestito di titoli fornisce al cessionario il diritto di sostituire le attività che sono simili e di pari *fair value* (valore equo) all'attività trasferita alla data di riacquisto, l'attività venduta o data in prestito nel quadro dell'operazione di riacquisto o di prestito di titoli non è eliminata contabilmente perché il trasferente mantiene sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà.
  - d) *Diritto di primo rifiuto al riacquisto al fair value (valore equo).* Se l'entità vende l'attività finanziaria e mantiene soltanto il diritto di primo rifiuto a riacquistare l'attività trasferita al *fair value* (valore equo) se il cessionario successivamente la vende, l'entità elimina contabilmente l'attività perché ha trasferito sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà.

- e) *Operazione di vendita fittizia di titoli.* Il riacquisto dell'attività finanziaria poco dopo che è stata venduta è a volte detto vendita fittizia di titoli. Tale riacquisto non impedisce l'eliminazione contabile se l'operazione originaria soddisfaceva le condizioni per l'eliminazione contabile. Tuttavia, se l'accordo per la vendita dell'attività finanziaria è sottoscritto simultaneamente all'accordo per il riacquisto della stessa attività a un prezzo fisso o al prezzo di vendita più il rendimento del finanziatore, allora l'attività non è eliminata contabilmente.
- f) *Opzioni put e opzioni call profondamente in the money.* Se l'attività finanziaria trasferita può essere richiamata dal trasferente e l'opzione call è profondamente in the money, il trasferimento non soddisfa i criteri di ammissibilità per l'eliminazione contabile perché il trasferente ha mantenuto sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà. Analogamente, se l'attività finanziaria può essere restituita dal cessionario e l'opzione put è profondamente in the money, il trasferimento non soddisfa i criteri di ammissibilità per l'eliminazione contabile perché il trasferente ha mantenuto sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà.
- g) *Opzioni put e opzioni call profondamente out of the money.* Se l'attività finanziaria trasferita è soggetta soltanto a un'opzione put profondamente out-of-the-money posseduta dal cessionario o a un'opzione call profondamente out-of-the-money posseduta dal trasferente, essa è eliminata contabilmente. Ciò è dovuto al fatto che il trasferente ha trasferito sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà.
- h) *Attività prontamente reperibili soggette ad un'opzione call né profondamente in the money né profondamente out of the money.* Se l'entità possiede un'opzione call su un'attività che è prontamente reperibile sul mercato e l'opzione non è né profondamente in the money né profondamente out of the money, l'attività è eliminata contabilmente. Ciò è dovuto al fatto che l'entità i) non ha mantenuto né trasferito sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà e ii) non ha mantenuto il controllo. Tuttavia, se l'attività non è prontamente reperibile sul mercato, l'eliminazione contabile è esclusa nella misura dell'importo dell'attività che è soggetta all'opzione call poiché l'entità ha mantenuto il controllo dell'attività.
- i) *Attività non prontamente reperibile soggetta ad un'opzione put venduta dall'entità che non è né profondamente in the money né profondamente out of the money.* Se l'entità trasferisce un'attività finanziaria che non è prontamente reperibile sul mercato e vende un'opzione put che non è profondamente out of the money, l'entità non mantiene né trasferisce sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà a causa dell'opzione put venduta. L'entità mantiene il controllo dell'attività se l'opzione put ha un valore sufficiente per evitare che il cessionario venda l'attività, nel qual caso l'attività continua ad essere rilevata nella misura del residuo coinvolgimento del trasferente (cfr. paragrafo B3.2.9). L'entità trasferisce il controllo dell'attività se l'opzione put non ha un valore sufficiente per impedire che il cessionario venda l'attività, nel qual caso l'attività è eliminata contabilmente.
- j) *Attività soggette a un'opzione put o call al fair value (valore equo) o a un accordo di riacquisto forward.* Il trasferimento dell'attività finanziaria soggetta soltanto a un'opzione put o call o a un accordo di riacquisto forward che dispone di un prezzo di esercizio o di riacquisto pari al *fair value* (valore equo) dell'attività finanziaria al momento del riacquisto comporta l'eliminazione contabile in conseguenza del trasferimento di sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà.
- k) *Opzioni call o opzioni put regolate in disponibilità liquide.* L'entità valuta il trasferimento dell'attività finanziaria che è soggetta a un'opzione put o call o a un accordo di riacquisto forward da regolare al netto in disponibilità liquide per determinare se ha mantenuto o trasferito sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà. Se l'entità non ha mantenuto sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà dell'attività trasferita, essa determina se ha mantenuto il controllo dell'attività trasferita. Il fatto che l'opzione put o call o l'accordo di riacquisto forward sia regolato al netto in disponibilità liquide non significa automaticamente che l'entità abbia trasferito il controllo (cfr. supra paragrafo B3.2.9 e lettere g), h) e i)].

- l) *Disposizione di annullamento.* Una disposizione di annullamento è un'opzione (call) di riacquisto incondizionata che dà all'entità il diritto di riottenere le attività trasferite con alcune limitazioni. Se tale opzione fa sì che l'entità non mantenga né trasferisca sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà, essa preclude l'eliminazione contabile soltanto nella misura dell'importo soggetto al riacquisto (supponendo che il cessionario non possa vendere le attività). Per esempio, se il valore contabile e il corrispettivo derivante dal prestito delle attività sono CU100 000 e ogni singolo prestito potrebbe essere richiamato, ma il valore complessivo dei prestiti che potrebbero essere riacquistati non potrebbe superare CU10 000, CU90 000 dei prestiti soddisferebbero i criteri di ammissibilità per l'eliminazione contabile.
- m) *Opzioni clean-up call (facoltà di richiamo generale delle attività).* L'entità, che può essere il trasferente, che fornisce l'assistenza alle attività trasferite può detenere un'opzione clean-up call per l'acquisto delle attività trasferite residuali qualora il valore delle attività in essere scenda ad un determinato livello al quale il costo dell'assistenza di tali attività diviene oneroso rispetto ai proventi dell'assistenza. Se l'opzione clean-up call determina che l'entità non mantenga né ceda sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà e il cessionario non può vendere le attività, essa preclude l'eliminazione contabile soltanto nella misura dell'importo delle attività che sono soggette all'opzione call.
- n) *Interessenze mantenute subordinate e garanzie di credito.* L'entità può fornire al cessionario uno strumento di attenuazione del rischio di credito subordinando alcune o tutte le proprie Interessenze mantenute nell'attività trasferita. In alternativa, l'entità può fornire al cessionario uno strumento di attenuazione del rischio di credito nella forma di una garanzia di credito che potrebbe essere illimitata o limitata a un importo specifico. Se l'entità mantiene sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà dell'attività trasferita, l'attività continua a essere rilevata nella sua integralità. Se l'entità mantiene alcuni, ma non sostanzialmente tutti, i rischi e i benefici della proprietà e ha mantenuto il controllo, l'eliminazione contabile è preclusa nella misura dell'importo di disponibilità liquide o di altre attività che l'entità potrebbe dover corrispondere.
- o) *Total return swap.* L'entità può vendere un'attività finanziaria a un cessionario e sottoscrivere un total return swap con il cessionario, per mezzo del quale tutti i flussi finanziari di pagamento di interessi derivanti dall'attività sottostante sono trasferiti all'entità in cambio di un pagamento fisso o a tasso variabile ed eventuali aumenti o diminuzioni del *fair value* (valore equo) dell'attività sottostante sono assorbiti dall'entità. In tale caso l'eliminazione contabile di tutta l'attività è proibita.
- p) *Interest rate swap.* L'entità può trasferire a un cessionario un'attività finanziaria a tasso fisso e contrarre un interest rate swap con il cessionario per ricevere un tasso di interesse fisso e pagare un tasso di interesse variabile basato su un importo nozionale che è pari al valore capitale dell'attività finanziaria trasferita. L'interest rate swap non preclude l'eliminazione contabile dell'attività trasferita se i pagamenti sullo swap non sono condizionati ai pagamenti effettuati sull'attività trasferita.
- q) *Amortising interest rate swap.* L'entità può trasferire a un cessionario un'attività finanziaria a tasso fisso che è saldata nel tempo, e sottoscrivere un amortising interest rate swap con il cessionario per ricevere un tasso di interesse fisso e pagare un tasso di interesse variabile su un importo nozionale. Se l'importo nozionale dello swap si ammortizza così da essere uguale all'importo capitale dell'attività finanziaria trasferita in essere in qualsiasi momento, lo swap generalmente determinerebbe che l'entità mantenga il rischio sostanziale di pagamento anticipato, nel qual caso l'entità o continua a rilevare l'attività trasferita nella sua integralità oppure continua a rilevarla nella misura del proprio coinvolgimento residuo. Di converso, se l'ammortamento dell'importo nozionale dello swap non è correlato all'importo capitale in essere dell'attività trasferita, tale swap non comporterebbe che l'entità mantenga il rischio di pagamento anticipato sull'attività. Pertanto lo swap non precluderebbe l'eliminazione contabile dell'attività trasferita se i pagamenti sullo swap stesso non sono condizionati ai pagamenti di interessi per l'attività trasferita e lo swap non determina che l'entità mantenga alcun altro rischio e beneficio rilevante della proprietà dell'attività trasferita.

- r) *Svalutazione*. L'entità non ha ragionevoli aspettative di recuperare i flussi finanziari contrattuali sull'attività finanziaria nella sua integralità o su parte di essa.

B3.2.17 Questo paragrafo illustra l'applicazione dell'approccio del coinvolgimento residuo quando il coinvolgimento residuo permane in una parte dell'attività finanziaria.

Si supponga che l'entità abbia un portafoglio di finanziamenti rimborsabili anticipatamente la cui cedola e tasso di interesse effettivo è il 10 per cento e il cui importo capitale e costo ammortizzato è CU10 000. L'entità conclude un'operazione in cui, in cambio di un pagamento di CU9 115, il cessionario ottiene il diritto a CU9 000 di eventuali riscossioni di capitale più l'interesse al 9,5 per cento su tale importo. L'entità mantiene il diritto a CU1 000 di eventuali riscossioni di capitale più il relativo interesse al 10 per cento, più l'excess spread dello 0,5 per cento sul restante CU9 000 del capitale. Le riscossioni dei pagamenti anticipati sono ripartite tra l'entità e il cessionario proporzionalmente nel rapporto di 1:9, ma eventuali inadempienze sono dedotte dalla quota dell'entità di CU1 000 fino ad esaurimento della quota. Il *fair value* (valore equo) dei finanziamenti alla data dell'operazione è CU10 100 e il *fair value* (valore equo) dell'excess spread dello 0,5 per cento è CU40.

L'entità determina che ha trasferito alcuni rischi e benefici rilevanti della proprietà (per esempio, il rischio di pagamento anticipato) ma ha anche mantenuto alcuni rischi e benefici rilevanti della proprietà (a causa dell'interessenza mantenuta subordinata) e ha mantenuto il controllo. Essa quindi applica l'approccio del coinvolgimento residuo.

Per applicare il presente Principio, l'entità analizza l'operazione come a) il mantenimento di un'interessenza di CU1 000 pienamente proporzionale, più b) la subordinazione di tale interessenza mantenuta per fornire al cessionario uno strumento di attenuazione del rischio di credito per perdite su crediti.

L'entità calcola che CU9 090 (90 per cento × CU10 100) del corrispettivo ricevuto di CU9 115 rappresenta il corrispettivo per una quota pienamente proporzionale del 90 per cento. Ciò che rimane del corrispettivo ricevuto (CU25) rappresenta il corrispettivo ricevuto per il subordinamento dell'interessenza mantenuta per fornire al cessionario lo strumento di attenuazione del rischio di credito per perdite su crediti. Inoltre, l'excess spread dello 0,5 per cento rappresenta il corrispettivo ricevuto per lo strumento di attenuazione del rischio di credito. Di conseguenza il corrispettivo totale ricevuto per lo strumento di attenuazione del rischio di credito è CU65 (CU25 + CU40).

L'entità calcola l'utile o la perdita sulla vendita della quota del 90 per cento dei flussi finanziari. Supponendo che i *fair value* (valore equo) separati della quota del 90 per cento trasferita e del 10 per cento mantenuta non siano disponibili alla data dell'operazione, l'entità ripartisce il valore contabile dell'attività come segue secondo quanto previsto dal paragrafo 3.2.14 dell'IFRS 9:

	<i>fair value (valore equo)</i>	<i>percentuale</i>	<i>valore contabile ripartito</i>
quota trasferita	9 090	90 %	9 000
quota mantenuta	1 010	10 %	1 000
<b>Totale</b>	<b>10 100</b>		<b>10 000</b>

L'entità calcola il proprio utile o perdita sulla vendita della quota del 90 per cento dei flussi finanziari deducendo il valore contabile ripartito della quota trasferita dal corrispettivo ricevuto, ossia CU90 (CU9 090 — CU9 000). Il valore contabile della quota mantenuta dall'entità è CU1 000.

Inoltre, l'entità rileva il coinvolgimento residuo che risulta dalla subordinazione dell'interessenza mantenuta per perdite su crediti. Di conseguenza essa rileva un'attività di CU1 000 (l'importo massimo di flussi finanziari che non riceverebbe in seguito alla subordinazione), e una passività connessa di CU1 065 (che è l'importo massimo dei flussi finanziari che non riceverebbe in seguito alla subordinazione, ossia CU1 000 più il *fair value* (valore equo) della subordinazione di CU65).

L'entità utilizza tutte le informazioni di cui sopra per contabilizzare l'operazione come segue:

	<i>Debito</i>	<i>Credito</i>
Attività originaria	—	9 000
Attività rilevata per la subordinazione o l'interessenza residuale	1 000	—
Attività per il corrispettivo ricevuto nella forma di excess spread	40	—
Utile o perdita (utile sul trasferimento)	—	90
Passività	—	1 065
Disponibilità liquide ricevute	9 115	—
<b>Totale</b>	<b>10 155</b>	<b>10 155</b>

Immediatamente dopo l'operazione, il valore contabile dell'attività è CU2 040 incluso CU1 000, che rappresenta il costo distribuito della quota mantenuta, e CU1 040, che rappresenta l'ulteriore coinvolgimento residuo dell'entità derivante dalla subordinazione dell'interessenza mantenuta per perdite su crediti (che include l'excess spread di CU40).

Negli esercizi successivi l'entità rileva il corrispettivo ricevuto per lo strumento di attenuazione del rischio di credito (CU65) in proporzione al tempo trascorso, rileva l'interesse sull'attività contabilizzata secondo il criterio dell'interesse effettivo e rileva eventuali perdite per riduzione di valore sull'attività contabilizzata. Come esempio di quest'ultimo caso, si supponga che nell'anno seguente ci sia una perdita per riduzione di valore sui finanziamenti sottostanti pari a CU300. L'entità riduce l'attività rilevata di CU600 (CU300 relativi all'interessenza mantenuta e CU300 relativi all'ulteriore coinvolgimento residuo derivante dalla subordinazione dell'interessenza mantenuta per perdite per riduzione di valore) e riduce la passività rilevata di CU300. Il risultato netto è un onere rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio per perdite per riduzione di valore pari a CU300.

### Eliminazione contabile delle passività finanziarie (sezione 3.3)

- B3.3.1 La passività finanziaria (o parte di essa) è estinta quando il debitore:
- regola il debito (o parte di esso) pagando il creditore, solitamente in contanti o tramite altre attività finanziarie, beni o servizi; o
  - è legalmente svincolato dalla responsabilità primaria per la passività (o parte di essa) o dalla legge o dal creditore (questa condizione può essere soddisfatta anche se il debitore ha dato una garanzia).
- B3.3.2 Se l'emittente di uno strumento di debito riacquista lo strumento, il debito è estinto anche se l'emittente è un operatore sul mercato («market maker») dello strumento o intende rivenderlo nel prossimo futuro.
- B3.3.3 Il pagamento a terzi, inclusa una fiduciaria (trust), talune volte denominato «risoluzione di fatto», di per sé non solleva il debitore dalla sua obbligazione primaria nei confronti del creditore, in assenza di una remissione legale.
- B3.3.4 Se il debitore paga un terzo perché si assuma l'obbligazione e notifica al proprio creditore che la sua obbligazione di debito è stata assunta dal terzo, il debitore non elimina contabilmente l'obbligazione di debito, salvo sia soddisfatta la condizione di cui al paragrafo B3.3.1, lettera b). Se il debitore paga un terzo perché si assuma l'obbligazione di debito e ottiene una remissione legale dal proprio creditore, il debitore ha estinto il debito. Tuttavia, se il debitore concorda di effettuare i pagamenti per il debito al terzo o direttamente al proprio creditore originario, il debitore rileva una nuova obbligazione di debito verso il terzo.
- B3.3.5 Sebbene la remissione legale, sia giuridica sia operata dal creditore, determini l'eliminazione contabile della passività, l'entità può rilevare una nuova passività se non sono soddisfatti i criteri di ammissibilità per l'eliminazione contabile di cui ai paragrafi 3.2.1-3.2.23 per le attività finanziarie trasferite. Se tali criteri non sono soddisfatti, le attività trasferite non sono eliminate contabilmente, e l'entità rileva una nuova passività relativa alle attività trasferite.

- B3.3.6 Per l'applicazione del paragrafo 3.3.2, i termini sono considerati sostanzialmente difforni se il valore attualizzato dei flussi finanziari secondo i nuovi termini, inclusa qualsiasi commissione pagata al netto di qualsiasi commissione ricevuta e attualizzato utilizzando il tasso di interesse effettivo originario, si scosta come minimo del 10 per cento dal valore attualizzato dei restanti flussi finanziari della passività finanziaria originaria. Se lo scambio di strumenti di debito o la modifica dei termini sono contabilizzati come estinzione, qualsiasi costo o commissione sostenuti sono rilevati come parte dell'utile o della perdita connessi all'estinzione. Se lo scambio o la modifica non sono contabilizzati come estinzione, qualsiasi costo o commissione sostenuti rettificano il valore contabile della passività e sono ammortizzati lungo il corso del restante termine della passività modificata.
- B3.3.7 In alcune circostanze, il creditore solleva il debitore dalla sua presente obbligazione di effettuare pagamenti, ma il debitore si impegna a pagare se la parte che si assume la responsabilità primaria non pagherà. In tal caso il debitore:
- a) rileva una nuova passività finanziaria basandosi sul *fair value* (valore equo) della sua obbligazione relativa alla garanzia e
  - b) rileva un utile o una perdita in base alla differenza tra i) l'eventuale corrispettivo pagato e ii) il valore contabile della passività finanziaria originaria meno il *fair value* (valore equo) della nuova passività finanziaria.

## CLASSIFICAZIONE (CAPITOLO 4)

**Classificazione delle attività finanziarie (sezione 4.1)*****Modello di business dell'entità per la gestione delle attività finanziarie***

- B4.1.1 Il paragrafo 4.1.1, lettera a), impone all'entità di classificare le attività finanziarie sulla base del suo modello di business per la gestione delle attività finanziarie, a meno che si applichi il paragrafo 4.1.5. L'entità valuta se le sue attività finanziarie soddisfano la condizione di cui al paragrafo 4.1.2, lettera a), o la condizione di cui al paragrafo 4.1.2 A, lettera a), sulla base del modello di business quale determinato dai dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (secondo la definizione dello IAS 24 *Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate*).
- B4.1.2 Il modello di business dell'entità è determinato ad un livello che riflette il modo in cui gruppi di attività finanziarie sono gestiti collettivamente per perseguire un determinato obiettivo aziendale. Il modello di business dell'entità non dipende dalle intenzioni della dirigenza rispetto ad un singolo strumento. Di conseguenza questa condizione non configura un approccio strumento per strumento in materia di classificazione e dovrebbe essere stabilita a un livello più elevato di aggregazione. Tuttavia, la singola entità può avere più di un modello di business per la gestione dei suoi strumenti finanziari. Di conseguenza la classificazione non deve essere determinata a livello dell'entità che redige il bilancio. Per esempio, l'entità può detenere un portafoglio di investimenti che gestisce al fine di raccogliere i flussi finanziari contrattuali e un altro portafoglio di investimenti che gestisce a fini di negoziazione per realizzare le variazioni del *fair value* (valore equo). Analogamente, in alcuni casi, potrebbe essere opportuno suddividere un portafoglio di attività finanziarie in sotto-portafogli al fine di rispecchiare il livello al quale l'entità gestisce tali attività finanziarie. Ciò può accadere, per esempio, se l'entità origina o acquista un portafoglio di prestiti ipotecari e gestisce alcuni di tali prestiti con l'obiettivo di raccogliere i flussi finanziari contrattuali e altri con l'obiettivo di venderli.
- B4.1.2 A Il modello di business dell'entità riguarda il modo in cui l'entità gestisce le proprie attività finanziarie al fine di generare flussi finanziari. In altri termini, il modello di business dell'entità determina se i flussi finanziari deriveranno dalla raccolta dei flussi finanziari contrattuali, dalla vendita delle attività finanziarie o da entrambi. Di conseguenza la valutazione non avviene sulla base di scenari che, in base a previsioni ragionevoli dell'entità, non sono destinati a verificarsi, come i cosiddetti scenari «worst case» o «stress case». Per esempio, se l'entità prevede di vendere un determinato portafoglio di attività finanziarie solo in uno scenario «stress case», tale scenario non influirà sulla valutazione del modello di business dell'entità per tali attività se tale scenario, in base a previsioni ragionevoli dell'entità, non è destinato a verificarsi. Il fatto che i flussi finanziari siano realizzati secondo modalità diverse da quelle previste dell'entità alla data della

valutazione del modello di business (ad esempio, se l'entità vende un numero maggiore o minore di attività finanziarie rispetto a quanto previsto all'epoca della classificazione delle attività) non dà luogo ad un errore di un esercizio precedente nel bilancio dell'entità (cfr. IAS 8) né modifica la classificazione delle restanti attività finanziarie possedute nell'ambito del modello di business (cioè le attività che l'entità ha rilevato negli esercizi precedenti e possiede ancora) nella misura in cui l'entità abbia considerato tutte le significative informazioni che erano disponibili al momento della valutazione del modello di business. Tuttavia, quando l'entità valuta il modello di business per attività finanziarie di nuova creazione o acquisizione, essa deve prendere in considerazione informazioni sul modo in cui i flussi finanziari sono stati realizzati in passato, unitamente a tutte le altre informazioni significative.

B4.1.2B Il modello di business dell'entità per la gestione delle attività finanziarie è un dato di fatto e non una semplice affermazione. Esso è, di regola, osservabile attraverso le attività che l'entità esercita per perseguire l'obiettivo del modello di business. L'entità dovrà valutare il suo modello di business per la gestione delle attività finanziarie secondo il proprio giudizio e la valutazione non deve essere determinata da un singolo fattore o attività. L'entità deve invece considerare tutti gli elementi di prova significativi che sono disponibili alla data della valutazione. Tali prove significative comprendono tra l'altro:

- a) le modalità di valutazione della performance del modello di business e delle attività finanziarie possedute nell'ambito del modello e le modalità della comunicazione della performance ai dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità;
- b) i rischi che incidono sulla performance del modello di business (e delle attività finanziarie possedute nell'ambito del modello di business) e, in particolare, il modo in cui tali rischi sono gestiti e
- c) le modalità di retribuzione dei dirigenti dell'impresa (per esempio, se la retribuzione è basata sul *fair value* (valore equo) delle attività gestite o sui flussi finanziari contrattuali raccolti).

*Modello di business il cui obiettivo è il possesso di attività finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali*

B4.1.2C Le attività finanziarie che sono possedute nell'ambito di un modello di business avente l'obiettivo di possedere attività al fine di raccogliere i flussi finanziari contrattuali sono gestite per ottenere flussi finanziari raccogliendo i pagamenti contrattuali nell'arco della vita dello strumento. Ciò significa che l'entità gestisce le attività possedute nel portafoglio per raccogliere quei particolari flussi finanziari contrattuali (invece di gestire la redditività globale del portafoglio tramite sia il possesso che la vendita delle attività). Per determinare se i flussi finanziari verranno realizzati tramite la raccolta dei flussi finanziari contrattuali delle attività finanziarie, è necessario considerare la frequenza, il valore e la tempistica delle vendite negli esercizi precedenti, le ragioni delle vendite e le aspettative riguardo alle vendite future. Tuttavia le vendite di per sé non determinano il modello di business e non possono pertanto essere considerate isolatamente. Le informazioni sulle vendite passate e le aspettative sulle vendite future forniscono indicazioni in merito al modo in cui è perseguito l'obiettivo dichiarato dell'entità per la gestione delle attività finanziarie e, in particolare, al modo in cui i flussi finanziari sono realizzati. L'entità deve considerare le informazioni sulle vendite passate nel contesto delle ragioni di tali vendite e delle condizioni esistenti in quel momento rispetto alla situazione attuale.

B4.1.3 Sebbene l'obiettivo del modello di business dell'entità possa essere il possesso di attività finanziarie finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali, l'entità non è tenuta a detenere la totalità di tali strumenti fino alla scadenza. Pertanto il modello di business dell'entità può essere il possesso di attività finanziarie finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali anche in caso di vendite o previste future vendite di attività finanziarie.

B4.1.3 A Il modello di business può essere il possesso di attività finanziarie finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali anche se l'entità le vende in caso di aumento del loro rischio di credito. Per verificare se vi sia stato un aumento del rischio di credito delle attività, l'entità tiene conto delle informazioni ragionevoli e dimostrabili, anche prospettiche. Indipendentemente dalla loro frequenza e valore, le vendite a causa di un aumento del rischio di credito delle attività non sono incompatibili con un modello di

business il cui obiettivo è il possesso di attività finanziarie finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali, perché la qualità creditizia delle attività finanziarie è rilevante per la capacità dell'entità di raccogliere i flussi finanziari contrattuali. Le attività di gestione del rischio di credito che sono finalizzate a ridurre al minimo le potenziali perdite su crediti dovute al deterioramento del credito sono parte integrante di tale modello di business. La vendita di un'attività finanziaria perché non soddisfa più i criteri in materia di credito indicati nella politica d'investimento documentata dell'entità è un esempio di vendita dovuta ad un aumento del rischio di credito. Tuttavia, in assenza di una tale politica, l'entità può dimostrare in altri modi che la vendita è stata causata da un aumento del rischio di credito.

- B4.1.3B** Anche le vendite dovute ad altre ragioni, ad esempio la gestione del rischio di concentrazione del credito (senza un aumento del rischio di credito delle attività), possono essere coerenti con un modello di business avente l'obiettivo del possesso di attività finanziarie finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali. In particolare, tali vendite possono essere coerenti con un modello di business il cui obiettivo è il possesso di attività finanziarie finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali se sono occasionali (anche se rilevanti in termini di valore) o irrilevanti in termini di valore, sia individualmente che complessivamente (anche se frequenti). Se un numero non così occasionale di tali vendite interessa un portafoglio e tali vendite sono più che irrilevanti in termini di valore (individualmente o complessivamente), l'entità deve valutare se e come tali vendite siano coerenti con l'obiettivo della raccolta dei flussi finanziari contrattuali. Il fatto che la vendita delle attività finanziarie sia imposta da un terzo o sia a discrezione dell'entità non è pertinente ai fini della valutazione. L'aumento della frequenza o del valore delle vendite in un determinato periodo non è necessariamente incompatibile con l'obiettivo del possesso di attività finanziarie finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali, a condizione che l'entità possa spiegare le ragioni delle vendite e dimostrare che esse non riflettono un cambiamento del modello di business dell'entità. Inoltre, le vendite potrebbero essere coerenti con l'obiettivo del possesso di attività finanziarie finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali se esse hanno luogo in prossimità della scadenza delle attività finanziarie e i proventi delle cessioni corrispondono approssimativamente alla raccolta dei restanti flussi finanziari contrattuali.
- B4.1.4** Di seguito sono riportati esempi di casi in cui l'obiettivo del modello di business dell'entità può essere il possesso di attività finanziarie finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali. L'elenco di esempi sotto riportati non è esaustivo. Inoltre, gli esempi non hanno lo scopo di descrivere tutti i fattori che possono essere pertinenti per la valutazione del modello di business dell'entità né di specificare l'importanza relativa di tali fattori.

Esempio	Analisi
<p><b>Esempio n. 1</b></p> <p>L'entità possiede investimenti finalizzati alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali. Il fabbisogno di finanziamento dell'entità è prevedibile e la scadenza delle sue attività finanziarie è allineata al fabbisogno stimato dell'entità.</p> <p>L'entità svolge attività di gestione del rischio di credito con l'obiettivo di ridurre al minimo le perdite sui crediti. In passato le vendite hanno di norma avuto luogo in relazione ad aumenti del rischio di credito delle attività finanziarie a seguito dei quali tali attività non soddisfacevano più i criteri in materia di credito specificati nella politica d'investimento documentata dell'entità. Inoltre, si sono verificate vendite occasionali a seguito di esigenze di finanziamento impreviste.</p> <p>Le relazioni ai dirigenti con responsabilità strategiche sono incentrate sulla qualità creditizia delle attività finanziarie e sul loro rendimento contrattuale. L'entità controlla altresì il <i>fair value</i> (valore equo) delle attività finanziarie, oltre ad altri dati.</p>	<p>Sebbene l'entità tenga conto, fra l'altro, del <i>fair value</i> (valore equo) delle attività finanziarie dal punto di vista della liquidità (ossia l'importo in denaro che realizzerebbe se avesse bisogno di venderle), l'obiettivo dell'entità è il possesso delle attività finanziarie finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali. Le vendite non sarebbero in contrasto con tale obiettivo se fossero in risposta ad un aumento del rischio di credito delle attività, ad esempio qualora le attività non soddisfacessero più i criteri in materia di credito specificati nella politica d'investimento documentata dell'entità. Anche le vendite occasionali motivate da un fabbisogno di finanziamento imprevisto (per esempio in uno scenario «stress case») non sarebbero in contrasto con tale obiettivo, anche se fossero rilevanti in termini di valore.</p>



Esempio	Analisi
<p><b>Esempio n. 2</b></p> <p>Il modello di business dell'entità è l'acquisto di portafogli di attività finanziarie, ad esempio finanziamenti. Tali portafogli possono o no comprendere attività finanziarie deteriorate.</p> <p>Se il pagamento per i finanziamenti non avviene entro i termini previsti, l'entità tenta di realizzare i flussi finanziari contrattuali attraverso vari mezzi — per esempio contattando il debitore per posta, telefono o altri metodi. L'entità ha l'obiettivo di raccogliere i flussi finanziari contrattuali e non gestisce nessuno dei finanziamenti inclusi nel portafoglio con l'obiettivo di realizzare i flussi finanziari vendendoli.</p> <p>In alcuni casi l'entità sottoscrive interest rate swap per modificare il tasso di interesse di determinate attività finanziarie incluse nel portafoglio da variabile a fisso.</p>	<p>L'obiettivo del modello di business dell'entità è il possesso di attività finanziarie finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali.</p> <p>La stessa analisi varrebbe anche se l'entità non si aspettasse di ricevere tutti i flussi finanziari contrattuali (per esempio alcune delle attività finanziarie sono deteriorate al momento della rilevazione iniziale).</p> <p>Inoltre, il fatto che l'entità sottoscriva derivati per modificare i flussi finanziari del portafoglio non modifica di per sé il suo modello di business.</p>
<p><b>Esempio n. 3</b></p> <p>L'entità ha un modello di business avente l'obiettivo di erogare finanziamenti ai clienti e di venderli successivamente ad una società veicolo per le cartolarizzazioni. La società veicolo per le cartolarizzazioni emette strumenti destinati agli investitori.</p> <p>L'entità che ha erogato i finanziamenti controlla la società veicolo per la cartolarizzazione e la include nel consolidamento.</p> <p>La società veicolo per le cartolarizzazioni raccoglie i flussi finanziari contrattuali derivanti dai finanziamenti e li trasferisce ai propri investitori.</p> <p>Si presume ai fini del presente esempio che i finanziamenti continuino a essere rilevati nel prospetto consolidato della situazione patrimoniale-finanziaria, dato che non sono eliminati contabilmente dalla società veicolo per le cartolarizzazioni.</p>	<p>Il gruppo consolidato ha erogato i finanziamenti con l'obiettivo del loro possesso finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali.</p> <p>Tuttavia, l'entità che ha erogato i finanziamenti ha l'obiettivo di realizzare flussi finanziari sul portafoglio di finanziamenti mediante la loro vendita alla società veicolo per le cartolarizzazioni e pertanto ai fini del suo bilancio separato non si riterrebbe che gestisca tale portafoglio ai fini della raccolta dei flussi finanziari contrattuali.</p>
<p><b>Esempio n. 4</b></p> <p>Un istituto finanziario possiede attività finanziarie per soddisfare il fabbisogno di liquidità in uno scenario «stress case» (per esempio, in caso di corsa agli sportelli per il prelievo dei depositi). L'entità non prevede di vendere tali attività, eccetto nei predetti casi.</p> <p>Essa controlla la qualità creditizia delle attività finanziarie e il suo obiettivo nella loro gestione è la raccolta dei flussi finanziari contrattuali. L'entità valuta il rendimento delle attività sulla base degli interessi percepiti e delle perdite su crediti sostenute.</p>	<p>L'obiettivo del modello di business dell'entità consiste nel possesso di attività finanziarie finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali.</p> <p>L'analisi non cambierebbe neppure se durante un precedente scenario «stress case» l'entità avesse effettuato vendite rilevanti in termini di valore per soddisfare il suo fabbisogno di liquidità. Analogamente, vendite ricorrenti che sono irrilevanti in termini di valore non sono incompatibili con il possesso di attività finanziarie finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali.</p> <p>Per contro, se l'entità possiede attività finanziarie per soddisfare il suo fabbisogno di liquidità corrente e il conseguimento di tale obiettivo implica vendite frequenti che sono rilevanti in termini di valore, l'obiettivo del modello di business dell'entità non è il possesso di attività finanziarie finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali.</p>

Esempio	Analisi
Tuttavia, essa controlla anche il <i>fair value</i> (valore equo) delle attività finanziarie dal punto di vista della liquidità, per garantire che l'importo in denaro realizzato se l'entità necessitasse di vendere le attività in uno scenario «stress case» sarebbe sufficiente a soddisfare il suo fabbisogno di liquidità. Periodicamente l'entità effettua vendite irrilevanti in termini di valore per dimostrare la liquidità delle attività finanziarie.	Analogamente, se l'entità è obbligata dalla sua autorità di regolamentazione a vendere sistematicamente attività finanziarie per dimostrarne la liquidità e il valore delle attività vendute è rilevante, il modello di business dell'entità non è il possesso di attività finanziarie finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali. Il fatto che la vendita delle attività finanziarie sia imposta da un terzo o sia a discrezione dell'entità non è pertinente ai fini dell'analisi.

*Modello di business il cui obiettivo è perseguito mediante sia la raccolta dei flussi finanziari contrattuali che la vendita delle attività finanziarie*

- B4.1.4 A** L'entità può possedere attività finanziarie nel quadro di un modello di business il cui obiettivo è perseguito mediante sia la raccolta dei flussi finanziari contrattuali che la vendita delle attività finanziarie. In questo tipo di modello di business i dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità hanno deciso che sia la raccolta dei flussi finanziari contrattuali che la vendita delle attività finanziarie sono indispensabili per il raggiungimento dell'obiettivo del modello di business. Vi sono diversi obiettivi che possono essere coerenti con questo tipo di modello di business. Per esempio, l'obiettivo del modello di business può essere la gestione del fabbisogno di liquidità corrente, il mantenimento di un determinato profilo di interesse o l'allineamento della durata delle attività finanziarie e delle passività finanziate da tali attività. Per perseguire tale obiettivo, l'entità raccoglierà i flussi finanziari contrattuali ma venderà anche attività finanziarie.
- B4.1.4B** Rispetto a un modello di business il cui obiettivo è il possesso di attività finanziarie finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali, questo modello comporterà vendite più frequenti e di maggiore valore, poiché la vendita delle attività finanziarie è essenziale, e non secondaria, per il perseguimento dell'obiettivo del modello. Tuttavia, non esiste alcuna soglia di frequenza o di valore delle vendite che debbono verificarsi in questo modello di business, in quanto sia la raccolta dei flussi finanziari contrattuali che la vendita delle attività finanziarie sono essenziali per il perseguimento del suo obiettivo.
- B4.1.4C** Di seguito sono riportati esempi di casi in cui l'obiettivo del modello di business dell'entità può essere perseguito mediante sia la raccolta dei flussi finanziari contrattuali che la vendita delle attività finanziarie. L'elenco di esempi sotto riportati non è esaustivo. Inoltre, gli esempi non hanno lo scopo di descrivere tutti i fattori che possono essere pertinenti per la valutazione del modello di business dell'entità né di specificare l'importanza relativa di tali fattori.

Esempio	Analisi
<b>Esempio n. 5</b> L'entità prevede di effettuare spese in conto capitale tra qualche anno. Essa investe le sue eccedenze di disponibilità liquide in attività finanziarie a breve e a lungo termine, in modo da poter finanziare le spese quando sarà necessario. Molte delle attività finanziarie hanno scadenza contrattuale oltre il periodo previsto dall'entità per l'investimento.	L'obiettivo del modello di business è perseguito mediante sia la raccolta dei flussi finanziari contrattuali che la vendita delle attività finanziarie. L'entità deciderà su base continuativa se il rendimento sia massimizzato dalla raccolta dei flussi finanziari contrattuali o dalla vendita delle attività finanziarie, fin quando i fondi investiti diverranno necessari.

Esempio	Analisi
<p>L'entità deterrà le attività finanziarie per raccogliere i flussi finanziari contrattuali e, quando si presenterà l'opportunità, le venderà per reinvestire i fondi in attività finanziarie con un rendimento più elevato.</p> <p>I gestori responsabili del portafoglio sono retribuiti sulla base del rendimento complessivo generato dal portafoglio.</p>	<p>Per contro, si consideri che l'entità preveda un flusso finanziario in uscita tra cinque anni per finanziare spese in conto capitale e investa l'eccedenza di disponibilità liquide in attività finanziarie a breve termine. Quando gli investimenti giungono a scadenza, l'entità reinveste le disponibilità liquide in nuove attività finanziarie a breve termine. L'entità mantiene tale strategia fino al momento in cui i fondi sono necessari ed utilizza i proventi delle attività finanziarie giunte a scadenza per finanziare la spesa in conto capitale. Prima della scadenza si verificano solo vendite irrilevanti in termini di valore (a meno che vi sia un aumento del rischio di credito). L'obiettivo di questo diverso modello di business è il possesso di attività finanziarie finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali.</p>
<p><b>Esempio n. 6</b></p> <p>Un istituto finanziario possiede attività finanziarie al fine di soddisfare il proprio fabbisogno di liquidità corrente. L'entità tenta di ridurre al minimo i costi di gestione di tale fabbisogno e pertanto gestisce attivamente il rendimento del portafoglio. Tale rendimento consiste nei pagamenti contrattuali riscossi nonché negli utili e nelle perdite derivanti dalla vendita delle attività finanziarie.</p> <p>Di conseguenza l'entità possiede attività finanziarie per raccogliere i flussi finanziari contrattuali e vende attività finanziarie per reinvestire i proventi in attività finanziarie a più elevato rendimento o allinearle maggiormente alla durata delle sue passività. In passato questa strategia ha determinato vendite frequenti e di valore rilevante. Queste vendite sono destinate a continuare in futuro.</p>	<p>L'obiettivo del modello di business è massimizzare il rendimento del portafoglio per soddisfare il fabbisogno corrente di liquidità e l'entità persegue tale obiettivo mediante sia la raccolta dei flussi finanziari contrattuali che la vendita delle attività finanziarie. In altri termini, sia la raccolta dei flussi finanziari contrattuali che la vendita delle attività finanziarie sono essenziali per perseguire l'obiettivo del modello di business.</p>
<p><b>Esempio n. 7</b></p> <p>Un assicuratore possiede attività finanziarie al fine di finanziare le passività derivanti dai contratti assicurativi. L'assicuratore utilizza i proventi dei flussi finanziari contrattuali delle attività finanziarie per regolare le passività derivanti dai contratti assicurativi che giungono a scadenza. Al fine di garantire che i flussi finanziari contrattuali delle attività finanziarie siano sufficienti per regolare tali passività, l'assicuratore si impegna in un'attività rilevante di acquisto e di vendita su base regolare per riequilibrare il suo portafoglio di attività e per soddisfare il suo fabbisogno di liquidità corrente.</p>	<p>L'obiettivo del modello di business è il finanziamento delle passività derivanti dai contratti assicurativi. Al fine di perseguire tale obiettivo, l'entità raccoglie i flussi finanziari contrattuali che giungono a scadenza e vende attività finanziarie per mantenere il profilo ricercato del portafoglio di attività. Pertanto, sia la raccolta dei flussi finanziari contrattuali che la vendita delle attività finanziarie sono essenziali per il perseguimento dell'obiettivo del modello di business.</p>

*Altri modelli di business*

- B4.1.5 Le attività finanziarie sono valutate al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio se non sono possedute nell'ambito di un modello di business il cui obiettivo è il possesso di attività finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali o il cui obiettivo è perseguito mediante sia la raccolta dei flussi finanziari contrattuali che la vendita delle attività finanziarie (cfr. anche il paragrafo 5.7.5). Un modello di business che comporta la valutazione al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio è un modello in cui l'entità gestisce le attività finanziarie con l'obiettivo di realizzare flussi finanziari mediante la vendita delle attività. L'entità adotta decisioni in base ai *fair value* (valori equi) delle attività e gestisce le attività per realizzare tali *fair value* (valori equi). In questo caso, di norma l'obiettivo dell'entità determinerà una vivace attività di acquisto e di vendita. Anche se l'entità raccoglierà i flussi finanziari contrattuali mentre possiede le attività finanziarie, l'obiettivo di tale modello di business non può dirsi conseguito mediante sia la raccolta dei flussi finanziari contrattuali che la vendita delle attività finanziarie, essendo la raccolta di flussi finanziari contrattuali non essenziale bensì solo accessoria per il conseguimento dell'obiettivo del modello di business.
- B4.1.6 Il portafoglio di attività finanziarie che è gestito e il cui rendimento è valutato in base al *fair value* (valore equo) (come descritto al paragrafo 4.2.2, lettera b)] non è posseduto né per la raccolta dei flussi finanziari contrattuali né sia per la raccolta dei flussi finanziari contrattuali che per la vendita delle attività finanziarie. L'entità si concentra principalmente sulle informazioni relative al *fair value* (valore equo) e utilizza tali informazioni per valutare il rendimento delle attività e prendere decisioni. Inoltre, un portafoglio di attività finanziarie che soddisfano la definizione di «possedute per negoziazione» non sono possedute per la raccolta dei flussi finanziari contrattuali o per la raccolta dei flussi finanziari contrattuali e per la vendita delle attività finanziarie. Per tali portafogli, la raccolta dei flussi finanziari contrattuali è solo accessoria per il conseguimento dell'obiettivo del modello di business. Di conseguenza tali portafogli di attività finanziarie devono essere valutati al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio.

***Flussi finanziari contrattuali consistenti esclusivamente in pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire***

- B4.1.7 Il paragrafo 4.1.1, lettera b), stabilisce che l'entità deve classificare l'attività finanziaria sulla base delle caratteristiche dei suoi flussi finanziari contrattuali se essa è posseduta nell'ambito di un modello di business il cui obiettivo è il possesso di attività finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali o il cui obiettivo è conseguito mediante sia la raccolta dei flussi finanziari contrattuali che la vendita delle attività finanziarie, a meno che si applichi il paragrafo 4.1.5. A tal fine la condizione di cui al paragrafo 4.1.2, lettera b), e al paragrafo 4.1.2 A, lettera b), prevede che l'entità determini se i flussi finanziari contrattuali dell'attività siano esclusivamente pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire.
- B4.1.7 A I flussi finanziari contrattuali consistenti esclusivamente in pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire sono compatibili con un contratto base di concessione del credito. Nel contratto base di concessione del credito il corrispettivo per il valore temporale del denaro (cfr. paragrafi B4.1.9 A-B4.1.9E) e il rischio di credito sono di solito gli elementi costitutivi più importanti dell'interesse. Tuttavia, in un contratto di questo tipo l'interesse può anche includere il corrispettivo per altri rischi associati al prestito di base (ad esempio, il rischio di liquidità) e costi (ad esempio i costi amministrativi) inerenti al possesso dell'attività finanziaria per un determinato periodo di tempo. Inoltre, l'interesse può includere un margine di profitto che è compatibile con un contratto base di concessione del credito. In circostanze economiche estreme, l'interesse può essere negativo, ad esempio se il possessore dell'attività finanziaria esplicitamente o implicitamente paga per il deposito del suo denaro per un determinato periodo di tempo (e la relativa commissione supera il corrispettivo che il possessore riceve per il valore temporale del denaro, il rischio di credito e altri rischi e costi relativi al prestito di base). Tuttavia, le clausole contrattuali che introducono l'esposizione a rischi o volatilità dei flussi finanziari contrattuali non collegata ad un contratto base di concessione del credito, come l'esposizione a variazioni dei prezzi degli strumenti rappresentativi di capitale o delle merci, non danno origine a flussi finanziari contrattuali consistenti esclusivamente in pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire. L'attività finanziaria originata o acquistata può essere un contratto base di concessione del credito, a prescindere dal fatto che si tratti di un prestito nella sua forma giuridica.

- B4.1.7B Conformemente al paragrafo 4.1.3, lettera a), il capitale è il *fair value* (valore equo) dell'attività finanziaria al momento della rilevazione iniziale. Tuttavia l'importo del capitale può cambiare durante la vita dell'attività finanziaria (per esempio, in caso di rimborsi del capitale).
- B4.1.8 L'entità deve valutare se i flussi finanziari contrattuali siano esclusivamente pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire per la valuta in cui l'attività finanziaria è denominata.
- B4.1.9 La leva finanziaria (*leverage*) è una caratteristica dei flussi finanziari contrattuali di alcune attività finanziarie. Essa accresce la variabilità dei flussi finanziari contrattuali cosicché essi non possiedono le caratteristiche economiche dell'interesse. Opzioni a se stanti (*stand-alone option*), contratti *forward* e contratti *swap* costituiscono esempi di attività finanziarie comprendenti la leva finanziaria. Pertanto tali contratti non soddisfano la condizione di cui al paragrafo 4.1.2, lettera b), e al paragrafo 4.1.2 A, lettera b), e non possono essere successivamente valutati al costo ammortizzato o al *fair value* (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo.

*Corrispettivo per il valore temporale del denaro*

- B4.1.9 A Il valore temporale del denaro è l'elemento dell'interesse che fornisce un corrispettivo per il solo decorso del tempo, non per altri rischi o costi relativi al possesso dell'attività finanziaria. Al fine di valutare se tale elemento fornisca un corrispettivo per il solo decorso del tempo, l'entità si avvale del proprio giudizio e considera fattori pertinenti come la valuta nella quale l'attività finanziaria è denominata e il periodo per il quale è fissato il tasso d'interesse.
- B4.1.9B In alcuni casi, tuttavia, il valore temporale del denaro può essere modificato (ovvero imperfetto). Ciò accade, per esempio, se il tasso d'interesse dell'attività finanziaria è rideterminato periodicamente, ma la frequenza della rideterminazione non rispecchia la natura del tasso di interesse (ad esempio il tasso d'interesse è rivisto mensilmente sulla base di un tasso a un anno) o se il tasso di interesse dell'attività finanziaria è rideterminato periodicamente sulla base di una media di particolari tassi d'interesse a breve e a lungo termine. In tali casi l'entità deve valutare la modifica per determinare se i flussi finanziari contrattuali rappresentino esclusivamente pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire. In alcuni casi l'entità può essere in grado di determinare quanto precede effettuando una valutazione qualitativa del valore temporale del denaro, mentre in altre circostanze può essere necessario eseguire una valutazione quantitativa.
- B4.1.9C Nel valutare il valore temporale del denaro modificato, l'obiettivo è determinare in che misura i flussi finanziari (non attualizzati) contrattuali potrebbero differire dai flussi finanziari (non attualizzati) che si avrebbero se il valore temporale del denaro non fosse modificato (flussi finanziari di riferimento). Per esempio, se l'attività finanziaria in esame contiene un tasso d'interesse variabile che è rideterminato mensilmente sulla base di un tasso di interesse a un anno, l'entità dovrebbe raffrontare tale attività finanziaria a uno strumento finanziario con identiche clausole contrattuali e identico rischio di credito, salvo che il tasso di interesse variabile sia rideterminato mensilmente sulla base di un tasso di interesse a un mese. Se il valore temporale del denaro modificato dà luogo a flussi finanziari (non attualizzati) contrattuali che differiscono significativamente dai flussi finanziari di riferimento (non attualizzati), l'attività finanziaria non soddisfa la condizione di cui al paragrafo 4.1.2, lettera b), e al paragrafo 4.1.2 A, lettera b). Per determinare quanto precede, l'entità deve considerare l'effetto del valore temporale del denaro modificato in ciascun esercizio e, cumulativamente, per l'intera vita dello strumento finanziario. Il motivo per cui il tasso di interesse viene fissato in questo modo è irrilevante ai fini dell'analisi. Se è chiaro con poca o nessuna analisi che i flussi finanziari (non attualizzati) contrattuali dell'attività finanziaria all'esame potrebbero (o non potrebbero) differire significativamente dai flussi finanziari di riferimento (non attualizzati), l'entità non deve effettuare la valutazione dettagliata.
- B4.1.9D Nel valutare il valore temporale modificato del denaro, l'entità deve tener conto dei fattori che potrebbero incidere sui futuri flussi finanziari contrattuali. Per esempio, se l'entità valuta un'obbligazione con una durata di cinque anni e il tasso di interesse variabile è rideterminato ogni sei mesi sulla base di un tasso a cinque anni, l'entità non può concludere che i flussi finanziari contrattuali sono esclusivamente pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire semplicemente perché la curva dei tassi d'interesse al momento della valutazione è tale che la differenza tra un tasso di interesse a cinque anni e un tasso di interesse a sei mesi non è significativa. Per contro, l'entità deve anche considerare se il rapporto tra il tasso d'interesse a cinque anni e il tasso d'interesse a sei mesi potrebbe variare nel corso della vita dello strumento cosicché i flussi finanziari (non attualizzati) contrattuali nel

corso della vita dello strumento potrebbero differire significativamente dai flussi finanziari di riferimento (non attualizzati). Tuttavia, l'entità deve considerare solo gli scenari ragionevolmente possibili e non ogni possibile ipotesi. Se l'entità stabilisce che i flussi finanziari (non attualizzati) contrattuali potrebbero differire significativamente dai flussi finanziari di riferimento (non attualizzati), l'attività finanziaria non soddisfa la condizione di cui al paragrafo 4.1.2, lettera b), e al paragrafo 4.1.2 A, lettera b), e pertanto non può essere valutata al costo ammortizzato o al *fair value* (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo.

- B4.1.9E In alcune giurisdizioni i tassi d'interesse sono fissati dal governo o da un'autorità di regolamentazione. Ad esempio, la regolamentazione dei tassi d'interesse da parte del governo può essere parte integrante di una più ampia politica macroeconomica o può essere introdotta per incoraggiare le entità ad investire in un determinato settore dell'economia. In alcuni di questi casi l'obiettivo del valore temporale del denaro non è fornire il corrispettivo per il solo decorso del tempo. Tuttavia, nonostante i paragrafi B4.1.9 A-B4.1.9D, il tasso di interesse regolamentato è considerato una proxy per il valore temporale del denaro ai fini dell'applicazione della condizione di cui al paragrafo 4.1.2, lettera b), e al paragrafo 4.1.2 A, lettera b), se tale tasso fornisce un corrispettivo sostanzialmente coerente con il passare del tempo e non espone a rischi o volatilità dei flussi finanziari contrattuali che siano incompatibili con un contratto base di concessione del credito.

*Clausole contrattuali che modificano la tempistica o l'importo dei flussi finanziari contrattuali*

- B4.1.10 Se l'attività finanziaria contiene una clausola contrattuale che potrebbe modificare la tempistica o l'importo dei flussi finanziari contrattuali (ad esempio se l'attività può essere rimborsata prima della scadenza o la sua durata può essere estesa), l'entità deve determinare se i flussi finanziari contrattuali che potrebbero verificarsi nel corso della vita dello strumento dovuti a tale clausola siano esclusivamente pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire. Per determinare quanto sopra, l'entità deve valutare i flussi finanziari contrattuali che potrebbero verificarsi sia prima che dopo la modifica dei flussi finanziari contrattuali. L'entità può inoltre dover valutare la natura di eventi contingenti (cause scatenanti) che modificherebbero la tempistica o l'importo dei flussi finanziari contrattuali. Per quanto la natura dell'evento contingente di per sé non costituisca un fattore determinante per valutare se i flussi finanziari contrattuali siano esclusivamente pagamenti di capitale e interessi, può essere un indicatore. Per esempio, si confronti uno strumento finanziario avente un tasso d'interesse rideterminato al rialzo se il debitore omette di effettuare un determinato numero di pagamenti con uno strumento finanziario avente un tasso d'interesse rideterminato al rialzo se uno specifico indice azionario raggiunge un dato livello. È più probabile nel primo caso che, a causa della relazione tra i mancati pagamenti e l'aumento del rischio di credito, i flussi finanziari contrattuali per tutta la durata di vita dello strumento siano esclusivamente pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire (cfr. anche il paragrafo B4.1.18).
- B4.1.11 Di seguito sono riportati esempi di clausole contrattuali che danno luogo a flussi finanziari contrattuali consistenti esclusivamente in pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire:
- a) il tasso d'interesse variabile che costituisce il corrispettivo per il valore temporale del denaro, il rischio di credito relativo all'importo del capitale da restituire durante un dato periodo di tempo (il corrispettivo per il rischio di credito può essere determinato solo al momento della rilevazione iniziale e così può essere fissato) e altri rischi e costi di base legati al prestito, nonché il margine di profitto;
  - b) una clausola contrattuale che consente all'emittente (ossia al debitore) di rimborsare anticipatamente uno strumento di debito o consente al possessore (ossia al creditore) di rimettere lo strumento di debito all'emittente prima della scadenza e l'ammontare del rimborso anticipato rappresenta sostanzialmente gli importi non pagati del capitale e degli interessi maturati sull'importo del capitale da restituire, che possono comprendere una ragionevole compensazione aggiuntiva per la risoluzione anticipata del contratto e
  - c) una clausola contrattuale che consente all'emittente o al possessore di prorogare la durata contrattuale dello strumento di debito (ossia un'opzione di proroga) e le clausole dell'opzione di proroga si traducono durante il periodo di proroga in flussi finanziari contrattuali consistenti esclusivamente in pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire, che possono comprendere una ragionevole compensazione aggiuntiva per la proroga del contratto.
- B4.1.12 Nonostante il paragrafo B4.1.10, l'attività finanziaria che soddisferebbe la condizione di cui al paragrafo 4.1.2, lettera b), e al paragrafo 4.1.2 A, lettera b), se non fosse per una clausola contrattuale che consente

(o impone) all'emittente il rimborso anticipato di uno strumento di debito o consente (o impone) al possessore di rimettere uno strumento di debito all'emittente prima della scadenza, può essere valutata al costo ammortizzato o al *fair value* (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo (purché soddisfi la condizione di cui al paragrafo 4.1.2, lettera a), o la condizione di cui al paragrafo 4.1.2 A, lettera a)] se:

- a) l'entità acquisisce o origina l'attività finanziaria con un premio o uno sconto sull'importo nominale contrattuale;
- b) l'importo del rimborso anticipato rappresenta sostanzialmente l'importo nominale contrattuale e l'interesse contrattuale maturato (ma non pagato), che può comprendere una ragionevole compensazione aggiuntiva per la risoluzione anticipata del contratto e
- c) quando l'entità rileva inizialmente l'attività finanziaria, il *fair value* (valore equo) dell'elemento del pagamento anticipato è insignificante.

B4.1.13 Gli esempi seguenti illustrano i flussi finanziari contrattuali consistenti esclusivamente in pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire. L'elenco di esempi sotto riportati non è esaustivo.

Strumento	Analisi
<p><b>Strumento A</b></p> <p>Lo strumento A è un'obbligazione con una data di scadenza stabilita. I pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da rimborsare sono collegati all'indice d'inflazione della moneta in cui lo strumento è emesso. Il collegamento all'inflazione non ha un effetto di leva finanziaria e il capitale è protetto.</p>	<p>I flussi finanziari contrattuali sono esclusivamente pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire. Il collegamento dei pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire a un indice d'inflazione senza effetto di leva finanziaria ridetermina il valore temporale del denaro a un livello attuale. In altre parole, il tasso d'interesse sullo strumento riflette l'interesse reale. Pertanto gli importi degli interessi sono il corrispettivo per il valore temporale del denaro sull'importo del capitale da restituire.</p> <p>Tuttavia, se i pagamenti di interessi sono stati indicizzati ad un'altra variabile come la performance del debitore (ad esempio il reddito netto del debitore) o un indice azionario, i flussi finanziari contrattuali non sono pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire (salvo che l'indicizzazione alla performance del debitore si traduca in un adeguamento che compensa il possessore solo per variazioni del rischio di credito dello strumento, cosicché i flussi finanziari contrattuali sono esclusivamente pagamenti di capitale e interessi), in quanto i flussi finanziari contrattuali riflettono un rendimento che è incompatibile con un accordo base di concessione del credito (cfr. paragrafo B4.1.7 A).</p>
<p><b>Strumento B</b></p> <p>Lo strumento B è uno strumento a tasso di interesse variabile con una data di scadenza stabilita che permette al mutuatario di scegliere il tasso di interesse di mercato su base continuativa. Per esempio, a ogni data di rideterminazione del tasso di interesse il mutuatario può scegliere di pagare il LIBOR a tre mesi per un periodo di tre mesi o il LIBOR a un mese per un periodo di un mese.</p>	<p>I flussi finanziari contrattuali sono esclusivamente pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire fintanto che gli interessi versati durante la vita dello strumento costituiscono il corrispettivo per il valore temporale del denaro, il rischio di credito connesso allo strumento e altri rischi e costi di prestito di base, nonché il margine di profitto (cfr. paragrafo B4.1.7 A). Il fatto che il tasso di interesse LIBOR sia rideterminato durante la vita dello strumento non squalifica di per sé lo strumento.</p>

Strumento	Analisi
	<p>Tuttavia, se il mutuatario può scegliere di pagare un tasso d'interesse a un mese che è rideterminato ogni tre mesi, il tasso d'interesse è rideterminato con una frequenza che non rispecchia la natura del tasso di interesse. Di conseguenza il valore temporale del denaro è modificato. Analogamente, se uno strumento ha un tasso d'interesse contrattuale basato su un periodo che può superare la vita residua dello strumento (per esempio, se uno strumento con una scadenza di cinque anni paga un tasso variabile che viene rideterminato periodicamente ma riflette sempre una durata quinquennale), il valore temporale del denaro è modificato, in quanto l'interesse da versare in ciascun periodo è scollegato dal periodo dell'interesse.</p> <p>In tali casi l'entità deve valutare qualitativamente o quantitativamente i flussi finanziari contrattuali a fronte di quelli su uno strumento identico sotto tutti gli aspetti, salvo per la natura del tasso di interesse corrispondente al periodo dell'interesse, per determinare se i flussi finanziari sono esclusivamente pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire (ma cfr. paragrafo B4.1.9E per indicazioni sui tassi di interesse regolamentati).</p> <p>Per esempio, nel valutare un'obbligazione con una durata di cinque anni che paga un tasso variabile che è rideterminato ogni sei mesi ma riflette sempre una durata di cinque anni, l'entità considera i flussi finanziari contrattuali di uno strumento che è rideterminato ogni sei mesi sulla base di un tasso di interesse a sei mesi ma che per il resto è identico.</p> <p>La stessa analisi vale nel caso in cui il mutuatario può scegliere tra i vari tassi d'interesse pubblicati del mutante (per esempio il mutuatario può scegliere tra il tasso d'interesse variabile a un mese e il tasso d'interesse variabile a tre mesi pubblicati dal mutante).</p>
<p><b>Strumento C</b></p> <p>Lo strumento C è un'obbligazione con una data di scadenza stabilita che paga un tasso d'interesse di mercato variabile. Tale tasso è soggetto ad un cap.</p>	<p>I flussi finanziari contrattuali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) sia di uno strumento che ha un tasso di interesse fisso</li> <li>b) sia di uno strumento che ha un tasso di interesse variabile</li> </ul> <p>costituiscono pagamenti di capitale e interessi sull'importo del capitale da restituire fintanto che l'interesse rappresenta il corrispettivo per il valore temporale del denaro, il rischio di credito relativo allo strumento durante la vita dello strumento e altri rischi e costi di base legati al prestito, nonché il margine di profitto (cfr. paragrafo B4.1.7 A).</p>



Strumento	Analisi
	Di conseguenza uno strumento che è una combinazione di a) e b) (per esempio un'obbligazione con un interest rate cap) può avere flussi finanziari consistenti esclusivamente in pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire. Una siffatta clausola contrattuale può ridurre la variabilità dei flussi finanziari mediante la fissazione di un limite al tasso di interesse variabile (per esempio un cap o un floor) o aumentare la variabilità dei flussi finanziari in quanto il tasso fisso diventa variabile.
<b>Strumento D</b> Lo strumento D è un prestito con pieno diritto di rivalsa ed è assistito da una garanzia reale.	Il fatto che un prestito con pieno diritto di rivalsa sia garantito non influisce di per sé sull'analisi della questione se i flussi finanziari contrattuali siano esclusivamente pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire.
<b>Strumento E</b> Lo strumento E è emesso da una banca regolamentata e ha una data di scadenza stabilita. Lo strumento paga un tasso di interesse fisso e tutti i flussi finanziari contrattuali sono non-discrezionali. Tuttavia, l'emittente è soggetto ad una legislazione che consente o impone all'autorità nazionale di risoluzione di addossare perdite ai possessori di determinati strumenti, compreso lo strumento E, in circostanze particolari. Per esempio, l'autorità nazionale di risoluzione ha il potere di ridurre l'importo nominale dello strumento E o di convertirlo in un quantitativo fisso di azioni ordinarie dell'emittente se stabilisce che l'emittente versa in gravi difficoltà finanziarie, ha bisogno di capitale regolamentare aggiuntivo o è «in dissesto».	Il possessore analizzerebbe le <b>clausole contrattuali</b> dello strumento finanziario per determinare se danno origine a flussi finanziari consistenti esclusivamente in pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire e di conseguenza sono compatibili con un accordo base di concessione del credito. Tale analisi non prenderebbe in considerazione i pagamenti che si verificano solo a causa del potere dell'autorità nazionale di risoluzione di addossare le perdite ai possessori dello strumento E, in quanto tale potere, e i relativi pagamenti, non sono <b>clausole contrattuali</b> dello strumento finanziario. Per contro, i flussi finanziari contrattuali non sono esclusivamente pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire se le <b>clausole contrattuali</b> dello strumento finanziario consentono o impongono all'emittente o ad altra entità di addossare perdite al possessore (ad esempio riducendo l'importo nominale o convertendo lo strumento in un quantitativo fisso di azioni ordinarie dell'emittente), purché le clausole contrattuali siano realistiche, anche se tale probabilità è remota.

B4.1.14 Gli esempi seguenti illustrano i flussi finanziari contrattuali che non sono esclusivamente pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire. L'elenco di esempi sotto riportati non è esaustivo.

Strumento	Analisi
<b>Strumento F</b> Lo strumento F è un'obbligazione convertibile in un numero fisso di strumenti rappresentativi di capitale dell'emittente.	Il possessore analizzerebbe l'obbligazione convertibile nella sua integralità. I flussi finanziari contrattuali non sono pagamenti di capitale e interessi sull'importo del capitale da restituire, in quanto riflettono un rendimento che è incompatibile con un accordo base di concessione del credito (cfr. paragrafo B4.1.7 A). In altri termini, il rendimento è collegato al valore del capitale dell'emittente.

Strumento	Analisi
<p><b>Strumento G</b></p> <p>Lo strumento G è un prestito che paga un tasso di interesse variabile inverso (ossia il tasso di interesse è inversamente proporzionale ai tassi di interesse di mercato).</p>	<p>I flussi finanziari contrattuali non sono esclusivamente pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire.</p> <p>Gli importi degli interessi non costituiscono il corrispettivo per il valore temporale del denaro sull'importo del capitale da restituire.</p>
<p><b>Strumento H</b></p> <p>Lo strumento H è uno strumento perpetuo, ma l'emittente può redimere lo strumento in qualsiasi momento e pagare al possessore l'importo nominale maggiorato degli interessi maturati.</p> <p>Lo strumento H paga un tasso d'interesse di mercato, ma il pagamento dell'interesse può essere effettuato solo se l'emittente è in grado di restare solvente subito dopo.</p> <p>L'interesse differito non matura interesse aggiuntivo.</p>	<p>I flussi finanziari contrattuali non sono pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire, in quanto l'emittente può essere tenuto a differire i pagamenti degli interessi e su tali importi differiti non vengono maturati ulteriori interessi. Pertanto gli importi degli interessi non costituiscono il corrispettivo per il valore temporale del denaro sull'importo del capitale da restituire.</p> <p>Qualora sugli importi differiti maturassero interessi, i flussi finanziari contrattuali potrebbero essere considerati pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire.</p> <p>Il fatto che lo strumento H sia perpetuo non significa di per sé che i flussi finanziari contrattuali non siano pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire. In effetti uno strumento perpetuo ha opzioni di proroga (multiple) continuative. Tali opzioni possono tradursi in flussi finanziari contrattuali che sono pagamenti di capitale e interessi sull'importo del capitale da restituire se i pagamenti di interessi sono obbligatori e devono essere versati in perpetuo.</p> <p>Inoltre, il fatto che lo strumento H sia redimibile non significa che i flussi finanziari contrattuali non siano versamenti di capitale e interessi sull'importo del capitale da restituire, a meno che esso sia redimibile a un importo che non rispecchia sostanzialmente il pagamento del capitale da restituire e degli interessi su tale importo. Anche se l'importo redimibile comprende un importo che compensa ragionevolmente il possessore per la risoluzione anticipata dello strumento, i flussi finanziari contrattuali potrebbero essere considerati pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire (cfr. anche il paragrafo B4.1.12).</p>

B4.1.15 In alcuni casi l'attività finanziaria può generare flussi finanziari contrattuali che sono descritti come capitale e interesse, ma tali flussi non rappresentano il pagamento del capitale e dell'interesse sull'importo del capitale da restituire come descritto al paragrafo 4.1.2, lettera b), al paragrafo 4.1.2 A, lettera b), e al paragrafo 4.1.3 del presente Principio.

B4.1.16 È questo il caso se l'attività finanziaria rappresenta un investimento in particolari attività o flussi finanziari e di conseguenza i flussi finanziari contrattuali non sono esclusivamente pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire. Per esempio, se le clausole contrattuali stabiliscono che i flussi finanziari dell'attività finanziaria aumentino in caso di incremento del numero di automobilisti che utilizzano una determinata strada a pedaggio, tali flussi finanziari contrattuali sono incompatibili con un contratto base di concessione del credito. Di conseguenza lo strumento non soddisferebbe la condizione di cui al paragrafo 4.1.2, lettera b), e al paragrafo 4.1.2 A, lettera b). Rientra in questa categoria il caso in cui il credito vantato dal creditore può essere fatto valere solo in relazione a determinate attività del debitore o ai flussi finanziari derivanti da determinate attività (per esempio un'attività finanziaria senza diritto di rivalsa).

- B4.1.17 Tuttavia il fatto che l'attività finanziaria sia senza diritto di rivalsa non impedisce di per sé necessariamente che essa soddisfi la condizione di cui al paragrafo 4.1.2, lettera b), e al paragrafo 4.1.2 A, lettera b). In tali situazioni il creditore è tenuto a valutare («look through») le particolari attività o i particolari flussi finanziari sottostanti per determinare se i flussi finanziari contrattuali dell'attività finanziaria oggetto di classificazione siano pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire. Se le clausole dell'attività finanziaria danno luogo ad altri flussi finanziari o limitano i flussi finanziari in modo incompatibile con la loro classificazione come pagamenti di capitale e interessi, l'attività finanziaria non soddisfa la condizione di cui al paragrafo 4.1.2, lettera b), e al paragrafo 4.1.2 A, lettera b). Il fatto che le attività sottostanti siano attività finanziarie o attività non finanziarie non influisce di per sé sulla valutazione.
- B4.1.18 Una caratteristica dei flussi finanziari contrattuali non influisce sulla classificazione dell'attività finanziaria qualora possa avere solo un effetto de minimis sui flussi finanziari contrattuali dell'attività finanziaria. Per determinare quanto precede, l'entità deve considerare il possibile effetto della caratteristica dei flussi finanziari contrattuali in ciascun esercizio e cumulativamente per l'intera vita dello strumento finanziario. Inoltre, se una caratteristica dei flussi finanziari contrattuali può avere un effetto sui flussi finanziari contrattuali che è più che de minimis (in un unico esercizio o cumulativamente), ma tale caratteristica non è realistica, essa non influisce sulla classificazione dell'attività finanziaria. La caratteristica dei flussi finanziari non è realistica se influisce sui flussi finanziari contrattuali dello strumento soltanto al verificarsi di un evento estremamente raro, molto insolito e molto improbabile.
- B4.1.19 In quasi ogni operazione di prestito lo strumento del creditore è classificato in relazione agli strumenti degli altri creditori del debitore. Lo strumento che è subordinato ad altri strumenti può generare flussi finanziari contrattuali che sono pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire se il mancato pagamento del debitore è una violazione del contratto e il possessore ha il diritto contrattuale di ricevere gli importi non rimborsati del capitale e degli interessi maturati sull'importo del capitale da restituire anche in caso di fallimento del debitore. Per esempio, si può considerare che il credito commerciale in base al quale il creditore è classificato come creditore generale generi pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire. È questo il caso anche se alcuni prestiti erogati al debitore sono assistiti da garanzia reale e pertanto in caso di fallimento il relativo creditore godrebbe di diritti prioritari sulla garanzia reale rispetto al creditore generale, in quanto tale fatto non pregiudica il diritto contrattuale del creditore generale al capitale non rimborsato e ad altri importi dovuti.

*Strumenti legati contrattualmente*

- B4.1.20 In alcuni tipi di operazioni l'emittente può dare priorità ai pagamenti ai possessori di attività finanziarie utilizzando strumenti multipli legati contrattualmente che creano concentrazioni di rischio di credito (tranche). Ogni tranche ha un grado di subordinazione che specifica l'ordine in cui i flussi finanziari generati dall'emittente sono assegnati alla tranche. In tali situazioni i possessori di una tranche hanno il diritto ai pagamenti del capitale e degli interessi sull'importo del capitale da restituire soltanto se l'emittente genera flussi finanziari sufficienti per soddisfare le tranche di rango superiore.
- B4.1.21 In tali operazioni i flussi finanziari della tranche hanno caratteristiche tali da poter essere considerati pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire solo se:
- le clausole contrattuali della tranche oggetto di classificazione (senza valutazione (look through) del gruppo sottostante di strumenti finanziari) danno origine a flussi finanziari consistenti esclusivamente in pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire (ad esempio il tasso di interesse sulla tranche non è collegato a un indice di merci);
  - i flussi finanziari del gruppo sottostante di strumenti finanziari hanno le caratteristiche di cui ai paragrafi B4.1.23 e B4.1.24 e
  - l'esposizione al rischio di credito del gruppo sottostante di strumenti finanziari inerenti alla tranche è pari o inferiore all'esposizione al rischio di credito del gruppo sottostante di strumenti finanziari (per esempio il rating di credito della tranche oggetto di classificazione è pari o superiore al rating di credito che si applicherebbe ad un'unica tranche che ha finanziato il gruppo sottostante di strumenti finanziari).

- B4.1.22 Mediante l'approccio «look through» l'entità deve arrivare a individuare il gruppo sottostante di strumenti che creano i flussi finanziari (anziché trasmetterli). È questo il gruppo sottostante di strumenti finanziari.
- B4.1.23 Il gruppo sottostante deve contenere uno o più strumenti che generano flussi finanziari contrattuali consistenti esclusivamente in pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire.
- B4.1.24 Il gruppo sottostante di strumenti può altresì includere strumenti che:
- a) riducono la variabilità dei flussi finanziari degli strumenti di cui al paragrafo B4.1.23 e, quando combinati con gli strumenti di cui al paragrafo B4.1.23, si traducono in flussi finanziari consistenti esclusivamente in pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire (per esempio un interest rate cap o floor o un contratto che riduce il rischio di credito su alcuni o tutti gli strumenti di cui al paragrafo B4.1.23); o
  - b) allineano i flussi finanziari delle tranche ai flussi finanziari del gruppo di strumenti sottostanti di cui al paragrafo B4.1.23 per appianare le differenze relative esclusivamente a:
    - i) tasso di interesse (fisso o variabile);
    - ii) valuta in cui i flussi finanziari sono denominati, compresa l'inflazione in tale valuta; o
    - iii) tempistica dei flussi finanziari.
- B4.1.25 Se uno strumento del gruppo non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo B4.1.23 o B4.1.24, la condizione di cui al paragrafo B4.1.21, lettera b), non è soddisfatta. Nell'eseguire tale valutazione, può non essere necessaria un'analisi dettagliata del gruppo strumento per strumento. Tuttavia, l'entità deve avvalersi del proprio giudizio ed eseguire un'analisi sufficiente a determinare se gli strumenti del gruppo soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi B4.1.23-B4.1.24 (cfr. anche il paragrafo B4.1.18 per indicazioni sulle caratteristiche dei flussi finanziari contrattuali aventi solo un effetto «de minimis»).
- B4.1.26 Se il possessore non è in grado di valutare le condizioni di cui al paragrafo B4.1.21 al momento della rilevazione iniziale, la tranche deve essere valutata al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio. Se il gruppo sottostante di strumenti può variare dopo la rilevazione iniziale in modo tale da non soddisfare le condizioni di cui ai paragrafi B4.1.23-B4.1.24, la tranche non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo B4.1.21 e deve essere valutata al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio. Tuttavia, se il gruppo sottostante contiene strumenti che sono garantiti da attività che non soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi B4.1.23-B4.1.24, la capacità di prendere possesso di tali attività non deve essere presa in considerazione ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, a meno che l'entità abbia acquisito la tranche con l'intenzione di controllare le garanzie.

**Opzione di designare l'attività o passività finanziaria al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio (sezioni 4.1 e 4.2)**

- B4.1.27 Fatte salve le condizioni di cui ai paragrafi 4.1.5 e 4.2.2, il presente Principio permette all'entità di designare un'attività finanziaria, una passività finanziaria o un gruppo di strumenti finanziari (attività finanziarie, passività finanziarie o entrambe) al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, a condizione che questo consenta di ottenere informazioni più rilevanti.
- B4.1.28 La decisione dell'entità di designare un'attività o passività finanziaria al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio è simile a una scelta di principio contabile (sebbene, a differenza di una scelta di principio contabile, non sia necessario applicarla coerentemente a tutte le operazioni simili). Quando l'entità ha tale possibilità di scelta, il paragrafo 14, lettera b), dello IAS 8 stabilisce che il principio contabile prescelto comporti informazioni attendibili e più rilevanti in bilancio in merito agli effetti di operazioni, altri eventi e condizioni sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sull'andamento economico o sui flussi finanziari dell'entità. Ad esempio, nel caso della designazione di una passività finanziaria al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, il paragrafo 4.2.2 indica le due circostanze in cui l'obbligo di informazioni più rilevanti sarà soddisfatto. Di conseguenza per poter scegliere tale designazione in conformità con il paragrafo 4.2.2, l'entità ha bisogno di dimostrare di rientrare in una delle due circostanze seguenti (o in entrambe).

**La designazione elimina o riduce significativamente un'asimmetria contabile**

- B4.1.29 La valutazione di un'attività o passività finanziaria e la classificazione delle variazioni di valore rilevate sono determinate dalla classificazione dell'elemento e dal fatto che l'elemento sia o meno parte di una relazione di copertura designata. Tali disposizioni possono creare un'incoerenza nella valutazione o rilevazione (talvolta definita «asimmetria contabile») quando, per esempio, in assenza di una designazione al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, l'attività finanziaria è classificata come successivamente valutata al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio e una passività che l'entità considera collegata è invece valutata successivamente al costo ammortizzato (con le variazioni del *fair value* (valore equo) non rilevate). In tali circostanze l'entità può concludere che il suo bilancio fornirebbe informazioni più rilevanti se sia l'attività che la passività fossero valutate al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio.
- B4.1.30 Gli esempi che seguono mostrano quando questa condizione potrebbe essere soddisfatta. In tutti i casi l'entità può utilizzare questa condizione per designare attività o passività finanziarie al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio soltanto se essa soddisfa il principio di cui al paragrafo 4.1.5 o al paragrafo 4.2.2, lettera a):
- a) l'entità ha passività derivanti da contratti assicurativi la cui valutazione incorpora informazioni correnti (come consentito dal paragrafo 24 dell'IFRS 4) e attività finanziarie che considera correlate e che sarebbero altrimenti valutate al *fair value* (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo o al costo ammortizzato;
  - b) l'entità possiede attività finanziarie, passività finanziarie o entrambe che condividono un rischio, come il rischio di tasso d'interesse, che dà origine a variazioni di segno opposto del *fair value* (valore equo) che tendono a compensarsi. Tuttavia, soltanto alcuni degli strumenti sarebbero valutati al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio (ossia i derivati o quelli classificati come posseduti per negoziazione). Potrebbe anche verificarsi che i requisiti per la contabilizzazione delle operazioni di copertura non siano soddisfatti, per esempio in quanto non sono soddisfatti i requisiti per l'efficacia della copertura di cui al paragrafo 6.4.1;
  - c) l'entità possiede attività finanziarie, passività finanziarie o entrambe che condividono un rischio, come il rischio di tasso di interesse, da cui derivano variazioni di segno opposto del *fair value* (valore equo) tendenti a compensarsi, e che non soddisfano i criteri di ammissibilità per la designazione come strumento di copertura in quanto non valutate al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio. Inoltre, in assenza di contabilizzazione delle operazioni di copertura esiste una significativa incoerenza nella rilevazioni degli utili e delle perdite. Per esempio, l'entità ha finanziato un gruppo specifico di finanziamenti attraverso l'emissione di obbligazioni negoziate le cui variazioni di *fair value* (valore equo) tendono a compensarsi. Se, inoltre, l'entità acquista e vende regolarmente le obbligazioni ma raramente, se non mai, acquista e vende i finanziamenti, rilevando sia i finanziamenti sia le obbligazioni al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio elimina l'incoerenza nei tempi di rilevazione degli utili e delle perdite che altrimenti risulterebbe dalla valutazione di entrambi al costo ammortizzato e dalla rilevazione di un utile o una perdita ogniquale volta che l'obbligazione è riacquistata.
- B4.1.31 In casi analoghi a quelli descritti al paragrafo precedente la designazione al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, al momento della rilevazione iniziale, di attività e passività finanziarie non altrimenti valutate può eliminare o ridurre significativamente l'incoerenza nella valutazione o rilevazione e produrre informazioni più rilevanti. Ai fini pratici, l'entità non è tenuta ad aver negoziato contemporaneamente tutte le attività e passività che danno origine a un'incoerenza nella valutazione o nella rilevazione. È consentito un ritardo ragionevole a condizione che ciascuna operazione sia designata al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio al momento della rilevazione iniziale e in quel momento ci si aspetti che le restanti operazioni si verifichino.
- B4.1.32 Non sarebbe accettabile designare al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio soltanto alcune delle attività e passività finanziarie che danno luogo ad un'incoerenza, se così facendo non si elimina o non si riduce significativamente l'incoerenza e quindi non si ottengono informazioni più rilevanti. Tuttavia, sarebbe accettabile designare soltanto alcune tra un certo numero di attività o passività finanziarie simili se ciò consentisse di ottenere una riduzione significativa (e possibilmente una riduzione maggiore di quella che si otterrebbe con altre designazioni consentite) dell'incoerenza. Per esempio, si ipotizzi che l'entità abbia un certo numero di passività finanziarie simili che ammontano complessivamente a CU100 e un numero di attività finanziarie simili che ammontano complessivamente a CU50 ma che sono valutate diversamente. L'entità può ridurre significativamente l'incoerenza nella valutazione designando, al momento della rilevazione iniziale, tutte le attività, ma soltanto alcune delle passività (per

esempio, singole passività per un totale complessivo di CU45) al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio. Tuttavia, poiché la designazione al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio può essere applicata soltanto a uno strumento finanziario nella sua integralità, l'entità di questo esempio deve designare una o più passività nella loro integralità. Essa non potrebbe designare una componente della passività (per esempio, variazioni di valore attribuibili soltanto a un fattore di rischio, come le variazioni del tasso di interesse di riferimento) o una quota (ovvero una percentuale) della passività.

***Un gruppo di passività finanziarie o di attività e passività finanziarie è gestito e il suo rendimento è valutato in base al fair value (valore equo)***

- B4.1.33 L'entità può gestire e valutare il rendimento di un gruppo di passività finanziarie o di attività e passività finanziarie in modo tale che la valutazione di tale gruppo al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio consenta di ottenere informazioni più rilevanti. In questa circostanza, l'attenzione si concentra sul modo in cui l'entità gestisce e valuta il rendimento piuttosto che sulla natura dei suoi strumenti finanziari.
- B4.1.34 Per esempio, l'entità può utilizzare questa condizione per designare le passività finanziarie al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio se soddisfa il principio di cui al paragrafo 4.2.2, lettera b), e ha attività e passività finanziarie che condividono uno o più rischi e tali rischi sono gestiti e valutati in base al *fair value* (valore equo) in conformità con una politica documentata di gestione delle attività e delle passività. Un esempio potrebbe essere quello dell'entità che abbia emesso «prodotti strutturati» contenenti multipli derivati incorporati e che gestisca i rischi risultanti in base al *fair value* (valore equo) utilizzando un insieme di strumenti finanziari derivati e non derivati.
- B4.1.35 Come evidenziato in precedenza, questa condizione è basata sul modo in cui l'entità gestisce e valuta il rendimento del gruppo di strumenti finanziari in esame. Di conseguenza (subordinatamente al requisito della designazione al momento della rilevazione iniziale) l'entità che designa le passività finanziarie al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio sulla base di questa condizione deve anche designare così tutte le passività finanziarie idonee che sono gestite e valutate insieme.
- B4.1.36 La documentazione della strategia dell'entità non deve essere necessariamente esaustiva ma dovrebbe essere sufficiente a dimostrare la conformità con il paragrafo 4.2.2, lettera b). Tale documentazione non è richiesta per ogni singolo elemento, ma può essere presentata in base al portafoglio complessivo. Per esempio, se il sistema di gestione della performance di un comparto, come approvato dai dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità, dimostra chiaramente che il suo andamento è valutato in base al rendimento, non è richiesta altra documentazione per dimostrare la conformità con il paragrafo 4.2.2, lettera b).

**Derivati incorporati (sezione 4.3)**

- B4.3.1 Quando l'entità diventa parte di un contratto ibrido contenente un contratto primario che non costituisce un'attività rientrante nell'ambito di applicazione del presente Principio, il paragrafo 4.3.3 dispone che l'entità identifichi i derivati incorporati, valuti se è necessario che siano separati dal contratto primario e, per quelli che devono essere separati, valuti i derivati al *fair value* (valore equo) al momento della rilevazione iniziale e successivamente al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio.
- B4.3.2 Se un contratto primario non ha una scadenza stabilita o predeterminata e rappresenta un'interessenza residua nelle attività nette dell'entità, le sue caratteristiche e i suoi rischi economici sono quelli di uno strumento rappresentativo di capitale, e un derivato incorporato dovrebbe avere le caratteristiche di capitale relative alla stessa entità per considerarsi strettamente correlato. Se il contratto primario non è uno strumento rappresentativo di capitale e soddisfa la definizione di strumento finanziario, le sue caratteristiche e i suoi rischi economici sono quelli di uno strumento di debito.
- B4.3.3 Il derivato incorporato privo di opzioni (quale un contratto forward o swap incorporato) è separato dal contratto primario sulla base delle condizioni sostanziali stabilite o implicite, in modo che abbia un *fair value* (valore equo) pari a zero alla rilevazione iniziale. Il derivato incorporato basato su opzioni (quali l'opzione incorporata put, call, cap, floor o swap) è separato dal contratto primario sulla base delle condizioni definite dell'elemento opzione. Il valore contabile iniziale dello strumento primario corrisponde all'importo residuo dopo la separazione del derivato incorporato.

B4.3.4 Generalmente, derivati incorporati multipli in un contratto ibrido singolo sono trattati come un singolo derivato incorporato composto. Tuttavia i derivati incorporati che sono classificati come rappresentativi di capitale (cfr. IAS 32) sono contabilizzati separatamente da quelli classificati come attività o passività. Inoltre, se un contratto ibrido ha più di un derivato incorporato, e quei derivati si riferiscono a diverse esposizioni al rischio e sono prontamente separabili e indipendenti l'uno dall'altro, sono contabilizzati separatamente.

B4.3.5 Le caratteristiche economiche e i rischi di un derivato incorporato non sono strettamente correlati al contratto primario (paragrafo 4.3.3, lettera a)] nei seguenti esempi. In questi esempi, presupponendo che siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 4.3.3, lettere b) e c), l'entità contabilizza il derivato incorporato in maniera separata dal contratto primario.

- a) Un'opzione put incorporata in uno strumento che permette al possessore di richiedere all'emittente di riacquistare lo strumento per un importo di disponibilità liquide o altre attività che varia in base alla variazione del prezzo di uno strumento rappresentativo di capitale o di una merce o di un indice non è strettamente correlato allo strumento di debito primario.
- b) L'opzione o la clausola automatica di estensione del termine rimanente sino alla data di scadenza dello strumento di debito non è strettamente correlata allo strumento primario di debito, a meno che vi sia un adeguamento congiunto al tasso approssimativo di interesse corrente di mercato al momento dell'estensione. Se l'entità emette uno strumento di debito e il possessore di tale strumento di debito vende un'opzione call a favore di terzi su tale strumento, l'emittente considera l'opzione call come un'estensione della data di scadenza dello strumento di debito, a condizione che si possa richiedere all'emittente di partecipare o facilitare la rinegoziazione dello strumento di debito come conseguenza dell'esercizio dell'opzione call.
- c) I pagamenti di interesse o capitale indicizzati allo strumento di capitale incorporati in uno strumento primario di debito o in un contratto assicurativo — tramite cui l'ammontare dell'interesse o del capitale è indicizzato al valore degli strumenti rappresentativi di capitale — non sono strettamente correlati allo strumento primario, poiché i rischi inerenti al contratto primario e al derivato incorporato non sono simili.
- d) I pagamenti di interesse o capitale indicizzati al valore della merce incorporati in uno strumento primario di debito o in un contratto assicurativo — tramite cui l'ammontare dell'interesse o del capitale è indicizzato al prezzo di una merce (quale l'oro) — non sono strettamente correlati allo strumento primario, poiché i rischi inerenti al contratto primario e al derivato incorporato non sono simili.
- e) Un'opzione call, put o di rimborso anticipato incorporata in un contratto di debito primario o in un contratto assicurativo primario non è strettamente correlata al contratto primario a meno che:
  - i) il prezzo di esercizio dell'opzione sia approssimativamente uguale, a ciascuna data di esercizio, al costo ammortizzato dello strumento di debito primario oppure al valore contabile del contratto assicurativo primario; o
  - ii) il prezzo di esercizio di un'opzione di rimborso anticipato rimborsi il finanziatore per un ammontare uguale o inferiore al valore attuale approssimativo degli interessi persi per il periodo residuo del contratto primario. Gli interessi persi risultano dal prodotto tra l'importo del capitale rimborsato anticipatamente e il differenziale di tasso d'interesse. Il differenziale di tasso d'interesse è dato dall'eccedenza del tasso di interesse effettivo del contratto primario rispetto al tasso d'interesse effettivo che l'entità riceverebbe alla data di rimborso anticipato se reinvestisse l'importo del capitale rimborsato anticipatamente in un contratto analogo per il periodo residuo del contratto primario.

La valutazione se l'opzione call o put sia strettamente correlata al contratto di debito primario viene effettuata prima di separare l'elemento di capitale di uno strumento di debito convertibile in conformità allo IAS 32.

- f) I derivati su crediti che sono incorporati in uno strumento primario di debito e che permettono a una delle parti (il «beneficiario») di trasferire il rischio di credito di un'attività di riferimento, che potrebbe non possedere, a un'altra parte (il «garante») non sono strettamente correlati allo strumento primario di debito. Tali derivati su crediti permettono al garante di assumere il rischio di credito associato all'attività di riferimento senza possederla direttamente.

- B4.3.6 Un esempio di contratto ibrido è uno strumento finanziario che dà al possessore il diritto di rivendere lo strumento finanziario all'emittente in cambio di un importo di disponibilità liquide o altre attività finanziarie che varia sulla base delle variazioni di un indice azionario o di merci che può aumentare o diminuire («strumento con opzione a vendere»). A meno che l'emittente indichi al momento della rilevazione iniziale lo strumento con opzione a vendere come una passività finanziaria al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, è necessario separare un derivato incorporato (ossia il pagamento di capitale indicizzato) secondo quanto previsto dal paragrafo 4.3.3, poiché il contratto primario è uno strumento di debito secondo quanto previsto dal paragrafo B4.3.2 e il pagamento del capitale indicizzato non è strettamente correlato allo strumento primario di debito secondo quanto previsto dal paragrafo B4.3.5, lettera a). Poiché il pagamento del capitale può aumentare e diminuire, il derivato incorporato è un derivato privo di opzione il cui valore è indicizzato alla variabile sottostante.
- B4.3.7 Nel caso di uno strumento con opzione a vendere che può essere ceduto in qualsiasi momento in cambio di disponibilità liquide pari alla quota proporzionale del valore delle attività nette dell'entità (quali le quote di un fondo comune aperto o alcuni prodotti di investimento unit-linked), l'effetto della separazione di un derivato incorporato e della contabilizzazione per ogni componente corrisponde alla valutazione del contratto ibrido all'importo di rimborso, pagabile alla data di chiusura dell'esercizio se il possessore ha esercitato il diritto di rivendere lo strumento all'emittente.
- B4.3.8 Le caratteristiche economiche e i rischi di un derivato incorporato sono strettamente correlati alle caratteristiche economiche e ai rischi del contratto primario negli esempi seguenti. In questi esempi l'entità non contabilizza il derivato incorporato separatamente dal contratto primario.
- a) Il derivato incorporato in cui il sottostante sia un tasso d'interesse o un indice su tassi d'interesse che possa cambiare l'importo degli interessi che sarebbero altrimenti pagati o ricevuti in caso di contratto di debito primario fruttifero o di contratto assicurativo è strettamente correlato al contratto primario, a meno che il contratto ibrido possa essere estinto in modo tale che il possessore non recupererebbe sostanzialmente tutto l'investimento contabilizzato o il derivato incorporato potrebbe almeno raddoppiare il tasso di rendimento iniziale del possessore sul contratto primario e portare ad un tasso di rendimento almeno doppio del rendimento di mercato per un contratto con clausole contrattuali analoghe a quelle del contratto primario.
  - b) Un contratto floor o cap sul tasso d'interesse incorporato in un contratto di debito o in un contratto assicurativo è considerato strettamente correlato al contratto primario se il cap è uguale o maggiore del tasso d'interesse di mercato e se il floor è uguale o inferiore al tasso d'interesse di mercato, quando il contratto è emesso e il cap o il floor non ha un effetto di leva finanziaria (leverage) con riferimento al contratto primario. Analogamente, le disposizioni incluse in un contratto per l'acquisto o la vendita di un'attività (per esempio una merce) che prevedono un cap e un floor sul prezzo da corrispondere o ricevere per l'attività sono strettamente correlate al contratto primario se entrambi il cap e il floor erano out of the money all'inizio e non hanno un effetto di leva finanziaria (leverage).
  - c) Il derivato incorporato su una valuta estera che fornisce un flusso di pagamenti di capitale o interessi che sono denominati in una valuta estera ed è incorporato in uno strumento primario di debito (per esempio un'obbligazione a duplice valuta) è strettamente correlato allo strumento primario di debito. Tale derivato non è separato dallo strumento primario poiché lo IAS 21 *Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere* richiede che gli utili e le perdite derivanti dalla conversione in valuta estera degli elementi monetari siano rilevati nell'utile (perdita) d'esercizio.
  - d) Il derivato su cambi incorporato in un contratto primario che sia un contratto assicurativo o non sia uno strumento finanziario (come un contratto per l'acquisto o la vendita di un elemento non finanziario in cui il prezzo sia denominato in una valuta estera) è strettamente correlato al contratto primario se non ha un effetto di leva finanziaria, se non contiene un'opzione e se i pagamenti devono essere effettuati in una delle seguenti valute:
    - i) la valuta funzionale di una qualsiasi parte contrattuale rilevante;
    - ii) la valuta in cui il prezzo del relativo bene o servizio acquistato o consegnato è normalmente espresso in operazioni commerciali nel mondo (quali il dollaro americano per operazioni sul petrolio greggio); o



- iii) la valuta che è comunemente utilizzata in contratti per l'acquisto o la vendita di elementi non finanziari nell'ambiente economico in cui avviene l'operazione (ad esempio una valuta relativamente stabile e liquida che è comunemente utilizzata in operazioni commerciali locali o nel commercio esterno).
- e) L'opzione a rimborsare anticipatamente incorporata in uno strip di soli interessi o solo capitale è strettamente correlata al contratto primario se il contratto primario i) inizialmente risultava dalla scissione del diritto a ricevere flussi finanziari contrattuali di uno strumento finanziario che, per sua stessa natura, non includeva un derivato incorporato e ii) non contiene termini non presenti nell'originario contratto primario di debito.
- f) Il derivato incorporato in un contratto di leasing primario è strettamente correlato al contratto primario se il derivato incorporato è rappresentato da i) un indice collegato all'inflazione, quale l'indicizzazione dei pagamenti di leasing basato su di un indice di prezzi al consumo (sempre che il contratto di leasing non abbia effetto di leva finanziaria e l'indice sia collegato all'inflazione propria dell'ambiente economico in cui l'entità opera), ii) rate di noleggio che dipendono dalle vendite connesse, o iii) canoni potenziali basati su tassi di interesse variabili.
- g) L'elemento valutativo in unità (unit-linking feature) incorporato in uno strumento finanziario primario o in un contratto assicurativo primario è strettamente correlato allo strumento o al contratto primario se i pagamenti denominati in unità sono valutati ai valori correnti delle unità che riflettono il *fair value* (valore equo) delle attività del fondo. L'elemento valutativo in unità (unit-linking feature) è una clausola contrattuale che richiede pagamenti denominati in unità di un fondo comune di investimento interno o esterno.
- h) Il derivato incorporato in un contratto assicurativo è strettamente correlato al contratto assicurativo primario se il derivato incorporato e il contratto assicurativo primario sono talmente interdipendenti da impedire all'entità di valutare il derivato incorporato separatamente (ossia senza considerare il contratto primario).

#### ***Strumenti che contengono derivati incorporati***

- B4.3.9 Secondo quanto previsto al paragrafo B4.3.1, quando l'entità diventa parte di un contratto ibrido con un contratto primario che non è un'attività rientrante nell'ambito del presente Principio e con uno o più derivati incorporati, il paragrafo 4.3.3 dispone che l'entità identifichi tale derivato incorporato, valuti se è necessario che sia separato dal contratto primario e per quelli che devono essere separati, valuti i derivati al *fair value* (valore equo) al momento della rilevazione iniziale e successivamente. Queste disposizioni possono essere più complesse, o portare a valutazioni meno affidabili, rispetto alla valutazione dell'intero strumento al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio. Per tale ragione il presente Principio consente di designare l'intero contratto ibrido al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio.
- B4.3.10 Tale designazione può essere utilizzata sia che il paragrafo 4.3.3 disponga o vieti la separazione del derivato incorporato dal contratto primario. Tuttavia, il paragrafo 4.3.5 non giustificerebbe la designazione del contratto ibrido al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio nei casi esposti al paragrafo 4.3.5, lettere a) e b), in quanto così facendo non ridurrebbe la complessità né migliorerebbe l'affidabilità.

#### ***Rideterminazione del valore dei derivati incorporati***

- B4.3.11 Conformemente al paragrafo 4.3.3 l'entità deve valutare se i derivati incorporati debbano essere separati dal contratto primario e contabilizzati come derivati nel momento in cui essa diventa parte del contratto. Una successiva rideterminazione del valore è vietata, a meno che vi sia una modifica delle clausole del contratto che modifichi significativamente i flussi finanziari che altrimenti sarebbero richiesti in base al contratto, nel qual caso è richiesta la rideterminazione. L'entità stabilisce se la modifica dei flussi finanziari sia significativa considerando in che misura i flussi finanziari futuri attesi collegati al derivato incorporato, al contratto primario o ad entrambi siano cambiati e se il cambiamento sia significativo rispetto ai flussi finanziari attesi in precedenza dal contratto.
- B4.3.12 Il paragrafo B4.3.11 non si applica ai derivati incorporati in contratti acquisiti nell'ambito:
- a) di un'aggregazione aziendale (secondo la definizione dell'IFRS 3 *Aggregazioni aziendali*);

- b) di un'aggregazione di entità o di attività aziendali sotto controllo comune, secondo la definizione dei paragrafi B1–B4 dell'IFRS 3; o
- c) della costituzione di una joint venture, secondo la definizione dell'IFRS 11 *Accordi a controllo congiunto* oppure alla possibile rideterminazione del loro valore alla data di acquisizione <sup>(1)</sup>.

#### **Riclassificazione delle attività finanziarie (sezione 4.4)**

##### ***Riclassificazione delle attività finanziarie***

- B4.4.1 Il paragrafo 4.4.1 impone all'entità di riclassificare le attività finanziarie se modifica il suo modello di business per la gestione di tali attività. Tali modifiche, che dovrebbero accadere molto raramente, sono decise dall'alta dirigenza dell'entità, a seguito di cambiamenti esterni o interni e devono essere rilevanti per le operazioni dell'entità e dimostrabili alle parti esterne. Di conseguenza l'entità modificherà il proprio modello di business solo in caso di inizio o cessazione di un'attività rilevante per le sue operazioni, ad esempio in caso di acquisizione, cessione o cessazione di un ramo di attività. Casi di modifica del modello di business sono descritti negli esempi seguenti:
- a) l'entità detiene un portafoglio di prestiti commerciali da vendere a breve termine. Essa acquisisce una società che gestisce prestiti commerciali e ha un modello di business basato sul possesso dei prestiti finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali. Il portafoglio di prestiti commerciali non è più in vendita, ed è gestito insieme ai prestiti commerciali acquisiti secondo il modello del possesso finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali;
  - b) una società di servizi finanziari decide di chiudere la propria attività nel settore dei prestiti ipotecari. Essa non conclude più nuovi prestiti ipotecari e si sta attivando per vendere il proprio portafoglio.
- B4.4.2 La modifica dell'obiettivo del modello di business dell'entità deve avvenire prima della data di riclassificazione. Per esempio, se la società di servizi finanziari decide il 15 febbraio di chiudere la propria attività nel settore dei prestiti ipotecari e di conseguenza deve riclassificare tutte le attività finanziarie interessate il 1° aprile (ossia il primo giorno dell'esercizio successivo dell'entità), non deve concludere nuovi prestiti ipotecari o svolgere altrimenti attività in linea con il precedente modello di business dopo il 15 febbraio.
- B4.4.3 Le seguenti situazioni non rappresentano modifiche del modello di business:
- a) un cambiamento di intenzione in relazione a determinate attività finanziarie (anche in caso di cambiamenti significativi delle condizioni di mercato);
  - b) la temporanea scomparsa di un dato mercato per le attività finanziarie;
  - c) il trasferimento di attività finanziarie tra parti dell'entità con diversi modelli di business.

#### **VALUTAZIONE (CAPITOLO 5)**

##### **Valutazione iniziale (sezione 5.1)**

- B5.1.1 Il *fair value* (valore equo) di uno strumento finanziario al momento della rilevazione iniziale è normalmente il prezzo dell'operazione (ossia il *fair value* (valore equo) del corrispettivo dato o ricevuto, cfr. anche il paragrafo B.5.1.2 A e l'IFRS 13). Tuttavia, se parte del corrispettivo dato o ricevuto è per qualcosa diverso dallo strumento finanziario, l'entità deve valutare il *fair value* (valore equo) dello strumento finanziario. Per esempio, il *fair value* (valore equo) di un finanziamento o credito a lungo termine infruttifero può essere valutato come il valore attuale di tutti gli incassi futuri attualizzati utilizzando il(i) tasso(i) di interesse di mercato prevalente(i) per uno strumento simile (similare per valuta, scadenza, tipo di tasso di interesse e altri fattori) con un rating di credito simile. Ulteriori importi concessi rappresentano un costo o una riduzione dei proventi a meno che questi non soddisfino le condizioni per la rilevazione come altri tipi di attività.

<sup>(1)</sup> L'IFRS 3 si occupa dell'acquisizione di contratti con derivati incorporati in una aggregazione aziendale.

- B5.1.2 Se l'entità origina un finanziamento con un tasso di interesse al di fuori dei prezzi di mercato (ad esempio, 5 per cento quando il tasso di mercato per finanziamenti simili è 8 per cento), e riceve una commissione anticipata a compensazione, l'entità rileva il finanziamento al proprio *fair value* (valore equo), ossia al netto della commissione ricevuta.
- B5.1.2 A La migliore evidenza del *fair value* (valore equo) di uno strumento finanziario al momento della rilevazione iniziale è normalmente il prezzo dell'operazione (ossia il *fair value* (valore equo) del corrispettivo dato o ricevuto, cfr. anche IFRS 13). Se l'entità stabilisce che il *fair value* (valore equo) al momento della rilevazione iniziale differisce dal prezzo dell'operazione indicato nel paragrafo 5.1.1 A, essa deve contabilizzare tale strumento a tale data nel seguente modo:
- a) secondo la valutazione disposta dal paragrafo 5.1.1 se tale *fair value* (valore equo) è attestato da un prezzo quotato in un mercato attivo per un'attività o passività identica (ossia un input di Livello 1) oppure si basa su una tecnica di valutazione che utilizza solo dati provenienti da mercati osservabili. L'entità deve rilevare la differenza tra il *fair value* (valore equo) al momento della rilevazione iniziale e il prezzo dell'operazione come utile o perdita;
  - b) in tutti gli altri casi, secondo la valutazione disposta dal paragrafo 5.1.1, rettificata per differire la variazione tra il *fair value* (valore equo) al momento della rilevazione iniziale e il prezzo dell'operazione. Dopo la rilevazione iniziale, l'entità deve rilevare tale variazione differita come utile o perdita solo nella misura in cui essa risulti da un cambiamento di un fattore (incluso il tempo) che gli operatori di mercato considererebbero nel determinare il prezzo dell'attività o della passività.

#### **Valutazione successiva (sezioni 5.2 e 5.3)**

- B5.2.1 Se uno strumento finanziario precedentemente rilevato come attività finanziaria è valutato al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio e questo scende sotto zero, è una passività finanziaria valutata secondo quanto previsto dal paragrafo 4.2.1. Tuttavia, i contratti ibridi con contratti primari che sono attività nell'ambito del presente Principio sono sempre valutati secondo quanto previsto dal paragrafo 4.3.2.
- B5.2.2 Il seguente esempio illustra la contabilizzazione dei costi dell'operazione al momento della valutazione iniziale e successiva dell'attività finanziaria valutata al *fair value* (valore equo) con le variazioni rilevate nelle altre componenti di conto economico complessivo conformemente al paragrafo 5.7.5 o 4.1.2 A. L'entità acquista l'attività finanziaria per CU100 più una commissione d'acquisto di CU2. Inizialmente l'entità rileva l'attività a CU102. L'esercizio si chiude il giorno seguente e a tale data il prezzo di mercato quotato per l'attività è CU100. Se l'attività fosse venduta, sarebbe pagata una commissione di CU3. In tale data, l'entità valuta l'attività a CU100 (senza tenere conto della potenziale commissione sulla vendita) e rileva una perdita di CU2 nelle altre componenti di conto economico complessivo. Se l'attività finanziaria è valutata al *fair value* (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo secondo quanto previsto dal paragrafo 4.1.2 A, i costi dell'operazione sono ammortizzati nell'utile (perdita) di esercizio utilizzando il criterio dell'interesse effettivo.
- B5.2.2 A La valutazione successiva dell'attività o passività finanziaria e la successiva rilevazione degli utili e delle perdite descritti al paragrafo B5.1.2 A devono essere coerenti con le disposizioni del presente Principio.

#### **Investimenti in strumenti rappresentativi di capitale e contratti aventi per oggetto tali investimenti**

- B5.2.3 Tutti gli investimenti in strumenti rappresentativi di capitale e contratti aventi per oggetto tali strumenti devono essere valutati al *fair value* (valore equo). Limitatamente a poche circostanze, tuttavia, il costo può rappresentare una stima adeguata del *fair value* (valore equo). Questo si può verificare se le più recenti informazioni disponibili per valutare il *fair value* (valore equo) sono insufficienti, oppure se vi è un'ampia gamma di possibili valutazioni del *fair value* (valore equo) e il costo rappresenta la migliore stima del *fair value* (valore equo) in tale gamma di valori.
- B5.2.4 Gli indicatori che il costo potrebbe non essere rappresentativo del *fair value* (valore equo) comprendono:
- a) una variazione significativa nell'andamento economico della partecipata rispetto alle previsioni di bilancio, ai piani o ai traguardi;
  - b) variazioni nelle attese relative al raggiungimento dei traguardi relativi ai prodotti tecnici della partecipata;
  - c) una variazione significativa sul mercato del patrimonio della partecipata o dei suoi prodotti o potenziali prodotti;
  - d) una variazione significativa nell'economia mondiale o nel contesto economico in cui opera la partecipata;

- e) una variazione significativa nell'andamento economico di entità comparabili o nelle valutazioni espresse dal mercato nel suo complesso;
- f) questioni interne della partecipata, quali frodi, controversie commerciali, contenziosi, cambiamento delle strutture dirigenziali o delle strategie;
- g) evidenza di operazioni esterne sul patrimonio della partecipata o da parte della partecipata (come una recente emissione di capitale) o da trasferimenti di strumenti rappresentativi di capitale tra terzi.

B5.2.5 L'elenco del paragrafo B5.2.4 non è esaustivo. L'entità deve utilizzare tutte le informazioni sull'andamento economico e sulle operazioni della partecipata disponibili dopo la data della rilevazione iniziale. Nella misura in cui esistono tali fattori rilevanti, essi possono indicare che il costo potrebbe non essere rappresentativo del *fair value* (valore equo). In tali casi, l'entità deve valutare il *fair value* (valore equo).

B5.2.6 Il costo non è mai la migliore stima del *fair value* (valore equo) per gli investimenti in strumenti rappresentativi di capitale quotati (o contratti aventi per oggetto strumenti rappresentativi di capitale quotati).

#### **Valutazione al costo ammortizzato (sezione 5.4)**

##### ***Criterio dell'interesse effettivo***

B5.4.1 Nell'applicare il criterio dell'interesse effettivo, l'entità identifica le commissioni che sono parte integrante del tasso di interesse effettivo di uno strumento finanziario. La descrizione delle commissioni per i servizi finanziari può non essere indicativa della natura e della sostanza dei servizi forniti. Le commissioni che sono parte integrante del tasso di interesse effettivo di uno strumento finanziario sono trattate come rettifica del tasso di interesse effettivo, a meno che lo strumento finanziario sia valutato al *fair value* (valore equo), con le variazioni del *fair value* (valore equo) rilevate nell'utile (perdita) d'esercizio. In questi casi le commissioni sono rilevate come ricavi o costi nel momento in cui lo strumento viene inizialmente rilevato.

B5.4.2 Le commissioni che sono parte integrante del tasso di interesse effettivo di uno strumento finanziario comprendono:

- a) le commissioni di emissione ricevute dall'entità in relazione alla creazione o all'acquisizione dell'attività finanziaria. Esse possono comprendere corrispettivi per attività quali la valutazione delle condizioni finanziarie del mutuatario, la valutazione e la registrazione delle garanzie, degli accordi in materia di garanzie reali e di altri accordi di garanzia, la negoziazione dei termini dello strumento, la preparazione e l'elaborazione dei documenti, nonché la chiusura dell'operazione. Tali commissioni costituiscono parte integrante del processo di generazione dell'impegno riguardante lo strumento finanziario in questione;
- b) le commissioni di impegno ricevute dall'entità per originare un finanziamento quando l'impegno all'erogazione non è valutato conformemente al paragrafo 4.2.1, lettera a), ed è probabile che l'entità aderirà ad un accordo specifico di concessione di prestito. Queste commissioni sono considerate una compensazione per l'assunzione dell'impegno di acquisire uno strumento finanziario. Se l'impegno scade senza che l'entità abbia erogato il prestito, la commissione è rilevata, alla scadenza, come ricavo;
- c) le commissioni di emissione versate al momento dell'emissione di passività finanziarie valutate al costo ammortizzato. Tali commissioni costituiscono parte integrante del processo di generazione dell'impegno riguardante la passività finanziaria. L'entità distingue le commissioni e i costi che sono parte integrante del tasso di interesse effettivo per la passività finanziaria dalle commissioni di emissione e dai costi dell'operazione relativi al diritto di fornire servizi, quali i servizi di gestione degli investimenti.

B5.4.3 Le commissioni che non costituiscono parte integrante del tasso di interesse effettivo di uno strumento finanziario e sono contabilizzate conformemente all'IFRS 15 comprendono:

- a) le commissioni addebitate per il servizio del prestito;
- b) le commissioni di impegno per originare un finanziamento quando l'impegno all'erogazione non è valutato conformemente al paragrafo 4.2.1, lettera a), ed è improbabile che si concluda un accordo specifico di concessione di prestito e
- c) le commissioni di sindacazione del prestito percepite dall'entità che effettua un prestito e non mantiene per sé nessuna parte del pacchetto di prestito (o mantiene una parte allo stesso tasso di interesse effettivo per rischi comparabili riservato agli altri partecipanti).

- B5.4.4 Quando applica il criterio dell'interesse effettivo, l'entità generalmente ammortizza lungo la vita attesa dello strumento finanziario eventuali commissioni, punti corrisposti o ricevuti, costi sostenuti per l'operazione e altri premi o sconti che sono inclusi nel calcolo del tasso di interesse effettivo. Tuttavia, si utilizza un periodo più breve se questo è il periodo a cui le commissioni, punti pagati o ricevuti, costi sostenuti per l'operazione, premi o sconti sono collegati. Ciò potrà verificarsi quando la variabile a cui le commissioni, i punti pagati o ricevuti, le spese sostenute per l'operazione, i premi o gli sconti fanno riferimento subisce una variazione di prezzo in base ai tassi del mercato prima della scadenza attesa dello strumento finanziario. In tale caso, il periodo di ammortamento appropriato è il periodo sino alla successiva data di ricalcolo del prezzo. Per esempio, se un premio o uno sconto su uno strumento finanziario a tasso variabile riflette l'interesse che è maturato su quello strumento finanziario da quando l'interesse è stato pagato l'ultima volta, o le variazioni nei tassi di mercato da quando il tasso di interesse variabile è stato rideterminato ai tassi di mercato, questo sarà ammortizzato sino alla data successiva in cui il tasso di interesse variabile è rideterminato ai tassi di mercato. Questo avviene perché il premio o lo sconto fanno riferimento al periodo relativo sino alla data successiva di rideterminazione dell'interesse, poiché in tale data, la variabile a cui il premio o lo sconto fa riferimento (ossia i tassi di interesse) è rideterminata ai tassi di mercato. Se, tuttavia, il premio o lo sconto deriva da un cambiamento dello spread creditizio sul tasso variabile specificato nello strumento finanziario, o da altre variabili che non sono rideterminate ai tassi di mercato, il premio o lo sconto è ammortizzato lungo la vita attesa dello strumento finanziario.
- B5.4.5 Per le attività finanziarie a tasso variabile e le passività finanziarie a tasso variabile, i flussi finanziari sono rideterminati periodicamente per riflettere le variazioni dei tassi di interesse di mercato e ciò altera il tasso di interesse effettivo. Se l'attività finanziaria a tasso variabile o la passività finanziaria a tasso variabile è rilevata inizialmente ad un valore equivalente al capitale dovuto o da ricevere a scadenza, la rideterminazione dei futuri pagamenti di interessi normalmente non ha alcun effetto significativo sul valore contabile dell'attività o della passività.
- B5.4.6 Se l'entità rivede le proprie stime di pagamenti o riscossioni (escludendo le modifiche in conformità al paragrafo 5.4.3 e le variazioni delle stime delle perdite attese su crediti), l'entità deve rettificare il valore contabile lordo dell'attività finanziaria o il costo ammortizzato della passività finanziaria (o gruppo di strumenti finanziari) per riflettere i flussi finanziari contrattuali stimati effettivi e rideterminati. L'entità ricalcola il valore contabile lordo dell'attività finanziaria o il costo ammortizzato della passività finanziaria come il valore attuale dei futuri flussi finanziari contrattuali stimati che sono attualizzati al tasso d'interesse effettivo originario dello strumento finanziario (o al tasso di interesse effettivo corretto per il credito per attività finanziarie deteriorate acquistate o originate) o, laddove applicabile, al tasso d'interesse effettivo rivisto calcolato conformemente al paragrafo 6.5.10. La rettifica è rilevata come provento o onere nell'utile (perdita) d'esercizio.
- B5.4.7 In alcuni casi, l'attività finanziaria è considerata deteriorata al momento della rilevazione iniziale poiché il rischio di credito è molto elevato e, in caso di acquisto, è acquisita con grossi sconti. L'entità è tenuta a includere nelle stime dei flussi finanziari le perdite attese su crediti iniziali nel calcolare il tasso di interesse effettivo corretto per il credito per attività finanziarie che sono considerate attività finanziarie deteriorate acquistate o originate al momento della rilevazione iniziale. Tuttavia, ciò non significa che si debba applicare un tasso di interesse effettivo corretto per il credito solo perché l'attività finanziaria presenta un elevato rischio di credito al momento della rilevazione iniziale.

#### ***Costi dell'operazione***

- B5.4.8 I costi dell'operazione includono gli onorari e le commissioni pagati ad agenti (inclusi i dipendenti che svolgono la funzione di agenti di commercio), consulenti, mediatori e operatori, i contributi prelevati da organismi di regolamentazione e dalle Borse valori, le tasse e oneri di trasferimento. I costi dell'operazione non includono premi o sconti, costi di finanziamento, o costi interni amministrativi o di gestione.

#### ***Svalutazione***

- B5.4.9 Le svalutazioni possono riguardare l'attività finanziaria nella sua totalità o una parte di essa. Per esempio, l'entità intende far valere la garanzia reale sull'attività finanziaria e prevede di recuperare al massimo il 30 per cento dell'attività finanziaria dalla garanzia reale. Se l'entità non ha ragionevoli prospettive di recuperare eventuali ulteriori flussi finanziari derivanti dall'attività finanziaria, svaluterà il restante 70 per cento dell'attività finanziaria.

**Riduzione di valore (sezione 5.5)*****Valutazione su base collettiva e individuale***

- B5.5.1 Per conseguire l'obiettivo di rilevare le perdite attese lungo tutta la vita del credito quando il rischio di credito è aumentato significativamente dopo la rilevazione iniziale, può essere necessario effettuare la valutazione degli aumenti significativi del rischio di credito su base collettiva, prendendo in considerazione i dati che sono indicativi di aumenti significativi del rischio di credito, ad esempio, su un gruppo o sottogruppo di strumenti finanziari. Ciò al fine di garantire che l'entità raggiunga l'obiettivo di rilevare le perdite attese lungo tutta la vita del credito laddove vi siano aumenti significativi del rischio di credito, anche se non sono ancora disponibili prove di tali aumenti significativi del rischio di credito a livello di singolo strumento.
- B5.5.2 Le perdite attese lungo tutta la vita del credito dovrebbero essere generalmente rilevate prima che uno strumento finanziario sia scaduto. In genere, il rischio di credito aumenta in modo significativo prima che uno strumento finanziario sia scaduto o prima che intervengano altri fattori osservabili a posteriori connessi al singolo mutuatario (ad esempio, una modifica o una ristrutturazione). Di conseguenza, laddove siano disponibili, senza eccessivi costi o sforzi, informazioni ragionevoli e dimostrabili maggiormente indicative degli sviluppi attesi rispetto alle informazioni sul livello dello scaduto, le prime devono essere utilizzate per valutare le variazioni del rischio di credito.
- B5.5.3 Tuttavia, in funzione della natura degli strumenti finanziari e delle informazioni sul rischio di credito disponibili per specifici gruppi di strumenti finanziari, l'entità può non essere in grado di individuare variazioni significative del rischio di credito per singoli strumenti finanziari prima che lo strumento finanziario sia scaduto. Ciò può verificarsi, in particolare, nel caso di strumenti finanziari come i prestiti al dettaglio, sui quali, finché il cliente non viola le clausole contrattuali, le informazioni aggiornate sul rischio di credito regolarmente ottenute e monitorate su un singolo strumento sono modeste o nulle. In caso di variazioni del rischio di credito di singoli strumenti finanziari non individuate prima che gli strumenti siano scaduti, un fondo a copertura perdite basato esclusivamente su informazioni relative al credito a livello di singolo strumento finanziario non rappresenterebbe fedelmente le variazioni del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale.
- B5.5.4 In alcune circostanze l'entità non possiede informazioni ragionevoli e dimostrabili disponibili senza eccessivi costi o sforzi per valutare le perdite attese lungo tutta la vita del credito a livello di singolo strumento. In tal caso, le perdite attese lungo tutta la vita del credito devono essere rilevate su base collettiva in considerazione di informazioni generali in materia di rischio di credito. Queste informazioni generali in materia di rischio di credito devono includere non solo informazioni sul livello dello scaduto, ma anche tutte le informazioni sul credito rilevanti, ivi comprese le informazioni macroeconomiche prospettiche, allo scopo di avvicinarsi alla rilevazione delle perdite attese lungo tutta la vita del credito laddove vi sia stato un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale a livello di singolo strumento.
- B5.5.5 Allo scopo di determinare gli aumenti significativi del rischio di credito e di rilevare un fondo a copertura perdite su base collettiva, l'entità può raggruppare gli strumenti finanziari sulla base della comunanza delle caratteristiche di rischio di credito, al fine di facilitare un'analisi che è strutturata per individuare tempestivamente gli aumenti significativi del rischio di credito. L'entità non dovrebbe occultare tali informazioni raggruppando gli strumenti finanziari con caratteristiche di rischio diverse. Esempi di caratteristiche di rischio di credito comuni possono includere, senza limitarsi a questi:
- a) il tipo di strumento;
  - b) i rating del rischio di credito;
  - c) il tipo di garanzia reale;
  - d) la data della rilevazione iniziale;
  - e) la scadenza residua;
  - f) il settore;

- g) l'ubicazione geografica del mutuatario e
- h) il valore della garanzia reale relativa all'attività finanziaria se ha un effetto sulla probabilità di inadempimento (per esempio, i prestiti senza rivalsa in alcuni ordinamenti giuridici o i rapporti percentuali tra prestito immobiliare e valore dell'immobile).

B5.5.6 Il paragrafo 5.5.4 dispone che le perdite attese lungo tutta la vita del credito siano rilevate per tutti gli strumenti finanziari per i quali si sono verificati aumenti significativi del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale. Al fine di raggiungere questo obiettivo, se l'entità non è in grado di raggruppare gli strumenti finanziari per i quali si ritiene che il rischio di credito sia significativamente aumentato dopo la rilevazione iniziale in base alle caratteristiche di rischio di credito comuni, l'entità dovrebbe rilevare le perdite attese lungo tutta la vita del credito su una parte delle attività finanziarie per le quali si ritiene che il rischio di credito sia aumentato in modo significativo. L'aggregazione degli strumenti finanziari al fine di determinare se vi siano variazioni del rischio di credito su base collettiva può variare nel tempo, man mano che si rendono disponibili nuove informazioni su gruppi di strumenti finanziari o su singoli strumenti finanziari.

#### ***Tempistica di rilevazione delle perdite attese lungo tutta la vita del credito***

B5.5.7 La valutazione dell'opportunità di rilevare le perdite attese lungo tutta la vita del credito è basata su aumenti significativi della probabilità o del rischio di inadempimento dopo la rilevazione iniziale (a prescindere dal fatto che uno strumento finanziario abbia subito una variazione di prezzo per rispecchiare un aumento del rischio di credito) anziché su prove attestanti che l'attività finanziaria sia deteriorata alla data di riferimento del bilancio o che si sia verificata un'effettiva situazione di inadempimento. Generalmente, vi sarà un aumento significativo del rischio di credito prima che l'attività finanziaria si deteriori o che si verifichi un'effettiva situazione di inadempimento.

B5.5.8 Per gli impegni all'erogazione di finanziamenti, l'entità considera le variazioni del rischio di inadempimento relativo al finanziamento al quale l'impegno all'erogazione si riferisce. Per i contratti di garanzia finanziaria, l'entità considera le variazioni del rischio che un determinato debitore diventi inadempiente nel quadro del contratto.

B5.5.9 La significatività di una variazione del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale dipende dal rischio di inadempimento alla data della rilevazione iniziale. Pertanto, una determinata variazione, in termini assoluti, del rischio di inadempimento sarà più significativa per uno strumento finanziario con un minor rischio iniziale di inadempimento rispetto ad uno strumento finanziario con un maggior rischio iniziale di inadempimento.

B5.5.10 Il rischio di inadempimento di strumenti finanziari con rischio di credito comparabile è tanto più elevato quanto più è lunga la vita attesa dello strumento; ad esempio, il rischio di inadempimento di un'obbligazione con rating AAA con una vita attesa di 10 anni è superiore a quella di un'obbligazione con rating AAA con una vita attesa di cinque anni.

B5.5.11 Poiché sussiste una relazione tra la vita attesa e il rischio che si verifichi un inadempimento, la variazione del rischio di credito non può essere determinata solo tramite la comparazione nel tempo della variazione del rischio assoluto di inadempimento. Per esempio, se il rischio di inadempimento di uno strumento finanziario con una vita attesa di 10 anni al momento della rilevazione iniziale è identico al rischio di inadempimento sul medesimo strumento finanziario che, in un periodo successivo, ha una vita attesa di soli cinque anni, tale circostanza può indicare un aumento del rischio di credito. Ciò è dovuto al fatto che il rischio di inadempimento lungo la vita attesa di solito diminuisce con il passare del tempo se il rischio di credito resta immutato e lo strumento finanziario si avvicina alla scadenza. Tuttavia, per strumenti finanziari che presentano obblighi di pagamento significativi soltanto in prossimità della scadenza dello strumento finanziario stesso, il rischio di inadempimento potrebbe non diminuire necessariamente con il passare del tempo. In tal caso, l'entità dovrebbe considerare anche altri fattori qualitativi in grado di dimostrare che il rischio di credito è aumentato in modo significativo dopo la rilevazione iniziale.

B5.5.12 L'entità può applicare metodi diversi per determinare se il rischio di credito di uno strumento finanziario è aumentato in modo significativo dopo la rilevazione iniziale o al momento della valutazione delle perdite attese su crediti. L'entità può applicare metodi diversi a strumenti finanziari diversi. Un metodo che non preveda esplicitamente la probabilità di inadempimento come dato di base in sé, quale il metodo del tasso di perdita su crediti, può essere conforme alle disposizioni del presente Principio, a condizione che l'entità

sia in grado di distinguere le variazioni del rischio di inadempimento derivanti da mutamenti intervenuti in altri fattori delle perdite attese su crediti, come le garanzie reali, e consideri quanto segue in sede di valutazione:

- a) la variazione del rischio di inadempimento dopo la rilevazione iniziale;
- b) la vita attesa dello strumento finanziario e
- c) informazioni ragionevoli e dimostrabili disponibili senza eccessivi costi o sforzi che possono influire sul rischio di credito.

B5.5.13 I metodi utilizzati per determinare se il rischio di credito di uno strumento finanziario sia aumentato in misura significativa dopo la rilevazione iniziale dovrebbero prendere in considerazione le caratteristiche dello strumento finanziario (o del gruppo di strumenti finanziari) e la struttura degli inadempimenti del passato di strumenti finanziari comparabili. Nonostante la disposizione di cui al paragrafo 5.5.9, per gli strumenti finanziari nei quali la struttura degli inadempimenti non si concentra in un momento specifico della vita attesa dello strumento finanziario, le variazioni del rischio di inadempimento nei 12 mesi successivi possono essere una ragionevole approssimazione delle variazioni del rischio di inadempimento per tutta la vita dello strumento. In questi casi, l'entità può utilizzare le variazioni del rischio di inadempimento nei 12 mesi successivi per determinare se il rischio di credito è aumentato in misura significativa dopo la rilevazione iniziale, a meno che le circostanze indichino che è necessaria una valutazione lungo tutta la vita.

B5.5.14 Tuttavia, per alcuni strumenti finanziari o in alcuni casi, può non essere appropriato utilizzare le variazioni del rischio di inadempimento nei 12 mesi successivi per determinare se si debbano rilevare le perdite attese lungo tutta la vita del credito. Per esempio, le variazioni del rischio di inadempimento nei 12 mesi successivi possono non essere una base adeguata per determinare se il rischio di credito è aumentato per uno strumento finanziario con scadenza superiore a 12 mesi quando:

- a) lo strumento finanziario presenta obblighi di pagamento significativi soltanto dopo i 12 mesi successivi;
- b) intervengono variazioni nei fattori macroeconomici o relativi al credito che non si riflettono adeguatamente nel rischio di inadempimento entro i 12 mesi successivi; o
- c) le variazioni dei fattori relativi al credito hanno un impatto (o hanno un effetto più pronunciato) sul rischio di credito dello strumento finanziario soltanto dopo 12 mesi.

#### ***Determinazione dell'eventuale aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale***

B5.5.15 Nel determinare se sia necessario rilevare le perdite attese lungo tutta la vita del credito, l'entità deve prendere in considerazione informazioni ragionevoli e dimostrabili che sono disponibili senza eccessivi costi o sforzi e che possono incidere sul rischio di credito dello strumento finanziario conformemente al paragrafo 5.5.17, lettera c). L'entità non necessita di effettuare una ricerca approfondita di informazioni per determinare se il rischio di credito è aumentato in misura significativa dopo la rilevazione iniziale.

B5.5.16 L'analisi del rischio di credito è un'analisi multifattoriale e olistica; determinare se un certo elemento è rilevante e il suo peso rispetto ad altri fattori dipenderà dal tipo di prodotto, dalle caratteristiche degli strumenti finanziari, dal mutuatario, nonché dalla regione geografica. L'entità deve prendere in considerazione informazioni ragionevoli e dimostrabili, disponibili senza eccessivi costi o sforzi, che siano rilevanti per lo specifico strumento finanziario oggetto della valutazione. Tuttavia, alcuni fattori o indicatori possono non essere identificabili a livello di singolo strumento finanziario. In tal caso, i fattori o gli indicatori dovrebbero essere valutati per adeguati portafogli, gruppi di portafogli o parte di portafoglio di strumenti finanziari al fine di determinare se sia stata rispettata la disposizione di cui al paragrafo 5.5.3 per la rilevazione delle perdite attese lungo tutta la vita del credito.

B5.5.17 Il seguente elenco, non esaustivo, di informazioni può essere rilevante nella valutazione delle variazioni del rischio di credito:

- a) variazioni significative degli indicatori di prezzo interno del rischio di credito per effetto di una variazione iniziale del rischio di credito che comprende, ma non solo, lo spread creditizio che risulterebbe se un particolare strumento finanziario o uno strumento finanziario analogo con le stesse condizioni e la stessa controparte fosse di nuova creazione o emissione alla data di riferimento del bilancio;



- b) altre variazioni dei tassi o dei termini contrattuali di uno strumento finanziario esistente che sarebbero significativamente differenti se lo strumento fosse di nuova creazione o emissione alla data di riferimento del bilancio (quali clausole più rigide, garanzie reali o garanzie personali di importo più cospicuo o una maggiore copertura dei proventi) a causa delle variazioni del rischio di credito dello strumento finanziario dopo la rilevazione iniziale;
- c) variazioni significative degli indicatori di rischio di credito del mercato esterno per un particolare strumento finanziario o strumenti finanziari analoghi con la stessa vita attesa. Le variazioni degli indicatori del rischio di credito comprendono, senza limitarsi a questi:
  - i) lo spread creditizio;
  - ii) i prezzi del contratto di credit default swap per il mutuatario;
  - iii) il tempo durante il quale o la misura in cui il *fair value* (valore equo) dell'attività finanziaria è stato inferiore al suo costo ammortizzato e
  - iv) altre informazioni di mercato relative al mutuatario, quali le variazioni del prezzo degli strumenti di debito e rappresentativi di capitale del mutuatario;
- d) una variazione significativa, effettiva o attesa, del rating di credito esterno dello strumento finanziario;
- e) un declassamento, effettivo o atteso, del rating di credito interno del mutuatario o una diminuzione del punteggio comportamentale utilizzato per la valutazione del rischio di credito a livello interno. I rating di credito interni e il punteggio comportamentale interno sono più attendibili se abbinati ai rating esterni o sostenuti da studi sull'inadempimento;
- f) variazioni sfavorevoli, esistenti o previste, delle condizioni economiche, finanziarie o commerciali che si ritiene possano provocare un cambiamento significativo della capacità del mutuatario di onorare i suoi debiti, come un aumento, effettivo o atteso, dei tassi di interesse o un aumento significativo, effettivo o atteso, dei tassi di disoccupazione;
- g) una variazione significativa, effettiva o attesa, dei risultati operativi del mutuatario. Tra gli esempi figurano il calo dei ricavi o dei margini effettivi o attesi, l'aumento dei rischi operativi, la carenza di capitale circolante, la diminuzione della qualità delle attività, una maggiore leva di bilancio, una maggiore liquidità, problemi di gestione o cambiamenti dell'ambito di attività commerciale o della struttura organizzativa (come la cessazione di un settore dell'attività commerciale) che comportano una variazione significativa della capacità del mutuatario di onorare i suoi debiti;
- h) aumenti significativi del rischio di credito di altri strumenti finanziari dello stesso mutuatario;
- i) una variazione significativa sfavorevole, effettiva o attesa, del contesto regolamentare, economico o tecnologico del mutuatario che comporti una variazione significativa della capacità del mutuatario di onorare i suoi debiti, come il calo della domanda del prodotto commercializzato dal mutuatario a causa di un'evoluzione tecnologica;
- j) variazioni significative del valore delle garanzie reali a sostegno del debito oppure della qualità delle garanzie di terzi o degli strumenti di attenuazione del rischio di credito, che dovrebbero ridurre l'incentivo economico, per il mutuatario, a effettuare pagamenti contrattuali regolari o, in alternativa, avere effetti sulla probabilità di inadempimento. Per esempio, se il valore della garanzia reale si riduce perché diminuiscono i prezzi delle abitazioni, in alcuni sistemi giuridici i mutuatari sono maggiormente incentivati a non rimborsare il mutuo;
- k) una variazione significativa della qualità della garanzia fornita da un azionista (o dai genitori di un individuo) se l'azionista (o i genitori) è (sono) incentivato(i) ad evitare l'inadempimento con un'iniezione di capitale o di liquidità e ne ha (hanno) la capacità finanziaria;
- l) variazioni significative, come la riduzione del sostegno finanziario da parte dell'entità capogruppo o di altre affiliate o una variazione significativa, effettiva o attesa, della qualità dello strumento di attenuazione del rischio di credito, che dovrebbero ridurre l'incentivo economico, per il mutuatario, a effettuare pagamenti contrattuali regolari. Forme di miglioramento della qualità del credito o di supporto di credito prevedono che si tenga conto della situazione finanziaria del garante e/o, per gli interessi emessi in cartolarizzazioni, che si determini se gli interessi subordinati siano in grado di assorbire le perdite attese su crediti (per esempio, sui finanziamenti sottostanti al titolo);

- m) variazioni attese nella documentazione relativa al finanziamento, in particolare una violazione attesa del contratto che può comportare clausole di deroga o modifica, esenzioni dal pagamento degli interessi, incrementi del tasso di interesse che richiedono ulteriori garanzie personali o reali, o altre modifiche del quadro contrattuale dello strumento;
- n) variazioni significative del rendimento atteso e del comportamento del mutuatario, in particolare le variazioni dello stato dei pagamenti dei mutuatari nel gruppo (per esempio, un aumento nel numero atteso o dell'entità dei ritardi dei pagamenti contrattuali o aumenti significativi nel numero previsto di beneficiari di carte di credito che si prevede raggiungano o superino il loro limite massimo di credito o che si prevede paghino l'importo minimo mensile);
- o) variazioni nell'approccio di gestione del credito dell'entità in relazione allo strumento finanziario; in altri termini, in base a indicatori emergenti di variazioni del rischio di credito dello strumento finanziario, le prassi di gestione del rischio di credito dell'entità dovrebbero diventare più attive o essere incentrate sulla gestione dello strumento, in particolare con un controllo o un monitoraggio più intensi dello strumento o un intervento specifico dell'entità presso il mutuatario;
- p) informazioni sul livello dello scaduto, in particolare la presunzione relativa di cui al paragrafo 5.5.11.

B5.5.18 In alcuni casi, le informazioni qualitative e le informazioni quantitative non statistiche disponibili possono essere sufficienti per stabilire che uno strumento finanziario ha soddisfatto il criterio per la rilevazione di un fondo a copertura perdite per un importo pari alle perdite attese lungo tutta la vita del credito. Ciò vuol dire che le informazioni non devono necessariamente provenire da un modello statistico o da un processo di rating del credito per stabilire se c'è stato un aumento significativo del rischio di credito dello strumento finanziario. In altri casi, l'entità può aver bisogno di prendere in considerazione altre informazioni, in particolare informazioni generate dai suoi modelli statistici o dai suoi processi di rating del credito. In alternativa, l'entità può basare la valutazione su entrambi i tipi di informazione, ossia fattori qualitativi che non vengono individuati attraverso il processo di rating interno e una specifica categoria di rating interno alla data di riferimento del bilancio che tiene conto delle caratteristiche del rischio di credito al momento della rilevazione iniziale, se entrambi i tipi di informazione sono rilevanti.

*Presunzione relativa per lo scaduto da più di 30 giorni*

- B5.5.19 La presunzione relativa di cui al paragrafo 5.5.11 non è un indicatore assoluto del fatto che si debbano rilevare le perdite attese lungo tutta la vita del credito, ma si presume che sia il momento entro il quale le perdite attese lungo tutta la vita del credito debbano essere rilevate anche quando si utilizzano informazioni indicative degli sviluppi attesi (compresi i fattori macroeconomici a livello di portafoglio).
- B5.5.20 L'entità può confutare tale presunzione, ma può farlo solo qualora abbia a disposizione informazioni ragionevoli e dimostrabili attestanti che, anche se i pagamenti contrattuali sono scaduti da più di 30 giorni, ciò non rappresenta un aumento significativo del rischio di credito di uno strumento finanziario, ad esempio quando il mancato pagamento deriva da un errore amministrativo, anziché da difficoltà finanziarie del mutuatario, o l'entità ha accesso a dati storici attestanti che non vi è correlazione tra gli aumenti significativi del rischio di inadempimento e le attività finanziarie i cui pagamenti sono scaduti da più di 30 giorni, ma che tale correlazione sussiste quando i pagamenti sono scaduti da più di 60 giorni.
- B5.5.21 L'entità non può far coincidere la tempistica degli aumenti significativi del rischio di credito e la rilevazione delle perdite attese lungo tutta la vita del credito con il momento in cui l'attività finanziaria è considerata deteriorata o con una definizione di inadempimento interna all'entità.

*Strumenti finanziari con un basso rischio di credito alla data di riferimento del bilancio*

- B5.5.22 Il rischio di credito di uno strumento finanziario è considerato basso ai fini del paragrafo 5.5.10 se lo strumento finanziario presenta un basso rischio di inadempimento, se il mutuatario ha una forte capacità di onorare i suoi obblighi in materia di flussi finanziari contrattuali a breve termine e se variazioni sfavorevoli delle condizioni economiche e commerciali a più lungo termine possono ridurre, ma non necessariamente ridurre, la capacità del mutuatario di adempiere ai suoi obblighi in materia di flussi finanziari contrattuali. Gli strumenti finanziari non sono considerati a basso rischio di credito quando si ritiene che abbiano un basso rischio di perdita soltanto in funzione del valore della garanzia reale e lo

strumento finanziario senza tale garanzia reale non sarebbe considerato a basso rischio di credito. Gli strumenti finanziari non sono considerati a basso rischio di credito per il solo fatto di avere un minor rischio di inadempimento rispetto ad altri strumenti finanziari dell'entità o rispetto al rischio di credito della giurisdizione in cui l'entità opera.

- B5.5.23 Per determinare se uno strumento finanziario è a basso rischio di credito, l'entità può utilizzare i propri rating interni del rischio di credito o altre metodologie coerenti con una definizione globalmente condivisa di basso rischio di credito, che prendano in considerazione i rischi e il tipo di strumenti finanziari oggetto di valutazione. Un rating esterno investment grade è un esempio di strumento finanziario che può essere considerato a basso rischio di credito. Tuttavia, gli strumenti finanziari non devono necessariamente essere oggetto di rating esterno per essere considerati a basso rischio, ma dovrebbero comunque essere considerati a basso rischio di credito dal punto di vista dell'operatore di mercato dopo aver tenuto conto di tutti i termini e le condizioni dello strumento finanziario.
- B5.5.24 Le perdite attese lungo tutta la vita del credito non vengono rilevate per uno strumento finanziario per il solo fatto di averlo ritenuto uno strumento con un basso rischio di credito nel precedente esercizio e di ritenere che non abbia un basso rischio di credito alla data di riferimento del bilancio. In tal caso, l'entità deve determinare se c'è stato un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale e se, di conseguenza, le perdite attese lungo tutta la vita del credito devono essere rilevate secondo quanto previsto dal paragrafo 5.5.3.

### **Modifiche**

- B5.5.25 In alcune circostanze, la rinegoziazione o la modifica dei flussi finanziari contrattuali dell'attività finanziaria può portare all'eliminazione contabile dell'attività finanziaria esistente secondo quanto previsto dal presente Principio. Quando la modifica dell'attività finanziaria comporta l'eliminazione contabile dell'attività finanziaria esistente e la successiva rilevazione dell'attività finanziaria modificata, l'attività modificata è considerata una «nuova» attività finanziaria ai fini del presente Principio.
- B5.5.26 Di conseguenza, nell'applicare all'attività finanziaria modificata le disposizioni in materia di riduzione di valore, la data della modifica deve essere trattata come la data della rilevazione iniziale di quell'attività finanziaria. In genere, ciò vuol dire valutare il fondo a copertura perdite per un importo pari alle perdite attese su crediti nei 12 mesi successivi finché non sono soddisfatti i criteri per la rilevazione delle perdite attese lungo tutta la vita del credito di cui al paragrafo 5.5.3. Tuttavia, in alcuni casi particolari conseguenti a una modifica che comporta l'eliminazione contabile dell'attività finanziaria originaria, può esserci evidenza del fatto che l'attività finanziaria modificata è deteriorata al momento della rilevazione iniziale e, di conseguenza, l'attività finanziaria dovrebbe essere rilevata come attività finanziaria deteriorata originata. Ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, in una situazione in cui è intervenuta una modifica sostanziale dell'attività compromessa che ha comportato l'eliminazione contabile dell'attività finanziaria originaria. In tal caso, è possibile che la modifica dia origine a una nuova attività finanziaria che è deteriorata al momento della rilevazione iniziale.
- B5.5.27 Se i flussi finanziari contrattuali dell'attività finanziaria sono stati rinegoziati o altrimenti modificati, ma l'attività finanziaria non è eliminata contabilmente, tale attività finanziaria non è automaticamente considerata a basso rischio di credito. L'entità deve valutare se c'è stato un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale sulla base di tutte le informazioni ragionevoli e dimostrabili, disponibili senza eccessivi costi o sforzi, tra cui informazioni storiche e indicative degli sviluppi attesi e una valutazione del rischio di credito lungo la vita attesa dell'attività finanziaria che comprende informazioni sulle circostanze che hanno portato alla modifica. Tra le prove che i criteri per la rilevazione delle perdite attese lungo tutta la vita del credito non sono più soddisfatti si possono annoverare dati storici attestanti prestazioni di pagamento aggiornate e puntuali a fronte di clausole contrattuali modificate. In genere, il cliente dovrebbe dimostrare con costanza un buon comportamento di pagamento per un periodo di tempo prima che il rischio di credito sia considerato diminuito. Per esempio, dati storici attestanti pagamenti mancati o incompleti di norma non sarebbero cancellati per il solo fatto di aver effettuato un pagamento puntuale a seguito di una modifica delle clausole contrattuali.

**Valutazione delle perdite attese su crediti*****Perdite attese su crediti***

- B5.5.28 Le perdite attese su crediti sono una stima delle perdite su crediti (ossia il valore attuale di tutti i mancati incassi) ponderata in base alle probabilità lungo la vita attesa dello strumento finanziario. Il mancato incasso è la differenza tra i flussi finanziari dovuti all'entità conformemente al contratto e i flussi finanziari che l'entità si aspetta di ricevere. Poiché le perdite attese su crediti prendono in considerazione sia l'importo che la tempistica dei pagamenti, si verifica una perdita su crediti anche se l'entità si aspetta di essere pagata integralmente ma più tardi rispetto alla data stabilita contrattualmente.
- B5.5.29 Per le attività finanziarie, la perdita su crediti è il valore attuale della differenza tra:
- a) i flussi finanziari contrattuali che sono dovuti all'entità conformemente al contratto e
  - b) i flussi finanziari che l'entità si aspetta di ricevere.
- B5.5.30 Per gli impegni all'erogazione di finanziamenti non utilizzati, la perdita su crediti è il valore attuale della differenza tra:
- a) i flussi finanziari contrattuali che sono dovuti all'entità se il titolare dell'impegno all'erogazione di finanziamenti utilizza il finanziamento e
  - b) i flussi finanziari che l'entità si aspetta di ricevere se il finanziamento è utilizzato.
- B5.5.31 Le stime effettuate dall'entità delle perdite attese su crediti per gli impegni all'erogazione di finanziamenti devono essere coerenti con le aspettative di utilizzo di un dato impegno all'erogazione di finanziamenti, ossia prendere in considerazione la quota dell'impegno all'erogazione di finanziamenti che si ritiene sarà utilizzata entro 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio quando si stimano le perdite attese su crediti nei 12 mesi successivi, e la quota di impegno all'erogazione di finanziamenti che si ritiene sarà utilizzata durante la vita attesa dell'impegno all'erogazione di finanziamenti quando si stimano le perdite attese lungo tutta la vita del credito.
- B5.5.32 Per un contratto di garanzia finanziaria, l'entità è tenuta a effettuare pagamenti solo in caso di inadempimento da parte del debitore conformemente alle clausole dello strumento che è garantito. Di conseguenza, gli incassi mancati sono i pagamenti attesi per rimborsare il titolare della perdita su crediti subita meno eventuali importi che l'entità si aspetta di ricevere dal titolare, dal debitore o da qualsiasi altra parte. Se l'attività è garantita nella sua integralità, la stima degli incassi mancati per un contratto di garanzia finanziaria sarà coerente con la stima degli incassi mancati per l'attività soggetta alla garanzia.
- B5.5.33 Per l'attività finanziaria che è deteriorata alla data di riferimento del bilancio, ma che non è un'attività finanziaria deteriorata acquistata o originata, l'entità deve valutare le perdite attese su crediti come la differenza tra il valore contabile lordo dell'attività e il valore attuale dei futuri flussi finanziari stimati, attualizzati al tasso di interesse effettivo originario dell'attività finanziaria. Le rettifiche sono rilevate come utile o perdita per riduzione di valore nell'utile (perdita) d'esercizio.
- B5.5.34 Quando si valuta un fondo a copertura perdite per crediti impliciti nei contratti di leasing, i flussi finanziari utilizzati per determinare le perdite attese su crediti dovrebbero essere coerenti con i flussi finanziari utilizzati per la valutazione dei crediti impliciti nei contratti di leasing secondo quanto previsto dallo IAS 17 *Leasing*.
- B5.5.35 Per la valutazione delle perdite attese su crediti l'entità può avvalersi di espedienti pratici se sono compatibili con i principi di cui al paragrafo 5.5.17. Un esempio di espediente pratico è il calcolo delle perdite attese su crediti per i crediti commerciali utilizzando una matrice di accantonamento. L'entità si avvarrebbe della sua esperienza storica in materia di perdite su crediti (rettificate, se del caso, in conformità ai paragrafi B5.5.51-B5.5.52) per i crediti commerciali al fine di stimare le perdite attese su crediti nei 12 mesi successivi o le perdite attese lungo tutta la vita del credito sulle attività finanziarie pertinenti. Una matrice di accantonamento potrebbe, ad esempio, specificare tassi di copertura fissi in funzione del numero di giorni trascorsi da quando un credito commerciale è scaduto (per esempio, l'1 per cento se non è scaduto, il 2 per cento se è scaduto da meno di 30 giorni, il 3 per cento se è scaduto da più di 30 giorni ma meno di 90 giorni, il 20 per cento se è scaduto da 90-180 giorni ecc.). In funzione della varietà della sua clientela, l'entità si avvarrebbe di raggruppamenti appropriati se l'esperienza storica in materia di

perdite su crediti dimostrasse una significativa differenza nei modelli di perdita per segmenti di clientela diversi. Esempi di criteri che potrebbero essere utilizzati per raggruppare le attività sono, tra gli altri, la regione geografica, il tipo di prodotto, il rating del cliente, la garanzia reale o l'assicurazione del credito commerciale e il tipo di cliente (per esempio, all'ingrosso o al dettaglio).

### **Definizione di inadempimento**

- B5.5.36 Il paragrafo 5.5.9 prescrive che, nel determinare se il rischio di credito su uno strumento finanziario è aumentato in misura significativa, l'entità debba prendere in considerazione la variazione del rischio di inadempimento che si verifica dopo la rilevazione iniziale.
- B5.5.37 Nel definire l'inadempimento ai fini della determinazione del rischio di inadempimento, l'entità deve applicare una definizione di inadempimento coerente con la definizione utilizzata ai fini della gestione del rischio di credito interno per lo strumento finanziario pertinente e prendere in considerazione indicatori qualitativi (per esempio, le clausole finanziarie), ove appropriato. Vi è tuttavia la presunzione relativa che l'inadempimento si verifichi se l'attività finanziaria è scaduta da almeno 90 giorni, a meno che l'entità disponga di informazioni ragionevoli e dimostrabili per attestare che sia più appropriato adottare un criterio di inadempimento più tardivo. La definizione di inadempimento utilizzata per queste finalità deve essere applicata in modo coerente a tutti gli strumenti finanziari, a meno che si rendano disponibili informazioni in grado di dimostrare che, per un particolare strumento finanziario, è più appropriata un'altra definizione di inadempimento.

### **Periodo nell'arco del quale stimare le perdite attese su crediti**

- B5.5.38 In conformità al paragrafo 5.5.19, il periodo massimo nell'arco del quale valutare le perdite attese su crediti è il periodo contrattuale massimo durante il quale l'entità è esposta al rischio di credito. Per gli impegni all'erogazione di finanziamenti e i contratti di garanzia finanziaria, è il massimo periodo contrattuale durante il quale l'entità ha un'obbligazione contrattuale attuale a prorogare il credito.
- B5.5.39 Tuttavia, in conformità con il paragrafo 5.5.20, alcuni strumenti finanziari comprendono sia una componente di prestito sia una componente di impegno non utilizzato e la capacità contrattuale dell'entità di esigere il rimborso e annullare l'impegno non utilizzato non limita al periodo contrattuale di preavviso l'esposizione dell'entità a perdite su crediti. Ad esempio, le linee di credito revolving, come le carte di credito e lo scoperto, possono essere contrattualmente ritirate dal finanziatore anche con un solo giorno di preavviso. Nella pratica, tuttavia, i finanziatori continuano a prorogare il credito per un periodo di tempo più lungo e possono revocare la linea di credito soltanto dopo il verificarsi di un aumento del rischio di credito del mutuatario, nel qual caso potrebbe essere troppo tardi per evitare alcune o tutte le perdite attese su crediti. Tali strumenti finanziari hanno generalmente le seguenti caratteristiche, dovute alla natura dello strumento finanziario, al modo in cui gli strumenti finanziari sono gestiti e alla natura delle informazioni disponibili in merito ad aumenti significativi del rischio di credito:
- a) gli strumenti finanziari non hanno una durata o un piano di rimborso prestabiliti e, di solito, sono caratterizzati da un breve termine contrattuale per l'annullamento (per esempio, un giorno);
  - b) la facoltà contrattuale di annullare il contratto non è esercitata nella normale gestione quotidiana dello strumento finanziario e il contratto può essere annullato soltanto quando l'entità viene a conoscenza di un aumento del rischio di credito a livello della linea di credito e
  - c) gli strumenti finanziari sono gestiti su base collettiva.
- B5.5.40 Nel determinare il periodo per il quale si ritiene che l'entità sia esposta al rischio di credito ma le perdite attese su crediti non sarebbero attenuate dalla normale attività di gestione del rischio di credito dell'entità, quest'ultima dovrebbe considerare fattori quali dati storici ed esperienza circa:
- a) il periodo durante il quale l'entità è stata esposta al rischio di credito per strumenti finanziari analoghi;
  - b) il lasso di tempo in capo al quale si verificano i relativi inadempimenti per strumenti finanziari analoghi a seguito di un aumento significativo del rischio di credito e
  - c) le attività di gestione del rischio di credito che l'entità prevede di mettere in atto una volta che il rischio di credito relativo allo strumento finanziario è aumentato, come la riduzione o la cancellazione dei limiti non utilizzati.

**Risultati ponderati in base alle probabilità**

- B5.5.41 La finalità della stima delle perdite attese su crediti non è né stimare lo scenario peggiore (worst-case), né stimare lo scenario migliore (best-case). La stima delle perdite attese su crediti deve invece sempre inglobare sia la possibilità che si verifichi una perdita su crediti, sia la possibilità che non si verifichi una perdita su crediti, anche se l'esito più probabile è che non ci sia nessuna perdita su crediti.
- B5.5.42 Il paragrafo 5.5.17, lettera a), prescrive che la stima delle perdite attese su crediti rifletta un importo obiettivo e ponderato in base alle probabilità determinato valutando una gamma di possibili risultati; in pratica, può non esserci bisogno di un'analisi complessa. In alcuni casi può essere sufficiente un calcolo secondo un modello relativamente semplice, senza la necessità di numerose simulazioni di scenario dettagliate. Per esempio, le perdite su crediti medie di un ampio gruppo di strumenti finanziari con caratteristiche di rischio comuni può essere una stima ragionevole dell'importo ponderato in base alle probabilità. In altri casi, sarà probabilmente necessario individuare scenari che precisano l'importo e la tempistica dei flussi finanziari per specifici risultati e stimare quanto questi risultati siano probabili. In queste circostanze, le perdite attese su crediti devono riflettere almeno due risultati, in conformità al paragrafo 5.5.18.
- B5.5.43 Per le perdite attese lungo tutta la vita del credito, l'entità deve stimare il rischio di inadempimento relativo allo strumento finanziario durante la sua durata di vita attesa. Le perdite attese su crediti nei 12 mesi successivi sono una parte delle perdite attese lungo tutta la vita del credito e rappresentano gli incassi mancati lungo tutta la vita del credito che si determineranno se un inadempimento si verifica nei 12 mesi successivi alla data di riferimento del bilancio (o entro un periodo più breve se la vita attesa di uno strumento finanziario è inferiore a 12 mesi), ponderati in base alle probabilità che si verifichi l'inadempimento. Pertanto, le perdite attese su crediti nei 12 mesi successivi non sono né perdite attese lungo tutta la vita del credito che l'entità subirà per strumenti finanziari che prevede diventino inadempienti nei 12 mesi successivi, né i mancati incassi che sono previsti per i 12 mesi successivi.

**Valore temporale del denaro**

- B5.5.44 Le perdite attese su crediti devono essere attualizzate alla data di riferimento del bilancio, non alla data dell'inadempimento atteso o a un'altra data, utilizzando il tasso di interesse effettivo determinato al momento della rilevazione iniziale o un'approssimazione dello stesso. Se lo strumento finanziario ha un tasso di interesse variabile, le perdite attese su crediti devono essere attualizzate utilizzando il tasso corrente d'interesse effettivo determinato in conformità al paragrafo B5.4.5.
- B5.5.45 Per le attività finanziarie deteriorate acquistate o originate, le perdite attese su crediti devono essere attualizzate utilizzando il tasso di interesse effettivo corretto per il credito, determinato al momento della rilevazione iniziale.
- B5.5.46 Le perdite attese sui crediti impliciti nei contratti di leasing devono essere attualizzate utilizzando lo stesso tasso di sconto utilizzato nella valutazione dei crediti impliciti nei contratti di leasing secondo quanto previsto dallo IAS 17.
- B5.5.47 Le perdite attese su crediti negli impegni all'erogazione di finanziamenti devono essere attualizzate utilizzando il tasso di interesse effettivo, o un'approssimazione dello stesso, da applicare al momento della rilevazione dell'attività finanziaria derivante dall'impegno all'erogazione di finanziamenti. Ciò è dovuto al fatto che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di riduzione di valore, l'attività finanziaria che è rilevata a seguito di un utilizzo sull'impegno all'erogazione di finanziamenti deve essere trattata come una prosecuzione di tale impegno, anziché come un nuovo strumento finanziario. Le perdite attese su crediti per l'attività finanziaria devono pertanto essere valutate tenendo conto del rischio di credito iniziale dell'impegno all'erogazione di finanziamenti a partire dalla data in cui l'entità è diventata parte dell'impegno irrevocabile.
- B5.5.48 Le perdite attese su crediti per i contratti di garanzia finanziaria o per gli impegni all'erogazione di finanziamenti per i quali non è possibile determinare il tasso di interesse effettivo devono essere attualizzate applicando un tasso di sconto che rifletta le valutazioni correnti di mercato del valore temporale del denaro e i rischi specifici dei flussi finanziari, ma soltanto se e nella misura in cui i rischi sono presi in considerazione correggendo il tasso di sconto anziché i mancati incassi oggetto di attualizzazione.

**Informazioni ragionevoli e dimostrabili**

- B5.5.49 Ai fini del presente Principio, per informazioni ragionevoli e dimostrabili si intendono le informazioni ragionevolmente disponibili alla data di riferimento del bilancio senza eccessivi costi o sforzi, comprese le informazioni sugli eventi passati, sulle condizioni correnti e sulle previsioni delle future condizioni economiche. Le informazioni disponibili ai fini dell'esposizione in bilancio sono considerate informazioni di cui si dispone senza eccessivi costi o sforzi.

- B5.5.50 L'entità non è tenuta a includere le previsioni delle condizioni future lungo tutta la vita attesa di uno strumento finanziario. Il grado di discrezionalità nella stima delle perdite attese su crediti dipende dalla disponibilità di informazioni dettagliate. All'aumentare del periodo oggetto della previsione corrispondono una diminuzione della disponibilità di informazioni dettagliate e un aumento del grado di discrezionalità insito nella stima delle perdite attese su crediti. La stima delle perdite attese su crediti non esige una stima dettagliata per i periodi che sono lontani nel futuro (per i quali l'entità può estrapolare proiezioni dalle informazioni dettagliate disponibili).
- B5.5.51 L'entità non deve effettuare una ricerca approfondita di informazioni, ma deve prendere in considerazione tutte le informazioni ragionevoli e dimostrabili che sono disponibili senza eccessivi costi o sforzi e che sono rilevanti per la stima delle perdite attese su crediti, compreso l'effetto dei pagamenti anticipati attesi. Le informazioni utilizzate devono comprendere fattori specifici del mutuatario, le condizioni economiche generali e una valutazione dell'evoluzione corrente e prevista delle condizioni alla data di riferimento del bilancio. L'entità può utilizzare diverse fonti di dati che possono essere sia interni (specifici dell'entità) che esterni. Possibili fonti di dati comprendono l'esperienza storica interna di perdite su crediti, rating interni, l'esperienza di perdite su crediti di altre entità, nonché rating esterni, relazioni e statistiche. Le entità che non hanno fonti di dati specifici dell'entità o non ne hanno a sufficienza possono avvalersi dell'esperienza di un gruppo di entità simili per strumenti finanziari confrontabili (o gruppi di strumenti finanziari).
- B5.5.52 Le informazioni storiche costituiscono un riferimento o una base importante da cui partire per valutare le perdite attese su crediti. Tuttavia, l'entità deve rettificare i dati storici, quali l'esperienza di perdite su crediti, sulla base di dati correnti osservabili, al fine di riflettere gli effetti delle condizioni attuali e le previsioni delle condizioni future che non hanno avuto effetti sull'esercizio su cui si basano i dati storici e di eliminare gli effetti delle condizioni dell'esercizio passato che non sono rilevanti per i futuri flussi finanziari contrattuali. In alcuni casi, le migliori informazioni ragionevoli e dimostrabili potrebbero essere informazioni storiche non rettificate, a seconda della natura delle informazioni storiche e del momento in cui sono state calcolate, rapportate alle circostanze alla data di riferimento del bilancio e alle caratteristiche dello strumento finanziario in questione. Le stime delle variazioni nelle perdite attese su crediti dovrebbero riflettere ed essere coerenti con le variazioni dei relativi dati osservabili di esercizio in esercizio (quali le variazioni nei tassi di disoccupazione, prezzi immobiliari, prezzi delle merci, stato dei pagamenti o altri fattori che sono indicativi delle perdite su crediti sullo strumento finanziario o nel gruppo di strumenti finanziari e l'ampiezza di tali variazioni). L'entità deve rivedere regolarmente la metodologia e le ipotesi utilizzate per stimare le perdite attese su crediti per ridurre eventuali differenze tra le perdite stimate e le perdite effettive sostenute.
- B5.5.53 Quando si utilizza l'esperienza storica di perdite su crediti nella stima delle perdite attese su crediti, è importante che l'informazione sui tassi storici di perdita su crediti si applichi a gruppi che sono definiti in modo coerente con i gruppi per i quali i tassi storici di perdita su crediti sono stati osservati. Di conseguenza, il metodo utilizzato deve permettere a ogni gruppo di attività finanziarie di essere associato alle informazioni sull'esperienza passata di perdite su crediti in gruppi di attività finanziarie con caratteristiche di rischio simile e con dati osservabili significativi che riflettono le condizioni correnti.
- B5.5.54 Le perdite attese su crediti riflettono le aspettative proprie dell'entità sulle perdite su crediti. Tuttavia, nel tener conto di tutte le informazioni ragionevoli e dimostrabili disponibili senza eccessivi costi o sforzi per stimare le perdite attese su crediti, l'entità dovrebbe anche considerare le informazioni di mercato osservabili sul rischio di credito del particolare strumento finanziario o di strumenti finanziari analoghi.

#### **Garanzie reali**

- B5.5.55 Ai fini della valutazione delle perdite attese su crediti, la stima dei mancati incassi attesi deve riflettere i flussi finanziari attesi dalle garanzie reali e da altri strumenti di attenuazione del rischio di credito che fanno parte delle clausole contrattuali e che l'entità non rileva separatamente. La stima dei mancati incassi attesi su uno strumento finanziario assistito da garanzia reale riflette l'importo e la tempistica dei flussi finanziari attesi dal pignoramento della garanzia reale meno i costi per l'ottenimento e la vendita della garanzia, indipendentemente dal fatto che il pignoramento sia probabile o no (ossia la stima dei flussi finanziari attesi tiene conto della probabilità di un pignoramento e dei flussi finanziari che potrebbero derivarne). Di conseguenza, dovrebbero essere inclusi nell'analisi tutti i flussi finanziari attesi dal realizzo

della garanzia reale, al di là della scadenza contrattuale del contratto. Eventuali garanzie reali ottenute a seguito di pignoramento non sono rilevate come attività separata dallo strumento finanziario garantito a meno che esse rispondano ai pertinenti criteri di rilevazione di un'attività nel presente o in altri Principi.

#### **Riclassificazione delle attività finanziarie (sezione 5.6)**

- B5.6.1 Se l'entità riclassifica le attività finanziarie conformemente al paragrafo 4.4.1, il paragrafo 5.6.1 prescrive che la riclassificazione sia applicata prospetticamente a partire dalla data di riclassificazione. Sia la categoria di valutazione al costo ammortizzato che la categoria di valutazione al *fair value* (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo richiedono che il tasso di interesse effettivo sia determinato al momento della rilevazione iniziale. Entrambe queste categorie di valutazione richiedono inoltre che le disposizioni in materia di riduzione di valore siano applicate nello stesso modo. Di conseguenza, se l'entità riclassifica l'attività finanziaria spostandola dalla categoria di valutazione al costo ammortizzato a quella al *fair value* (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo e viceversa:
- a) la rilevazione degli interessi attivi non cambia e, pertanto, l'entità continua ad applicare il medesimo tasso di interesse effettivo;
  - b) la valutazione delle perdite attese su crediti non cambia, in quanto entrambe le categorie di valutazione applicano lo stesso approccio in materia di riduzione di valore. Tuttavia, se l'attività finanziaria è riclassificata dalla categoria di valutazione al *fair value* (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo a quella al costo ammortizzato, si rileverebbe un fondo a copertura perdite come rettifica del valore contabile lordo dell'attività finanziaria a partire dalla data di riclassificazione. Se l'attività finanziaria è riclassificata spostandola dalla categoria di valutazione al costo ammortizzato a quella al *fair value* (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo, il fondo a copertura perdite sarebbe eliminato contabilmente (e pertanto non sarebbe più rilevato come rettifica del valore contabile lordo) per essere rilevato come un importo di riduzione di valore accumulato (di pari entità) nelle altre componenti di conto economico complessivo e presentato a partire dalla data di riclassificazione.
- B5.6.2 Tuttavia, l'entità non è tenuta a rilevare separatamente gli interessi attivi o gli utili o le perdite per riduzione di valore per l'attività finanziaria valutata al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) di esercizio. Di conseguenza, se l'entità riclassifica l'attività finanziaria spostandola dalla categoria di valutazione al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) di esercizio, il tasso di interesse effettivo è determinato in base al *fair value* (valore equo) dell'attività alla data di riclassificazione. Inoltre, ai fini dell'applicazione all'attività finanziaria della sezione 5.5 a partire dalla data di riclassificazione, quest'ultima è considerata come la data di rilevazione iniziale.

#### **Utili e perdite (sezione 5.7)**

- B5.7.1 Il paragrafo 5.7.5 consente all'entità di scegliere in maniera irrevocabile di presentare nelle altre componenti di conto economico complessivo le variazioni di *fair value* (valore equo) dell'investimento in uno strumento rappresentativo di capitale che non è posseduto per negoziazione. Tale scelta è effettuata strumento per strumento (ossia, azione per azione). Gli importi presentati nelle altre componenti di conto economico complessivo non devono essere successivamente trasferiti all'utile (perdita) di esercizio, benché l'entità possa trasferire l'utile cumulato o la perdita cumulata nel patrimonio netto. I dividendi su tali investimenti sono rilevati nell'utile (perdita) di esercizio secondo quanto previsto dal paragrafo 5.7.6, a meno che il dividendo rappresenti chiaramente un recupero di parte del costo dell'investimento.
- B5.7.1 A A meno che si applichi il paragrafo 4.1.5, il paragrafo 4.1.2 A prescrive che l'attività finanziaria sia valutata al *fair value* (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo se le clausole contrattuali dell'attività finanziaria danno origine a flussi finanziari che sono esclusivamente pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire e se l'attività è posseduta nel quadro di un modello di business il cui obiettivo è conseguito sia mediante la raccolta dei flussi finanziari contrattuali che mediante la vendita delle attività finanziarie. Questa categoria di valutazione rileva le informazioni nell'utile (perdita) di esercizio come se l'attività finanziaria fosse valutata al costo ammortizzato, mentre nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria l'attività finanziaria è valutata al *fair value* (valore equo). Utili o perdite differenti rispetto a quelli o quelle che sono rilevati o rilevate nell'utile (perdita) d'esercizio in conformità ai paragrafi 5.7.10-5.7.11, sono rilevati o rilevate nelle altre componenti di conto economico complessivo. Quando tali attività finanziarie sono eliminate contabilmente, gli utili cumulati o le perdite cumulate precedentemente rilevati o rilevate nelle altre componenti di conto economico complessivo sono riclassificati o riclassificate nell'utile (perdita) d'esercizio. Ciò riflette gli utili o le perdite che sarebbero stati rilevati o sarebbero state rilevate nell'utile (perdita) di esercizio al momento dell'eliminazione contabile se l'attività finanziaria fosse stata valutata al costo ammortizzato.



- B5.7.2 L'entità applica lo IAS 21 alle attività e passività finanziarie che sono elementi monetari secondo quanto previsto dallo IAS 21 e denominati in una valuta estera. A norma dello IAS 21, qualsiasi eventuale utile o perdita su cambi su attività e passività monetarie deve essere rilevato o rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio. Un'eccezione è rappresentata dall'elemento monetario designato come strumento di copertura in una copertura di flussi finanziari (cfr. paragrafo 6.5.11), o in una copertura di un investimento netto (cfr. paragrafo 6.5.13) o in una copertura di *fair value* (valore equo) di uno strumento rappresentativo di capitale per il quale l'entità ha scelto di presentare le variazioni di *fair value* (valore equo) nelle altre componenti di conto economico complessivo conformemente al paragrafo 5.7.5 (cfr. paragrafo 6.5.8).
- B5.7.2 A Ai fini della rilevazione degli utili e delle perdite su cambi secondo quanto previsto dallo IAS 21, l'attività finanziaria valutata al *fair value* (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo conformemente al paragrafo 4.1.2 A è trattata come elemento monetario. Di conseguenza, tale attività finanziaria è trattata come attività valutata al costo ammortizzato nella valuta estera. Le differenze di cambio sul costo ammortizzato sono rilevate nell'utile (perdita) di esercizio e le altre variazioni del valore contabile sono rilevate secondo quanto previsto dal paragrafo 5.7.10.
- B5.7.3 Il paragrafo 5.7.5 consente all'entità di scegliere in maniera irrevocabile di presentare nelle altre componenti di conto economico complessivo le successive variazioni di *fair value* (valore equo) di particolari investimenti in strumenti rappresentativi di capitale. Questi investimenti non sono un elemento monetario. Di conseguenza, l'utile o la perdita presentati nelle altre componenti di conto economico complessivo conformemente al paragrafo 5.7.5 includono qualsiasi correlata componente di cambio.
- B5.7.4 Se sussiste una relazione di copertura tra l'attività monetaria non derivata e la passività monetaria non derivata, le variazioni della componente di cambio relativa a tali strumenti finanziari sono presentate nell'utile (perdita) d'esercizio.

***Passività designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio***

- B5.7.5 Se l'entità designa la passività finanziaria al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) di esercizio, essa deve determinare se la presentazione degli effetti delle variazioni del rischio di credito della passività nelle altre componenti di conto economico complessivo possa creare o ampliare un'asimmetria contabile nell'utile (perdita) d'esercizio. Si verrebbe a creare o ad ampliare un'asimmetria contabile se la presentazione degli effetti delle variazioni del rischio di credito della passività nelle altre componenti di conto economico complessivo comportasse un'asimmetria più vistosa nell'utile (perdita) d'esercizio rispetto a una situazione in cui detti importi fossero presentati nell'utile (perdita) di esercizio.
- B5.7.6 Per stabilire quanto sopra, l'entità deve valutare se prevede che gli effetti delle variazioni del rischio di credito della passività saranno compensati nell'utile (perdita) di esercizio da una variazione di *fair value* (valore equo) di un altro strumento finanziario valutato al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) di esercizio. Tale previsione deve basarsi sul rapporto economico tra le caratteristiche della passività e le caratteristiche dell'altro strumento finanziario.
- B5.7.7 Quanto sopra viene stabilito al momento della rilevazione iniziale e non è oggetto di riesame. Ai fini pratici, l'entità non ha bisogno di negoziare contemporaneamente tutte le attività e passività dando origine a un'asimmetria contabile. È consentito un ritardo ragionevole a condizione che ci si aspetti che le restanti operazioni si verifichino. L'entità deve applicare la propria metodologia in modo coerente per determinare se la presentazione degli effetti delle variazioni del rischio di credito della passività nelle altre componenti di conto economico complessivo possa creare o ampliare un'asimmetria contabile nell'utile (perdita) d'esercizio. L'entità può tuttavia utilizzare metodologie diverse quando esistono diversi rapporti economici fra le caratteristiche delle passività designate al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) di esercizio e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari. L'IFRS 7 dispone che l'entità fornisca nelle note al bilancio informazioni qualitative sulla metodologia usata per stabilire quanto sopra.
- B5.7.8 Se tale asimmetria si viene a creare o ad ampliare, l'entità è tenuta a presentare tutte le variazioni di *fair value* (valore equo), compresi gli effetti delle variazioni del rischio di credito della passività, nell'utile (perdita) di esercizio. Se tale asimmetria non si viene a creare o ad ampliare, l'entità è tenuta a presentare gli effetti delle variazioni del rischio di credito della passività nelle altre componenti di conto economico complessivo.
- B5.7.9 Gli importi presentati nelle altre componenti di conto economico complessivo non devono essere successivamente trasferiti all'utile (perdita) di esercizio, benché l'entità possa trasferire l'utile cumulato o la perdita cumulata nel patrimonio netto.

- B5.7.10 L'esempio che segue descrive una situazione in cui si verrebbe a creare un'asimmetria contabile nell'utile (perdita) d'esercizio se gli effetti delle variazioni del rischio di credito della passività fossero presentati nelle altre componenti di conto economico complessivo. Un istituto di credito ipotecario concede prestiti ipotecari ai clienti e finanzia tali prestiti mediante la vendita di obbligazioni con caratteristiche corrispondenti (per esempio, esposizione, piano di rimborso, durata e valuta) sul mercato. Le clausole contrattuali del prestito consentono al mutuatario di rimborsare anticipatamente il prestito (ossia assolvere i propri obblighi nei confronti della banca) acquistando sul mercato l'obbligazione corrispondente al *fair value* (valore equo) per consegnarla all'istituto di credito ipotecario. A fronte di tale diritto contrattuale di rimborso anticipato, se la qualità del credito dell'obbligazione peggiora (e, di conseguenza, il *fair value* (valore equo) della passività della banca ipotecaria diminuisce), anche il *fair value* (valore equo) del prestito dell'istituto di credito ipotecario diminuisce. La variazione di *fair value* (valore equo) dell'attività riflette il diritto contrattuale del mutuatario di rimborsare anticipatamente il mutuo ipotecario acquistando l'obbligazione sottostante al *fair value* (valore equo) (il quale, in questo esempio, è diminuito) per consegnarla all'istituto di credito ipotecario. Di conseguenza, gli effetti delle variazioni del rischio di credito della passività (l'obbligazione) saranno compensati nell'utile (perdita) di esercizio da una variazione corrispondente nel *fair value* (valore equo) dell'attività finanziaria (il prestito). Se gli effetti delle variazioni del rischio di credito della passività fossero presentati nelle altre componenti di conto economico complessivo, si produrrebbe un'asimmetria contabile nell'utile (perdita) di esercizio. Di conseguenza, l'istituto di credito ipotecario è tenuto a presentare tutte le variazioni di *fair value* (valore equo) della passività (compresi gli effetti delle variazioni del rischio di credito della passività) nell'utile (perdita) di esercizio.
- B5.7.11 Nell'esempio di cui al paragrafo B5.7.10, vi è un nesso contrattuale tra gli effetti delle variazioni del rischio di credito della passività e le variazioni di *fair value* (valore equo) dell'attività finanziaria (come risultato del diritto contrattuale del mutuatario di rimborsare anticipatamente il mutuo ipotecario acquistando l'obbligazione al *fair value* (valore equo) per consegnarla all'istituto di credito ipotecario). Tuttavia, un'asimmetria contabile può verificarsi anche in assenza di un nesso contrattuale.
- B5.7.12 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei paragrafi 5.7.7 e 5.7.8, un'asimmetria contabile non è causata unicamente dal metodo di valutazione che l'entità utilizza per determinare gli effetti delle variazioni del rischio di credito della passività. Un'asimmetria contabile nell'utile (perdita) di esercizio si configurerebbe solo quando si ritenga che gli effetti delle variazioni del rischio di credito della passività (secondo la definizione dell'IFRS 7) siano compensati da variazioni di *fair value* (valore equo) di un altro strumento finanziario. Un'asimmetria derivante dal solo metodo di valutazione (per esempio, l'entità non isola le variazioni del rischio di credito della passività da talune altre variazioni del suo *fair value* (valore equo)) non influisce sulla determinazione disposta dai paragrafi 5.7.7 e 5.7.8. Per esempio, l'entità può non isolare le variazioni del rischio di credito della passività dalle variazioni del rischio di liquidità. Se l'entità presenta l'effetto combinato di questi due fattori nelle altre componenti di conto economico complessivo, può verificarsi un'asimmetria in quanto le variazioni del rischio di liquidità possono essere incluse nella valutazione al *fair value* (valore equo) delle attività finanziarie dell'entità e la variazione complessiva di *fair value* (valore equo) di tali attività è presentata nell'utile (perdita) di esercizio. Tuttavia, tale asimmetria è causata dall'imprecisione della valutazione, non dalla compensazione descritta nel paragrafo B5.7.6 e, pertanto, non influisce sulla determinazione disposta dai paragrafi 5.7.7 e 5.7.8.

*Significato di «rischio di credito» (paragrafi 5.7.7 e 5.7.8)*

- B5.7.13 L'IFRS 7 definisce il rischio di credito come «il rischio che una delle parti di uno strumento finanziario causi una perdita finanziaria all'altra parte non adempiendo a un'obbligazione». Il requisito di cui al paragrafo 5.7.7, lettera a), si riferisce al rischio che l'emittente non riesca ad adempiere ai suoi obblighi su una determinata passività, non necessariamente correlato all'affidabilità creditizia dell'emittente. Per esempio, se l'entità emette una passività assistita da garanzia reale e una non assistita da garanzia reale, che sarebbero altrimenti identiche, il rischio di credito delle due passività sarà diverso, anche se sono emesse dalla stessa entità. Il rischio di credito delle passività assistite da garanzia reale sarà inferiore rispetto al rischio di credito delle passività non assistite da garanzia reale. Il rischio di credito della passività assistita da garanzia reale può essere prossimo allo zero.
- B5.7.14 Ai fini dell'applicazione del requisito di cui al paragrafo 5.7.7, lettera a), il rischio di credito si distingue dal rischio correlato al risultato specifico dell'attività. Il rischio correlato al risultato specifico dell'attività non è connesso al rischio che l'entità non adempia a una determinata obbligazione, ma piuttosto al rischio che una singola attività o un gruppo di attività rendano poco (o niente).

- B5.7.15 Di seguito sono riportati esempi di rischio correlato al risultato specifico dell'attività:
- la passività con un elemento valutativo in unità (unit-linking feature), secondo il quale l'importo dovuto agli investitori è contrattualmente determinato sulla base del rendimento di specifiche attività. L'effetto di tale elemento valutativo in unità sul *fair value* (valore equo) della passività è il rischio correlato al risultato specifico dell'attività, non il rischio di credito;
  - la passività emessa dall'entità strutturata con le seguenti caratteristiche: l'entità è isolata giuridicamente, per cui le sue attività sono separate a esclusivo beneficio dei suoi investitori, anche in caso di fallimento; l'entità non intraprende altre operazioni e le sue attività non possono essere ipotecate; gli importi sono dovuti agli investitori dell'entità solo se le attività separate generano flussi finanziari; pertanto, le variazioni di *fair value* (valore equo) della passività riflettono principalmente le variazioni di *fair value* (valore equo) delle attività; l'effetto del rendimento delle attività sul *fair value* (valore equo) della passività è il rischio correlato al risultato specifico dell'attività, non il rischio di credito.

*Determinazione degli effetti delle variazioni del rischio di credito*

- B5.7.16 Ai fini dell'applicazione del requisito di cui al paragrafo 5.7.7, lettera a), l'entità deve determinare l'ammontare della variazione di *fair value* (valore equo) della passività finanziaria attribuibile alle variazioni del rischio di credito della passività finanziaria o:
- come l'ammontare della variazione di *fair value* (valore equo) non attribuibile a variazioni delle condizioni di mercato che danno origine a rischio di mercato (cfr. paragrafi B5.7.17 e B5.7.18); o
  - utilizzando un metodo alternativo che l'entità ritenga rappresenti più fedelmente l'ammontare della variazione di *fair value* (valore equo) della passività attribuibile a variazioni del rischio di credito di quest'ultima.
- B5.7.17 Le variazioni delle condizioni di mercato che danno origine a rischio di mercato comprendono le variazioni di un tasso di interesse di riferimento, del prezzo dello strumento finanziario di un'altra entità, del prezzo di una merce, del tasso di cambio di una valuta o di un indice di prezzi o di tassi.
- B5.7.18 Se le uniche variazioni rilevanti significative delle condizioni di mercato della passività sono le variazioni del tasso di interesse (di riferimento) osservato, l'ammontare di cui al paragrafo B5.7.16, lettera a), può essere stimato come segue:
- l'entità calcola prima il tasso interno di rendimento della passività all'inizio dell'esercizio, utilizzando il *fair value* (valore equo) della passività e i flussi finanziari contrattuali della passività all'inizio dell'esercizio. Essa deduce da questo tasso di rendimento il tasso di interesse (di riferimento) osservato all'inizio dell'esercizio, per arrivare a una componente del tasso interno di rendimento specifica dello strumento;
  - poi, l'entità calcola il valore attuale dei flussi finanziari associati alla passività utilizzando i flussi finanziari contrattuali della stessa alla fine dell'esercizio e un tasso di attualizzazione pari alla somma i) del tasso di interesse (di riferimento) osservato alla fine dell'esercizio e ii) della componente del tasso interno di rendimento specifica dello strumento determinata alla lettera a);
  - la differenza tra il *fair value* (valore equo) della passività alla fine dell'esercizio e l'importo determinato alla lettera b) è la variazione di *fair value* (valore equo) non attribuibile alle variazioni nel tasso di interesse (di riferimento) osservato. Questo è l'importo da presentare nelle altre componenti di conto economico complessivo conformemente al paragrafo 5.7.7, lettera a).
- B5.7.19 L'esempio di cui al paragrafo B5.7.18 parte dall'ipotesi che le variazioni di *fair value* (valore equo) derivanti da fattori diversi da variazioni del rischio di credito dello strumento o dalle variazioni dei tassi di interesse (di riferimento) osservati siano non significative. Tale metodo non sarebbe appropriato se le variazioni di *fair value* (valore equo) derivanti da altri fattori fossero significative. In questi casi, l'entità è tenuta a utilizzare un metodo alternativo che valuti più fedelmente gli effetti delle variazioni del rischio di credito della passività (cfr. paragrafo B5.7.16, lettera b)). Ad esempio, se lo strumento considerato contiene un derivato incorporato, la variazione di *fair value* (valore equo) del derivato incorporato viene esclusa dal calcolo dell'importo da presentare nelle altre componenti di conto economico complessivo secondo quanto previsto dal paragrafo 5.7.7, lettera a).
- B5.7.20 Come per tutte le valutazioni di *fair value* (valore equo), il metodo di valutazione adottato dall'entità per determinare la parte di cambiamento nel *fair value* della passività attribuibile alle variazioni del suo rischio di credito deve massimizzare l'utilizzo di dati osservabili rilevanti e ridurre al minimo i dati non osservabili.

## CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA (CAPITOLO 6)

**Strumenti di copertura (sezione 6.2)*****Strumenti che soddisfano i criteri di ammissibilità***

- B6.2.1 I derivati incorporati in contratti ibridi ma non contabilizzati separatamente non possono essere designati come strumenti di copertura distinti.
- B6.2.2 Gli strumenti propri rappresentativi del capitale dell'entità non sono attività o passività finanziarie dell'entità e quindi non possono essere designati come strumenti di copertura.
- B6.2.3 Per le coperture del rischio di cambio, la componente di rischio di cambio degli strumenti finanziari non derivati è determinata in conformità allo IAS 21.

***Opzioni vendute***

- B6.2.4 Ad eccezione dell'ipotesi di alcune opzioni vendute, il presente Principio non limita le circostanze in cui il derivato valutato al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio può essere designato come strumento di copertura. L'opzione venduta non è ammissibile come strumento di copertura a meno che sia designata a compensazione di un'opzione acquistata, inclusa quella che è incorporata in un altro strumento finanziario (ad esempio un'opzione call usata per coprire un'obbligazione redimibile).

***Designazione degli strumenti di copertura***

- B6.2.5 Per le coperture diverse dalle coperture del rischio di cambio, quando designa come strumento di copertura un'attività o passività finanziaria non derivata valutata al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, l'entità può solo designare lo strumento finanziario non derivato nella sua totalità oppure una sua quota.
- B6.2.6 Uno strumento di copertura unico può essere designato come strumento di copertura di più di un tipo di rischio, a condizione che ci sia una designazione specifica dello strumento di copertura e delle diverse posizioni di rischio come elementi coperti. Tali elementi coperti possono trovarsi in relazioni di copertura diverse.

**Elementi coperti (sezione 6.3)*****Elementi che soddisfano i criteri di ammissibilità***

- B6.3.1 L'impegno irrevocabile ad acquistare un'impresa in un'aggregazione aziendale non può essere un elemento coperto tranne che per il rischio di cambio, poiché gli altri rischi oggetto di copertura non possono essere specificatamente identificati e valutati. Detti altri rischi sono rischi generali di impresa.
- B6.3.2 La partecipazione valutata con il metodo del patrimonio netto non può costituire un elemento coperto in una copertura di *fair value* (valore equo). La ragione è che il metodo del patrimonio netto rileva nell'utile (perdita) d'esercizio la quota di pertinenza dell'investitore dell'utile (perdita) maturato dalla partecipata piuttosto che le variazioni di *fair value* (valore equo) dell'investimento. Per motivi analoghi, la partecipazione in una controllata consolidata non può essere un elemento coperto in una copertura di *fair value* (valore equo). La ragione è che il consolidamento rileva nell'utile (perdita) d'esercizio l'utile (perdita) maturato dalla controllata piuttosto che le variazioni di *fair value* (valore equo) dell'investimento. La copertura di un investimento netto in una gestione estera è diversa perché è la copertura dell'esposizione in valuta estera, non la copertura di *fair value* (valore equo) della variazione di valore dell'investimento.
- B6.3.3 Il paragrafo 6.3.4 permette all'entità di designare come elementi coperti le esposizioni aggregate che sono la combinazione di un'esposizione e di un derivato. Per designare tale elemento coperto l'entità valuta se l'esposizione aggregata combina un'esposizione con un derivato così da creare un'esposizione aggregata diversa, gestita come esposizione unica a uno o più rischi specifici. In tal caso l'entità può designare l'elemento coperto in base all'esposizione aggregata. Per esempio:
- a) l'entità può utilizzare un contratto future a 15 mesi sul caffè per coprire contro il rischio di prezzo (in USD) gli acquisti di una certa quantità di caffè che effettuerà molto probabilmente dopo 15 mesi. Ai fini della gestione del rischio, la combinazione degli acquisti altamente probabili di caffè con il contratto future sul caffè può essere considerata un'esposizione di 15 mesi al rischio di cambio per un importo fisso in USD (alla stregua di qualsiasi flusso finanziario in uscita per un importo fisso in USD dopo 15 mesi);

- b) l'entità può coprire il rischio di cambio per l'intera durata di un debito decennale a tasso fisso denominato in valuta estera. L'entità richiede tuttavia un'esposizione a tasso fisso nella sua valuta funzionale solo nel breve-medio periodo (ad esempio, due anni) e un'esposizione a tasso variabile nella sua valuta funzionale per il periodo restante fino alla scadenza. Al termine di ciascun intervallo di due anni (ossia su base rotativa (rolling) biennale) l'entità fissa l'esposizione ai tassi di interesse per i due anni successivi (se il livello dell'interesse è tale da indurre l'entità a fissare i tassi di interesse). In questo tipo di situazione, l'entità può stipulare uno swap multivaluta fisso-variabile su tassi di interesse a 10 anni che permuta il debito a tasso fisso in valuta estera con un'esposizione a tasso variabile nella valuta funzionale. A questo si sovrappone un interest rate swap a due anni che, sulla base della valuta funzionale, permuta debito a tasso variabile con debito a tasso fisso. Ai fini della gestione del rischio, la combinazione del debito a tasso fisso in valuta estera con lo swap multivaluta fisso-variabile su tassi di interesse a 10 anni è considerata di fatto un'esposizione a un debito a tasso variabile a 10 anni nella valuta funzionale.

B6.3.4 Per designare l'elemento coperto in base all'esposizione aggregata, l'entità considera l'effetto combinato degli elementi che costituiscono l'esposizione aggregata ai fini della valutazione dell'efficacia della copertura e della determinazione dell'inefficacia della copertura. Tuttavia, gli elementi che costituiscono l'esposizione aggregata continuano ad essere contabilizzati separatamente. Questo significa, ad esempio, che:

- a) i derivati che fanno parte di un'esposizione aggregata sono rilevati come attività o passività distinte valutate al *fair value* (valore equo);
- b) se è designata una relazione di copertura tra gli elementi che costituiscono l'esposizione aggregata, il modo in cui il derivato è incluso come parte dell'esposizione aggregata deve essere coerente con la sua designazione come strumento di copertura a livello dell'esposizione aggregata. Per esempio, se esclude l'elemento forward di un derivato dalla designazione come strumento di copertura per la relazione di copertura tra gli elementi che costituiscono l'esposizione aggregata, l'entità lo deve escludere anche quando include il derivato come elemento coperto nell'esposizione aggregata. L'esposizione aggregata deve altrimenti includere il derivato, nella sua totalità o in parte.

B6.3.5 Il paragrafo 6.3.6 stabilisce che nel bilancio consolidato il rischio di cambio di un'operazione infragruppo programmata altamente probabile è ammissibile come elemento coperto in un'operazione di copertura di flussi finanziari, a condizione che l'operazione sia denominata in una valuta diversa dalla valuta funzionale dell'entità che effettua tale operazione e che il rischio di cambio influisca sull'utile (perdita) consolidato. A tale scopo, l'entità può essere una controllante, una controllata, una collegata, un accordo a controllo congiunto o una filiale. Se il rischio di cambio di un'operazione infragruppo programmata non influisce sull'utile (perdita) consolidato, l'operazione infragruppo non è ammissibile come elemento coperto. Ciò si verifica solitamente nel caso di pagamenti per royalty, interessi o costi di gestione tra componenti di uno stesso gruppo, a meno che si tratti di un'operazione con terzi correlati. Tuttavia, quando il rischio di cambio di un'operazione infragruppo programmata ha un impatto sull'utile (perdita) consolidato, l'operazione infragruppo è ammissibile come elemento coperto. Un esempio è quello delle vendite o degli acquisti programmati di rimanenze tra componenti di uno stesso gruppo se vi è una rivendita delle rimanenze ad una parte esterna al gruppo. Analogamente, può influire sull'utile (perdita) consolidato la vendita infragruppo programmata di impianti e macchinari da parte dell'entità del gruppo che li ha fabbricati all'entità del gruppo che li utilizzerà nella sua attività. Questo potrebbe verificarsi, per esempio, perché gli impianti e i macchinari saranno ammortizzati dall'entità che li ha acquistati e l'importo inizialmente rilevato per gli impianti e macchinari può cambiare se l'operazione infragruppo programmata è denominata in una valuta diversa dalla valuta funzionale dell'entità acquirente.

B6.3.6 Se la copertura di un'operazione infragruppo programmata soddisfa i criteri di ammissibilità per la contabilizzazione delle operazioni di copertura, l'utile (perdita) è rilevato nelle (è eliminato dalle) altre componenti di conto economico complessivo, in conformità al paragrafo 6.5.11. Il rischio di cambio dell'operazione coperta incide sull'utile (perdita) d'esercizio nel periodo o nei periodi in cui incide sull'utile (perdita) consolidato.

#### **Designazione degli elementi coperti**

B6.3.7 Una componente è un elemento coperto che è meno dell'elemento intero. Di conseguenza, la componente riflette soltanto una parte dei rischi dell'elemento di cui è parte o riflette i rischi limitatamente a un certo grado (ad esempio, nella designazione di una quota dell'elemento).

*Componenti di rischio*

- B6.3.8 Per essere ammissibile alla designazione come elemento coperto, la componente di rischio deve essere una componente identificabile separatamente dell'elemento finanziario o non finanziario e le variazioni dei flussi finanziari o del *fair value* (valore equo) dell'elemento attribuibili alle variazioni di tale componente di rischio devono poter essere valutate attendibilmente.
- B6.3.9 Per determinare quali componenti di rischio soddisfino i criteri di ammissibilità per la designazione come elemento coperto, l'entità valuta le componenti di rischio nel contesto della particolare struttura del mercato a cui sono collegati il rischio o i rischi e in cui è svolta l'attività di copertura. La determinazione implica una valutazione dei fatti e delle circostanze del caso, che differiscono secondo il rischio e secondo il mercato.
- B6.3.10 Per designare le componenti di rischio come elementi coperti, l'entità valuta se esse siano indicate esplicitamente in un contratto (componenti di rischio definite contrattualmente) o se risultino invece implicitamente dal *fair value* (valore equo) o dai flussi finanziari dell'elemento di cui fanno parte (componenti di rischio non definite contrattualmente). Le componenti di rischio non definite contrattualmente possono collegarsi a elementi che non sono un contratto (ad esempio, operazioni programmate) o a contratti che non definiscono esplicitamente la componente (ad esempio, un impegno irrevocabile che comprende soltanto un prezzo unico anziché una formula di determinazione del prezzo legata a sottostanti diversi). Per esempio:
- a) l'entità A ha un contratto di fornitura a lungo termine di gas naturale il cui prezzo è determinato mediante applicazione di una formula definita contrattualmente che è legata alle merci e a altri fattori (ad esempio, gasolio, olio combustibile e altre componenti, quali le spese di trasporto). L'entità A copre la componente di gasolio di tale contratto di fornitura con un contratto forward sul gasolio. Essendo definita nei termini e condizioni del contratto di fornitura, la componente di gasolio è una componente di rischio definita contrattualmente. Pertanto, data la formula di determinazione del prezzo, l'entità A conclude che l'esposizione al prezzo del gasolio è identificabile separatamente. Allo stesso tempo esiste un mercato dei contratti forward sul gasolio. Pertanto, l'entità A conclude che l'esposizione al prezzo del gasolio è valutabile attendibilmente. Di conseguenza, l'esposizione al prezzo del gasolio nel contratto di fornitura è una componente di rischio ammissibile alla designazione come elemento coperto;
  - b) l'entità B copre i suoi acquisti futuri di caffè in base alle previsioni di produzione. La copertura ha inizio fino a 15 mesi prima della consegna per una parte del volume degli acquisti programmati. L'entità B aumenta via via il volume coperto (in funzione dell'approssimarsi della data di consegna). L'entità B gestisce il rischio di prezzo sul caffè mediante due tipi diversi di contratto:
    - i) contratti future sul caffè negoziati in una borsa valori;
    - ii) contratti di fornitura di caffè della varietà Arabica dalla Colombia con consegna in uno specifico luogo di produzione. In questi contratti il prezzo della tonnellata di caffè risulta dall'applicazione di una formula di determinazione del prezzo, basata sul prezzo dei contratti future sul caffè negoziati in una borsa valori più un differenziale di prezzo fisso più una retribuzione variabile dei servizi logistici. Il contratto di fornitura di caffè è un contratto esecutivo in base al quale l'entità B ottiene l'effettiva consegna del caffè.

Per le consegne relative al raccolto corrente, la stipula dei contratti di fornitura di caffè consente all'entità B di fissare il differenziale di prezzo tra l'effettiva qualità del caffè acquistato (Arabica della Colombia) e la qualità di riferimento che costituisce il sottostante del contratto future negoziato in una borsa valori. Per le consegne relative al raccolto successivo, tuttavia, il differenziale di prezzo non può essere fissato perché i contratti di fornitura di caffè non sono ancora disponibili. Per coprire la componente «qualità di riferimento» del rischio di prezzo sul caffè, l'entità B utilizza contratti future sul caffè negoziati in una borsa valori, e questo per le consegne relative sia al raccolto corrente sia a quello successivo. L'entità B considera di essere esposta a tre rischi diversi: rischio di prezzo sul caffè in funzione della qualità di riferimento, rischio di prezzo sul caffè in funzione del differenziale tra il prezzo del caffè della qualità di riferimento e il prezzo del particolare caffè Arabica della Colombia che di fatto l'entità riceve e rischio legato ai costi logistici variabili. Per le consegne relative al raccolto corrente, una volta che l'entità B ha concluso un contratto di fornitura di caffè, il rischio di prezzo sul caffè in funzione della qualità di riferimento costituisce una componente di rischio definita contrattualmente, perché la formula di determinazione del prezzo include l'indicizzazione al prezzo dei contratti future sul caffè negoziati in una borsa valori. L'entità B conclude che questa componente di rischio è identificabile separatamente e valutabile attendibilmente. Per le consegne relative al raccolto successivo l'entità B non ha ancora stipulato nessun contratto di fornitura di caffè (vale a dire che tali consegne sono operazioni programmate). Di conseguenza, il rischio di prezzo sul

caffè in funzione della qualità di riferimento è una componente di rischio non definita contrattualmente. Nell'analisi della struttura del mercato l'entità B tiene conto del modo in cui è determinato il prezzo delle consegne del particolare caffè in definitiva ricevute. In base a detta analisi della struttura del mercato, l'entità B conclude quindi che le operazioni programmate implicano anche un rischio di prezzo sul caffè in funzione della qualità di riferimento, che costituisce una componente di rischio identificabile separatamente e valutabile attendibilmente seppur non definita contrattualmente. Di conseguenza, l'entità B può designare le relazioni di copertura in base alle componenti di rischio (per il rischio di prezzo sul caffè in funzione della qualità di riferimento) sia per i contratti di fornitura di caffè sia per le operazioni programmate;

- c) l'entità C comincia a coprire parte degli acquisti futuri di carburante avio fino a 24 mesi prima della consegna in base alle previsioni di consumo e aumenta via via il volume coperto. L'entità C copre quest'esposizione con tipi diversi di contratto secondo l'orizzonte temporale della copertura, con ripercussioni sulla liquidità di mercato dei derivati. Per gli orizzonti temporali più lontani (12-24 mesi) l'entità C utilizza i contratti sul petrolio greggio perché sono i soli ad avere liquidità di mercato sufficiente. Per gli orizzonti temporali di 6-12 mesi, l'entità C utilizza derivati sul gasolio perché hanno liquidità sufficiente. Per gli orizzonti temporali fino a sei mesi, l'entità C utilizza i contratti sul carburante avio. L'analisi della struttura del mercato del petrolio e dei prodotti petroliferi e la valutazione dei fatti e delle circostanze del caso portano l'entità C a concludere quanto segue:

- i) l'entità C opera in una zona geografica in cui il parametro di riferimento per il petrolio greggio è il Brent. Il petrolio greggio è una materia prima di riferimento che, in quanto fattore di produzione fondamentale, incide sul prezzo di vari prodotti petroliferi raffinati. Il gasolio è un parametro di riferimento per i prodotti petroliferi raffinati, utilizzato più in generale per la determinazione dei prezzi dei distillati di petrolio. Questo stato di cose si rispecchia anche nelle tipologie di strumenti finanziari derivati per i mercati del petrolio greggio e dei prodotti petroliferi raffinati esistenti nel contesto in cui opera l'entità C, ad esempio:

— il contratto future sul petrolio greggio di riferimento, ossia per il greggio Brent;

— il contratto future sul gasolio di riferimento, che è utilizzato per la determinazione del prezzo dei distillati: i derivati sullo spread per il carburante avio, ad esempio, coprono la differenza di prezzo tra il carburante avio e tale gasolio di riferimento;

— il derivato crack spread sul gasolio di riferimento (ossia il derivato sulla differenza di prezzo tra petrolio greggio e gasolio — margine di raffinazione), che è indicizzato sul petrolio greggio Brent;

- ii) il prezzo dei prodotti petroliferi raffinati non dipende dal particolare petrolio greggio lavorato in una data raffineria, perché i prodotti di questo tipo (ad esempio, gasolio o carburante avio) sono prodotti standardizzati.

L'entità C considera pertanto che, sebbene nessun accordo contrattuale definisca il petrolio greggio o il gasolio, il rischio di prezzo sui suoi acquisti di carburante avio comprenda una componente di rischio di prezzo sul petrolio greggio basata sul Brent e una componente di rischio di prezzo sul gasolio. L'entità C conclude che queste due componenti di rischio sono identificabili separatamente e valutabili attendibilmente seppur non definite contrattualmente. Di conseguenza, l'entità C può designare le relazioni di copertura per gli acquisti di carburante avio programmati in base alle componenti di rischio (per il petrolio greggio o per il gasolio). Da quest'analisi discende anche che, se l'entità C utilizza, ad esempio, derivati sul petrolio greggio basati sul greggio West Texas Intermediate (WTI), le variazioni della differenza di prezzo tra il Brent e il WTI determinerebbero l'inefficacia della copertura;

- d) l'entità D possiede uno strumento di debito a tasso fisso. Lo strumento è emesso in un contesto caratterizzato da un mercato in cui un'ampia gamma di analoghi strumenti di debito è raffrontata a un tasso di riferimento (ad esempio al LIBOR) in termini di spread e in cui gli strumenti a tasso variabile sono solitamente indicizzati a tale tasso di riferimento. Per gestire il rischio di tasso di

interesse sono spesso usati interest rate swap in base a tale tasso di riferimento, a prescindere dallo spread tra quest'ultimo e gli strumenti di debito. Al variare del tasso di riferimento il prezzo degli strumenti di debito a tasso fisso subisce una variazione diretta e contestuale. L'entità D conclude che il tasso di riferimento è una componente identificabile separatamente e valutabile attendibilmente. Di conseguenza, per lo strumento di debito a tasso fisso l'entità D può designare le relazioni di copertura in base alla componente di rischio per il rischio di tasso di interesse di riferimento.

- B6.3.11 Quando una componente di rischio è designata come elemento coperto, ad essa si applicano le disposizioni in materia di contabilizzazione delle operazioni di copertura così come si applicano agli altri elementi coperti che non sono componenti di rischio. Si applicano ad esempio i criteri di ammissibilità, compreso quello che vuole che la relazione di copertura soddisfi i requisiti di efficacia della copertura e che qualsiasi inefficacia della copertura sia valutata e rilevata.
- B6.3.12 L'entità può anche designare solo le variazioni dei flussi finanziari o del *fair value* (valore equo) dell'elemento coperto al di sopra o al di sotto di un determinato prezzo o in base ad altra variabile (rischio unilaterale). Il valore intrinseco di un'opzione acquistata come strumento di copertura (supponendo che abbia le stesse condizioni principali del rischio designato), ma non il suo valore temporale, riflette un rischio unilaterale in un elemento coperto. Per esempio, l'entità può designare la variabilità dei flussi finanziari futuri derivante da un aumento del prezzo di un acquisto di merce programmato. In tale situazione l'entità designa unicamente le perdite di flussi finanziari risultanti da un aumento del prezzo al di sopra del livello specificato. Il rischio coperto non comprende il valore temporale dell'opzione acquistata perché il valore temporale non è una componente dell'operazione programmata che incide sull'utile (perdita) d'esercizio.
- B6.3.13 Esiste la presunzione relativa che, a meno di essere definito contrattualmente, il rischio d'inflazione non è identificabile separatamente né valutabile attendibilmente e non può quindi essere designato come componente di rischio di uno strumento finanziario. Limitatamente a pochi casi, date le circostanze specifiche del contesto inflazionistico e visto il pertinente mercato del debito, è tuttavia possibile individuare una componente di rischio per il rischio d'inflazione che è identificabile separatamente e valutabile attendibilmente.
- B6.3.14 Per esempio, l'entità emette strumenti di debito in un contesto in cui i titoli obbligazionari collegati all'inflazione presentano un volume e una struttura per scadenza tali da determinare un mercato sufficientemente liquido che permette di realizzare una struttura per scadenza dei tassi di interesse reali per le obbligazioni prive di cedola (zero-coupon). Questo implica che l'inflazione costituisce, per la rispettiva valuta, un fattore rilevante considerato separatamente dai mercati del debito. In tali circostanze la componente di rischio d'inflazione potrebbe essere determinata attualizzando i flussi finanziari dello strumento di debito coperto mediante la struttura per scadenza dei tassi di interesse reali delle obbligazioni prive di cedola (zero-coupon), vale a dire analogamente al modo di determinare una componente di tasso di interesse (nominale) senza rischio. In molti casi, invece, la componente di rischio d'inflazione non è identificabile separatamente né valutabile attendibilmente. Per esempio, l'entità emette solo obbligazioni a tasso d'interesse nominale in un contesto in cui il mercato dei titoli obbligazionari collegati all'inflazione non è sufficientemente liquido da permettere la realizzazione di una struttura per scadenza dei tassi di interesse reali delle obbligazioni prive di cedola (zero-coupon). In tale situazione, l'analisi della struttura del mercato e la valutazione dei fatti e delle circostanze non permettono all'entità di concludere che l'inflazione è un fattore rilevante considerato separatamente dai mercati del debito. L'entità non può quindi confutare la presunzione relativa che il rischio d'inflazione non definito contrattualmente non sia identificabile separatamente né valutabile attendibilmente. Di conseguenza, la componente di rischio d'inflazione non è ammissibile alla designazione come elemento coperto. Questo criterio si applica a prescindere dal fatto che l'entità abbia effettivamente sottoscritto uno strumento di copertura dell'inflazione. In particolare, l'entità non può semplicemente attribuire all'obbligazione a tasso d'interesse nominale i termini e le condizioni dello strumento effettivamente utilizzato per coprire il rischio d'inflazione.
- B6.3.15 La componente di rischio d'inflazione definita contrattualmente dei flussi finanziari di un titolo obbligazionario collegato all'inflazione rilevato (supponendo che non sia obbligatoria la contabilizzazione separata del derivato incorporato) è identificabile separatamente e valutabile attendibilmente purché gli altri flussi finanziari dello strumento non siano interessati dalla componente di rischio d'inflazione.

#### *Componenti di un importo nominale*

- B6.3.16 In una relazione di copertura possono essere designati come elemento coperto due tipi di componenti di importo nominale: la componente che costituisce una quota di un elemento intero e la componente strato. Il tipo di componente cambia il risultato contabile. L'entità deve designare la componente ai fini contabili coerentemente con l'obiettivo di gestione del rischio.



- B6.3.17 Un esempio di componente che costituisce una quota è il 50 per cento dei flussi finanziari contrattuali di un prestito.
- B6.3.18 La componente strato può essere individuata a partire da una popolazione definita ma aperta oppure da un importo nominale determinato. Alcuni esempi:
- a) parte del volume di un'operazione monetaria, ad esempio i flussi finanziari per FC10 derivanti da vendite denominate in valuta estera immediatamente successivi ai primi FC20 del marzo 201X<sup>(1)</sup>;
  - b) parte di un volume fisico, ad esempio lo strato inferiore, pari a 5 milioni di metri cubi, del gas naturale immagazzinato nel deposito XYZ;
  - c) parte del volume di un'operazione fisica o di altro tipo, ad esempio i primi 100 barili di petrolio acquistati a giugno 201X oppure i primi 100 MWh di energia elettrica venduti a giugno 201X;
  - d) strato dell'importo nominale dell'elemento coperto, ad esempio: gli ultimi CU80 milioni di un impegno irrevocabile di CU100 milioni, lo strato inferiore di CU20 milioni di un'obbligazione a tasso fisso di CU100 milioni o lo strato superiore di CU30 milioni di un importo totale di CU100 milioni di uno strumento di debito a tasso fisso prepagabile al *fair value* (valore equo) (l'importo nominale determinato è CU100 milioni).
- B6.3.19 L'entità deve definire in funzione di un importo nominale determinato la componente strato designata in un'operazione di copertura di *fair value* (valore equo). Per soddisfare le condizioni di ammissibilità per le operazioni di copertura di *fair value* (valore equo), l'entità deve effettuare una nuova valutazione dell'elemento coperto in termini di variazioni del *fair value* (valore equo) (ossia ricalcolare l'elemento in termini di variazioni del *fair value* (valore equo) attribuibili al rischio coperto). La rettifica della copertura di *fair value* (valore equo) deve essere rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio al più tardi al momento dell'eliminazione contabile dell'elemento. È pertanto necessario tracciare l'elemento cui si riferisce la rettifica della copertura di *fair value* (valore equo). Nel caso della componente strato in un'operazione di copertura di *fair value* (valore equo), questo implica che l'entità deve tracciare l'importo nominale secondo il quale è definita. Nel paragrafo B6.3.18, lettera d), per esempio, occorre tracciare l'importo nominale totale determinato di CU100 milioni per poter tracciare lo strato inferiore di CU20 milioni oppure lo strato superiore di CU30 milioni.
- B6.3.20 Se le variazioni del rischio coperto incidono sul *fair value* (valore equo) dell'opzione di pagamento anticipato, la componente strato che comprende tale opzione non è ammissibile alla designazione come elemento coperto in un'operazione di copertura di *fair value* (valore equo), a meno che, al momento di determinare la variazione del *fair value* (valore equo) dell'elemento coperto, lo strato designato includa l'effetto della relativa opzione di pagamento anticipato.

*Relazione tra componenti e flussi finanziari totali di un elemento*

- B6.3.21 La componente dei flussi finanziari di un elemento finanziario o non finanziario designata come elemento coperto dev'essere inferiore o uguale ai flussi finanziari totali dell'intero elemento. Tuttavia, tutti i flussi finanziari dell'intero elemento possono essere designati come elemento coperto e coperti soltanto per un rischio particolare (per esempio solo per i cambiamenti attribuibili a variazioni del LIBOR o del prezzo di una merce di riferimento).
- B6.3.22 Per esempio, nel caso di una passività finanziaria il cui tasso di interesse effettivo è al di sotto del LIBOR, l'entità non può designare:
- a) una componente della passività uguale all'interesse al LIBOR (più l'importo capitale in caso di operazioni di copertura di *fair value* (valore equo));
  - b) una componente residua negativa.

<sup>(1)</sup> Nel presente Principio gli importi monetari sono denominati in «currency units» (unità di moneta) (CU) e in «foreign currency units» (unità di valuta estera) (FC).

- B6.3.23 Tuttavia, nel caso di una passività finanziaria a tasso fisso il cui tasso di interesse effettivo è (per esempio) 100 punti base sotto il LIBOR, l'entità può designare come elemento coperto la variazione di valore dell'intera passività (ossia l'importo capitale più gli interessi al LIBOR meno 100 punti base) attribuibile ai cambiamenti del LIBOR. Se uno strumento finanziario a tasso fisso è coperto qualche tempo dopo la sua creazione e nel frattempo i tassi di interesse sono variati, l'entità può designare una componente di rischio uguale a un tasso di riferimento maggiore del tasso contrattuale pagato sull'elemento. L'entità può procedere in questo senso a condizione che il tasso di riferimento sia inferiore al tasso di interesse effettivo calcolato muovendo dall'ipotesi che l'entità abbia acquistato lo strumento il giorno di prima designazione dell'elemento coperto. Per esempio, si supponga che l'entità origini un'attività finanziaria a tasso fisso di CU100 che ha un tasso di interesse effettivo del 6 per cento in un periodo in cui il LIBOR è 4 per cento. L'entità inizia a coprire tale attività qualche tempo dopo, quando il LIBOR è salito all'8 per cento e il *fair value* (valore equo) dell'attività è diminuito a CU90. L'entità calcola che, se avesse acquistato l'attività alla data di prima designazione del relativo rischio di tasso di interesse sul LIBOR come elemento coperto, il rendimento effettivo dell'attività, basato sul *fair value* (valore equo) di CU90 di quella data, sarebbe stato del 9,5 per cento. Poiché il LIBOR è inferiore a detto rendimento effettivo, l'entità può designare una componente di LIBOR pari all'8 per cento rappresentata in parte da flussi finanziari di interesse contrattuale e in parte dalla differenza tra il *fair value* (valore equo) corrente (ossia CU90) e l'importo rimborsabile a scadenza (ossia CU100).
- B6.3.24 Nel caso di una passività finanziaria a tasso variabile con un interesse di (ad esempio) 20 punti base sotto il LIBOR a tre mesi (con floor a zero punti base), l'entità può designare come elemento coperto la variazione dei flussi finanziari dell'intera passività (ossia l'interesse LIBOR a tre mesi meno 20 punti base — floor incluso) attribuibile ai cambiamenti del LIBOR. Pertanto, finché la curva prospettica del LIBOR a tre mesi non scende al di sotto di 20 punti base per la vita residua della passività, l'elemento coperto ha la stessa variabilità dei flussi finanziari di una passività con un interesse al LIBOR a tre mesi che presenta un differenziale nullo o positivo. Tuttavia, se la curva prospettica del LIBOR a tre mesi scende al di sotto di 20 punti base per la vita residua della passività (o per parte di essa), l'elemento coperto ha una variabilità dei flussi finanziari minore di quella di una passività con un interesse al LIBOR a tre mesi che presenta un differenziale nullo o positivo.
- B6.3.25 Analogo esempio di elemento non finanziario è quello di un dato tipo di petrolio greggio proveniente da un dato giacimento, il cui prezzo è determinato in base al pertinente greggio di riferimento. Se vende quel greggio in virtù di un contratto in cui è stabilita una formula di determinazione del prezzo che tariffa il barile a CU10 sotto il prezzo del greggio di riferimento, con un floor di CU15, l'entità può designare come elemento coperto nell'ambito del contratto la variabilità totale dei flussi finanziari attribuibile alla variazione del prezzo del greggio di riferimento. L'entità non può tuttavia designare una componente che sia uguale a tutta la variazione del prezzo del greggio di riferimento. Pertanto, finché (per ciascuna consegna) il prezzo forward non scende al di sotto di CU25, l'elemento coperto ha la stessa variabilità dei flussi finanziari di una vendita di greggio al prezzo del greggio di riferimento (o con differenziale positivo). Tuttavia, se per una o più consegne il prezzo forward scende al di sotto di CU25, l'elemento coperto ha una variabilità dei flussi finanziari minore di quella di una vendita di greggio al prezzo del greggio di riferimento (o con differenziale positivo).

#### **Criteri di ammissibilità per la contabilizzazione delle operazioni di copertura (sezione 6.4)**

##### ***Efficacia della copertura***

- B6.4.1 L'efficacia della copertura è il grado in cui le variazioni del *fair value* (valore equo) o dei flussi finanziari dello strumento di copertura compensano le variazioni del *fair value* (valore equo) o dei flussi finanziari dell'elemento coperto (ad esempio, quando l'elemento coperto è una componente di rischio, la pertinente variazione del *fair value* (valore equo) o dei flussi finanziari dell'elemento è quella attribuibile al rischio coperto). L'inefficacia della copertura è il grado in cui le variazioni del *fair value* (valore equo) o dei flussi finanziari dello strumento di copertura superano o sono inferiori a quelle dell'elemento coperto.
- B6.4.2 Al momento della designazione di una relazione di copertura e quindi su base continuativa, l'entità deve condurre un'analisi delle fonti di inefficacia della copertura che si prevede incidano sulla relazione di copertura nel corso della sua durata. L'analisi (compresi gli aggiornamenti di cui al paragrafo B6.5.21 dovuti al riequilibrio della relazione di copertura) è la base su cui si fonda la valutazione dell'entità quanto al soddisfacimento dei requisiti di efficacia della copertura.

- B6.4.3 Al fine di dissipare qualsiasi dubbio, gli effetti della sostituzione della controparte originaria con una controparte di compensazione e dei cambiamenti apportati, descritti nel paragrafo 6.5.6, devono riflettersi nella valutazione dello strumento di copertura e quindi nella valutazione e nella misurazione dell'efficacia della copertura.

#### ***Relazione economica tra l'elemento coperto e lo strumento di copertura***

- B6.4.4 La condizione che impone l'esistenza di una relazione economica implica che il valore dello strumento di copertura evolva, in genere, nella direzione opposta di quello dell'elemento coperto in conseguenza di uno stesso rischio, che è il rischio coperto. Ci si deve pertanto attendere una variazione sistematica del valore dello strumento di copertura e del valore dell'elemento coperto in conseguenza ai movimenti dello stesso sottostante ovvero di sottostanti uniti da una relazione economica tale da determinarne una reazione analoga al rischio che viene coperto (ad esempio, greggio Brent e WTI).
- B6.4.5 In presenza non dello stesso sottostante ma di sottostanti uniti da una relazione economica, possono verificarsi situazioni in cui il valore dello strumento di copertura evolve nella stessa direzione di quello dell'elemento coperto, ad esempio perché la differenza di prezzo tra i due sottostanti uniti dalla relazione varia anche in mancanza di un'evoluzione significativa dei sottostanti stessi. La coerenza con una relazione economica tra lo strumento di copertura e l'elemento coperto resta assicurata se ci si può comunque attendere che, all'evolvere dei sottostanti, il valore dello strumento di copertura continui, in genere, a evolvere in direzione contraria di quello dell'elemento coperto.
- B6.4.6 Nel valutare se esista o no una relazione economica occorre analizzare, tra l'altro, il possibile andamento della relazione di copertura nel corso della sua durata per stabilire se ci si possa attendere che consegua l'obiettivo di gestione del rischio. La mera esistenza di una correlazione statistica fra due variabili non corrobora di per sé la conclusione che esista una relazione economica.

#### ***Effetto del rischio di credito***

- B6.4.7 Poiché il modello di contabilizzazione delle operazioni di copertura si basa su un principio generale di compensazione tra utili e perdite sullo strumento di copertura e sull'elemento coperto, l'efficacia della copertura dipende non soltanto dalla relazione economica tra questi elementi (ossia dall'evoluzione dei rispettivi sottostanti), ma anche dall'effetto del rischio di credito sul valore sia dello strumento di copertura sia dell'elemento coperto. L'effetto del rischio di credito implica che, anche in presenza di una relazione economica tra lo strumento di copertura e l'elemento coperto, il livello di compensazione può risultare discontinuo. La ragione può risiedere in una variazione del rischio di credito — dello strumento di copertura oppure dell'elemento coperto — di dimensione tale che il rischio di credito prevale sulle variazioni di valore determinate dalla relazione economica (ossia l'effetto delle variazioni dei sottostanti). La dimensione è tale da determinare una prevalenza quando, per suo effetto, la perdita (l'utile) derivante dal rischio di credito vanifica l'effetto delle variazioni, anche consistenti, dei sottostanti sul valore dello strumento di copertura o dell'elemento coperto. Se in un dato periodo i sottostanti evolvono solo modestamente, non si crea invece prevalenza per il fatto che variazioni di valore, anche modeste, legate al rischio di credito che interessano lo strumento di copertura o l'elemento coperto possano incidere sul valore più dei sottostanti.
- B6.4.8 Esempio di rischio di credito che prevale in una relazione di copertura è il caso in cui l'entità copre con un derivato non assistito da garanzia reale un'esposizione al rischio di prezzo su una merce. Se la controparte del derivato subisce un grave deterioramento del merito creditizio, gli effetti di tale evoluzione potrebbero risultare preponderanti rispetto all'effetto delle variazioni del prezzo della merce sul *fair value* (valore equo) dello strumento di copertura, mentre le variazioni del valore dell'elemento coperto dipendono in ampia misura dalle variazioni del prezzo della merce.

#### ***Rapporto di copertura***

- B6.4.9 Nel rispetto dei requisiti di efficacia della copertura, il rapporto di copertura della relazione di copertura dev'essere lo stesso di quello risultante dalla quantità dell'elemento coperto che l'entità copre effettivamente e dalla quantità dello strumento di copertura che l'entità utilizza effettivamente per coprire tale quantità di elemento coperto. Se copre meno del 100 per cento dell'esposizione su un elemento, ad esempio l'85 per

cento, l'entità deve designare quindi la relazione di copertura mediante lo stesso rapporto di copertura risultante dall'85 per cento dell'esposizione e dalla quantità dello strumento di copertura che utilizza effettivamente per coprire tale 85 per cento. Analogamente, se, per esempio, copre un'esposizione mediante un importo nominale di 40 unità di un dato strumento finanziario, l'entità deve designare la relazione di copertura mediante lo stesso rapporto di copertura risultante da tale quantità di 40 unità (questo significa che non può usare un rapporto di copertura basato su una quantità di unità maggiore di quella che possiede in totale né su una minore) e dalla quantità dell'elemento coperto che copre effettivamente con tali 40 unità.

B6.4.10 Tuttavia, la designazione della relazione di copertura mediante lo stesso rapporto di copertura risultante dalle quantità dell'elemento coperto e dello strumento di copertura che l'entità utilizza effettivamente non deve riflettere uno squilibrio tra le ponderazioni dell'elemento coperto e dello strumento di copertura che determini, a sua volta, un'inefficacia della copertura (a prescindere dal fatto che sia rilevata o meno) in grado di dar luogo a un risultato contabile non conforme allo scopo della contabilizzazione delle operazioni di copertura. Se necessario per evitare tale squilibrio, ai fini della designazione della relazione di copertura l'entità deve quindi rettificare il rapporto di copertura risultante dalle quantità dell'elemento coperto e dello strumento di copertura che utilizza effettivamente.

B6.4.11 Esempi di considerazioni pertinenti ai fini della valutazione della non conformità del risultato contabile allo scopo della contabilizzazione delle operazioni di copertura:

- a) eventualità che il rapporto di copertura previsto sia fissato in modo da non rilevare l'inefficacia della copertura in termini di coperture dei flussi finanziari o da poter rettificare la copertura di *fair value* (valore equo) per un numero maggiore di elementi coperti, al fine di incrementare l'uso della contabilizzazione al *fair value* (valore equo), senza tuttavia compensare le variazioni di *fair value* (valore equo) dello strumento di copertura;
- b) eventualità che, pur determinando l'inefficacia della copertura, le particolari ponderazioni dell'elemento coperto e dello strumento di copertura abbiano una motivazione commerciale. Ad esempio, l'entità sottoscrive e designa una quantità dello strumento di copertura che non è la quantità che ha stabilito costituire la copertura migliore dell'elemento coperto, perché il volume standard degli strumenti di copertura non le permette di sottoscrivere quella quantità esatta di strumento di copertura («problema della dimensione dei lotti»). Un esempio è dato dall'entità che intende coprire l'acquisto di 100 tonnellate di caffè con contratti future standard sul caffè la cui dimensione contrattuale è di 37 500 libbre: le 100 tonnellate acquistate possono essere coperte o da cinque o da sei contratti, equivalenti, rispettivamente, a 85,0 e a 102,1 tonnellate. In questo caso l'entità designa la relazione di copertura mediante il rapporto di copertura risultante dal numero di contratti future sul caffè che utilizza effettivamente, perché l'inefficacia della copertura derivante dall'asimmetria tra le ponderazioni dell'elemento coperto e dello strumento di copertura non dà luogo a un risultato contabile non conforme allo scopo della contabilizzazione delle operazioni di copertura.

#### ***Frequenza con cui valutare il soddisfacimento dei requisiti di efficacia della copertura***

B6.4.12 All'inizio della relazione di copertura e quindi su base continuativa, l'entità deve valutare se tale relazione soddisfa i requisiti di efficacia della copertura. L'entità deve procedere a tale valutazione, come minimo, a ciascuna data di riferimento del bilancio o, se precedente, alla variazione rilevante delle circostanze che influiscono sui requisiti di efficacia della copertura. La valutazione verte sulle aspettative riguardo all'efficacia della copertura ed è quindi solo indicativa degli sviluppi attesi.

#### ***Metodi con cui valutare il soddisfacimento dei requisiti di efficacia della copertura***

B6.4.13 Il presente Principio non indica un metodo per valutare se la relazione di copertura soddisfa i requisiti di efficacia della copertura. Tuttavia, l'entità deve seguire un metodo che inglobi le caratteristiche rilevanti della relazione di copertura, comprese le fonti di inefficacia della copertura. In funzione di detti fattori, il metodo può consistere in una valutazione qualitativa o quantitativa.

B6.4.14 Per esempio, quando gli elementi portanti (quali importo nominale, scadenza e sottostante) dello strumento di copertura e dell'elemento coperto corrispondono o sono allineati, l'entità potrebbe concludere, alla luce di una valutazione qualitativa di tali elementi portanti, che, in genere, il valore dello strumento di copertura evolve nella direzione opposta di quello dell'elemento coperto in conseguenza di uno stesso rischio e che, quindi, tra elemento coperto e strumento di copertura esiste una relazione economica (cfr. paragrafi B6.4.4–B6.4.6).

- B6.4.15 Il fatto che un derivato sia in o out of the money quando è designato come strumento di copertura non implica di per sé l'inadeguatezza di una valutazione qualitativa; sono le circostanze a determinare se la risultante inefficacia della copertura può assumere dimensioni che una valutazione qualitativa non riuscirebbe a inglobare adeguatamente.
- B6.4.16 Per converso, se manca l'allineamento tra gli elementi portanti dello strumento di copertura e dell'elemento coperto, aumenta l'incertezza circa l'entità della compensazione. Di conseguenza, è più difficile prevedere l'efficacia della copertura nel corso della relazione di copertura. In tal caso, è possibile che solo una valutazione quantitativa permetta all'entità di concludere che tra elemento coperto e strumento di copertura esiste una relazione economica (cfr. paragrafi B6.4.4–B6.4.6). In determinate situazioni è possibile che sia necessaria una valutazione quantitativa anche per stabilire se il rapporto di copertura mediante il quale è designata la relazione di copertura soddisfi i requisiti di efficacia della copertura (cfr. paragrafi B6.4.9–B6.4.11). Per queste due diverse finalità l'entità può seguire lo stesso metodo o metodi diversi.
- B6.4.17 Se variano le circostanze che influiscono sull'efficacia della copertura, l'entità può dover cambiare il metodo con cui valuta se la relazione di copertura soddisfi i requisiti di efficacia della copertura, così da assicurare che continuino ad esservi inglobate le caratteristiche rilevanti della relazione di copertura, comprese le fonti di inefficacia della copertura.
- B6.4.18 La gestione del rischio da parte dell'entità è la principale fonte di informazioni per valutare se la relazione di copertura soddisfi i requisiti di efficacia della copertura. Questo significa che le informazioni (o l'analisi) che il management utilizza nel processo decisionale possono costituire la base per valutare se la relazione di copertura soddisfi i requisiti di efficacia della copertura.
- B6.4.19 La documentazione dell'entità riguardo alla relazione di copertura comprende le modalità con cui sono valutati i requisiti di efficacia della copertura, compresi il o i metodi seguiti. La documentazione sulla relazione di copertura deve essere aggiornata ad ogni modifica del o dei metodi (cfr. paragrafo B6.4.17).

#### **Contabilizzazione delle relazioni di copertura che soddisfano i criteri di ammissibilità (sezione 6.5)**

- B6.5.1 Un esempio di copertura di *fair value* (valore equo) è la copertura dell'esposizione ai cambiamenti di *fair value* (valore equo) di uno strumento di debito a tasso fisso indotti dai cambiamenti dei tassi di interesse. Tale copertura potrebbe essere effettuata dall'emittente o dal possessore.
- B6.5.2 Lo scopo della copertura dei flussi finanziari è differire l'utile (perdita) sullo strumento di copertura a un periodo o periodi in cui i flussi finanziari futuri attesi coperti hanno un effetto sull'utile (perdita) d'esercizio. Un esempio di copertura dei flussi finanziari è l'utilizzo di uno swap per cambiare il debito a tasso variabile (sia esso valutato al costo ammortizzato o al *fair value* (valore equo)) in un debito a tasso fisso (ossia la copertura di un'operazione futura in cui i futuri flussi finanziari coperti sono i futuri pagamenti di interesse). Per converso, l'acquisto programmato di uno strumento rappresentativo di capitale che, una volta acquisito, sarà contabilizzato al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio è un esempio di elemento che non può costituire l'elemento coperto in una copertura di flussi finanziari, perché l'eventuale utile (perdita) differito sullo strumento di copertura non potrebbe essere riclassificato opportunamente nell'utile (perdita) d'esercizio nel corso del periodo in cui si avrebbe compensazione. Per lo stesso motivo, non può costituire l'elemento coperto in una copertura di flussi finanziari nemmeno l'acquisto programmato di uno strumento rappresentativo di capitale che, una volta acquisito, sarà contabilizzato al *fair value* (valore equo) e le variazioni del *fair value* (valore equo) saranno presentate nelle altre componenti di conto economico complessivo.
- B6.5.3 La copertura di un impegno irrevocabile (per esempio, la copertura di una variazione del prezzo del carburante relativa all'impegno contrattuale non rilevato di un'impresa elettrica di acquistare carburante a un prezzo fisso) è una copertura di un'esposizione a una variazione di *fair value* (valore equo). Di conseguenza, tale copertura è una copertura di *fair value* (valore equo). Tuttavia, secondo il paragrafo 6.5.4 la copertura del rischio di cambio di un impegno irrevocabile potrebbe alternativemente essere contabilizzata come copertura di flusso finanziario.

#### **Valutazione dell'inefficacia della copertura**

- B6.5.4 Per valutare l'inefficacia della copertura l'entità deve considerare il valore temporale del denaro. Questo significa che l'entità determina il valore dell'elemento coperto al valore attuale e, quindi, che la variazione di valore dell'elemento coperto comprende anche l'effetto del valore temporale del denaro.

- B6.5.5 Per calcolare la variazione di valore dell'elemento coperto al fine di valutare l'inefficacia della copertura, l'entità può usare un derivato che abbia caratteristiche corrispondenti agli elementi portanti dell'elemento coperto (il cosiddetto «derivato ipotetico») e che, ad esempio per la copertura di un'operazione programmata, sia calibrato in base al livello di prezzo (o tasso) coperto. Per la copertura di un rischio bilaterale all'attuale livello di mercato, ad esempio, il derivato ipotetico rappresenterebbe un ipotetico contratto forward calibrato a un valore nullo al momento della designazione della relazione di copertura. Per la copertura di un rischio unilaterale, invece, il derivato ipotetico rappresenterebbe il valore intrinseco di un'ipotetica opzione che, al momento della designazione della relazione di copertura, si situa at the money, se il livello di prezzo coperto è il livello corrente di mercato, oppure out of the money, se il livello di prezzo coperto è superiore (o, nel caso della copertura di una posizione lunga, inferiore) al livello corrente di mercato. Il ricorso al derivato ipotetico è uno dei possibili modi per determinare la variazione di valore dell'elemento coperto. Replicando l'elemento coperto, il derivato ipotetico produce lo stesso risultato che si otterrebbe se la variazione di valore fosse calcolata con un metodo diverso. Il ricorso al derivato ipotetico non è quindi un metodo in sé, bensì un espediente matematico utilizzabile solo per calcolare il valore dell'elemento coperto. Il derivato ipotetico non può pertanto essere usato per incorporare nel valore dell'elemento coperto caratteristiche che esistono solo nello strumento di copertura (ma non nell'elemento coperto). Costituisce un esempio il debito denominato in valuta estera (sia esso a tasso fisso o a tasso variabile). Se usato per calcolare la variazione di valore di tale debito o il valore attuale della variazione cumulata dei relativi flussi finanziari, il derivato ipotetico non può semplicemente prevedere un costo per il cambio tra valute diverse, sebbene tale costo possa essere incluso nei derivati reali che implicano il cambio tra valute diverse (ad esempio, swap multivaluta su tassi di interesse).
- B6.5.6 È possibile usare la variazione del valore dell'elemento coperto determinata mediante il derivato ipotetico anche per valutare se la relazione di copertura soddisfa i requisiti di efficacia della copertura.

#### ***Riequilibrio della relazione di copertura e variazioni del rapporto di copertura***

- B6.5.7 Il riequilibrio indica le rettifiche delle quantità designate dell'elemento coperto o dello strumento di copertura apportate in una relazione di copertura esistente per mantenere un rapporto di copertura conforme ai requisiti di efficacia della copertura. La modifica delle quantità designate dell'elemento coperto o dello strumento di copertura apportata per scopi diversi non costituisce un riequilibrio ai fini del presente Principio.
- B6.5.8 Il riequilibrio è contabilizzato come una prosecuzione della relazione di copertura ai sensi dei paragrafi B6.5.9–B6.5.21. All'atto del riequilibrio è determinata l'inefficacia della copertura della relazione di copertura, che è rilevata immediatamente prima della rettifica di tale relazione.
- B6.5.9 La rettifica del rapporto di copertura permette all'entità di reagire alle variazioni della relazione tra strumento di copertura e elemento coperto indotte dai sottostanti o dalle variabili di rischio. La relazione di copertura in cui lo strumento di copertura e l'elemento coperto hanno sottostanti diversi ma collegati, ad esempio, varia al variare della relazione tra tali due sottostanti (ad esempio, indici, tassi o prezzi di riferimento diversi ma collegati). Il riequilibrio permette quindi la prosecuzione della relazione di copertura in situazioni in cui la relazione fra lo strumento di copertura e l'elemento coperto varia in un modo che può essere compensato con una rettifica del rapporto di copertura.
- B6.5.10 Per esempio, l'entità copre un'esposizione alla valuta estera A con un derivato su valute riferito alla valuta estera B; le valute A e B sono ancorate, vale a dire che il loro tasso di cambio è mantenuto entro una banda di oscillazione o al tasso fissato da una banca centrale o altra autorità. In caso di variazione del tasso di cambio fra le valute estere A e B (perché è stabilita una nuova banda di oscillazione o fissato un nuovo tasso), il riequilibrio della relazione di copertura in considerazione del nuovo tasso di cambio assicura che la relazione di copertura continui a soddisfare, anche nella nuova situazione, il requisito di efficacia della copertura relativo al rapporto di copertura. In caso di inadempimento riguardo al derivato su valute, invece, la variazione del rapporto di cambio non potrebbe assicurare che la relazione di copertura continui

a soddisfare tale requisito di efficacia della copertura. Il riequilibrio non favorisce quindi la prosecuzione della relazione di copertura in situazioni in cui la relazione fra lo strumento di copertura e l'elemento coperto varia in un modo che non può essere compensato con una rettifica del rapporto di copertura.

B6.5.11 Non tutti i cambiamenti della portata della compensazione tra le variazioni del *fair value* (valore equo) dello strumento di copertura e il *fair value* (valore equo) o i flussi finanziari dell'elemento coperto comportano una variazione della relazione fra strumento di copertura e elemento coperto. L'entità conduce un'analisi delle fonti di inefficacia della copertura che prevede incidano sulla relazione di copertura nel corso della sua durata e valuta se i cambiamenti della portata della compensazione costituiscano:

- a) fluttuazioni attorno al rapporto di copertura, che resta valido (ossia continua a riflettere adeguatamente la relazione fra strumento di copertura e elemento coperto), oppure
- b) un'indicazione del fatto che il rapporto di copertura non riflette più adeguatamente la relazione fra strumento di copertura e elemento coperto.

L'entità effettua detta valutazione in base al requisito di efficacia della copertura relativo al rapporto di copertura, ossia assicurando che la relazione di copertura non rifletta uno squilibrio tra le ponderazioni dell'elemento coperto e dello strumento di copertura che determini un'inefficacia della copertura (a prescindere dal fatto che sia rilevata o meno) in grado di dar luogo a un risultato contabile non conforme allo scopo della contabilizzazione delle operazioni di copertura. Tale valutazione implica quindi una certa discrezionalità.

B6.5.12 La fluttuazione attorno a un rapporto di copertura costante (e quindi la collegata inefficacia della copertura) non può essere ridotta rettificando il rapporto di copertura in risposta a ciascun risultato specifico. In tale situazione, pertanto, la variazione della portata della compensazione comporta la valutazione e la rilevazione dell'inefficacia della copertura, ma non impone un riequilibrio.

B6.5.13 Per converso, se le variazioni della compensazione indicano una fluttuazione attorno a un rapporto di copertura diverso da quello usato al momento per la relazione di copertura, ovvero una tendenza all'allontanamento da tale rapporto, l'inefficacia della copertura può essere ridotta rettificando il rapporto di copertura (mentre mantenerlo inalterato aumenterebbe l'inefficacia della copertura). In tale situazione l'entità deve quindi valutare se la relazione di copertura rifletta uno squilibrio tra le ponderazioni dell'elemento coperto e dello strumento di copertura che determina un'inefficacia della copertura (a prescindere dal fatto che sia rilevata o meno) in grado di dar luogo a un risultato contabile non conforme allo scopo della contabilizzazione delle operazioni di copertura. La rettifica del rapporto di copertura influisce anche sulla valutazione e sulla rilevazione dell'inefficacia della copertura, perché all'atto del riequilibrio dev'essere determinata l'inefficacia della copertura della relazione di copertura, che, conformemente al paragrafo B6.5.8, deve essere rilevata immediatamente prima di rettificare tale relazione.

B6.5.14 Il riequilibrio implica che, ai fini della contabilizzazione delle operazioni di copertura, una volta avviata la relazione di copertura l'entità rettifica le quantità dello strumento di copertura o dell'elemento coperto al variare delle circostanze che influiscono sul rapporto di copertura di detta relazione. In genere la rettifica dovrebbe riflettere le rettifiche delle quantità di strumento di copertura e di elemento coperto effettivamente utilizzate. L'entità deve tuttavia rettificare il rapporto di copertura risultante dalle quantità di strumento di copertura e di elemento coperto effettivamente utilizzate nei due casi seguenti:

- a) il rapporto di copertura risultante da una variazione della quantità di strumento di copertura o di elemento coperto effettivamente utilizzata riflette uno squilibrio che determina un'inefficacia della copertura in grado di dar luogo a un risultato contabile non conforme allo scopo della contabilizzazione delle operazioni di copertura;
- b) l'entità mantiene la quantità dello strumento di copertura e dell'elemento coperto effettivamente utilizzata, con un conseguente rapporto di copertura che, nella nuova situazione, riflette uno squilibrio che determina un'inefficacia della copertura in grado di dar luogo a un risultato contabile non conforme allo scopo della contabilizzazione delle operazioni di copertura (vale a dire che l'entità non può creare uno squilibrio omettendo di rettificare il rapporto di copertura).

- B6.5.15 Il riequilibrio non si applica se è cambiato l'obiettivo di gestione del rischio relativo alla relazione di copertura. La contabilizzazione delle operazioni di copertura deve invece cessare per tale relazione di copertura (nonostante che l'entità possa designare una nuova relazione di copertura che implichi lo strumento di copertura o l'elemento coperto della precedente, secondo quanto descritto al paragrafo B6.5.28).
- B6.5.16 In caso di riequilibrio della relazione di copertura, la rettifica del rapporto di copertura è possibile in vari modi:
- a) può aumentare la ponderazione dell'elemento coperto (con contemporanea riduzione della ponderazione dello strumento di copertura) tramite:
    - i) un aumento del volume dell'elemento coperto oppure
    - ii) una riduzione del volume dello strumento di copertura;
  - b) può aumentare la ponderazione dello strumento di copertura (con contemporanea riduzione della ponderazione dell'elemento coperto) tramite:
    - i) un aumento del volume dello strumento di copertura oppure
    - ii) una riduzione del volume dell'elemento coperto.

Le variazioni del volume si riferiscono alle quantità che fanno parte della relazione di copertura. Una riduzione del volume non implica quindi necessariamente che l'elemento o l'operazione non esistono più o non è più previsto che si verifichino, bensì che non fanno parte della relazione di copertura. La riduzione del volume dello strumento di copertura, per esempio, può avere come conseguenza che l'entità mantenga un derivato, ma che solo parte di esso continui a costituire uno strumento di copertura nella relazione di copertura. Questa situazione potrebbe verificarsi soltanto in caso di riequilibrio tramite riduzione del volume dello strumento di copertura nella relazione di copertura, ma sempre con il mantenimento, da parte dell'entità, del volume non più necessario. In tal caso la quota non designata del derivato sarebbe contabilizzata al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio — a meno che sia designata come strumento di copertura in una diversa relazione di copertura.

- B6.5.17 La rettifica del rapporto di copertura tramite aumento del volume dell'elemento coperto non influisce sul metodo di valutazione delle variazioni del *fair value* (valore equo) dello strumento di copertura. Resta impregiudicata anche la valutazione delle variazioni del valore dell'elemento coperto relativo al volume designato in precedenza. Dalla data del riequilibrio, tuttavia, le variazioni del valore dell'elemento coperto comprendono anche la variazione del valore del volume supplementare di elemento coperto. Tali variazioni sono valutate a partire dalla e con riferimento alla data del riequilibrio piuttosto che alla data di designazione della relazione di copertura. Per esempio, nel caso in cui l'entità abbia inizialmente coperto un volume di 100 tonnellate di merce al prezzo forward di CU80 (prezzo forward all'inizio della relazione di copertura) e vi abbia poi aggiunto, in sede di riequilibrio, un volume di 10 tonnellate in un momento in cui il prezzo forward era di CU90, l'elemento coperto post-riequilibrio comprende due strati: 100 tonnellate coperte a CU80 e 10 tonnellate coperte a CU90.
- B6.5.18 La rettifica del rapporto di copertura tramite riduzione del volume dello strumento di copertura non influisce sul metodo di valutazione delle variazioni del valore dell'elemento coperto. Resta impregiudicata anche la valutazione delle variazioni del *fair value* (valore equo) dello strumento di copertura relativo al volume che resta designato. Dalla data del riequilibrio, tuttavia, il volume di cui è stato ridotto lo strumento di copertura cessa di far parte della relazione di copertura. Per esempio, nel caso in cui l'entità abbia inizialmente coperto il rischio di prezzo di una merce con un volume in derivati di 100 tonnellate come strumento di copertura e abbia poi ridotto tale volume di 10 tonnellate in sede di riequilibrio, resta un importo nominale di 90 tonnellate di volume dello strumento di copertura (cfr. paragrafo B6.5.16 per le conseguenze sul volume in derivati -ossia le 10 tonnellate- non che fa più parte della relazione di copertura).
- B6.5.19 La rettifica del rapporto di copertura tramite aumento del volume dello strumento di copertura non influisce sul metodo di valutazione delle variazioni del valore dell'elemento coperto. Resta impregiudicata anche la valutazione delle variazioni del *fair value* (valore equo) dello strumento di copertura relativo al volume designato in precedenza. Dalla data del riequilibrio, tuttavia, le variazioni del *fair value* (valore equo) dello strumento di copertura comprendono anche le variazioni del valore del volume supplementare di strumento di copertura. Le variazioni sono valutate a partire dalla e con riferimento alla data del



riequilibrio piuttosto che alla data di designazione della relazione di copertura. Per esempio, nel caso in cui l'entità abbia inizialmente coperto il rischio di prezzo di una merce con un volume in derivati di 100 tonnellate come strumento di copertura e vi abbia poi aggiunto 10 tonnellate in sede di riequilibrio, lo strumento di copertura post-riequilibrio comprende un volume totale in derivati di 110 tonnellate. La variazione del *fair value* (valore equo) dello strumento di copertura è la variazione totale del *fair value* (valore equo) dei derivati che formano il volume totale di 110 tonnellate. Questi derivati possono avere (e probabilmente hanno) elementi portanti diversi (ad esempio i tassi forward) perché sono stati sottoscritti in momenti diversi (compresa la loro possibile designazione nella relazione di copertura dopo la rilevazione iniziale).

- B6.5.20 La rettifica del rapporto di copertura tramite riduzione del volume dell'elemento coperto non influisce sul metodo di valutazione delle variazioni del *fair value* (valore equo) dello strumento di copertura. Resta impregiudicata anche la valutazione delle variazioni del valore dell'elemento coperto relativo al volume che resta designato. Dalla data del riequilibrio, tuttavia, il volume di cui è stato ridotto l'elemento coperto cessa di far parte della relazione di copertura. Per esempio, nel caso in cui l'entità abbia inizialmente coperto un volume di 100 tonnellate di merce al prezzo forward di CU80 e abbia poi, in sede di riequilibrio, ridotto tale volume di 10 tonnellate, l'elemento coperto post-riequilibrio è costituito da 90 tonnellate coperte a CU80. Le 10 tonnellate dell'elemento coperto che non fanno più parte della relazione di copertura sono contabilizzate conformemente ai requisiti per la cessazione della contabilizzazione delle operazioni di copertura (cfr. paragrafi 6.5.6–6.5.7 e B6.5.22–B6.5.28).
- B6.5.21 Al momento del riequilibrio di una relazione di copertura, l'entità deve aggiornare l'analisi delle fonti di inefficacia della copertura che si prevede incidano sulla relazione di copertura nel corso della sua durata (residua) (cfr. paragrafo B6.4.2). La documentazione sulla relazione di copertura deve essere aggiornata di conseguenza.

#### ***Cessazione della contabilizzazione delle operazioni di copertura***

- B6.5.22 La cessazione della contabilizzazione delle operazioni di copertura si applica prospettivamente dalla data in cui non sono più soddisfatti i criteri di ammissibilità.
- B6.5.23 L'entità non deve riclassificare, e quindi non deve cessare, una relazione di copertura che:
- a) risponde ancora all'obiettivo di gestione del rischio in base al quale è stata ammessa alla contabilizzazione delle operazioni di copertura (ossia l'entità persegue ancora detto obiettivo di gestione del rischio);
  - b) continua a soddisfare tutti gli altri criteri di ammissibilità (una volta tenuto conto di un eventuale riequilibrio della relazione di copertura, se del caso).
- B6.5.24 Ai fini del presente Principio la strategia di gestione del rischio dell'entità è distinta dagli obiettivi di gestione del rischio che essa persegue. La strategia di gestione del rischio è stabilita al livello più alto a cui l'entità imposta le modalità di gestione del rischio. In genere la strategia di gestione del rischio individua i rischi ai quali è esposta l'entità e stabilisce come questa vi risponde. Una strategia di gestione del rischio resta in genere in vigore per un periodo prolungato e può prevedere una certa flessibilità di risposta alle mutate circostanze che si verificano durante la sua vigenza (ad esempio, differenze nei livelli dei tassi di interesse o nei prezzi delle merci che determinano una portata diversa della copertura). È di norma riportata in un documento generale che si riversa sui vari livelli dell'entità mediante linee politiche articolate in orientamenti più specifici. L'obiettivo di gestione del rischio per una data relazione di copertura si applica invece solo al livello della relazione stessa e riguarda il modo in cui lo specifico strumento di copertura designato è usato per coprire la specifica esposizione designata come elemento coperto. Pertanto, una strategia di gestione del rischio può comprendere molte relazioni di copertura diverse, i cui obiettivi di gestione del rischio riguardano l'esecuzione di tale strategia globale di gestione del rischio. Per esempio:
- a) l'entità gestisce l'esposizione ai tassi di interesse sul finanziamento del debito attenendosi a una strategia che fissa, per l'entità nel suo complesso, le forcelle applicabili alla combinazione di finanziamenti tra tasso variabile e tasso fisso. La strategia prevede di mantenere il debito a tasso fisso a una percentuale compresa tra il 20 e il 40 per cento. L'entità decide, secondo una certa frequenza, come dare esecuzione alla strategia (ossia dove situarsi all'interno della forcella compresa tra il 20 e il 40 per cento per l'esposizione al tasso di interesse fisso) in funzione del livello dei tassi di interesse. Se questi sono bassi, l'entità opta per il tasso fisso per un volume di debito maggiore a quello che

caratterizza i periodi di tassi di interesse elevati. L'entità ha un debito di CU100 a tasso variabile di cui permuta CU30 con un'esposizione a tasso fisso. L'entità approfitta dei bassi tassi di interesse per emettere, sotto forma di obbligazione a tasso fisso, altri CU50 di debito per finanziare un grande investimento. Dati i bassi tassi di interesse, l'entità decide di mantenere un'esposizione a tasso fisso pari al 40 per cento del debito totale, diminuendo di CU20 la misura in cui copriva in precedenza l'esposizione a tasso variabile e ottenendo quindi un'esposizione a tasso fisso pari a CU60. In quest'ipotesi la strategia di gestione del rischio resta di per sé invariata. Quel che cambia è invece l'esecuzione di tale strategia da parte dell'entità, il che significa che per i CU20 di esposizione a tasso variabile coperti in precedenza è cambiato l'obiettivo di gestione del rischio (al livello della relazione di copertura). In questo caso, quindi, deve cessare la contabilizzazione delle operazioni di copertura per i CU20 dell'esposizione a tasso variabile coperta in precedenza. Ne potrebbe conseguire la riduzione, di un importo nominale di CU20, della posizione swap ma, secondo le circostanze, l'entità potrebbe decidere di conservare il volume di swap, usandolo, ad esempio, per coprire un'altra esposizione, oppure potrebbe inserirlo in un portafoglio di negoziazione. Per converso, se permutasse invece parte del debito a tasso fisso con un'esposizione a tasso variabile, l'entità dovrebbe mantenere la contabilizzazione delle operazioni di copertura per l'esposizione a tasso variabile coperta in precedenza;

- b) alcune esposizioni derivano da posizioni che cambiano spesso, ad esempio il rischio su tasso di interesse di un portafoglio aperto di strumenti di debito. L'aggiunta di nuovi strumenti di debito e l'eliminazione contabile di altri modificano continuamente questo tipo di esposizione (in modo diverso dalla liquidazione di una posizione giunta a scadenza). Si tratta di un processo dinamico in cui sia l'esposizione sia gli strumenti di copertura usati per gestirla non restano gli stessi a lungo. Se ha un'esposizione di questo tipo, al variare dell'esposizione l'entità rettifica quindi spesso gli strumenti di copertura usati per gestire il rischio di tasso di interesse. Gli strumenti di debito con 24 mesi di vita residua, ad esempio, sono designati come elemento coperto per il rischio di tasso di interesse a 24 mesi. La stessa procedura si applica ad altri intervalli temporali o scadenze. Trascorso un breve periodo, l'entità cessa le relazioni di copertura designate in precedenza per scadenza (tutte, alcune o parte di una o più relazioni) e ne designa di nuove, sempre per scadenza, in funzione delle loro dimensioni e degli strumenti di copertura esistenti al momento. In quest'ipotesi la cessazione della contabilizzazione delle operazioni di copertura implica che per tali relazioni di copertura l'entità fa riferimento al nuovo strumento di copertura e al nuovo elemento coperto anziché a quelli designati in precedenza. La strategia di gestione del rischio resta invariata, ma viene a mancare l'obiettivo di gestione del rischio per le relazioni di copertura designate in precedenza, che in quanto tali non esistono più. In questa situazione la cessazione della contabilizzazione delle operazioni di copertura si applica nella misura in cui è cambiato l'obiettivo di gestione del rischio: dipende dalla situazione dell'entità e potrebbe riguardare, ad esempio, tutte le relazioni di copertura per una data scadenza, solo alcune di esse oppure solo parte di una di tali relazioni;
- c) l'entità conduce una strategia di gestione del rischio con cui gestisce il rischio di cambio delle vendite programmate e i crediti che ne derivano. Secondo tale strategia l'entità gestisce il rischio di cambio come relazione specifica di copertura soltanto fino alla rilevazione del credito. Dopo quel momento, non gestisce più il rischio di cambio in base a tale relazione specifica di copertura; invece, gestisce assieme il rischio di cambio dei crediti, debiti e derivati (non collegati alle operazioni programmate in sospeso) denominati nella stessa valuta estera. Ai fini contabili, il sistema funziona come una copertura «naturale», perché l'utile (perdita) derivante dal rischio di cambio su tutti questi elementi è rilevato immediatamente nell'utile (perdita) d'esercizio. Ai fini contabili, quindi, se è designata per il periodo fino alla data di pagamento, la relazione di copertura deve cessare al momento della rilevazione del credito, perché non si applica più l'obiettivo di gestione del rischio della relazione di copertura originaria. Il rischio di cambio è ora gestito secondo la stessa strategia ma su una base diversa. Se invece l'entità ha un diverso obiettivo di gestione del rischio e gestisce il rischio di cambio come una singola relazione di copertura continuativa, specificamente per le vendite programmate e per il credito che ne deriva, fino alla data di regolamento, la contabilizzazione delle operazioni di copertura continua fino a tale data.

B6.5.25 La cessazione della contabilizzazione delle operazioni di copertura può incidere:

- a) sulla relazione di copertura nel suo complesso oppure
- b) su parte della relazione di copertura (nel qual caso la contabilizzazione delle operazioni di copertura continua per la parte restante).

- B6.5.26 La relazione di copertura cessa integralmente quando cessa, nel suo complesso, di soddisfare i criteri di ammissibilità. Per esempio, nei casi seguenti:
- la relazione di copertura non risponde più all'obiettivo di gestione del rischio in base al quale è stata ammessa alla contabilizzazione delle operazioni di copertura (ossia l'entità non persegue più detto obiettivo di gestione del rischio);
  - è venduto o cessa lo strumento di copertura (per tutto il volume che era parte della relazione di copertura);
  - viene a mancare la relazione economica tra l'elemento coperto e lo strumento di copertura ovvero l'effetto del rischio di credito assume prevalenza sulle variazioni di valore determinate da detta relazione economica.
- B6.5.27 La relazione di copertura cessa in parte (mentre la contabilizzazione delle operazioni di copertura continua per la restante parte) quando solo una sua parte cessa di soddisfare i criteri di ammissibilità. Per esempio, nei casi seguenti:
- al riequilibrio della relazione di copertura il rapporto di copertura può essere rettificato in modo che parte del volume dell'elemento coperto sia esclusa dalla relazione di copertura (cfr. paragrafo B6.5.20); la contabilizzazione delle operazioni di copertura cessa quindi solo per il volume dell'elemento coperto che non fa più parte della relazione di copertura;
  - quando il verificarsi della parte del volume dell'elemento coperto che costituisce un'operazione programmata (o una sua componente) non è più altamente probabile, la contabilizzazione delle operazioni di copertura cessa solo per il volume dell'elemento coperto il cui verificarsi non è più altamente probabile. Se in passato l'entità ha tuttavia designato coperture di operazioni programmate per poi stabilire che non era più previsto che queste si verificassero, ne viene messa in discussione la capacità di prevedere con accuratezza le operazioni programmate nei casi che implicano operazioni programmate analoghe. Questo influisce sulla valutazione dell'alta probabilità di operazioni programmate analoghe (cfr. paragrafo 6.3.3) e quindi della loro eventuale ammissibilità come elementi coperti.
- B6.5.28 L'entità può designare una nuova relazione di copertura che implichi lo strumento di copertura o l'elemento coperto della precedente, per la quale è cessata (totalmente o parzialmente) la contabilizzazione delle operazioni di copertura. Questa situazione non costituisce la prosecuzione di una relazione di copertura bensì un nuovo inizio. Per esempio:
- uno strumento di copertura subisce un tale deterioramento del credito che l'entità lo sostituisce con un altro. Questo significa che la relazione di copertura originaria ha mancato l'obiettivo di gestione del rischio e cessa quindi totalmente. Il nuovo strumento di copertura è designato come copertura della stessa esposizione coperta in precedenza e forma una relazione di copertura nuova. Pertanto, le variazioni del *fair value* (valore equo) o dei flussi finanziari dell'elemento coperto sono valutate a partire dalla data di designazione della nuova relazione di copertura e in riferimento ad essa, piuttosto che alla data di designazione della relazione di copertura originaria;
  - la relazione di copertura cessa prima della scadenza. Lo strumento di copertura di tale relazione di copertura può essere designato come strumento di copertura di un'altra relazione (ad esempio quando, al momento del riequilibrio, il rapporto di copertura è rettificato con un aumento del volume dello strumento di copertura oppure quando è designata una relazione di copertura completamente nuova).

#### ***Contabilizzazione del valore temporale delle opzioni***

- B6.5.29 Un'opzione può essere considerata legata a un periodo di tempo quando il suo valore temporale rappresenta il costo della prestazione di protezione al possessore su un dato arco di tempo. L'aspetto pertinente per valutare se l'opzione copra un elemento relativo a un'operazione o a un periodo di tempo riguarda tuttavia le caratteristiche di detto elemento coperto, tra cui modi e tempi in cui incide sull'utile (perdita) d'esercizio. Pertanto, l'entità deve valutare il tipo di elemento coperto (cfr. paragrafo 6.5.15, lettera a)] secondo la sua natura (sia la relazione di copertura una copertura di flusso finanziario o una copertura di *fair value* (valore equo)).
- Il valore temporale dell'opzione riguarda un elemento coperto relativo a un'operazione se la natura dell'elemento coperto è un'operazione di cui il valore temporale si configura come costo. Il caso

si verifica, per esempio, quando il valore temporale dell'opzione riguarda un elemento coperto che determina la rilevazione di un elemento la cui valutazione iniziale include i costi dell'operazione (ad esempio, l'entità copre un acquisto di merce, sia esso un'operazione programmata o un impegno irrevocabile, contro il rischio di prezzo sulla merce e include i costi dell'operazione nella valutazione iniziale delle rimanenze). Poiché compreso nella valutazione iniziale dello specifico elemento coperto, il valore temporale dell'opzione influisce sull'utile (perdita) d'esercizio contemporaneamente all'elemento coperto. Analogamente, l'entità che copre una vendita di merce, sia essa un'operazione programmata o un impegno irrevocabile, include il valore temporale dell'opzione nel costo della vendita (il valore temporale è quindi rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio nello stesso periodo in cui è rilevato il ricavo della vendita coperta).

- b) Il valore temporale dell'opzione riguarda un elemento coperto relativo a un periodo di tempo se la natura dell'elemento coperto è tale che il valore temporale si configura come costo dell'ottenimento della protezione dal rischio su un dato arco di tempo (ma l'elemento coperto non determina un'operazione che implica il concetto di costo dell'operazione in conformità alla lettera a)]. Ad esempio, se le rimanenze di merci sono coperte per sei mesi contro un calo del *fair value* (valore equo) con un'opzione su merci della stessa durata, il valore temporale dell'opzione è assegnato all'utile (perdita) d'esercizio (ossia ammortizzato in modo sistematico e razionale) sull'arco di tale periodo di sei mesi. Costituisce un altro esempio la copertura di un investimento netto in una gestione estera coperto per 18 mesi con un'opzione su cambi, da cui scaturirebbe l'assegnazione del valore temporale dell'opzione sull'arco di tale periodo di 18 mesi.

B6.5.30 Le caratteristiche dell'elemento coperto, tra cui modi e tempi in cui incide sull'utile (perdita) d'esercizio, influiscono anche sul periodo di ammortamento del valore temporale di un'opzione che copre un elemento relativo a un periodo di tempo, il quale coincide con il periodo in cui, secondo la contabilizzazione delle operazioni di copertura, il valore intrinseco dell'opzione può incidere sull'utile (perdita) d'esercizio. Ad esempio, se è usata un'opzione su tassi di interesse (cap) per tutelare dagli aumenti dell'interesse passivo su un'obbligazione a tasso variabile, il valore temporale di tale cap è ammortizzato nell'utile (perdita) d'esercizio sull'arco dello stesso periodo durante il quale il suo valore intrinseco inciderebbe sull'utile (perdita) d'esercizio, vale a dire:

- a) se il cap copre gli aumenti dei tassi di interesse durante i primi tre dei cinque anni di vita totale dell'obbligazione a tasso variabile, il suo valore temporale è ammortizzato nell'arco dei primi tre anni;
- b) se il cap è un'opzione con decorrenza posticipata (*forward start option*) che copre gli aumenti dei tassi di interesse per gli anni due e tre dei cinque di vita totale dell'obbligazione a tasso variabile, il suo valore temporale è ammortizzato negli anni due e tre.

B6.5.31 La contabilizzazione del valore temporale delle opzioni in conformità al paragrafo 6.5.15 si applica anche alla combinazione di un'opzione acquistata e una vendita (ossia, opzione put e opzione call) che alla data di designazione come strumento di copertura ha valore temporale netto nullo (comunemente: «collar a costo zero»). In tal caso l'entità deve rilevare le variazioni del valore temporale nelle altre componenti di conto economico complessivo, e questo anche se la variazione cumulata del valore temporale nell'arco dell'intero periodo della relazione di copertura è nulla. Pertanto, se il valore temporale dell'opzione riguarda:

- a) un elemento coperto relativo a un'operazione, l'importo del valore temporale al termine della relazione di copertura, che rettifica l'elemento coperto o che è riclassificato nell'utile (perdita) d'esercizio (cfr. paragrafo 6.5.15, lettera b)], è nullo;
- b) un elemento coperto relativo a un periodo di tempo, l'ammortamento relativo al valore temporale è nullo.

B6.5.32 La contabilizzazione del valore temporale delle opzioni in conformità al paragrafo 6.5.15 si applica solo se il valore temporale riguarda l'elemento coperto (valore temporale allineato). Il valore temporale di un'opzione riguarda l'elemento coperto se gli elementi portanti dell'opzione (quali importo nominale, vita e sottostante) sono allineati all'elemento coperto. Di conseguenza, se manca il pieno allineamento tra gli elementi portanti dell'opzione e l'elemento coperto, l'entità deve determinare il valore temporale allineato, ossia la quota del valore temporale inclusa nel premio (valore temporale effettivo) che riguarda l'elemento coperto (e che va quindi trattata conformemente al paragrafo 6.5.15). L'entità determina il valore temporale allineato ricorrendo alla valutazione dell'opzione che ha elementi portanti perfettamente corrispondenti all'elemento coperto.

B6.5.33 Se valore temporale effettivo e valore temporale allineato divergono, l'entità deve determinare l'importo accumulato in una componente distinta del patrimonio netto in base al paragrafo 6.5.15, come segue:

- a) se all'inizio della relazione di copertura il valore temporale effettivo è superiore al valore temporale allineato, l'entità deve:
  - i) determinare l'importo accumulato in una componente distinta del patrimonio netto in base al valore temporale allineato; e
  - ii) contabilizzare le differenze tra i due valori temporali nelle variazioni del *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio;
- b) se all'inizio della relazione di copertura il valore temporale effettivo è inferiore al valore temporale allineato, l'entità deve determinare l'importo accumulato in una componente distinta del patrimonio netto con riferimento alla variazione cumulata di *fair value* (valore equo):
  - i) del valore temporale effettivo o, se inferiore,
  - ii) del valore temporale allineato.

L'eventuale parte restante della variazione di *fair value* (valore equo) del valore temporale effettivo deve essere rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio.

***Contabilizzazione dell'elemento forward dei contratti forward e dei differenziali dovuti alla valuta estera degli strumenti finanziari***

B6.5.34 Un contratto forward può essere considerato relativo a un periodo di tempo perché il suo elemento forward rappresenta una remunerazione per un periodo di tempo (ovvero la durata per la quale è determinato). Tuttavia, l'aspetto pertinente per valutare se lo strumento di copertura copra un elemento relativo a un'operazione o a un periodo di tempo riguarda tuttavia le caratteristiche di detto elemento coperto, tra cui modi e tempi in cui incide sull'utile (perdita) d'esercizio. L'entità deve quindi valutare il tipo di elemento coperto (cfr. paragrafi 6.5.16 e 6.5.15, lettera a)] in base alla natura di tale elemento (sia la relazione di copertura una copertura di flussi finanziari o una copertura di *fair value* (valore equo)).

- a) L'elemento forward di un contratto forward riguarda un elemento coperto relativo a un'operazione se la natura dell'elemento coperto è un'operazione di cui l'elemento forward si configura come costo. Il caso si verifica, per esempio, quando l'elemento forward riguarda un elemento coperto che determina la rilevazione di un elemento la cui valutazione iniziale include i costi dell'operazione (ad esempio, l'entità copre un acquisto di rimanenze denominato in valuta estera, sia esso un'operazione programmata o un impegno irrevocabile, contro il rischio di cambio e include i costi dell'operazione nella valutazione iniziale delle rimanenze). Poiché compreso nella valutazione iniziale dello specifico elemento coperto, l'elemento forward influisce sull'utile (perdita) d'esercizio contemporaneamente all'elemento coperto. Analogamente, l'entità che copre contro il rischio di cambio una vendita di merce denominata in valuta estera, sia essa un'operazione programmata o un impegno irrevocabile, include l'elemento forward nel costo della vendita (l'elemento forward è quindi rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio nello stesso periodo in cui è rilevato il ricavo della vendita coperta).
- b) L'elemento forward di un contratto forward riguarda un elemento coperto relativo a un periodo di tempo se la natura dell'elemento coperto è tale che l'elemento forward si configura come costo dell'ottenimento della protezione dal rischio su un dato arco di tempo (ma l'elemento coperto non determina un'operazione che implica il concetto di costo dell'operazione in conformità alla lettera a)]. Ad esempio, se le rimanenze di merci sono coperte per sei mesi contro le variazioni del *fair value* (valore equo) con un contratto forward su merci della stessa durata, l'elemento forward del contratto forward è assegnato all'utile (perdita) d'esercizio (ossia ammortizzato in modo sistematico e razionale) sull'arco di tale periodo di sei mesi. Costituisce un altro esempio la copertura di un investimento netto in una gestione estera coperto per 18 mesi con un contratto forward su cambi, da cui scaturirebbe l'assegnazione dell'elemento forward del contratto forward sull'arco di tale periodo di 18 mesi.

- B6.5.35 Le caratteristiche dell'elemento coperto, tra cui modi e tempi in cui incide sull'utile (perdita) d'esercizio, influiscono anche sul periodo di ammortamento dell'elemento forward di un contratto forward che copre un elemento relativo a un periodo di tempo, ossia sull'arco del periodo cui si riferisce l'elemento forward. Per esempio, se il contratto forward copre l'esposizione alla variabilità dei tassi di interesse a tre mesi per un periodo di tre mesi con inizio tra sei mesi, l'elemento forward è ammortizzato sull'arco del periodo che va dal mese sette al mese nove.
- B6.5.36 La contabilizzazione dell'elemento forward dei contratti forward conformemente al paragrafo 6.5.16 si applica anche se l'elemento forward è nullo alla data in cui il contratto forward è designato come strumento di copertura. In tal caso l'entità deve rilevare le variazioni del *fair value* (valore equo) attribuibili all'elemento forward nelle altre componenti di conto economico complessivo, e questo anche se la variazione cumulata del *fair value* (valore equo) attribuibile all'elemento forward nell'arco dell'intero periodo della relazione di copertura è nullo. Quindi, se l'elemento forward di un contratto forward riguarda:
- a) un elemento coperto relativo a un'operazione, l'importo relativo all'elemento forward al termine della relazione di copertura, che rettifica l'elemento coperto o che è riclassificato nell'utile (perdita) d'esercizio (cfr. paragrafi 6.5.15, lettera b), e 6.5.16), è nullo;
  - b) un elemento coperto relativo a un periodo di tempo, l'importo per l'ammortamento relativo all'elemento forward è nullo.
- B6.5.37 La contabilizzazione dell'elemento forward dei contratti forward in conformità al paragrafo 6.5.16 si applica solo se l'elemento forward riguarda l'elemento coperto (elemento forward allineato). L'elemento forward di un contratto forward riguarda l'elemento coperto se gli elementi portanti del contratto forward (quali importo nominale, vita e sottostante) sono allineati all'elemento coperto. Di conseguenza, se manca il pieno allineamento tra gli elementi portanti del contratto forward e l'elemento coperto, l'entità deve determinare l'elemento forward allineato, ossia la quota dell'elemento forward inclusa nel contratto forward (elemento forward effettivo) che riguarda l'elemento coperto (e che va quindi trattata conformemente al paragrafo 6.5.16). L'entità determina l'elemento forward allineato ricorrendo alla valutazione del contratto forward che ha elementi portanti perfettamente corrispondenti all'elemento coperto.
- B6.5.38 Se elemento forward effettivo e elemento forward allineato divergono, l'entità deve determinare l'importo accumulato in una componente distinta del patrimonio netto in base al paragrafo 6.5.16, come segue:
- a) se all'inizio della relazione di copertura l'importo in valore assoluto dell'elemento forward effettivo è superiore a quello dell'elemento forward allineato, l'entità deve:
    - i) determinare l'importo accumulato in una componente distinta del patrimonio netto in base all'elemento forward allineato;
    - ii) contabilizzare le differenze tra i due elementi forward nelle variazioni del *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio;
  - b) se all'inizio della relazione di copertura l'importo in valore assoluto dell'elemento forward effettivo è inferiore a quello dell'elemento forward allineato, l'entità deve determinare l'importo accumulato in una componente distinta del patrimonio netto con riferimento alla variazione cumulata di *fair value* (valore equo):
    - i) dell'importo in valore assoluto dell'elemento forward effettivo o, se inferiore,
    - ii) dell'importo in valore assoluto dell'elemento forward allineato.

L'eventuale parte restante della variazione di *fair value* (valore equo) dell'elemento forward effettivo dev'essere rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio.

- B6.5.39 Quando l'entità separa il differenziale dovuto alla valuta estera dallo strumento finanziario e lo esclude dalla designazione di tale strumento come strumento di copertura (cfr. paragrafo 6.2.4, lettera b)], la guida operativa si applica, nei paragrafi B6.5.34–B6.5.38, al differenziale dovuto alla valuta estera esattamente come si applica all'elemento forward di un contratto forward.

**Copertura di un gruppo di elementi (sezione 6.6)*****Copertura di una posizione netta****Ammissibilità alla contabilizzazione delle operazioni di copertura e designazione delle posizioni nette*

- B6.6.1 Le posizioni nette sono ammissibili alla contabilizzazione delle operazioni di copertura solo se l'entità applica la copertura su base netta ai fini della gestione del rischio. Il fatto che l'entità usi tale tipo di copertura risulta dalla realtà dei fatti e non da una semplice affermazione o dalla sola documentazione. L'entità non può quindi applicare la contabilizzazione delle operazioni di copertura su base netta solo per ottenere un determinato risultato contabile se questa pratica non è seguita nella gestione del rischio. La copertura delle posizioni nette deve essere uno degli elementi di una strategia ben consolidata di gestione del rischio. A tal fine è di norma necessaria l'approvazione dei dirigenti con responsabilità strategiche di cui allo IAS 24.
- B6.6.2 Per esempio, l'entità A, la cui valuta funzionale è la sua moneta locale, assume l'impegno irrevocabile di pagare tra nove mesi FC150 000 per spese pubblicitarie e l'impegno irrevocabile di vendere tra 15 mesi prodotti finiti per FC150 000. L'entità A sottoscrive un derivato in valuta estera con regolamento a nove mesi, tramite il quale riceve FC100 e paga CU70. L'entità A non ha altre esposizioni verso FC. L'entità A non gestisce il rischio di cambio su base netta. L'entità A non può quindi applicare la contabilizzazione delle operazioni di copertura alla relazione tra il derivato in valuta estera e la posizione netta di FC100 (ottenuta con gli FC150 000 dell'impegno irrevocabile ad acquistare (i servizi pubblicitari) e gli FC149 900 (degli FC150 000) dell'impegno irrevocabile a vendere) per un periodo di nove mesi.
- B6.6.3 Se effettivamente gestisce il rischio di cambio su base netta e non sottoscrive il derivato in valuta estera (perché aumenta la sua esposizione al rischio di cambio anziché ridurla), l'entità A si trova per nove mesi in una posizione coperta naturale. Di regola questa posizione coperta non si riflette nel bilancio, perché le operazioni sono rilevate in esercizi futuri diversi. La posizione netta pari a zero è ammissibile alla contabilizzazione delle operazioni di copertura solo in presenza delle condizioni di cui al paragrafo 6.6.6.
- B6.6.4 Se un gruppo di elementi che costituiscono una posizione netta è designato come elemento coperto, l'entità deve designare tutto il gruppo di elementi che comprende gli elementi che vanno a formare la posizione netta. L'entità non può designare un importo astratto indefinito di una posizione netta. Per esempio, l'entità assume un insieme di impegni irrevocabili relativi a una vendita tra nove mesi per FC100 e un insieme di impegni irrevocabili relativi a un acquisto tra 18 mesi per FC120. L'entità non può designare un importo astratto di una posizione netta per FC20. Deve invece designare un importo lordo per l'acquisto e un importo lordo per la vendita che, insieme, determinano la posizione netta coperta. L'entità deve designare posizioni lorde da cui derivi la posizione netta in modo da essere in grado di rispettare le disposizioni in materia di contabilizzazione delle relazioni di copertura che soddisfano i criteri di ammissibilità.

*Applicazione delle disposizioni sull'efficacia della copertura alla copertura delle posizioni nette*

- B6.6.5 Per determinare se siano rispettate le disposizioni sull'efficacia della copertura, di cui al paragrafo 6.4.1, lettera c), quando copre una posizione netta, l'entità deve prendere in considerazione le variazioni di valore degli elementi della posizione netta che hanno sullo strumento di copertura un effetto analogo a quello dello strumento di copertura stesso in combinazione con la variazione di *fair value* (valore equo). Per esempio, l'entità assume un insieme di impegni irrevocabili relativi a una vendita tra nove mesi per FC100 e un insieme di impegni irrevocabili relativi a un acquisto tra 18 mesi per FC120. Copre il rischio di cambio della posizione netta di FC20 con un contratto forward su cambi per FC20. Per determinare se siano rispettate le disposizioni sull'efficacia della copertura, di cui al paragrafo 6.4.1, lettera c), l'entità deve prendere in considerazione la relazione tra:
- la variazione di *fair value* (valore equo) sul contratto forward su cambi, assieme alle variazioni legate al rischio di cambio che interessano il valore degli impegni irrevocabili di vendita;
  - le variazioni legate al rischio di cambio che interessano il valore degli impegni irrevocabili di acquisto.
- B6.6.6 Analogamente, se nell'esempio del paragrafo B6.6.5 ha una posizione netta pari a zero, per determinare se siano rispettate le disposizioni sull'efficacia della copertura, di cui al paragrafo 6.4.1, lettera c), l'entità prende in considerazione la relazione tra le variazioni legate al rischio di cambio che interessano il valore degli impegni irrevocabili di vendita e le variazioni legate al rischio di cambio che interessano il valore degli impegni irrevocabili di acquisto.

*Coperture dei flussi finanziari che costituiscono una posizione netta*

B6.6.7 Quando l'entità copre un gruppo di elementi con posizioni di rischio che si compensano (ossia una posizione netta), l'ammissibilità della contabilizzazione delle operazioni di copertura dipende dal tipo di copertura. Se si tratta di una copertura di *fair value* (valore equo), la posizione netta è ammissibile come elemento coperto. Se si tratta invece della copertura di flussi finanziari, la posizione netta è ammissibile come elemento coperto solo se copre un rischio di cambio e se la sua designazione indica l'esercizio in cui si prevede che le operazioni programmate incidano sull'utile (perdita) e ne precisa natura e volume.

B6.6.8 Per esempio, l'entità ha una posizione netta che consiste in uno strato inferiore di FC100 di vendite e in uno strato superiore di FC150 di acquisti. Vendite e acquisti sono denominati nella stessa valuta estera. Per specificare a sufficienza la designazione della posizione netta coperta, l'entità precisa nella documentazione originaria della relazione di copertura che le vendite possono riguardare il prodotto A o il prodotto B, e gli acquisti il macchinario di tipo A, il macchinario di tipo B o la materia prima A. L'entità indica altresì, per ciascuna natura, i volumi delle operazioni. L'entità documenta che lo strato inferiore delle vendite (FC100) si compone di un volume di vendite programmate dei primi FC70 di prodotto A e dei primi FC30 di prodotto B. Se prevede che tali volumi di vendite incidano sull'utile (perdita) in esercizi diversi, l'entità lo specifica nella documentazione indicando, ad esempio, i primi FC70 ottenuti con le vendite del prodotto A che si prevede incidano sull'utile (perdita) nell'esercizio 1 e i primi FC30 ottenuti con le vendite del prodotto B che si prevede incidano sull'utile (perdita) nell'esercizio 2. L'entità documenta inoltre che lo strato inferiore degli acquisti (FC150) si compone degli acquisti dei primi FC60 di macchinari di tipo A, dei primi FC40 di macchinari di tipo B e dei primi FC50 di materia prima A. Se prevede che tali volumi di acquisti incidano sull'utile (perdita) in esercizi diversi, l'entità specifica nella documentazione una disaggregazione dei volumi di acquisti secondo l'esercizio in cui si prevede incidano sull'utile (perdita) (analogamente a come documenta i volumi delle vendite). Per esempio, l'operazione programmata è specificata come segue:

- a) i primi FC60 di acquisti di macchinari di tipo A che si prevede incidano sull'utile (perdita) sull'arco dei prossimi 10 esercizi a partire dall'esercizio 3;
- b) i primi FC40 di acquisti di macchinari di tipo B che si prevede incidano sull'utile (perdita) sull'arco dei prossimi 20 esercizi a partire dall'esercizio 4;
- c) i primi FC50 di acquisti di materia prima A il cui ricevimento è previsto nell'esercizio 3 e che si prevede siano venduti (ossia che incidano sull'utile (perdita)) in quello stesso esercizio o in quello successivo.

L'indicazione della natura dei volumi delle operazioni programmate comprende aspetti quali l'andamento dell'ammortamento di elementi degli immobili, impianti e macchinari dello stesso tipo, qualora tali elementi abbiano natura tale da far variare l'andamento dell'ammortamento in funzione dell'uso che l'entità fa di detti elementi. Per esempio, se l'entità usa gli elementi dei macchinari di tipo A in due processi produttivi diversi, dai quali derivano, rispettivamente, un ammortamento a quote costanti sull'arco di 10 esercizi e il metodo per unità di prodotto, la documentazione relativa al volume degli acquisti programmati di macchinari di tipo A disaggrega tale volume in base all'andamento dell'ammortamento applicabile.

B6.6.9 Ai fini della copertura dei flussi finanziari di una posizione netta, gli importi determinati in conformità al paragrafo 6.5.11 devono comprendere le variazioni di valore degli elementi della posizione netta che hanno sullo strumento di copertura un effetto analogo a quello dello strumento di copertura stesso in combinazione con la variazione di *fair value* (valore equo). Tuttavia, le variazioni di valore degli elementi della posizione netta che hanno un effetto analogo allo strumento di copertura sono rilevate solo quando sono rilevate le operazioni a cui si riferiscono, ad esempio quando la vendita programmata è rilevata come entrata. Per esempio, l'entità ha un insieme di vendite programmate altamente probabili tra nove mesi per FC100 e un insieme di acquisti programmati altamente probabili tra 18 mesi per FC120. Copre il rischio di cambio della posizione netta di FC20 con un contratto forward su cambi per FC20. Per determinare gli importi da rilevare nella riserva per la copertura dei flussi finanziari conformemente al paragrafo 6.5.11, lettere a) e b), l'entità confronta

- a) la variazione di *fair value* (valore equo) sul contratto forward su cambi assieme alle variazioni legate al rischio di cambio che interessano il valore delle vendite programmate altamente probabili e



- b) le variazioni legate al rischio di cambio che interessano il valore degli acquisti programmati altamente probabili.

L'entità rileva tuttavia soltanto gli importi collegati al contratto forward su cambi fino al momento della rilevazione a bilancio delle operazioni relative alle vendite programmate altamente probabili, quando è rilevato l'utile (perdita) tratto dalle operazioni programmate (ossia la variazione di valore attribuibile alla variazione del tasso di cambio tra la designazione della relazione di copertura e la rilevazione dell'entrata).

- B6.6.10 Analogamente, se nell'esempio ha una posizione netta pari a zero, l'entità confronta le variazioni legate al rischio di cambio del valore delle vendite programmate altamente probabili con le variazioni legate al rischio di cambio del valore degli acquisti programmati altamente probabili. Questi importi sono comunque rilevati solo quando sono rilevate a bilancio le collegate operazioni programmate.

#### ***Strati dei gruppi di elementi designati come elemento coperto***

- B6.6.11 Per gli stessi motivi indicati al paragrafo B6.3.19, la designazione delle componenti strato dei gruppi di elementi esistenti implica l'individuazione specifica dell'importo nominale del gruppo di elementi a partire dal quale è definita la componente strato coperta.
- B6.6.12 Una stessa relazione di copertura può comprendere strati di vari gruppi diversi di elementi. Ad esempio, nella copertura di una posizione netta di un gruppo di attività e un gruppo di passività, la relazione di copertura può combinare una componente strato del gruppo di attività e una componente strato del gruppo di passività.

#### ***Presentazione dell'utile (perdita) sullo strumento di copertura***

- B6.6.13 Se sono coperti collettivamente in una copertura dei flussi finanziari, gli elementi possono riguardare voci diverse del prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo. La presentazione dell'utile (perdita) di copertura in detto prospetto dipende dal gruppo di elementi.
- B6.6.14 Se il gruppo di elementi è privo di posizioni di rischio che si compensano (ad esempio, un gruppo di spese di cambio che riguardano voci diverse del prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo, coperte per il rischio di cambio), l'utile (perdita) sullo strumento di copertura riclassificato deve essere suddiviso tra le diverse voci su cui incidono gli elementi coperti. La suddivisione dev'essere effettuata in modo sistematico e razionale e non può aumentare l'utile (perdita) netto derivante da uno strumento di copertura unico.
- B6.6.15 Se il gruppo di elementi invece ha posizioni di rischio che si compensano (ad esempio, un gruppo di vendite e di spese denominate in valuta estera che sono coperte assieme contro il rischio di cambio), l'entità deve presentare l'utile (perdita) di copertura in una voce distinta del prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo. Citiamo ad esempio la copertura del rischio di cambio di una posizione netta di vendita in valuta estera per FC100 e di spesa in valuta estera per FC80 mediante un contratto forward su cambi di FC20. L'utile (perdita) sul contratto forward su cambi che (quando la posizione netta incide sull'utile (perdita)] è riclassificato dalla riserva per la copertura dei flussi finanziari all'utile (perdita) d'esercizio dev'essere presentato in una voce distinta dalla vendita e dalla spesa coperte. Inoltre, se la vendita è effettuata in un periodo precedente a quello della spesa, l'entrata che ne deriva è, in conformità allo IAS 21, ancora valutata al tasso di cambio a pronti. Il collegato utile (perdita) di copertura è presentato in una voce distinta, in modo che l'utile (perdita) rifletta l'effetto della copertura della posizione netta, ed è apportata una rettifica corrispondente alla riserva per la copertura dei flussi finanziari. Se le spese coperte incidono sull'utile (perdita) in un periodo successivo, l'utile (perdita) di copertura precedentemente rilevato nella riserva per la copertura dei flussi finanziari sulle vendite è riclassificato nell'utile (perdita) d'esercizio e presentato come voce distinta dalle voci relative alle spese coperte, che, in conformità allo IAS 21, sono valutate al tasso di cambio a pronti.
- B6.6.16 In alcuni tipi di copertura di *fair value* (valore equo), l'obiettivo principale della copertura non è tanto compensare la variazione di *fair value* (valore equo) dell'elemento coperto quanto trasformare i flussi finanziari dell'elemento coperto. Ad esempio, l'entità copre il rischio di tasso di interesse di *fair value* (valore equo) di uno strumento di debito a tasso fisso mediante un interest rate swap. L'obiettivo della copertura attuata dall'entità è trasformare i flussi finanziari a interesse fisso in flussi finanziari a interesse

variabile. Quest'obiettivo si riflette nella contabilizzazione della relazione di copertura mediante assegnazione all'utile (perdita) d'esercizio dell'interesse netto maturato sull'interest rate swap. In caso di copertura di una posizione netta (ad esempio, una posizione netta di un'attività a tasso fisso e una passività a tasso fisso), l'interesse netto maturato deve essere presentato in una voce distinta del prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo. La ragione è che bisogna evitare di rappresentare con importi lordi che si compensano e che sarebbero rilevati in voci distinte l'utile (perdita) netto di uno strumento unico (ad esempio, non rappresentare con un interesse attivo lordo e un interesse passivo lordo il flusso d'interessi netto su un singolo interest rate swap).

#### DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE (CAPITOLO 7)

##### **Disposizioni transitorie (sezione 7.2)**

##### ***Attività finanziarie possedute per negoziazione***

- B7.2.1 Alla data dell'applicazione iniziale del presente Principio l'entità deve stabilire se l'obiettivo del modello di business cui si attiene per la gestione di una o più delle sue attività finanziarie soddisfa la condizione del paragrafo 4.1.2, lettera a), o la condizione del paragrafo 4.1.2 A, lettera a), oppure se una data attività finanziaria sia ammissibile alla scelta di cui al paragrafo 5.7.5. A tal fine l'entità deve stabilire se le attività finanziarie rispondano alla definizione di «possedute per la negoziazione» come se le avesse acquistate alla data dell'applicazione iniziale.

##### ***Riduzione di valore***

- B7.2.2 All'atto della transizione l'entità dovrebbe cercare di approssimare il rischio di credito alla rilevazione iniziale considerando tutte le informazioni ragionevoli e dimostrabili che sono disponibili senza eccessivi costi o sforzi. L'entità non deve effettuare una ricerca approfondita di informazioni per determinare, alla data della transizione, se dalla rilevazione iniziale vi sia stato un aumento sensibile del rischio di credito. Se l'entità non è in grado di determinare senza eccessivi costi o sforzi se ciò sia avvenuto, si applica il paragrafo 7.2.20.
- B7.2.3 Per determinare il fondo a copertura perdite sugli strumenti finanziari rilevati inizialmente (o gli impegni all'erogazione di finanziamenti o i contratti di garanzia finanziaria con cui l'entità è diventata parte del contratto) prima della data dell'applicazione iniziale, sia all'atto della transizione sia fino all'eliminazione contabile degli elementi in questione l'entità deve prendere in considerazione le informazioni rilevanti per determinare o approssimare il rischio di credito all'atto della rilevazione iniziale. Per determinare o approssimare il rischio di credito iniziale, in conformità ai paragrafi B5.5.1–B5.5.6 l'entità può prendere in considerazione informazioni interne e esterne, comprese informazioni sul portafoglio.
- B7.2.4 L'entità che dispone di scarsi dati storici può usare informazioni tratte dai rapporti e dalle statistiche interni (eventualmente generati per decidere se lanciare un nuovo prodotto), informazioni su prodotti analoghi oppure, se pertinenti, le esperienze maturate da gruppi di pari con strumenti finanziari analoghi.

#### DEFINIZIONI (APPENDICE A)

##### **Derivati**

- BA.1 Esempi tipici di contratti derivati sono i future e i contratti forward, swap e di opzione. Il derivato ha solitamente un valore nominale, rappresentato da un importo in valuta, un numero di azioni, un numero di unità di peso o di volume o altre unità specificate nel contratto. Tuttavia, lo strumento derivato non richiede al possessore o all'emittente di investire o di ricevere il valore nominale alla stipula del contratto. Alternativamente, il derivato potrebbe richiedere un pagamento fisso o il pagamento di un importo che può variare (ma non proporzionalmente alla variazione dello strumento sottostante) come risultato di un evento futuro che non è collegato ad un importo nozionale. Per esempio, un contratto può richiedere un pagamento fisso di CU1 000 se il LIBOR a sei mesi aumenta di 100 punti base. Tale contratto è un derivato anche se non è specificato un importo nozionale.
- BA.2 La definizione di derivato nel presente Principio include i contratti che sono regolati al lordo con la consegna dello strumento sottostante (ad esempio un contratto forward di acquisto di uno strumento di debito a tasso fisso). L'entità può avere un contratto per acquistare o vendere un elemento non finanziario che può essere regolato al netto in disponibilità liquide o con altro strumento finanziario o scambiando strumenti finanziari (ad esempio un contratto per l'acquisto o la vendita di una merce a prezzo fisso in

data futura). Tale contratto rientra nell'ambito di applicazione del presente Principio a meno che esso sia stato sottoscritto e continui ad essere posseduto al fine di consegnare un elemento non finanziario secondo le previste disposizioni d'acquisto, vendita o uso dell'entità. Il presente Principio si applica tuttavia a tali contratti per le esigenze di acquisto, vendita o uso previste se l'entità procede a una designazione in conformità al paragrafo 2.5 (cfr. paragrafi 2.4–2.7).

- BA.3 Una delle caratteristiche del derivato è che ha un investimento netto iniziale minore rispetto a quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti di cui è prevedibile una reazione simile alle variazioni dei fattori di mercato. Il contratto di opzione soddisfa tale definizione poiché il premio è inferiore all'investimento che sarebbe richiesto per ottenere lo strumento finanziario sottostante al quale l'opzione finanziaria è collegata. Il currency swap che richiede uno scambio iniziale di valute diverse di pari *fair value* (valore equo) soddisfa la definizione perché ha un investimento netto iniziale pari a zero.
- BA.4 L'acquisto o vendita standardizzato dà origine ad un impegno a pagare un prezzo fisso tra la data di negoziazione e la data di regolamento che soddisfa la definizione di derivato. Tuttavia, a causa della breve durata dell'impegno contrattuale non è rilevato come strumento derivato. Il presente Principio richiede invece un'apposita contabilizzazione di tali contratti standardizzati (cfr. paragrafi 3.1.2 e B3.1.3–B3.1.6).
- BA.5 La definizione di derivato fa riferimento a variabili non finanziarie che non sono specifiche di una parte contrattuale. Queste includono un indice delle perdite da terremoti in una particolare regione e un indice delle temperature in una particolare città. Le variabili non finanziarie specifiche di una parte contrattuale includono il verificarsi o meno di un incendio che danneggi o distrugga un'attività di tale parte contrattuale. La variazione del *fair value* (valore equo) di un'attività non finanziaria è specifica del proprietario se il *fair value* (valore equo) riflette non soltanto le variazioni dei prezzi di mercato di tale attività (variabile finanziaria) ma anche la condizione della specifica attività non finanziaria posseduta (variabile non finanziaria). Per esempio, se la garanzia del valore residuo di una particolare automobile espone il garante al rischio di cambiamenti nella condizione fisica dell'auto stessa, la variazione di tale valore residuo è specifica del proprietario dell'auto.

#### **Attività e passività finanziarie possedute per negoziazione**

- BA.6 Generalmente la negoziazione riflette un'attiva e frequente attività di acquisto e vendita e gli strumenti finanziari posseduti per negoziazione che sono generalmente utilizzati al fine di generare un utile da fluttuazioni di prezzo a breve termine o dal profitto dell'operatore.
- BA.7 Le passività finanziarie possedute per negoziazione includono:
- a) passività derivate che non sono contabilizzate come strumenti di copertura;
  - b) obbligazioni a consegnare attività finanziarie prese a prestito da un venditore allo scoperto (ossia un'entità che vende attività finanziarie prese a prestito e non ancora possedute);
  - c) passività finanziarie che sono sostenute con l'intenzione di acquistarle a breve termine (ossia uno strumento di debito quotato che l'emittente può riacquistare a breve termine a seconda delle variazioni del *fair value* (valore equo));
  - d) passività finanziarie che sono parte di un portafoglio di strumenti finanziari identificati che sono gestiti insieme e per i quali esistono evidenze di un recente andamento di profitti nel breve periodo.
- BA.8 Il fatto che una passività sia utilizzata per finanziare attività di negoziazione non qualifica di per sé la passività come posseduta per negoziazione.

#### *Appendice C*

#### **Modifiche ad altri Principi**

*Se non altrimenti specificato, l'entità deve applicare le modifiche riportate nella presente Appendice quando applica l'IFRS 9 nella versione pubblicata nel luglio 2014. Le modifiche incorporano con aggiunte le modifiche pubblicate nell'Appendice C dell'IFRS 9 del 2009, del 2010 e del 2013. Le modifiche riportate nella presente Appendice incorporano anche le modifiche apportate dai Principi pubblicati prima dell'IFRS 9 (2014), anche se tali altri Principi non erano obbligatoriamente in vigore al momento della pubblicazione dell'IFRS 9 (2014). In particolare, le modifiche riportate nella presente Appendice incorporano le modifiche apportate dall'IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti.*

**IFRS 1 *Prima adozione degli International Financial Reporting Standard***

C1 Il paragrafo 29 è modificato come segue, i paragrafi 39B, 39G e 39U sono eliminati e sono aggiunti i paragrafi 29 A e 39Y:

29. L'entità può designare l'attività finanziaria precedentemente rilevata come attività finanziaria valutata al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio in conformità al paragrafo D19 A. L'entità deve indicare il *fair value* (valore equo) delle attività finanziarie così designate alla data della designazione oltre alla loro classificazione e al valore contabile riportati nel bilancio precedente.

29 A L'entità può designare la passività finanziaria precedentemente rilevata come passività finanziaria al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio in conformità al paragrafo D19. L'entità deve indicare il *fair value* (valore equo) delle passività finanziarie così designate alla data della designazione oltre alla loro classificazione e al valore contabile riportati nel bilancio precedente.

39B [eliminato]

39G [eliminato]

39U [eliminato]

39Y L'IFRS 9 *Strumenti finanziari*, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha modificato i paragrafi 29, B1-B6, D1, D14, D15, D19 e D20, ha eliminato i paragrafi 39B, 39G e 39U e ha aggiunto i paragrafi 29 A, B8-B8G, B9, D19 A-D19C, D33, E1 ed E2. L'entità deve applicare le modifiche quando applica l'IFRS 9.

C2 Nell'appendice B, i paragrafi B1-B6 sono modificati come segue e sono aggiunti un titolo e i paragrafi B8-B8G e un titolo e il paragrafo B9:

B1 L'entità deve applicare le seguenti eccezioni:

- a) eliminazione contabile di attività e di passività finanziarie (paragrafi B2 e B3);
- b) contabilizzazione delle operazioni di copertura (paragrafi B4-B6);
- c) partecipazioni di minoranza (paragrafo B7);
- d) classificazione e valutazione delle attività finanziarie (paragrafi B8-B8C);
- e) riduzione di valore delle attività finanziarie (paragrafi B8D-B8G);
- f) derivati incorporati (paragrafo B9) e
- g) finanziamenti pubblici (paragrafi B10-B12).

**Eliminazione contabile di attività e di passività finanziarie**

B2 A eccezione di quanto consentito dal paragrafo B3, il neo-utilizzatore deve applicare prospetticamente le disposizioni sull'eliminazione contabile di cui all'IFRS 9 per le operazioni verificatesi a partire dalla data di passaggio agli IFRS. Per esempio, se il neo-utilizzatore ha eliminato contabilmente attività o passività finanziarie non derivate in conformità ai Principi contabili precedenti come risultato di un'operazione avvenuta prima della data di passaggio agli IFRS, questi non deve rilevare tali attività e passività in base agli IFRS (a meno che esse soddisfino i requisiti per essere rilevate a seguito di un'operazione o di un evento successivo).

B3 Nonostante quanto disposto al paragrafo B2, l'entità può applicare retroattivamente le disposizioni relative all'eliminazione contabile di cui all'IFRS 9 a partire da una data a scelta dell'entità, a condizione che le informazioni necessarie per applicare l'IFRS 9 alle attività e passività finanziarie eliminate contabilmente come risultato di operazioni passate siano state ottenute al momento della contabilizzazione iniziale delle operazioni.

**Contabilizzazione delle operazioni di copertura**

B4 Secondo quanto richiesto dall'IFRS 9, alla data di passaggio agli IFRS l'entità deve:

- a) valutare tutti i derivati al *fair value* (valore equo) e
- b) eliminare tutti gli utili e le perdite differiti sui derivati iscritti in base ai precedenti Principi contabili come se fossero attività o passività.

B5 L'entità non deve esporre nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di apertura redatto in conformità agli IFRS una relazione di copertura che non soddisfa le condizioni previste per la contabilizzazione delle operazioni di copertura secondo l'IFRS 9 (per esempio, molte relazioni di copertura nelle quali lo strumento di copertura è un'opzione venduta a se stante o un'opzione venduta netta, o quando l'elemento coperto è una posizione netta in una copertura dei flussi finanziari per un rischio diverso dal rischio di cambio). Tuttavia, se l'entità ha designato la posizione netta come elemento di copertura in base ai precedenti Principi contabili, essa può designare come elemento di copertura conformemente agli IFRS un singolo elemento all'interno della posizione netta o la posizione netta stessa se soddisfa le disposizioni di cui al paragrafo 6.6.1 dell'IFRS 9, purché ciò avvenga entro la data di passaggio agli IFRS.

B6 Se prima della data di passaggio agli IFRS l'entità ha classificato come operazione di copertura un'operazione che non soddisfa i requisiti per essere contabilizzata come operazione di copertura ai sensi dell'IFRS 9, l'entità deve applicare i paragrafi 6.5.6 e 6.5.7 dell'IFRS 9 per sospendere la contabilizzazione delle operazioni di copertura. Le operazioni svolte prima della data del passaggio agli IFRS non devono essere classificate retroattivamente come di copertura.

**Classificazione e valutazione degli strumenti finanziari**

B8 L'entità deve valutare, in base ai fatti e alle circostanze esistenti alla data del passaggio agli IFRS, se l'attività finanziaria soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 4.1.2 o 4.1.2 A dell'IFRS 9.

B8 A Se non è fattibile valutare il valore temporale del denaro modificato conformemente ai paragrafi B4.1.9B-B4.1.9D dell'IFRS 9 sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti alla data del passaggio agli IFRS, l'entità deve valutare le caratteristiche dei flussi finanziari contrattuali dell'attività finanziaria sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti alla data del passaggio agli IFRS senza tener conto delle disposizioni relative alla modifica del valore temporale del denaro di cui ai paragrafi B4.1.9B-B4.1.9D dell'IFRS 9 (in tal caso, l'entità deve anche applicare il paragrafo 42R dell'IFRS 7, ma il riferimento al «paragrafo 7.2.4 dell'IFRS 9» deve essere inteso come riferito al presente paragrafo e il riferimento alla «rilevazione iniziale dell'attività finanziaria» deve essere inteso come riferito «alla data di passaggio agli IFRS»).

B8B Se non è fattibile valutare se il *fair value* (valore equo) dell'elemento di pagamento anticipato è insignificante conformemente al paragrafo B4.1.12, lettera c), dell'IFRS 9 sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti alla data del passaggio agli IFRS, l'entità deve valutare le caratteristiche dei flussi finanziari contrattuali dell'attività finanziaria sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti alla data del passaggio agli IFRS, senza tener conto dell'eccezione per gli elementi di pagamento anticipato di cui al paragrafo B4.1.12 dell'IFRS 9 (in tal caso, l'entità deve anche applicare il paragrafo 42S dell'IFRS 7, ma il riferimento al «paragrafo 7.2.5 dell'IFRS 9» deve essere inteso come riferito al presente paragrafo e il riferimento alla «rilevazione iniziale dell'attività finanziaria» deve essere inteso come riferito «alla data di passaggio agli IFRS»).

B8C Se non è fattibile (secondo la definizione dello IAS 8) per l'entità applicare retroattivamente il criterio dell'interesse effettivo di cui all'IFRS 9, il *fair value* (valore equo) dell'attività o della passività finanziaria alla data di passaggio agli IFRS deve essere il nuovo valore contabile lordo dell'attività finanziaria o il nuovo costo ammortizzato della passività finanziaria alla data di passaggio agli IFRS.

**Riduzione di valore delle attività finanziarie**

B8D L'entità deve applicare retroattivamente le disposizioni in materia di riduzione di valore di cui alla sezione 5.5 dell'IFRS 9, fatti salvi i paragrafi 7.2.15 e 7.2.18-7.2.20 dello stesso IFRS.

B8E Alla data di passaggio agli IFRS l'entità deve utilizzare informazioni ragionevoli, dimostrabili e disponibili senza eccessivi costi o sforzi per determinare il rischio di credito alla data in cui gli strumenti finanziari sono stati inizialmente rilevati (o per gli impegni all'erogazione di finanziamenti e per i contratti di garanzia finanziaria, alla data in cui l'entità è diventata parte dell'impegno irrevocabile conformemente al paragrafo 5.5.6 dell'IFRS 9) e per compararlo al rischio di credito alla data del passaggio agli IFRS (cfr. anche paragrafi B7.2.2-B7.2.3 dell'IFRS 9).

B8F Per determinare se vi sia stato un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale, l'entità può applicare:

- a) le disposizioni di cui ai paragrafi 5.5.10 e B5.5.27-B5.5.29 dell'IFRS 9 e
- b) la presunzione relativa di cui al paragrafo 5.5.11 dell'IFRS 9 per i pagamenti contrattuali scaduti da più di 30 giorni, se l'entità applica le disposizioni in materia di riduzione di valore individuando aumenti significativi del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale per tali strumenti finanziari sulla base di informazioni sul livello dello scaduto.

B8G Se alla data di passaggio agli IFRS determinare se vi è stato un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale dello strumento finanziario richiedesse un costo o uno sforzo eccessivi, l'entità deve rilevare il fondo a copertura perdite a un importo pari alle perdite attese lungo tutta la vita del credito a ciascuna data di riferimento del bilancio finché lo strumento finanziario è eliminato contabilmente (a meno che lo strumento finanziario sia a basso rischio di credito alla data di riferimento del bilancio, nel qual caso si applica il paragrafo B8E, lettera a)].

### **Derivati incorporati**

B9 Il neo-utilizzatore degli IFRS deve valutare se il derivato incorporato debba essere separato dal contratto primario e contabilizzato come derivato sulla base delle condizioni che esistevano alla data più recente tra le due seguenti: la data in cui è diventato parte del contratto o la data per la quale è richiesta la rideterminazione del valore conformemente al paragrafo B4.3.11 dell'IFRS 9.

C3 Nell'Appendice D, i paragrafi D1, D14, D15, D19 e D20 e il titolo che precede il paragrafo D19 sono modificati come segue e sono aggiunti i paragrafi D19 A-D19C e, dopo il paragrafo D32, un titolo e il paragrafo D33.

D1 L'entità può scegliere di utilizzare una o più delle seguenti esenzioni:

- a) ...
- j) designazione di strumenti finanziari precedentemente rilevati (paragrafi D19-D19C);
- k) ...
- r) accordi a controllo congiunto (paragrafo D31);
- s) costi di sbancamento nella fase di produzione di una miniera a cielo aperto (paragrafo D32); e
- t) designazione dei contratti per l'acquisto o la vendita di elementi non finanziari (paragrafo D33).

L'entità non deve applicare tali esenzioni ad altri elementi per analogia.

D14 Quando l'entità redige il proprio bilancio separato, lo IAS 27 dispone che essa deve rilevare le proprie partecipazioni in controllate, in *joint venture* e in società collegate:

- a) al costo, o
- b) in conformità all'IFRS 9.

D15 Se il neo-utilizzatore valuta tale partecipazione al costo in conformità allo IAS 27, esso deve valutare tale partecipazione sulla base di uno dei seguenti importi nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di apertura separato redatto in conformità agli IFRS:

- a) al costo determinato in conformità allo IAS 27, o
- b) al sostituto del costo. Il sostituto del costo di tale partecipazione deve essere:
  - i) il *fair value* (valore equo) alla data di passaggio agli IFRS dell'entità nel suo bilancio separato, o
  - ii) il valore contabile secondo i precedenti Principi contabili a tale data.

Il neo-utilizzatore può scegliere il criterio i) o ii) di cui sopra per valutare la propria partecipazione in ciascuna controllata, *joint venture* o società collegata che decide di valutare utilizzando il sostituto del costo.

#### **Designazione degli strumenti finanziari rilevati precedentemente**

D19 L'IFRS 9 consente di designare la passività finanziaria (a condizione che soddisfi determinati criteri) come passività finanziaria al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio. Nonostante detta disposizione, alla data di passaggio agli IFRS all'entità è consentito designare tutte le passività finanziarie al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, a condizione che soddisfino i criteri di cui al paragrafo 4.2.2 dell'IFRS 9 a tale data.

D19 A L'entità può designare l'attività finanziaria come valutata al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio conformemente al paragrafo 4.1.5 dell'IFRS 9 in base ai fatti e alle circostanze esistenti alla data del passaggio agli IFRS.

D19B L'entità può designare l'investimento in uno strumento rappresentativo di capitale come rilevato al *fair value* (valore equo) nelle altre componenti di conto economico complessivo conformemente al paragrafo 5.7.5 dell'IFRS 9 in base ai fatti e alle circostanze esistenti alla data del passaggio agli IFRS.

D19C Per la passività finanziaria designata come valutata al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, l'entità deve determinare se il trattamento di cui al paragrafo 5.7.7 dell'IFRS 9 creerebbe un'asimmetria contabile nell'utile (perdita) d'esercizio sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti alla data del passaggio agli IFRS.

#### **Valutazione al *fair value* (valore equo) delle attività o passività finanziarie al momento della rilevazione iniziale**

D20 Nonostante le disposizioni dei paragrafi 7 e 9, l'entità può applicare prospetticamente le disposizioni del paragrafo B5.1.2 A, lettera b), dell'IFRS 9 alle operazioni effettuate alla data del passaggio agli IFRS o dopo di essa.

#### **Designazione dei contratti per l'acquisto o la vendita di elementi non finanziari**

D33 L'IFRS 9 consente di designare al momento dell'emissione taluni contratti per l'acquisto o la vendita di un elemento non finanziario come valutati al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio (cfr. il paragrafo 2.5 dell'IFRS 9). Nonostante questa disposizione, alla data di passaggio agli IFRS all'entità è consentito designare i contratti già esistenti a tale data come valutati al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, ma solo se a tale data soddisfano le disposizioni di cui al paragrafo 2.5 dell'IFRS 9 e l'entità designa tutti i contratti analoghi.

C4 Nell'Appendice E sono aggiunti un titolo e i paragrafi E1 e E2:

#### **Esenzione dall'obbligo di rideterminare i valori delle informazioni comparative ai fini dell'IFRS 9**

E1 Se il primo esercizio dell'entità redatto in conformità agli IFRS inizia prima del 1° gennaio 2019 e l'entità applica la versione completata dell'IFRS 9 (pubblicata nel 2014), le informazioni comparative nel primo bilancio dell'entità redatto in conformità agli IFRS non devono essere conformi all'IFRS 7 *Strumenti finanziari: informazioni integrative* o alla versione completata dell'IFRS 9 (pubblicata nel 2014), nella misura in cui le informazioni integrative richieste dall'IFRS 7 si riferiscono a elementi rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 9. Per detta entità, il riferimento alla «data di passaggio agli IFRS» deve essere inteso, solo nel caso dell'IFRS 7 e dell'IFRS 9 (2014), come riferito all'inizio del primo esercizio redatto in conformità agli IFRS.

E2 L'entità che sceglie di esporre informazioni comparative non conformi all'IFRS 7 e alla versione completata dell'IFRS 9 (pubblicata nel 2014) nel primo anno di passaggio deve:

- a) applicare le disposizioni dei precedenti principi contabili in luogo delle disposizioni dell'IFRS 9 alle informazioni comparative riguardanti gli elementi rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 9;
- b) rendere nota tale circostanza, nonché il criterio adottato nella redazione delle informazioni;
- c) trattare qualsiasi rettifica del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria alla data di riferimento del bilancio dell'esercizio comparativo (ossia il prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria in cui sono incluse le informazioni comparative redatte in base a precedenti Principi contabili) rispetto al prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria all'inizio del primo esercizio redatto in conformità agli IFRS (ossia il primo esercizio che include informazioni conformi all'IFRS 7 e alla versione completata dell'IFRS 9 (pubblicata nel 2014)) dovuto al cambiamento di principio contabile e fornire le informazioni integrative previste dal paragrafo 28, lettere a)-e) e lettera f), punto i), dello IAS 8. Il paragrafo 28, lettera f), punto i), si applica solo agli importi esposti nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria alla data di riferimento del bilancio dell'esercizio comparativo;
- d) applicare il paragrafo 17, lettera c), dello IAS 1 per fornire informazioni integrative aggiuntive, quando la conformità alle specifiche disposizioni degli IFRS è insufficiente per permettere agli utilizzatori del bilancio di comprendere l'impatto di particolari operazioni, altri fatti e condizioni sulla situazione patrimoniale-finanziaria e sull'andamento economico dell'entità.

## IFRS 2 *Pagamenti basati su azioni*

C5 Il paragrafo 6 è modificato come segue ed è aggiunto il paragrafo 63C:

6. Il presente IFRS non si applica alle operazioni con pagamento basato su azioni in cui l'entità riceve o acquisisce beni o servizi ai sensi di un contratto rientrante nell'ambito di applicazione dei paragrafi 8-10 dello IAS 32 *Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio* (rivisto nella sostanza nel 2003) [nota omessa] oppure dei paragrafi 2.4-2.7 dell'IFRS 9 *Strumenti finanziari*.

63C L'IFRS 9, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha modificato il paragrafo 6. L'entità deve applicare la modifica quando applica l'IFRS 9.

## IFRS 3 *Aggregazioni aziendali*

C6 I paragrafi 16, 42, 53, 56 e 58 sono modificati come segue, i paragrafi 64 A, 64D e 64H sono eliminati ed è aggiunto il paragrafo 64L.

16. In alcune situazioni, gli IFRS dispongono un diverso trattamento contabile, a seconda del modo in cui l'entità classifica o designa una particolare attività o passività. Esempi di classificazioni o designazioni che l'acquirente deve effettuare sulla base delle condizioni pertinenti in essere alla data di acquisizione includono:
  - a) la classificazione di particolari attività e passività finanziarie come valutate al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio o al costo ammortizzato o come attività finanziarie valutate al *fair value* rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo in conformità all'IFRS 9 *Strumenti finanziari*;
  - b) la designazione dello strumento derivato come strumento di copertura in conformità all'IFRS 9 e
  - c) la verifica per stabilire se il derivato incorporato debba essere separato dal contratto primario in conformità all'IFRS 9 (che è una questione di «classificazione» nel senso in cui lo stesso IFRS utilizza questo termine).
42. Nell'aggregazione aziendale realizzata in più fasi l'acquirente deve ricalcolare l'interessenza che deteneva in precedenza nell'acquisita al rispettivo *fair value* (valore equo) alla data di acquisizione e rilevare l'utile o la perdita eventualmente risultanti nell'utile (perdita) d'esercizio o nelle altre componenti di conto economico complessivo, come appropriato. Negli esercizi precedenti l'acquirente può aver rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo le variazioni del valore della propria interessenza nell'acquisita. In tal caso, l'ammontare rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo deve essere rilevato analogamente a quanto stabilito nel caso in cui l'acquirente avesse dismesso direttamente l'interessenza posseduta in precedenza.



53. I costi correlati all'acquisizione sono i costi che l'acquirente sostiene per realizzare l'aggregazione aziendale. Questi costi includono provvigioni di intermediazione; spese di consulenza, legali, contabili, per perizie nonché altre spese professionali o consulenziali; costi amministrativi generali, inclusi quelli per il mantenimento di un ufficio acquisizioni interne; nonché i costi di registrazione ed emissione di titoli di debito e di titoli azionari. L'acquirente deve contabilizzare i costi correlati all'acquisizione come spese nei periodi in cui tali costi sono sostenuti e i servizi sono ricevuti, con un'unica eccezione. I costi di emissione di titoli di debito o di titoli azionari devono essere rilevati secondo quanto disposto dallo IAS 32 e dall'IFRS 9.
56. Dopo la rilevazione iniziale e fino a quando la passività non è estinta, cancellata o scaduta, l'acquirente deve valutare la passività potenziale rilevata nell'aggregazione aziendale al valore maggiore tra:
- a) l'ammontare che sarebbe rilevato in conformità allo IAS 37 e
  - b) l'importo rilevato inizialmente, dedotto, ove appropriato, l'ammontare cumulato dei proventi rilevato in conformità ai principi dell'IFRS 15 *Ricavi provenienti da contratti con i clienti*.

La disposizione precedente non si applica ai contratti contabilizzati in conformità all'IFRS 9.

58. Alcune variazioni del *fair value* (valore equo) del corrispettivo potenziale che l'acquirente rileva dopo la data di acquisizione possono risultare da ulteriori informazioni ottenute dall'acquirente dopo tale data su fatti e circostanze in essere alla data di acquisizione. Tali variazioni sono rettifiche di competenza del periodo di valutazione secondo quanto disposto dai paragrafi 45-49. Tuttavia, non sono rettifiche di competenza del periodo di valutazione le variazioni risultanti da eventi successivi alla data di acquisizione, quali il conseguimento di un obiettivo di reddito, il raggiungimento di un prezzo azionario specifico o il raggiungimento di un traguardo importante nell'ambito di un progetto di ricerca e sviluppo. L'acquirente deve contabilizzare le variazioni del *fair value* (valore equo) del corrispettivo potenziale che non sono rettifiche di competenza del periodo di valutazione nel modo seguente:
- a) ...  
gli altri corrispettivi potenziali che:
    - i) rientrano nell'ambito di applicazione dell'IFRS 9 devono essere valutati al *fair value* (valore equo) a ciascuna data di riferimento del bilancio e le variazioni del *fair value* (valore equo) devono essere rilevate nell'utile (perdita) d'esercizio in conformità all'IFRS 9;
    - ii) non rientrano nell'ambito di applicazione dell'IFRS 9 devono essere valutati al *fair value* (valore equo) a ciascuna data di riferimento del bilancio e le variazioni del *fair value* (valore equo) devono essere rilevate nell'utile (perdita) d'esercizio.

64 A [eliminato]

64D [eliminato]

64H [eliminato]

64L L'IFRS 9, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha modificato i paragrafi 16, 42, 53, 56, 58 e B41 e ha eliminato i paragrafi 64 A, 64D e 64H. L'entità deve applicare le modifiche quando applica l'IFRS 9.

C7 Nell'Appendice B, il paragrafo B41 è modificato come segue:

B41 L'acquirente non deve rilevare, alla data di acquisizione, un accantonamento per svalutazione separato per le attività acquisite nell'aggregazione aziendale e valutate ai rispettivi *fair value* (valore equo) alla data di acquisizione, perché gli effetti dell'incertezza sui flussi finanziari futuri sono già inclusi nella valutazione del *fair value* (valore equo). Per esempio, poiché il presente IFRS prevede che l'acquirente debba valutare i crediti acquisiti, inclusi i finanziamenti, ai rispettivi *fair value* (valori equi) alla data di acquisizione nella contabilizzazione dell'aggregazione aziendale l'acquirente non rileva un accantonamento per svalutazione separato per i flussi finanziari contrattuali considerati non recuperabili a tale data o un fondo a copertura perdite per perdite attese su crediti.

#### IFRS 4 *Contratti assicurativi*

C8 [Non applicabile alle disposizioni]

C9 I paragrafi 3, 4, 7, 8, 12, 34, 35 e 45 sono modificati come segue, i paragrafi 41C, 41D e 41F sono eliminati ed è aggiunto il paragrafo 41H:

3. Il presente IFRS non prende in considerazione altri aspetti dei criteri contabili adottati dagli assicuratori, quali la contabilizzazione delle attività finanziarie gestite dagli assicuratori e delle passività finanziarie emesse dagli assicuratori (cfr. lo IAS 32 *Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio*, l'IFRS 7 e l'IFRS 9 *Strumenti finanziari*), eccetto le disposizioni transitorie di cui al paragrafo 45.
4. L'entità non deve applicare il presente IFRS a:
  - a) ...
  - d) contratti di garanzia finanziaria, a meno che l'emittente abbia precedentemente dichiarato espressamente di considerare tali contratti come contratti assicurativi e non abbia adottato criteri contabili applicabili ai contratti assicurativi, nel qual caso l'emittente può scegliere di applicare lo IAS 32, l'IFRS 7 e l'IFRS 9 o il presente IFRS a tali contratti di garanzia finanziaria. L'emittente può effettuare tale scelta per ciascun singolo contratto, ma la scelta effettuata per ogni contratto è poi irrevocabile;
  - e) ...
7. L'IFRS 9 prevede che l'entità separi alcuni derivati incorporati dal relativo contratto primario, li valuti al *fair value* (valore equo) e includa le variazioni del *fair value* (valore equo) nell'utile (perdita) d'esercizio. L'IFRS 9 si applica ai derivati incorporati di un contratto assicurativo, fatta eccezione per i derivati incorporati che costituiscono di per sé un contratto assicurativo.
8. Un'eccezione alle disposizioni dell'IFRS 9 è costituita dal fatto che l'assicuratore non è tenuto a separare, e valutare al *fair value* (valore equo), l'opzione di un assicurato di riscattare il contratto assicurativo per un importo fisso (o per un importo basato su un importo fisso e un tasso di interesse), anche se il prezzo di esercizio differisce dal valore contabile della *passività assicurativa* primaria. Tuttavia, le disposizioni dell'IFRS 9 si applicano all'opzione put, o all'opzione di riscatto in contanti incorporata nel contratto assicurativo, se il valore di riscatto varia in risposta al cambiamento di una variabile finanziaria (come un prezzo o un indice relativo ad azioni o merci) o di una variabile non finanziaria che non è specifica di una delle controparti contrattuali. Inoltre, tali disposizioni si applicano anche se la capacità dell'assicurato di esercitare l'opzione put o l'opzione di riscatto è susseguente ad un cambiamento di dette variabili (per esempio, l'opzione put che può essere esercitata se un indice di mercato azionario raggiunge un livello stabilito).
12. Per separare un contratto, l'assicuratore deve:
  - a) applicare il presente IFRS alla componente assicurativa;
  - b) applicare l'IFRS 9 alla componente di deposito.
34. Alcuni contratti assicurativi contengono un elemento di partecipazione discrezionale, nonché una *componente garantita*. L'emittente di tali contratti:
  - a) ...
  - d) deve, se il contratto contiene un derivato incorporato rientrante nell'ambito di applicazione dell'IFRS 9, applicare l'IFRS 9 a tale derivato incorporato;
  - e) ...

#### ***Elementi di partecipazione discrezionali negli strumenti finanziari***

35. Le disposizioni di cui al paragrafo 34 si applicano anche agli strumenti finanziari che contengono un elemento di partecipazione discrezionale. Inoltre:
  - a) se l'emittente classifica l'intero elemento di partecipazione discrezionale come passività, deve applicare la verifica di congruità delle passività, di cui ai paragrafi 15-19, all'intero contratto (ossia alla componente garantita e all'elemento di partecipazione discrezionale). L'emittente non è tenuto a determinare l'importo che deriverebbe dall'applicazione dell'IFRS 9 alla componente garantita;

- b) se l'emittente classifica tale elemento, o parte di esso, come una componente distinta del patrimonio netto, la passività rilevata per l'intero contratto non deve essere inferiore all'importo risultante dall'applicazione dell'IFRS 9 alla componente garantita. Il suddetto importo deve includere il valore intrinseco, ma non necessariamente il valore temporale, dell'opzione di riscatto del contratto se il paragrafo 9 esenta tale opzione dalla valutazione al *fair value* (valore equo). L'emittente non è tenuto a indicare l'importo che deriverebbe dall'applicazione dell'IFRS 9 alla componente garantita, né a esporlo separatamente. Inoltre, l'emittente non è tenuto a determinare tale importo se la passività totale rilevata è chiaramente superiore;

c) ...

41C [eliminato]

41D [eliminato]

41F [eliminato]

41H L'IFRS 9, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha modificato i paragrafi 3, 4, 7, 8, 12, 34, 35, 45, l'Appendice A e i paragrafi B18-B20 e ha eliminato i paragrafi 41C, 41D e 41F. L'entità deve applicare le modifiche quando applica l'IFRS 9.

45. Nonostante il paragrafo 4.4.1 dell'IFRS 9, quando l'assicuratore cambia i principi contabili per le passività assicurative, gli è consentito, ma non richiesto, riclassificare alcune o tutte le attività finanziarie così che esse siano valutate al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio. Tale riclassificazione è consentita se l'assicuratore cambia i propri principi contabili quando applica per la prima volta il presente IFRS e se effettua un successivo cambiamento di principio consentito dal paragrafo 22. La riclassificazione è un cambiamento di principio contabile; pertanto si applica lo IAS 8.

C10 Nell'Appendice A la definizione del termine «componente di deposito» è modificata come segue:

**Componente di deposito** La componente contrattuale non contabilizzata come derivato ai sensi dell'IFRS 9, mentre se fosse uno strumento separato rientrerebbe nell'ambito di applicazione dell'IFRS 9.

C11 Nell'Appendice B, i paragrafi B18-B20 sono modificati come segue:

B18 I seguenti sono esempi di contratti assicurativi, nel caso in cui il trasferimento di rischio assicurativo è significativo:

a) ...

g) contratti di assicurazione del credito che assicurano pagamenti prestabiliti al fine di risarcire l'assicurato della perdita subita a causa dell'inadempienza del debitore al pagamento dovuto sulla base delle clausole contrattuali originali o modificate dello strumento di debito. Questi contratti potrebbero assumere diverse forme giuridiche, come una garanzia finanziaria, alcune forme di lettere di credito, un contratto per il default del derivato di credito o un contratto assicurativo. Tuttavia, sebbene questi contratti soddisfino la definizione di contratto assicurativo, essi soddisfano anche la definizione di contratto di garanzia finanziaria descritta nell'IFRS 9 e rientrano nell'ambito di applicazione dello IAS 32 [nota omessa] e dell'IFRS 9, e non del presente IFRS (cfr. paragrafo 4, lettera d)). Tuttavia, se l'emittente dei contratti di garanzia finanziaria ha precedentemente dichiarato espressamente di considerare tali contratti come contratti assicurativi e ha adottato criteri contabili applicabili ai contratti assicurativi, l'emittente può scegliere di applicare lo IAS 32 [nota omessa] e l'IFRS 9 o il presente IFRS a tali contratti di garanzia finanziaria;

h) ...

B19 Gli esempi seguenti sono voci che non rientrano tra i contratti assicurativi:

a) ...

e) strumenti derivati che espongono la parte al rischio finanziario ma non al rischio assicurativo, in quanto impongono alla parte di effettuare i pagamenti esclusivamente in base alle variazioni di una o più delle seguenti variabili specificate: tasso di interesse, prezzo di uno strumento finanziario, prezzo di una merce, tasso di cambio, indice di prezzi o di tassi, rating di credito o indice di credito o altra variabile prestabilita, a condizione che nel caso di una variabile non finanziaria, questa non sia specifica di una delle parti contrattuali (cfr. IFRS 9);

f) una garanzia relativa al credito (o una lettera di credito, un contratto per il default del derivato di credito o un contratto assicurativo del credito) che obbliga a pagamenti anche se l'assicurato non ha subito una perdita a causa dell'inadempienza del debitore al pagamento dovuto (cfr. IFRS 9);

g) ...

B20 Se i contratti di cui al paragrafo B19 generano attività o passività finanziarie, allora rientrano nell'ambito di applicazione dell'IFRS 9. Tra l'altro, ciò implica che le parti contrattuali adottino quella che a volte viene definita contabilizzazione di deposito, che comporta quanto segue:

a) ...

#### **IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate**

C12 Il paragrafo 5 è modificato come segue, i paragrafi 44F e 44 J sono eliminati ed è aggiunto il paragrafo 44K:

5. Le disposizioni in materia di valutazione di cui al presente IFRS [nota omessa] non si applicano alle seguenti attività, disciplinate invece dagli IFRS indicati, né come attività singole né come parte di un gruppo in dismissione:

a) ...

c) attività finanziarie rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 9 *Strumenti finanziari*;

d) ...

44F [eliminato]

44 J [eliminato]

44K L'IFRS 9, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha modificato il paragrafo 5 e ha eliminato i paragrafi 44F e 44 J. L'entità deve applicare le modifiche quando applica l'IFRS 9.

#### **IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative**

C13 I paragrafi 2-5, 8-11, 14, 20, 28-30, 36 e 42C-42E sono modificati come segue, i paragrafi 12, 12 A, 16, 22-24, 37, 44E, 44F e 44H-44 J, 44N, 44S-44 W e 44Y sono eliminati e sono aggiunti vari titoli e i paragrafi 5 A, 10 A, 11 A, 11B, 12B-12D, 16 A, 20 A, 21 A-21D, 22 A-22C, 23 A-23F, 24 A-24G, 35 A-35N, 42I-42S, 44Z e 44ZA.

2. Le disposizioni contenute nel presente IFRS integrano i criteri per la rilevazione, la valutazione e l'esposizione nel bilancio delle attività e delle passività finanziarie contenuti nello IAS 32 *Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio* e nell'IFRS 9 *Strumenti finanziari*.

#### **AMBITO DI APPLICAZIONE**

3. Il presente IFRS deve essere applicato da tutte le entità a tutti i tipi di strumenti finanziari, fatta eccezione per:

a) le partecipazioni in controllate, collegate o *joint venture* che sono contabilizzate secondo le disposizioni dell'IFRS 10 *Bilancio consolidato*, dello IAS 27 *Bilancio separato* o dello IAS 28 *Partecipazioni in società collegate e joint venture*. Tuttavia in taluni casi l'IFRS 10, lo IAS 27 o lo IAS 28 richiedono o consentono all'entità di contabilizzare la partecipazione in una controllata, una collegata o una *joint venture* utilizzando l'IFRS 9; in tali casi le entità devono applicare le disposizioni del presente IFRS. Le entità devono inoltre applicare il presente IFRS a tutti i derivati connessi a interessenze in una controllata, collegata o *joint venture*, a meno che il derivato soddisfi la definizione di strumento rappresentativo di capitale di cui allo IAS 32;

b) ...

- d) i contratti assicurativi secondo la definizione dell'IFRS 4 *Contratti assicurativi*. Tuttavia, il presente IFRS si applica ai derivati incorporati in contratti assicurativi, se l'IFRS 9 richiede che l'entità li contabilizzi separatamente. Inoltre, l'emittente deve applicare il presente IFRS ai *contratti di garanzia finanziaria* se applica l'IFRS 9 nella rilevazione e valutazione dei contratti, ma deve applicare l'IFRS 4 se decide, in base al paragrafo 4, lettera d), dell'IFRS 4, di applicare l'IFRS 4 all'atto della loro rilevazione e valutazione;
  - e) gli strumenti finanziari, i contratti e le obbligazioni relativi a operazioni con pagamento basato su azioni alle quali si applica l'IFRS 2 *Pagamenti basati su azioni*, a eccezione dei contratti rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 9, ai quali si applica il presente IFRS;
  - f) ...
4. Il presente IFRS si applica agli strumenti finanziari rilevati e non rilevati. Gli strumenti finanziari rilevati includono le attività e le passività finanziarie che rientrano nell'ambito di applicazione dell'IFRS 9. Gli strumenti finanziari non rilevati includono alcuni strumenti finanziari che, sebbene al di fuori dell'ambito di applicazione dell'IFRS 9, rientrano nell'ambito di applicazione del presente IFRS.
5. Il presente IFRS si applica ai contratti per l'acquisto o la vendita di un elemento non finanziario che rientrano nell'ambito di applicazione dell'IFRS 9.
- 5 A Le disposizioni in materia di informazioni integrative sul rischio di credito di cui ai paragrafi 35 A-35N si applicano ai diritti che l'IFRS 15 *Ricavi provenienti da contratti con i clienti* prevede siano contabilizzati conformemente all'IFRS 9 ai fini della rilevazione degli utili o delle perdite per riduzione di valore. Ogni riferimento a attività finanziarie o strumenti finanziari nei predetti paragrafi si intende riferito anche ai suddetti diritti, se non altrimenti specificato.
8. Il valore contabile di ognuna delle seguenti categorie, specificate nell'IFRS 9, deve essere indicato o nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria o nelle note:
- a) attività finanziarie valutate al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, indicando separatamente: i) quelle designate come tali al momento della rilevazione iniziale o successivamente in conformità al paragrafo 6.7.1 dell'IFRS 9 e ii) quelle obbligatoriamente valutate al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio in conformità all'IFRS 9;
  - b)-d) [eliminati]
  - e) passività finanziarie valutate al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, indicando separatamente: i) quelle designate come tali al momento della rilevazione iniziale o successivamente in conformità al paragrafo 6.7.1 dell'IFRS 9 e ii) quelle che rientrano nella definizione di possedute per negoziazione di cui all'IFRS 9;
  - f) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato;
  - g) passività finanziarie valutate al costo ammortizzato;
  - h) attività finanziarie valutate al *fair value* rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo, indicando separatamente: i) le attività finanziarie valutate al *fair value* (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo secondo quanto previsto dal paragrafo 4.1.2 A dell'IFRS 9 e ii) gli investimenti in strumenti rappresentativi di capitale designati come tali al momento della rilevazione iniziale secondo quanto previsto dal paragrafo 5.7.5 dell'IFRS 9.

***Attività o passività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio***

9. Se l'entità ha designato come valutata al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio l'attività finanziaria (o un gruppo di attività finanziarie) che sarebbe altrimenti valutata al *fair value* (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo o al costo ammortizzato, essa deve indicare:
- a) la massima esposizione al *rischio di credito* (cfr. paragrafo 36, lettera a)] dell'attività finanziaria (o del gruppo di attività finanziarie) alla data di chiusura dell'esercizio;

- b) l'importo per il quale qualsiasi derivato su crediti correlato o strumento simile attenua la massima esposizione al rischio di credito (cfr. paragrafo 36, lettera b));
  - c) l'ammontare della variazione, sia nel corso dell'esercizio che cumulativamente, del *fair value* (valore equo) dell'attività finanziaria (o del gruppo di attività finanziarie) attribuibile alle variazioni del rischio di credito dell'attività finanziaria determinato o:
    - i) ...
  - d) l'ammontare della variazione del *fair value* (valore equo) di qualsiasi derivato su credito correlato o strumento simile indicando sia la variazione verificatasi nel corso dell'esercizio sia il valore complessivo a partire da quando l'attività finanziaria è stata designata.
10. Se l'entità ha designato la passività finanziaria al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio in conformità al paragrafo 4.2.2 dell'IFRS 9 ed è tenuta a presentare gli effetti delle variazioni del rischio di credito della passività nelle altre componenti di conto economico complessivo (cfr. paragrafo 5.7.7 dell'IFRS 9), deve indicare:
- a) cumulativamente, l'ammontare della variazione del *fair value* (valore equo) della passività finanziaria attribuibile alle variazioni del rischio di credito della passività (cfr. paragrafi B5.7.13-B5.7.20 dell'IFRS 9 per indicazioni sulla determinazione degli effetti delle variazioni del rischio di credito della passività);
  - b) la differenza tra il valore contabile della passività finanziaria e l'importo che l'entità dovrebbe pagare alla scadenza al possessore dell'obbligazione secondo quanto previsto dal contratto;
  - c) i trasferimenti dell'utile o perdita cumulati nell'ambito del patrimonio netto nel corso dell'esercizio, indicandone i motivi;
  - d) se la passività è eliminata contabilmente nel corso dell'esercizio, l'importo (eventuale) esposto nelle altre componenti di conto economico complessivo realizzato con l'eliminazione contabile.
- 10 A Se l'entità ha designato la passività finanziaria al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio in conformità al paragrafo 4.2.2 dell'IFRS 9 ed è tenuta a presentare tutte le variazioni del *fair value* (valore equo) della passività (compresi gli effetti delle variazioni del rischio di credito della passività) nell'utile (perdita) d'esercizio (cfr. paragrafi 5.7.7 e 5.7.8 dell'IFRS 9), deve indicare:
- a) l'ammontare della variazione, sia nel corso dell'esercizio che cumulativamente, del *fair value* (valore equo) della passività finanziaria attribuibile alle variazioni del rischio di credito della passività finanziaria (cfr. paragrafi B5.7.13-B5.7.20 dell'IFRS 9 per indicazioni sulla determinazione degli effetti delle variazioni del rischio di credito della passività); e
  - b) la differenza tra il valore contabile della passività finanziaria e l'importo che l'entità dovrebbe pagare alla scadenza al possessore dell'obbligazione secondo quanto previsto dal contratto.
11. L'entità deve inoltre fornire:
- a) la descrizione dettagliata dei metodi utilizzati per conformarsi alle disposizioni del paragrafo 9, lettera c), del paragrafo 10, lettera a), del paragrafo 10 A, lettera a), e del paragrafo 5.7.7, lettera a), dell'IFRS 9, ivi compresa la spiegazione del perché il metodo è appropriato;
  - b) se l'entità ritiene che le informazioni integrative da essa fornite, nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria o nelle note, per conformarsi alle disposizioni del paragrafo 9, lettera c), del paragrafo 10, lettera a), o del paragrafo 10 A, lettera a), o del paragrafo 5.7.7, lettera a), dell'IFRS 9 non rappresentino fedelmente la variazione del *fair value* (valore equo) dell'attività o della passività finanziaria attribuibile alle variazioni del rischio di credito, le ragioni di tale conclusione e i fattori che l'entità ritiene rilevanti;

- c) la descrizione dettagliata della metodologia o delle metodologie utilizzate per determinare se la presentazione degli effetti delle variazioni del rischio di credito della passività nelle altre componenti di conto economico complessivo crei o amplifichi un'asimmetria contabile nell'utile (perdita) d'esercizio (cfr. paragrafi 5.7.7 e 5.7.8 dell'IFRS 9). Se l'entità è tenuta a presentare gli effetti delle variazioni del rischio di credito della passività nell'utile (perdita) d'esercizio (cfr. paragrafo 5.7.8 dell'IFRS 9), tra le informazioni integrative deve essere inclusa la descrizione dettagliata delle relazioni economiche descritte nel paragrafo B5.7.6 dell'IFRS 9.

***Investimenti in strumenti rappresentativi di capitale designati al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo***

- 11 A Se l'entità ha designato gli investimenti in strumenti rappresentativi di capitale come investimenti da valutare al *fair value* (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo, come consentito dal paragrafo 5.7.5 dell'IFRS 9, essa deve indicare:
- a) quali investimenti in strumenti rappresentativi di capitale sono stati designati come investimenti da valutare al *fair value* (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo;
  - b) i motivi dell'utilizzo di questa presentazione alternativa;
  - c) il *fair value* (valore equo) di ognuno di tali investimenti alla data di chiusura dell'esercizio;
  - d) i dividendi rilevati nel corso dell'esercizio, indicando separatamente quelli relativi agli investimenti eliminati contabilmente nel corso dell'esercizio e quelli relativi agli investimenti posseduti alla data di chiusura dell'esercizio;
  - e) i trasferimenti dell'utile o perdita cumulati nell'ambito del patrimonio netto nel corso dell'esercizio, indicandone i motivi.
- 11B Se l'entità ha eliminato contabilmente gli investimenti in strumenti rappresentativi di capitale valutati al *fair value* (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo nel corso dell'esercizio, essa deve indicare:
- a) i motivi della dismissione degli investimenti;
  - b) il *fair value* (valore equo) degli investimenti alla data dell'eliminazione contabile;
  - c) l'utile o la perdita cumulati derivanti dalla dismissione.
- 12–12 A [eliminati]
- 12B L'entità deve indicare se nell'esercizio corrente o in esercizi precedenti ha riclassificato attività finanziarie in conformità al paragrafo 4.4.1 dell'IFRS 9. Per ciascuno di tali eventi l'entità deve indicare:
- a) la data della riclassificazione;
  - b) la spiegazione dettagliata del cambiamento di modello di business e la descrizione qualitativa del relativo effetto sul bilancio dell'entità;
  - c) l'importo riclassificato da e verso ogni categoria.
- 12C Per ciascun esercizio successivo alla riclassificazione fino all'eliminazione contabile, per le attività riclassificate spostandole dalla categoria del *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio a quella del costo ammortizzato o del *fair value* rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo secondo quanto previsto dal paragrafo 4.4.1 dell'IFRS 9, l'entità deve indicare:
- a) il tasso di interesse effettivo determinato alla data della riclassificazione e
  - b) gli interessi attivi rilevati.

- 12D Se dopo la data di chiusura dell'ultimo esercizio l'entità ha riclassificato attività finanziarie spostandole dalla categoria del *fair value* (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo a quella del costo ammortizzato o dalla categoria del *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio a quella del costo ammortizzato o del *fair value* (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo, essa deve indicare:
- a) il *fair value* (valore equo) delle attività finanziarie alla data di chiusura dell'esercizio e
  - b) l'utile o la perdita in termini di *fair value* (valore equo) che sarebbero stati rilevati nell'utile (perdita) d'esercizio o nelle altre componenti di conto economico complessivo nel corso dell'esercizio se le attività finanziarie non fossero state riclassificate.
14. L'entità deve indicare:
- a) il valore contabile delle attività finanziarie date in garanzia a fronte di passività o di passività potenziali, inclusi gli importi riclassificati secondo quanto previsto dal paragrafo 3.2.23, lettera a), dell'IFRS 9 e
  - b) le clausole e condizioni della garanzia.
16. [eliminato]
- 16 A Il valore contabile delle attività finanziarie valutate al *fair value* (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo secondo quanto previsto dal paragrafo 4.1.2 A dell'IFRS 9 non è ridotto da un fondo a copertura perdite e l'entità non deve presentare il fondo a copertura perdite separatamente nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria come riduzione del valore contabile dell'attività finanziaria. Tuttavia, l'entità deve indicare il fondo a copertura perdite nelle note al bilancio.
20. L'entità deve presentare le seguenti voci di ricavi, di costi, di utili o di perdite nel prospetto di conto economico complessivo o nelle note:
- a) gli utili o le perdite netti generati da:
    - i) attività o passività finanziarie valutate al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, indicando separatamente quelli sulle attività o passività finanziarie designate come tali al momento della rilevazione iniziale o successivamente in conformità al paragrafo 6.7.1 dell'IFRS 9, e quelli sulle attività o passività finanziarie che sono obbligatoriamente valutate al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio in conformità all'IFRS 9 (per esempio, le passività finanziarie che soddisfano la definizione di possedute per negoziazione di cui all'IFRS 9). Per le passività finanziarie designate al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, l'entità deve indicare separatamente l'ammontare degli utili o delle perdite rilevati nelle altre componenti di conto economico complessivo e l'ammontare rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio;
    - ii)-iv) [eliminati]
    - v) passività finanziarie valutate al costo ammortizzato;
    - vi) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato;
    - vii) investimenti in strumenti rappresentativi di capitale designati al *fair value* (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo conformemente al paragrafo 5.7.5 dell'IFRS 9;
    - viii) attività finanziarie valutate al *fair value* (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo secondo quanto previsto dal paragrafo 4.1.2 A dell'IFRS 9, indicando separatamente l'ammontare degli utili o delle perdite rilevati nelle altre componenti di conto economico complessivo nel corso dell'esercizio e l'ammontare che nell'esercizio è stato riclassificato all'atto dell'eliminazione contabile, da altre componenti di conto economico complessivo accumulate all'utile (perdita) d'esercizio;



- b) il totale degli interessi attivi e il totale degli interessi passivi (calcolati utilizzando il criterio dell'interesse effettivo) delle attività finanziarie valutate al costo ammortizzato o valutate al *fair value* (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo secondo quanto previsto dal paragrafo 4.1.2 A dell'IFRS 9 (indicando gli importi separatamente); o passività finanziarie non valutate al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio;
  - c) ricavi e costi provenienti da commissioni (diversi dagli importi compresi nel calcolo del tasso di interesse effettivo) derivanti da:
    - i) attività e passività finanziarie non valutate al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio e
    - ii) gestione fiduciaria e altre attività fiduciarie che si traducono nel possesso o nel collocamento di attività per conto di persone fisiche, amministrazioni fiduciarie, fondi pensione e altre istituzioni;
  - d) [eliminato]
  - e) [eliminato]
- 20 A L'entità deve fornire l'analisi dell'utile o della perdita rilevati nel prospetto di conto economico complessivo derivanti dall'eliminazione contabile di attività finanziarie valutate al costo ammortizzato, indicando separatamente gli utili e le perdite derivanti dall'eliminazione contabile delle attività finanziarie. Tra le informazioni integrative rientrano i motivi dell'eliminazione contabile delle attività finanziarie.

#### **Contabilizzazione delle operazioni di copertura**

- 21 A L'entità deve applicare le disposizioni in materia di informazioni integrative di cui ai paragrafi 21B-24F per le esposizioni al rischio che l'entità copre e per le quali sceglie di applicare la contabilizzazione delle operazioni di copertura. Sulla contabilizzazione delle operazioni di copertura devono essere fornite informazioni integrative concernenti:
- a) la strategia di gestione del rischio dell'entità e il modo in cui viene applicata per gestire il rischio;
  - b) il modo in cui le attività di copertura dell'entità possono influenzare l'importo, la tempistica e il grado di incertezza dei suoi flussi finanziari futuri e
  - c) l'effetto che la contabilizzazione delle operazioni di copertura ha avuto sul prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria dell'entità, sul prospetto di conto economico complessivo e sul prospetto delle variazioni di patrimonio netto.
- 21B L'entità deve presentare le informazioni integrative richieste in un'unica nota o in una sezione distinta nel bilancio. Tuttavia, l'entità non deve duplicare le informazioni già presentate altrove, purché dette informazioni siano fornite tramite rinvii inseriti nel bilancio ad altri documenti, come per esempio, relazione della direzione aziendale o relazioni sul rischio, ai quali gli utilizzatori del bilancio hanno accesso alle stesse condizioni e negli stessi tempi del bilancio. Senza le informazioni inserite tramite rinvii, il bilancio è incompleto.
- 21C Quando i paragrafi 22 A-24F impongono di separare per categoria di rischio le informazioni da comunicare, l'entità deve determinare ciascuna categoria di rischio sulla base delle esposizioni al rischio che l'entità decide di coprire e alle quali si applica la contabilizzazione delle operazioni di copertura. L'entità deve determinare le categorie di rischio in modo coerente per tutte le informazioni integrative sulla contabilizzazione delle operazioni di copertura.
- 21D Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 21 A, l'entità deve (salvo altrimenti specificato in seguito) determinare il grado di dettaglio delle informazioni da comunicare, l'enfasi da dare ai diversi aspetti delle disposizioni in materia di informazioni integrative, il livello appropriato di aggregazione o di disaggregazione e se gli utilizzatori del bilancio necessitano di ulteriori spiegazioni per valutare le informazioni quantitative fornite. Tuttavia, l'entità deve utilizzare lo stesso livello di aggregazione o di disaggregazione utilizzato per rispettare le disposizioni in materia di comunicazione di informazioni collegate di cui al presente IFRS e all'IFRS 13 *Valutazione del fair value*.

*Strategia di gestione del rischio*

22. [eliminato]

22 A L'entità deve spiegare la sua strategia di gestione del rischio per ciascuna categoria di rischio delle esposizioni al rischio che decide di coprire e alle quali si applica la contabilizzazione delle operazioni di copertura. La spiegazione dovrebbe consentire agli utilizzatori del bilancio di valutare (per esempio):

- a) in che modo sorgono i singoli rischi;
- b) in che modo l'entità gestisce ogni rischio; ciò deve consentire di valutare anche se l'entità copre un elemento nella sua interezza contro tutti i rischi o se copre la componente (o le componenti) di rischio di un elemento e perché;
- c) l'entità delle esposizioni al rischio che l'entità gestisce.

22B Ai fini del paragrafo 22 A, le informazioni dovrebbero includere tra l'altro la descrizione:

- a) degli strumenti di copertura utilizzati a copertura delle esposizioni al rischio (e delle modalità di utilizzazione);
- b) del modo in cui l'entità determina la relazione economica tra l'elemento coperto e lo strumento di copertura ai fini della valutazione dell'efficacia della copertura e
- c) del modo in cui l'entità definisce il rapporto di copertura e quali sono le fonti di inefficacia della copertura.

22C Se l'entità designa una specifica componente di rischio come elemento coperto (cfr. paragrafo 6.3.7 dell'IFRS 9) essa deve fornire, oltre alle informazioni previste ai paragrafi 22 A e 22B, informazioni qualitative o quantitative riguardanti:

- a) il modo in cui l'entità ha determinato la componente di rischio designata come elemento coperto (compresa la descrizione della natura della relazione tra la componente di rischio e l'elemento nel suo complesso) e
- b) il modo in cui la componente di rischio è correlata all'elemento nel suo complesso (per esempio, la componente di rischio designata ha coperto storicamente in media l'80 per cento delle variazioni del *fair value* (valore equo) dell'elemento nel suo complesso).

*Ammontare, tempistica e grado di incertezza dei futuri flussi finanziari*

23. [eliminato]

23 A A meno che sia esentata dal paragrafo 23C, l'entità deve fornire informazioni quantitative per categoria di rischio per consentire agli utilizzatori del suo bilancio di valutare i termini e le condizioni degli strumenti di copertura e il modo in cui questi influenzano l'ammontare, la tempistica e il grado di incertezza dei flussi finanziari futuri dell'entità.

23B Ai fini del paragrafo 23 A, l'entità deve fornire una ripartizione indicante:

- a) il profilo della tempistica dell'importo nominale dello strumento di copertura e
- b) se applicabile, il prezzo o il tasso medi (per esempio il prezzo strike o forward ecc.) dello strumento di copertura.

- 23C Nei casi in cui l'entità ridetermina spesso (ossia pone termine e riavvia) le relazioni di copertura, perché sia lo strumento di copertura che l'elemento coperto cambiano spesso (ossia l'entità utilizza un processo dinamico in cui sia l'esposizione che gli strumenti di copertura utilizzati per gestire l'esposizione non rimangono gli stessi a lungo, come nell'esempio riportato nel paragrafo B6.5.24, lettera b), dell'IFRS 9), l'entità:
- a) è esentata dal fornire le informazioni integrative richieste dai paragrafi 23 A e 23B;
  - b) comunica:
    - i) informazioni sulla strategia ultima di gestione del rischio in relazione alle predette relazioni di copertura;
    - ii) la descrizione del modo in cui tiene conto della sua strategia di gestione del rischio nell'utilizzo della contabilizzazione delle operazioni di copertura e nella designazione di dette particolari relazioni di copertura e
    - iii) l'indicazione della frequenza alla quale le relazioni di copertura cessano o riprendono nel quadro del processo dell'entità relativo alle relazioni di copertura.
- 23D L'entità deve fornire per categoria di rischio la descrizione delle fonti dell'inefficacia della copertura che si prevede modifichino la relazione di copertura durante il relativo periodo di validità.
- 23E Se nella relazione di copertura emergono altre fonti di inefficacia della copertura, l'entità deve indicare dette fonti per categoria di rischio e spiegare l'inefficacia della copertura che ne risulta.
- 23F Per le coperture dei flussi finanziari, l'entità deve fornire la descrizione delle operazioni previste per le quali la contabilizzazione delle operazioni di copertura, sebbene utilizzata nell'esercizio precedente, non è più prevista.

*Effetti della contabilizzazione delle operazioni di copertura sulla situazione patrimoniale-finanziaria e sull'andamento economico*

24. [eliminato]

- 24 A L'entità deve presentare, in formato tabellare, i seguenti importi relativi agli elementi designati come strumenti di copertura separatamente per categoria di rischio per ogni tipo di copertura (copertura di *fair value* (valore equo), copertura dei flussi finanziari o copertura di un investimento netto in una gestione estera):
- a) il valore contabile degli strumenti di copertura (presentando separatamente le attività finanziarie e le passività finanziarie);
  - b) la voce del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria che include lo strumento di copertura;
  - c) la variazione del *fair value* (valore equo) dello strumento di copertura utilizzata come base per il rilevamento dell'inefficacia della copertura nell'esercizio e
  - d) gli importi nominali (comprese le quantità, in tonnellate o metri cubi) degli strumenti di copertura.
- 24B L'entità deve presentare, in formato tabellare, i seguenti importi relativi agli elementi coperti, separatamente per categoria di rischio per ogni tipo di copertura, come segue:
- a) per le coperture di *fair value* (valore equo):
    - i) il valore contabile dell'elemento coperto rilevato nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria (presentando separatamente le attività e le passività);
    - ii) l'importo cumulato delle rettifiche delle coperture di *fair value* (valore equo) sull'elemento coperto incluso nel valore contabile dell'elemento coperto rilevato nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria (presentando separatamente le attività e le passività);

- iii) la voce del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria che include lo strumento coperto;
  - iv) la variazione del *fair value* (valore equo) dell'elemento coperto utilizzata come base per il rilevamento dell'inefficacia della copertura nell'esercizio e
  - v) l'importo cumulato delle rettifiche delle coperture di *fair value* (valore equo) rimanenti nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria per gli elementi coperti che hanno cessato di essere rettificati per gli utili e le perdite di copertura in conformità al paragrafo 6.5.10 dell'IFRS 9;
- b) per le coperture dei flussi finanziari e per le coperture dell'investimento netto in una gestione estera:
- i) la variazione del valore dell'elemento coperto utilizzata come base per il rilevamento dell'inefficacia della copertura nell'esercizio (ossia per le coperture dei flussi finanziari la variazione del valore utilizzato per determinare la parte inefficace della copertura da rilevare conformemente al paragrafo 6.5.11, lettera c), dell'IFRS 9);
  - ii) i saldi della riserva per la copertura dei flussi finanziari e della riserva di conversione di valuta estera per le coperture continue contabilizzate conformemente al paragrafo 6.5.11 e al paragrafo 6.5.13, lettera a), dell'IFRS 9 e
  - iii) i saldi della riserva di copertura dei flussi di cassa e della riserva di conversione di valuta estera rimanenti dalle relazioni di copertura alle quali non si applica più la contabilizzazione delle operazioni di copertura.
- 24C L'entità deve presentare, in formato tabellare, i seguenti importi, separatamente per categoria di rischio per ogni tipo di copertura, come segue:
- a) per le coperture di *fair value* (valore equo):
- i) l'inefficacia della copertura, ossia la differenza tra l'utile o la perdita di copertura dello strumento di copertura e l'elemento coperto, rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio (o nelle altre componenti di conto economico complessivo per le coperture di strumenti rappresentativi di capitale per i quali l'entità ha scelto di presentare le variazioni del *fair value* (valore equo) nelle altre componenti di conto economico complessivo conformemente al paragrafo 5.7.5 dell'IFRS 9) e
  - ii) la voce del prospetto di conto economico complessivo in cui è stata rilevata l'inefficacia della copertura;
- b) per le coperture dei flussi finanziari e per le coperture dell'investimento netto in una gestione estera:
- i) gli utili o le perdite di copertura dell'esercizio che sono stati rilevati nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo;
  - ii) l'inefficacia della copertura rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio;
  - iii) la voce del prospetto di conto economico complessivo in cui è stata rilevata l'inefficacia della copertura;
  - iv) l'ammontare riclassificato dalla riserva di copertura dei flussi di cassa o dalla riserva di conversione di valuta estera nell'utile (perdita) d'esercizio come rettifica da riclassificazione (cfr. lo IAS 1) (distinguendo fra importi per i quali in precedenza era stata utilizzata la contabilizzazione delle operazioni di copertura ma per i quali non sono più previsti flussi finanziari futuri coperti, e gli importi che sono stati trasferiti perché l'elemento coperto ha inciso sull'utile o sulla perdita);
  - v) la voce del prospetto di conto economico complessivo che include la rettifica da riclassificazione (cfr. IAS 1) e
  - vi) per le coperture di posizioni nette, gli utili e le perdite di copertura rilevati in una voce distinta del prospetto di conto economico complessivo (cfr. il paragrafo 6.6.4 dell'IFRS 9).

- 24D Quando il volume delle relazioni di copertura a cui si applica l'esenzione di cui al paragrafo 23C non è rappresentativa dei volumi normali nel corso dell'esercizio (ossia il volume alla data di riferimento del bilancio non riflette i volumi nel corso dell'esercizio) l'entità deve indicare tale fatto e il motivo per cui ritiene che i volumi non siano rappresentativi.
- 24E L'entità deve fornire la riconciliazione di ciascuna componente del patrimonio netto e l'analisi delle altre componenti di conto economico complessivo secondo quanto previsto dallo IAS 1 che nell'insieme:
- a) opera una distinzione, come minimo, tra gli importi che si riferiscono alle informazioni integrative di cui al paragrafo 24C, lettera b), punti i) e iv), e gli importi contabilizzati conformemente al paragrafo 6.5.11, lettera d), punti i) e iii), dell'IFRS 9;
  - b) opera una distinzione tra gli importi connessi con il valore temporale delle opzioni che coprono elementi coperti relativi a un'operazione e gli importi connessi con il valore temporale delle opzioni che coprono elementi coperti relativi a un periodo quando l'entità contabilizza il valore temporale dell'opzione in conformità al paragrafo 6.5.15 dell'IFRS 9 e
  - c) opera una distinzione tra gli importi associati a elementi forward di contratti forward e ai differenziali dovuti alla valuta estera di strumenti finanziari che coprono elementi coperti relativi a un'operazione e gli importi associati a elementi forward di contratti forward e ai differenziali dovuti alla valuta estera di strumenti finanziari che coprono elementi coperti relativi a un periodo quando l'entità contabilizza tali importi in conformità al paragrafo 6.5.16 dell'IFRS 9.
- 24F L'entità deve fornire le informazioni di cui al paragrafo 24E separatamente per categoria di rischio. La disaggregazione in base al rischio può essere fornita nelle note al bilancio.

*Opzione di designare l'esposizione creditizia come valutata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio*

- 24G Se l'entità ha designato uno strumento finanziario, o parte di esso, come valutato al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, perché utilizza un derivato su crediti per gestire il rischio di credito dello strumento finanziario, essa deve indicare:
- a) per i derivati su crediti che sono stati utilizzati per gestire il rischio di credito degli strumenti finanziari designati come valutati al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio in conformità al paragrafo 6.7.1 dell'IFRS 9, la riconciliazione di ciascun importo nominale e del *fair value* (valore equo) all'inizio e alla fine dell'esercizio;
  - b) l'utile o la perdita rilevati nell'utile (perdita) d'esercizio alla data di designazione dello strumento finanziario, o di parte di esso, come valutato al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio secondo quanto previsto dal paragrafo 6.7.1 dell'IFRS 9 e
  - c) alla data in cui cessa la valutazione dello strumento finanziario, o di parte di esso, al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, il *fair value* (valore equo) dello strumento finanziario che è diventato il nuovo valore contabile conformemente al paragrafo 6.7.4, lettera b), dell'IFRS 9 e il valore nominale o l'importo del capitale relativi (l'entità non è tenuta a comunicare questa informazione integrativa negli esercizi successivi, se non per fornire informazioni comparative secondo quanto previsto dallo IAS 1).
28. In alcuni casi, l'entità non rileva l'utile o la perdita al momento della rilevazione iniziale dell'attività finanziaria o della passività finanziaria, perché il *fair value* (valore equo) non è attestato da un prezzo quotato in un mercato attivo per un'attività o una passività identica (ossia un dato di input di Livello 1) né è basato su una tecnica di valutazione che utilizza solo dati di mercati osservabili (cfr. paragrafo B5.1.2 A dell'IFRS 9). In tali casi, per ogni classe di attività o passività finanziaria, l'entità deve indicare:
- a) i principi contabili da essa utilizzati nel rilevare nell'utile (perdita) di esercizio la differenza tra il *fair value* (valore equo) al momento della rilevazione iniziale e il prezzo dell'operazione per riflettere un cambiamento nei fattori (incluso il tempo) che gli operatori di mercato prenderebbero in considerazione per determinare il prezzo dell'attività o della passività (cfr. paragrafo B5.1.2 A, lettera b), dell'IFRS 9);

- b) la differenza complessiva ancora da rilevare nell'utile (perdita) d'esercizio all'inizio e alla fine dell'esercizio e la riconciliazione delle variazioni del saldo di detta differenza;
  - c) il motivo per cui l'entità ha concluso che il prezzo dell'operazione non era la prova migliore del *fair value* (valore equo), inclusa la descrizione dell'evidenza a supporto del *fair value* (valore equo).
29. L'indicazione del *fair value* (valore equo) non è necessaria:
- a) ...
  - b) [eliminato]
  - c) ...
30. Nel caso descritto al paragrafo 29, lettera c), l'entità deve fornire informazioni per aiutare gli utilizzatori del bilancio a effettuare le loro valutazioni circa la misura delle possibili differenze tra il valore contabile di detti contratti e il loro *fair value* (valore equo), tra cui:
- a) ...

### **Rischio di credito**

#### *Ambito di applicazione e finalità*

- 35 A L'entità applica le disposizioni in materia di informazioni integrative di cui ai paragrafi 35F-35N agli strumenti finanziari ai quali si applicano le disposizioni in materia di riduzione di valore di cui all'IFRS 9. Tuttavia:
- a) per i crediti commerciali, le attività derivanti da contratto e i crediti impliciti nei contratti di leasing, il paragrafo 35 J si applica ai crediti commerciali, alle attività derivanti da contratto e ai crediti impliciti nei contratti di leasing per i quali le perdite attese lungo tutta la vita del credito sono rilevate conformemente al paragrafo 5.5.15 dell'IFRS 9, se dette attività finanziarie sono modificate quando sono scadute da più di 30 giorni e
  - b) il paragrafo 35K, lettera b), non si applica ai crediti impliciti nei contratti di leasing.
- 35B Le informazioni integrative sul rischio di credito fornite ai sensi dei paragrafi 35F-35N devono consentire agli utilizzatori del bilancio di comprendere l'effetto del rischio di credito sull'importo, sulla tempistica e sul grado di incertezza dei flussi finanziari futuri. Per soddisfare questa finalità, le informazioni integrative sul rischio di credito devono comprendere:
- a) informazioni sulle pratiche di gestione del rischio di credito dell'entità e sul modo in cui dette pratiche sono in relazione con la rilevazione e la valutazione delle perdite attese su crediti, compresi i metodi, le ipotesi e le informazioni utilizzati per valutare le perdite attese;
  - b) informazioni quantitative e qualitative che consentano agli utilizzatori del bilancio di valutare gli importi in bilancio derivanti da perdite attese su crediti, inclusi le variazioni dell'importo delle perdite attese su crediti e i relativi motivi e
  - c) informazioni sull'esposizione al rischio di credito dell'entità (ossia il rischio di credito insito nelle attività finanziarie e negli impegni dell'entità all'erogazione di crediti), comprese le concentrazioni significative del rischio di credito.
- 35C L'entità non deve ripetere informazioni già fornite altrove, purché dette informazioni siano fornite tramite rinvii inseriti nel bilancio ad altri documenti, come per esempio, relazione della direzione aziendale o relazione sul rischio, ai quali gli utilizzatori del bilancio hanno accesso alle stesse condizioni e negli stessi tempi del bilancio. Senza le informazioni inserite tramite rinvii, il bilancio è incompleto.

- 35D Per soddisfare le finalità di cui al paragrafo 35B, l'entità deve (salvo altrimenti specificato) considerare il grado di dettaglio delle informazioni da comunicare, l'enfasi da dare ai diversi aspetti delle disposizioni in materia di pubblicità, il livello adeguato di aggregazione o di disaggregazione e se gli utilizzatori del bilancio necessitano di ulteriori spiegazioni per valutare le informazioni quantitative fornite.
- 35E Se le informazioni integrative fornite in conformità ai paragrafi 35F-35N sono insufficienti a soddisfare le finalità di cui al paragrafo 35B, l'entità deve fornire le informazioni integrative necessarie a soddisfare tali finalità.

*Pratiche di gestione del rischio di credito*

- 35F L'entità deve illustrare le sue pratiche di gestione del rischio di credito e il modo in cui dette pratiche sono in relazione con la rilevazione e la valutazione delle perdite attese su crediti. Per soddisfare questa finalità l'entità deve comunicare le informazioni che permettono agli utilizzatori del bilancio di comprendere e valutare:
- a) il modo in cui l'entità ha stabilito se il rischio di credito relativo agli strumenti finanziari è aumentato in misura significativa dopo la rilevazione iniziale, se e in che modo:
    - i) si ritiene che gli strumenti finanziari abbiano un basso rischio di credito in conformità al paragrafo 5.5.10 dell'IFRS 9, comprese le categorie di strumenti finanziari ai quali si applica e
    - ii) sia stata confutata la presunzione, di cui al paragrafo 5.5.11 dell'IFRS 9, che vi siano stati aumenti significativi del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale quando le attività finanziarie sono scadute da più di 30 giorni;
  - b) le definizioni di inadempimento dell'entità, compresi i motivi per la scelta delle definizioni;
  - c) il modo in cui gli strumenti sono stati raggruppati, se le perdite attese su crediti sono state valutate su base collettiva;
  - d) il modo in cui l'entità ha determinato che le attività finanziarie sono deteriorate;
  - e) i principi in materia di svalutazione seguiti dall'entità, compresi gli indicatori dell'assenza di una ragionevole aspettativa di recupero e informazioni sui principi seguiti per le attività finanziarie che sebbene totalmente svalutate sono ancora soggette a esecuzione forzata e
  - f) il modo in cui sono state applicate le disposizioni di cui al paragrafo 5.5.12 dell'IFRS 9 in materia di modifica dei flussi finanziari contrattuali delle attività finanziarie, compreso il modo in cui l'entità:
    - i) determina se il rischio di credito dell'attività finanziaria che è stato modificato mentre il fondo a copertura perdite era valutato ad un importo pari alle perdite attese lungo tutta la vita del credito è migliorato al punto che il fondo a copertura perdite torna a essere valutato a un importo pari alle perdite attese su crediti nei 12 mesi successivi in conformità al paragrafo 5.5.5 dell'IFRS 9 e
    - ii) sorveglia la misura in cui il fondo a copertura perdite per le attività finanziarie che soddisfano i criteri di cui al punto i) è successivamente nuovamente valutato a un importo pari alle perdite attese lungo tutta la vita del credito in conformità al paragrafo 5.5.3 dell'IFRS 9.
- 35G L'entità deve illustrare gli input, le ipotesi e le tecniche di stima utilizzati per applicare le disposizioni di cui alla sezione 5.5 dell'IFRS 9. A tal fine, l'entità indica:
- a) la base degli input, delle ipotesi e delle tecniche di stima utilizzati per:
    - i) valutare le perdite attese su crediti nei 12 mesi successivi e le perdite attese lungo tutta la vita del credito;
    - ii) determinare se il rischio di credito relativo agli strumenti finanziari sia aumentato in misura significativa dopo la rilevazione iniziale e
    - iii) determinare se l'attività finanziaria è deteriorata;

- b) il modo in cui nella determinazione delle perdite attese su crediti si è tenuto conto di informazioni indicative degli sviluppi attesi, comprese informazioni macroeconomiche e
- c) le modifiche delle tecniche di stima o delle ipotesi significative formulate nel corso dell'esercizio e le ragioni di tali modifiche.

*Informazioni quantitative e qualitative sugli importi derivanti dalle perdite attese su crediti*

35H Per spiegare le variazioni del fondo a copertura perdite e le relative ragioni, l'entità deve fornire, in una tabella, per ciascuna classe di strumenti finanziari, la riconciliazione tra il saldo di apertura e il saldo di chiusura del fondo a copertura perdite, indicando separatamente le variazioni avvenute nel corso dell'esercizio per:

- a) il fondo a copertura perdite valutato ad un importo pari alle perdite attese su crediti nei 12 mesi successivi;
- b) il fondo a copertura perdite valutato ad un importo pari alle perdite attese lungo tutta la vita del credito per:
  - i) gli strumenti finanziari per i quali il rischio di credito è aumentato in misura significativa dopo la rilevazione iniziale, ma che non sono attività finanziarie deteriorate;
  - ii) le attività finanziarie deteriorate alla data di riferimento del bilancio (ma che non sono attività deteriorate acquistate o originate) e
  - iii) i crediti commerciali, le attività derivanti da contratto e i crediti impliciti nei contratti di leasing per i quali il fondo a copertura perdite è valutato in conformità al paragrafo 5.5.15 dell'IFRS 9;
- c) le attività finanziarie che sono attività deteriorate acquistate o originate. Oltre alla riconciliazione, l'entità deve indicare l'importo totale delle perdite attese su crediti non attualizzate al momento della rilevazione iniziale delle attività finanziarie inizialmente rilevate nel corso dell'esercizio.

35I Per consentire agli utilizzatori del bilancio di comprendere le variazioni del fondo a copertura perdite indicato in conformità al paragrafo 35H, l'entità deve spiegare in che modo variazioni significative del valore contabile lordo degli strumenti finanziari nel corso dell'esercizio hanno contribuito alle variazioni del fondo a copertura perdite. Le informazioni devono essere fornite separatamente per gli strumenti finanziari che rappresentano il fondo a copertura perdite di cui al paragrafo 35H, lettere a)-c), e comprendere anche pertinenti informazioni qualitative e quantitative. Tra gli esempi di variazioni del valore contabile lordo degli strumenti finanziari che possono contribuire alle variazioni del fondo a copertura perdite si possono citare:

- a) variazioni dovute a strumenti finanziari originati o acquistati nel corso dell'esercizio;
- b) la modifica dei flussi finanziari contrattuali su attività finanziarie che non determinano l'eliminazione contabile di tali attività finanziarie in conformità all'IFRS 9;
- c) variazioni dovute a strumenti finanziari che sono stati eliminati contabilmente (compresi quelli che sono stati svalutati totalmente) nel corso dell'esercizio e
- d) variazioni dovute alla valutazione del fondo a copertura perdite ad un importo pari alle perdite attese su crediti nei 12 mesi successivi o alle perdite attese lungo tutta la vita del credito.

35J Per consentire agli utilizzatori del bilancio di comprendere la natura e l'effetto delle modifiche dei flussi finanziari contrattuali sulle attività finanziarie che non hanno determinato l'eliminazione contabile e l'effetto di tali modifiche sulla valutazione delle perdite attese su crediti, l'entità deve indicare:

- a) il costo ammortizzato prima della modifica e l'utile o la perdita netti derivanti dalla modifica rilevati per le attività finanziarie per le quali i flussi finanziari contrattuali sono stati modificati nel corso dell'esercizio mentre il relativo fondo a copertura perdite era valutato a un importo pari alle perdite attese lungo tutta la vita del credito e



- b) il valore contabile lordo, alla data di chiusura dell'esercizio, delle attività finanziarie che hanno subito modifiche dopo la rilevazione iniziale quando il fondo a copertura perdite era valutato a un importo pari alle perdite attese lungo tutta la vita del credito e per le quali il fondo a copertura perdite è cambiato nel corso dell'esercizio in un importo pari alle perdite attese su crediti nei 12 mesi successivi.
- 35K Per consentire agli utilizzatori del bilancio di comprendere l'effetto delle garanzie reali e di altri strumenti di attenuazione del rischio di credito sugli importi derivanti da perdite attese su crediti, per ogni classe di strumenti finanziari l'entità deve indicare:
- a) l'ammontare che alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento meglio rappresenta la sua massima esposizione al rischio di credito, senza considerare eventuali garanzie reali detenute o altri strumenti di attenuazione del rischio di credito (per esempio, accordi di compensazione che non soddisfano le condizioni per la compensazione secondo quanto previsto dallo IAS 32);
- b) la descrizione delle garanzie reali e degli altri strumenti di attenuazione del rischio di credito, tra cui:
- i) la descrizione della natura e della qualità della garanzia reale posseduta;
- ii) la spiegazione di ogni variazione significativa della qualità della garanzia reale o degli strumenti di attenuazione del rischio di credito dovuta a deterioramento o modifiche dei principi dell'entità in materia di garanzie reali nel corso dell'esercizio e
- iii) informazioni sugli strumenti finanziari per i quali l'entità non ha rilevato un fondo a copertura perdite in ragione della garanzia reale;
- c) informazioni quantitative sulla garanzia reale posseduta e sugli altri strumenti di attenuazione del rischio di credito (per esempio, la quantificazione della misura in cui la garanzia reale e gli altri strumenti di attenuazione del rischio di credito attenuano il rischio di credito) per le attività finanziarie deteriorate alla data di riferimento del bilancio.
- 35L L'entità deve indicare l'importo contrattuale in essere delle attività finanziarie che pur essendo state svalutate totalmente nel corso dell'esercizio sono ancora oggetto di esecuzione forzata.

#### *Esposizione al rischio di credito*

- 35M Per consentire agli utilizzatori del bilancio di valutare l'esposizione al rischio di credito dell'entità e di comprendere le sue concentrazioni significative del rischio di credito, l'entità deve indicare, per ogni *grado di rating del rischio di credito*, il valore contabile lordo delle attività finanziarie e l'esposizione al rischio di credito su impegni all'erogazione di finanziamenti e contratti di garanzia finanziaria. Tali informazioni sono fornite separatamente per gli strumenti finanziari:
- a) per i quali il fondo a copertura perdite è valutato a un importo pari alle perdite attese su crediti nei 12 mesi successivi;
- b) per i quali il fondo a copertura perdite è valutato a un importo pari alle perdite attese lungo tutta la vita del credito e che sono:
- i) strumenti finanziari per i quali il rischio di credito è aumentato in misura significativa dopo la rilevazione iniziale, ma che non sono attività finanziarie deteriorate;
- ii) attività finanziarie deteriorate alla data di riferimento del bilancio (ma che non sono attività deteriorate acquistate o originate) e
- iii) crediti commerciali, attività derivanti da contratto e crediti impliciti nei contratti di leasing per i quali il fondo a copertura perdite è valutato in conformità al paragrafo 5.5.15 dell'IFRS 9;
- c) che sono attività finanziarie deteriorate acquistate o originate.
- 35N Per i crediti commerciali, le attività derivanti da contratto e i crediti impliciti nei contratti di leasing ai quali l'entità applica il paragrafo 5.5.15 dell'IFRS 9, le informazioni fornite a norma del paragrafo 35M possono basarsi su una matrice di accantonamento (cfr. paragrafo B5.5.35 dell'IFRS 9).

36. Per tutti gli strumenti finanziari che rientrano nell'ambito di applicazione del presente IFRS, ma ai quali non si applicano le disposizioni in materia di riduzione di valore di cui all'IFRS 9, l'entità deve indicare per ogni classe di strumenti finanziari:
- a) l'ammontare che alla data di chiusura dell'esercizio meglio rappresenta la sua massima esposizione al rischio di credito, senza considerare eventuali garanzie reali detenute o altri strumenti di attenuazione del rischio di credito (per esempio, accordi di compensazione che non soddisfano le condizioni per la compensazione secondo quanto previsto dallo IAS 32). Queste informazioni non sono richieste per gli strumenti finanziari il cui valore contabile meglio rappresenta la massima esposizione al rischio di credito;
  - b) la descrizione delle garanzie reali possedute e degli altri strumenti di attenuazione del rischio di credito e del loro effetto finanziario (per esempio, la quantificazione del minor rischio di credito determinato dalle garanzie reali e dagli altri strumenti di attenuazione del rischio di credito) relativamente all'ammontare che meglio rappresenta la massima esposizione al rischio di credito (rappresentata secondo le indicazioni di cui alla lettera a) o dal valore contabile dello strumento finanziario);
  - c) [eliminato]
  - d) ...
37. [eliminato]
- 42C Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di informazioni integrative di cui ai paragrafi 42E–42H, l'entità ha un coinvolgimento residuo in un'attività finanziaria trasferita se, nell'ambito del trasferimento, essa mantiene diritti od obblighi contrattuali inerenti all'attività finanziaria trasferita oppure acquisisce nuovi diritti od obbligazioni contrattuali relativi all'attività finanziaria trasferita. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di informazioni integrative di cui ai paragrafi 42E–42H, quanto segue non comporta un coinvolgimento residuo:
- a) ...
  - b) l'accordo in virtù del quale l'entità mantiene i diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari dell'attività finanziaria ma assume l'obbligazione contrattuale a pagare i flussi finanziari a una o più entità e sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 3.2.5, lettere a)-c), dell'IFRS 9.

#### **Attività finanziarie trasferite non eliminate contabilmente nella loro integralità**

- 42D L'entità può aver trasferito attività finanziarie in modo tale da rendere tutte le attività finanziarie trasferite, o parte di esse, non ammissibili per l'eliminazione contabile. Per soddisfare gli obiettivi posti nel paragrafo 42B, lettera a), alla data di riferimento del bilancio e per ciascuna classe di attività finanziarie trasferite non eliminate contabilmente nella loro integralità, l'entità deve indicare:
- a) ...
  - f) quando l'entità continua a rilevare le attività nella misura del proprio coinvolgimento residuo (cfr. paragrafo 3.2.6, lettera c), punto ii), e paragrafo 3.2.16 dell'IFRS 9), il valore contabile complessivo delle attività originarie prima del trasferimento, il valore contabile delle attività che l'entità continua a rilevare e il valore contabile delle passività associate.

#### **Attività finanziarie trasferite eliminate contabilmente nella loro integralità**

- 42E Per soddisfare gli obiettivi posti nel paragrafo 42B, lettera b), quando l'entità elimina contabilmente nella loro integralità le attività finanziarie trasferite (cfr. paragrafo 3.2.6, lettera a), e lettera c), punto i), dell'IFRS 9) pur conservando un coinvolgimento residuo, per ciascun tipo di coinvolgimento residuo deve almeno indicare, a ciascuna data di riferimento del bilancio, quanto segue:
- a) ...

## APPLICAZIONE INIZIALE DELL'IFRS 9

42I Nell'esercizio che include la data di applicazione iniziale dell'IFRS 9 l'entità deve fornire le seguenti informazioni per ciascuna classe di attività e passività finanziarie con riferimento alla data di applicazione iniziale:

- a) la categoria di valutazione originaria e il valore contabile determinati conformemente allo IAS 39 o conformemente a una versione precedente dell'IFRS 9 (se l'approccio prescelto dall'entità per l'applicazione dell'IFRS 9 comporta più di una data di applicazione iniziale per disposizioni diverse);
- b) la categoria di valutazione e il valore contabile nuovi determinati in conformità all'IFRS 9;
- c) l'importo delle attività e passività finanziarie nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria precedentemente designate come valutate al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio ma che non sono più designate in tal modo, distinguendo tra quelle per le quali l'IFRS 9 impone la riclassificazione e quelle che l'entità sceglie di riclassificare alla data di applicazione iniziale.

In conformità al paragrafo 7.2.2 dell'IFRS 9, a seconda dell'approccio prescelto dall'entità per l'applicazione dell'IFRS 9, il passaggio può richiedere più di una data di applicazione iniziale. Pertanto il presente paragrafo può comportare comunicazioni effettuate a varie date di applicazione iniziale. L'entità deve presentare dette informazioni quantitative in una tabella, a meno che sia più idoneo un formato diverso.

42J Nell'esercizio che include la data di applicazione iniziale dell'IFRS 9, l'entità deve fornire informazioni qualitative per permettere agli utilizzatori di comprendere:

- a) in che modo ha applicato le disposizioni in materia di classificazione di cui all'IFRS 9 alle attività finanziarie la cui classificazione è cambiata in seguito all'applicazione dell'IFRS 9;
- b) i motivi dell'eventuale designazione o non designazione delle attività finanziarie o passività finanziarie come valutate al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio alla data di applicazione iniziale.

In conformità al paragrafo 7.2.2 dell'IFRS 9, a seconda dell'approccio prescelto dall'entità per l'applicazione dell'IFRS 9, il passaggio può richiedere più di una data di applicazione iniziale. Pertanto il presente paragrafo può comportare comunicazioni effettuate a varie date di applicazione iniziale.

42K Nell'esercizio in cui l'entità applica per la prima volta le disposizioni in materia di classificazione e valutazione delle attività finanziarie di cui all'IFRS 9 (ossia quando l'entità realizza il passaggio dallo IAS 39 all'IFRS 9 per le attività finanziarie) essa deve fornire le informazioni integrative di cui ai paragrafi 42L-42O del presente IFRS come previsto dal paragrafo 7.2.15 dell'IFRS 9.

42L Nei casi previsti dal paragrafo 42K, l'entità deve indicare le modifiche delle classificazioni delle attività e passività finanziarie alla data di applicazione iniziale dell'IFRS 9, indicando separatamente:

- a) le modifiche del valore contabile sulla base della rispettiva categoria di valutazione secondo quanto previsto dallo IAS 39 (ossia non derivanti da un cambiamento del criterio di valutazione nella fase di passaggio all'IFRS 9) e
- b) le modifiche del valore contabile derivanti da un cambiamento del criterio di valutazione nella fase di passaggio all'IFRS 9.

Le informazioni integrative previste dal presente paragrafo non devono essere indicate dopo l'esercizio in cui l'entità applica per la prima volta le disposizioni in materia di classificazione e valutazione delle attività finanziarie di cui all'IFRS 9.

42M Nei casi previsti dal paragrafo 42K, l'entità deve fornire le seguenti informazioni per le attività e passività finanziarie che sono state riclassificate per essere valutate al costo ammortizzato e, nel caso delle attività finanziarie, che sono state riclassificate dal *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio al *fair value* (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo, a seguito del passaggio all'IFRS 9:

- a) il *fair value* (valore equo) delle attività finanziarie o delle passività finanziarie alla data di chiusura dell'esercizio e
- b) l'utile o la perdita in termini di *fair value* (valore equo) che sarebbero stati rilevati nell'utile (perdita) d'esercizio o nelle altre componenti di conto economico complessivo nel corso dell'esercizio se le attività o le passività finanziarie non fossero state riclassificate.

Le informazioni integrative previste dal presente paragrafo non devono essere indicate dopo l'esercizio in cui l'entità applica per la prima volta le disposizioni in materia di classificazione e valutazione delle attività finanziarie di cui all'IFRS 9.

42N Nei casi previsti dal paragrafo 42K, l'entità deve fornire le seguenti informazioni per le attività e le passività finanziarie che sono state riclassificate spostandole dalla categoria del *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio a seguito del passaggio all'IFRS 9:

- a) il tasso di interesse effettivo determinato alla data di applicazione iniziale e
- b) gli interessi attivi o passivi rilevati.

Se l'entità tratta il *fair value* (valore equo) dell'attività o passività finanziaria come il nuovo valore contabile lordo alla data di applicazione iniziale (cfr. il paragrafo 7.2.11 dell'IFRS 9), le informazioni integrative di cui al presente paragrafo sono comunicate per ciascun esercizio fino all'eliminazione contabile. Altrimenti, le informazioni integrative previste dal presente paragrafo non devono essere indicate dopo l'esercizio in cui l'entità applica per la prima volta le disposizioni in materia di classificazione e valutazione delle attività finanziarie di cui all'IFRS 9.

42O Quando l'entità presenta le informazioni integrative di cui ai paragrafi 42K-42N, dette informazioni integrative e le informazioni integrative di cui al paragrafo 25 del presente IFRS devono permettere la riconciliazione tra:

- a) le categorie di valutazione presentate in conformità allo IAS 39 e all'IFRS 9 e
- b) la classe dello strumento finanziario

alla data di applicazione iniziale.

42P Alla data di applicazione iniziale della sezione 5.5 dell'IFRS 9, l'entità è tenuta a comunicare informazioni integrative che permettano la riconciliazione tra il saldo di chiusura del fondo a copertura riduzioni di valore di cui allo IAS 39 e gli accantonamenti di cui allo IAS 37 e il saldo di apertura del fondo a copertura perdite determinato in conformità all'IFRS 9. Per le attività finanziarie, le informazioni devono essere fornite secondo la categoria di valutazione correlata delle attività finanziarie conformemente allo IAS 39 e all'IFRS 9, e deve essere indicato separatamente l'effetto delle variazioni della categoria di valutazione sul fondo a copertura perdite a tale data.

42Q Nell'esercizio che include la data di applicazione iniziale dell'IFRS 9, l'entità non è tenuta a presentare gli importi delle singole voci di bilancio che sarebbero state indicate conformemente alle disposizioni in materia di classificazione e valutazione (che comprendono le disposizioni relative alla valutazione al costo ammortizzato delle attività finanziarie e relative alla riduzione di valore, di cui alle sezioni 5.4 e 5.5 dell'IFRS 9) di cui:

- a) all'IFRS 9 per gli esercizi precedenti e
- b) allo IAS 39 per l'esercizio in corso.

- 42R Conformemente al paragrafo 7.2.4 dell'IFRS 9, se alla data di applicazione iniziale dell'IFRS 9 non è fattibile (secondo la definizione dello IAS 8) per l'entità valutare il valore temporale del denaro modificato conformemente ai paragrafi B4.1.9B-B4.1.9D dell'IFRS 9 sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti al momento della rilevazione iniziale dell'attività finanziaria, l'entità deve valutare le caratteristiche dei flussi finanziari contrattuali dell'attività finanziaria sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti al momento della rilevazione iniziale dell'attività finanziaria senza tener conto delle disposizioni relative alla modifica del valore temporale del denaro di cui ai paragrafi B4.1.9B-B4.1.9D dell'IFRS 9. L'entità deve indicare il valore contabile, alla data di riferimento del bilancio, delle attività finanziarie le cui caratteristiche dei flussi finanziari contrattuali sono state valutate sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti al momento della rilevazione iniziale dell'attività finanziaria, senza tener conto delle disposizioni relative alla modifica del valore temporale del denaro di cui ai paragrafi B4.1.9B-B4.1.9D dell'IFRS 9 fino a quando le attività finanziarie non sono eliminate contabilmente.
- 42S Conformemente al paragrafo 7.2.5 dell'IFRS 9, se alla data di applicazione iniziale non è fattibile (secondo la definizione dello IAS 8) per l'entità valutare se il *fair value* (valore equo) di un elemento di pagamento anticipato era insignificante ai sensi del paragrafo B4.1.12, lettera d), dell'IFRS 9 sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti al momento della rilevazione iniziale dell'attività finanziaria, l'entità deve valutare le caratteristiche dei flussi finanziari contrattuali dell'attività finanziaria sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti al momento della rilevazione iniziale dell'attività finanziaria senza tener conto delle eccezioni per gli elementi di pagamento anticipato di cui al paragrafo B4.1.12 dell'IFRS 9. L'entità deve indicare il valore contabile, alla data di riferimento del bilancio, delle attività finanziarie le cui caratteristiche dei flussi finanziari contrattuali sono state valutate sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti al momento della rilevazione iniziale dell'attività finanziaria, senza tener conto delle eccezioni per gli elementi di pagamento anticipato di cui al paragrafo B4.1.12 dell'IFRS 9 fino a quando le attività finanziarie non sono eliminate contabilmente.

## DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- 44E [eliminato]
- 44F [eliminato]
- 44H-44 J [eliminati]
- 44N [eliminato]
- 44S-44 W [eliminati]
- 44Y [eliminato]
- 44Z L'IFRS 9, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha modificato i paragrafi 2-5, 8-11, 14, 20, 28-30, 36, 42C-42E, l'Appendice A e i paragrafi B1, B5, B9, B10, B22 e B27, ha eliminato i paragrafi 12, 12 A, 16, 22-24, 37, 44E, 44F, 44H-44 J, 44N, 44S-44 W, 44Y, B4 e l'Appendice D e ha aggiunto i paragrafi 5 A, 10 A, 11 A, 11B, 12B-12D, 16 A, 20 A, 21 A-21D, 22 A-22C, 23 A-23F, 24 A-24G, 35 A-35N, 42I-42S, 44ZA e B8 A-B8 J. L'entità deve applicare le modifiche quando applica l'IFRS 9. Le modifiche non devono essere applicate alle informazioni comparative fornite per esercizi antecedenti la data di applicazione iniziale dell'IFRS 9.
- 44ZA Conformemente al paragrafo 7.1.2 dell'IFRS 9, per gli esercizi anteriori al 1° gennaio 2018, l'entità può scegliere di applicare anticipatamente solo le disposizioni sulla presentazione degli utili e delle perdite sulle passività finanziarie designate al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio conformemente ai paragrafi 5.7.1, lettera c), 5.7.7-5.7.9, 7.2.14 e B5.7.5-B5.7.20 dell'IFRS 9, senza applicare le altre disposizioni dell'IFRS 9. Se l'entità sceglie di applicare solo detti paragrafi dell'IFRS 9, deve indicare tale fatto e fornire su base continuativa le relative informazioni integrative di cui ai paragrafi 10-11 del presente IFRS (come modificato dall'IFRS 9 (2010)).

C14 Nell'Appendice A è aggiunta la definizione di «grado di rating del rischio di credito», è eliminata la definizione di «scaduto» e l'ultimo paragrafo è modificato come segue:

**grado di rating del rischio di credito** rating del rischio di credito basato sul rischio di inadempimento relativo allo strumento finanziario.

I termini indicati di seguito sono definiti nel paragrafo 11 dello IAS 32, nel paragrafo 9 dello IAS 39, nell'Appendice A dell'IFRS 9 o nell'Appendice A dell'IFRS 13 e sono utilizzati nel presente IFRS nel significato specificato nello IAS 32, nello IAS 39, nell'IFRS 9 e nell'IFRS 13:

- costo ammortizzato dell'attività o passività finanziaria
- attività derivanti da contratto
- attività finanziarie deteriorate
- eliminazione contabile
- derivato
- dividendi
- criterio dell'interesse effettivo
- strumento rappresentativo di capitale
- perdite attese su crediti
- *fair value* (valore equo)
- attività finanziaria
- contratto di garanzia finanziaria
- strumento finanziario
- passività finanziaria
- passività finanziaria al *fair value* rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio
- operazione programmata
- valore contabile lordo
- strumento di copertura
- posseduta per negoziazione
- utili o perdite per riduzione di valore
- fondo a copertura perdite
- attività finanziarie deteriorate acquistate o originate
- data di riclassificazione
- acquisto o vendita standardizzato.

C15 Nell'appendice B, i paragrafi B1, B5, B9, B10, B22 e B27 sono modificati come segue, il titolo che precede il paragrafo B4 e il paragrafo B4 sono eliminati e sono aggiunti un titolo prima del paragrafo B8 A e i paragrafi B8 A-B8 J:

B1 Il paragrafo 6 dispone che l'entità raggruppi gli strumenti finanziari in classi che siano pertinenti alla natura delle informazioni fornite e che tengano in considerazione le caratteristiche degli strumenti finanziari. Le classi di cui al paragrafo 6 sono determinate dall'entità, e sono pertanto diverse dalle categorie di strumenti finanziari specificate nell'IFRS 9 (che stabilisce le modalità di valutazione degli strumenti finanziari e dove sono rilevate le variazioni del *fair value* (valore equo)).

B4 [eliminato]

B5 Il paragrafo 21 richiede che vengano indicati i criteri di valutazione utilizzati per la preparazione del bilancio e gli altri principi contabili utilizzati che sono significativi per la comprensione del bilancio. Per gli strumenti finanziari, le informazioni integrative possono comprendere:

- a) per le passività finanziarie designate al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio:
  - i) la natura delle passività finanziarie che l'entità ha designato al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio;
  - ii) i criteri sulla base dei quali dette passività finanziarie sono state designate come tali al momento della rilevazione iniziale; e
  - iii) in che modo l'entità ha soddisfatto le condizioni di cui al paragrafo 4.2.2 dell'IFRS 9 per una tale designazione.
- aa) Per le attività finanziarie designate come valutate al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio:
  - i) la natura delle attività finanziarie che l'entità ha designato come valutate al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio e
  - ii) in che modo l'entità ha soddisfatto i criteri di cui al paragrafo 4.1.5 dell'IFRS 9 per una tale designazione;
- b) [eliminato]
- c) se gli acquisti e le vendite standardizzati delle attività finanziarie sono contabilizzati alla data di negoziazione o alla data di regolamento (cfr. paragrafo 3.1.2 dell'IFRS 9);
- d) [eliminato]
- e) ...
- f) [eliminato]
- g) [eliminato]

#### **Pratiche di gestione del rischio di credito (paragrafi 35F-35G)**

B8 A Il paragrafo 35F, lettera b), impone la comunicazione di informazioni integrative sul modo in cui l'entità ha definito l'inadempimento per i diversi strumenti finanziari e i motivi della scelta della definizione. In conformità al paragrafo 5.5.9 dell'IFRS 9, per determinare se debbano essere rilevate le perdite attese lungo tutta la vita del credito occorre basarsi sull'aumento del rischio di inadempimento dopo la rilevazione iniziale. Tra le informazioni sulla definizione di inadempimento utilizzata dall'entità che possa aiutare gli utilizzatori del bilancio a capire in che modo l'entità ha applicato le disposizioni in materia di perdite attese su crediti dell'IFRS 9 rientrano:

- a) i fattori qualitativi e quantitativi presi in considerazione per definire l'inadempimento;
- b) se sono state applicate definizioni diverse per tipi diversi di strumenti finanziari e
- c) le ipotesi sul tasso di miglioramento (ossia il numero di attività finanziarie tornate a essere in bonis) dopo il verificarsi di un inadempimento sull'attività finanziaria.

B8B Per aiutare gli utilizzatori del bilancio a valutare i principi in materia di ristrutturazione e modifica seguiti dall'entità, il paragrafo 35F, lettera f), punto i), impone la comunicazione di informazioni integrative sul modo in cui l'entità sorveglia la misura in cui il fondo a copertura perdite sulle attività finanziarie precedentemente comunicato in conformità al paragrafo 35F, lettera f), punto i), venga successivamente valutato a un importo pari alle perdite attese lungo tutta la vita del credito in conformità al paragrafo 5.5.3 dell'IFRS 9. Le informazioni quantitative che possano aiutare gli utilizzatori a comprendere il successivo aumento del rischio di credito di attività finanziarie modificate possono includere informazioni sulle attività finanziarie modificate rispondenti ai criteri di cui al paragrafo 35F, lettera f), punto i), per le quali il fondo a copertura perdite è tornato a essere valutato ad un importo pari alle perdite attese lungo tutta la vita del credito (ossia un tasso di deterioramento).

B8C Il paragrafo 35G, lettera a), impone la comunicazione di informazioni integrative relative alle basi degli input, delle ipotesi e delle tecniche di stima utilizzati per applicare le disposizioni in materia di riduzione di valore di cui all'IFRS 9. Le ipotesi e gli input utilizzati dall'entità per valutare le perdite attese su crediti o per determinare la misura dell'aumento del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale possono includere informazioni ottenute da dati storici interni o da relazioni di rating e ipotesi sulla vita attesa degli strumenti finanziari e la tempistica della vendita della garanzia reale.

#### ***Variazioni del fondo a copertura perdite (paragrafo 35H)***

B8D In conformità al paragrafo 35H, l'entità è tenuta a spiegare le ragioni delle modifiche del fondo a copertura perdite nel corso dell'esercizio. Oltre alla riconciliazione tra il saldo di apertura e il saldo di chiusura del fondo a copertura perdite, può essere necessario fornire una spiegazione dettagliata delle modifiche. La spiegazione dettagliata può includere l'analisi dei motivi delle modifiche del fondo a copertura perdite nell'esercizio, ivi compresi:

- a) la composizione del portafoglio;
- b) il volume di strumenti finanziari acquistati o originati e
- c) la gravità delle perdite attese su crediti.

B8E Per gli impegni all'erogazione di finanziamenti e per i contratti di garanzia finanziaria il fondo a copertura perdite è rilevato come accantonamento. L'entità deve comunicare le informazioni integrative concernenti le modifiche del fondo a copertura perdite per le attività finanziarie separatamente dalle informazioni integrative concernenti gli impegni all'erogazione di finanziamenti e i contratti di garanzia finanziaria. Tuttavia, se uno strumento finanziario include sia una componente di finanziamento (ossia un'attività finanziaria) che una componente di impegno (ossia un impegno all'erogazione di finanziamenti) non utilizzato e l'entità non è in grado di separare le perdite attese su crediti sulla componente di impegno all'erogazione di finanziamenti da quelle sulla componente di attività finanziaria, le perdite attese su crediti sull'impegno all'erogazione di finanziamenti dovrebbero essere rilevate insieme al fondo a copertura perdite dell'attività finanziaria. Nella misura in cui la somma delle perdite attese su crediti supera il valore contabile lordo dell'attività finanziaria, le perdite attese su crediti dovrebbero essere rilevate come accantonamento.

#### ***Garanzie reali (paragrafo 35K)***

B8F Il paragrafo 35K impone la comunicazione di informazioni che consentano agli utilizzatori del bilancio di comprendere l'effetto delle garanzie reali e di altri strumenti di attenuazione del rischio di credito sull'importo delle perdite attese su crediti. L'entità non è tenuta né a comunicare le informazioni sul *fair value* (valore equo) delle garanzie reali e degli altri strumenti di attenuazione del rischio di credito né a quantificare l'esatto valore delle garanzie reali incluso nel calcolo delle perdite attese su crediti (ossia la perdita in caso di inadempimento).

B8G La descrizione dettagliata delle garanzie reali e del loro effetto sull'importo delle perdite attese su crediti potrebbe includere informazioni riguardanti:

- a) le principali tipologie di garanzie reali possedute o altri strumenti di attenuazione del rischio di credito (come esempi di questi ultimi si possono citare le garanzie personali, i derivati su credito, gli accordi di compensazione che non soddisfano le condizioni per la compensazione secondo quanto previsto dallo IAS 32);
- b) il volume delle garanzie reali possedute e degli altri strumenti di attenuazione del rischio di credito e della loro importanza ai fini del fondo a copertura perdite;
- c) i principi e i processi di valutazione e gestione delle garanzie reali e degli altri strumenti di attenuazione del rischio di credito;
- d) le principali tipologie di controparti delle garanzie reali e degli altri strumenti di attenuazione del rischio di credito e il loro merito di credito e
- e) informazioni sulle concentrazioni del rischio nell'ambito delle garanzie reali e degli altri strumenti di attenuazione del rischio di credito.



***Esposizione al rischio di credito (paragrafi 35M-35N)***

- B8H Il paragrafo 35M richiede la comunicazione di informazioni sull'esposizione al rischio di credito dell'entità e sulle concentrazioni significative del rischio di credito alla data di riferimento del bilancio. Si ha concentrazione del rischio di credito quando un certo numero di controparti è situato in una stessa regione geografica o è impegnato in attività simili e presenta caratteristiche economiche simili, per cui la loro capacità a far fronte alle obbligazioni contrattuali verrebbe compromessa in misura analoga da cambiamenti delle condizioni economiche o di altre condizioni. L'entità dovrebbe fornire informazioni che consentano agli utilizzatori del bilancio di capire se vi sono gruppi o portafogli di strumenti finanziari con particolari caratteristiche che potrebbero incidere su un'ampia parte del gruppo di strumenti finanziari, come la concentrazione di particolari rischi. Ciò potrebbe includere, per esempio, raggruppamenti in base al rapporto loan-to-value (prestito concesso/valore del bene), concentrazioni geografiche, settoriali o per tipo di emittente.
- B8I Il numero di gradi di rating del rischio di credito utilizzati per comunicare le informazioni conformemente al paragrafo 35M deve essere conforme al numero che l'entità comunica ai dirigenti con responsabilità strategiche ai fini della gestione del rischio di credito. Se le informazioni sul livello dello scaduto sono le uniche informazioni disponibili sul mutuatario e l'entità utilizza le informazioni sul livello dello scaduto per valutare se il rischio di credito è aumentato in misura significativa dopo la rilevazione iniziale conformemente al paragrafo 5.5.10 dell'IFRS 9, l'entità deve fornire l'analisi delle attività finanziarie per livello dello scaduto.
- B8J Quando ha valutato le perdite attese su crediti su base collettiva, l'entità può non essere in grado di assegnare il valore contabile lordo di singole attività finanziarie o l'esposizione al rischio di credito su impegni all'erogazione di finanziamenti e contratti di garanzia finanziaria al grado di rating del rischio di credito per il quale sono rilevate le perdite attese lungo tutta la vita del credito. In tal caso, l'entità dovrebbe applicare le disposizioni di cui al paragrafo 35M agli strumenti finanziari che possono essere direttamente assegnati a un grado di rating del rischio di credito e indicare separatamente il valore contabile lordo degli strumenti finanziari per i quali le perdite attese lungo tutta la vita del credito sono state valutate su base collettiva.
- B9 Il paragrafo 35K, lettera a), e il paragrafo 36, lettera a), richiedono informazioni integrative sull'ammontare che meglio rappresenta la massima esposizione al rischio di credito dell'entità. Nel caso di un'attività finanziaria, ciò è costituito di norma dal valore contabile lordo, al netto di:
- a) ...
  - b) eventuali fondi a copertura perdite rilevati secondo quanto previsto dall'IFRS 9.
- B10 Le attività che danno origine a rischio di credito e la massima esposizione al rischio di credito associata includono i seguenti elementi, ma non si limitano ad essi:
- a) la concessione di finanziamenti alla clientela e il collocamento di depositi presso altre entità. In questi casi, la massima esposizione al rischio di credito è rappresentata dal valore contabile delle relative attività finanziarie;
  - b) ...
- B22 Il rischio di tasso di interesse deriva da strumenti finanziari fruttiferi di interessi rilevati nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria (per esempio, strumenti di debito acquisiti o emessi) e da alcuni strumenti finanziari non rilevati nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria (per esempio taluni impegni all'erogazione di finanziamenti).
- B27 In conformità al paragrafo 40, lettera a), la sensitività dell'utile (perdita) d'esercizio (che deriva, per esempio, da strumenti valutati al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio) deve essere comunicata separatamente dalla sensitività delle altre componenti di conto economico complessivo (che deriva, per esempio, da investimenti in strumenti rappresentativi di capitale le cui variazioni del *fair value* (valore equo) sono esposte nelle altre componenti di conto economico complessivo).

C16 L'Appendice D è eliminata.

**IFRS 9 Strumenti finanziari (pubblicato nel novembre 2009)**

C17 Il paragrafo 8.1.1 è modificato come segue:

8.1.1. L'IFRS 9, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha sostituito il presente Principio. L'entità deve applicare l'IFRS 9 nella versione pubblicata nel luglio 2014 a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2018 o da data successiva. Tuttavia, per gli esercizi aventi inizio prima del 1° gennaio 2018, l'entità può decidere di applicare il presente Principio se, e soltanto se, la data di applicazione iniziale da parte dell'entità è anteriore al 1° febbraio 2015. Se l'entità sceglie di applicare il presente Principio, deve indicare tale fatto e applicare allo stesso tempo le modifiche di cui all'Appendice C.

**IFRS 9 Strumenti finanziari (pubblicato nell'ottobre 2010)**

C18 I paragrafi 7.1.1 e 7.3.2 sono modificati come segue ed è aggiunto il paragrafo 7.1.1 A:

7.1.1. L'IFRS 9, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha sostituito il presente Principio. L'entità deve applicare l'IFRS 9 nella versione pubblicata nel luglio 2014 a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2018 o da data successiva. Tuttavia, per gli esercizi aventi inizio prima del 1° gennaio 2018, l'entità può decidere di applicare il presente Principio se, e soltanto se, la data di applicazione iniziale da parte dell'entità è anteriore al 1° febbraio 2015. Se l'entità sceglie di applicare il presente Principio ma non ha già applicato l'IFRS 9 pubblicato nel 2009, deve applicare tutte le disposizioni del presente Principio allo stesso tempo (ma cfr. anche i paragrafi 7.1.1 A e 7.3.2). Se l'entità applica il presente Principio, deve indicare tale fatto e applicare allo stesso tempo le modifiche di cui all'Appendice C.

7.1.1 A Nonostante le disposizioni del paragrafo 7.1.1, per gli esercizi aventi inizio prima del 1° gennaio 2018, l'entità può scegliere di applicare le disposizioni sulla presentazione degli utili e delle perdite sulle passività finanziarie designate come valutate al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio conformemente ai paragrafi 5.7.1, lettera c), 5.7.7-5.7.9, 7.2.13 e B5.7.5-B 5.7.20 senza applicare le altre disposizioni del presente Principio. Se l'entità sceglie di applicare solo detti paragrafi, deve indicare tale fatto e fornire su base continuativa le informazioni integrative di cui ai paragrafi 10-11 dell'IFRS 7 (come modificato dal presente Principio).

7.3.2. Il presente Principio sostituisce l'IFRS 9 pubblicato nel 2009. Tuttavia, per gli esercizi aventi inizio prima del 1° gennaio 2018, l'entità può decidere di applicare l'IFRS 9 pubblicato nel 2009 se, e soltanto se, la data di applicazione iniziale da parte dell'entità è anteriore al 1° febbraio 2015.

**IFRS 9 Strumenti finanziari (Contabilizzazione delle operazioni di copertura e modifiche all'IFRS 9, all'IFRS 7 e allo IAS 39)**

C19 I paragrafi 7.1.1, 7.1.2 e 7.3.2 sono modificati come segue:

7.1.1. L'IFRS 9, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha sostituito il presente Principio. L'entità deve applicare l'IFRS 9 nella versione pubblicata nel luglio 2014 a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2018 o da data successiva. Tuttavia, per gli esercizi aventi inizio prima del 1° gennaio 2018, l'entità può decidere di applicare il presente Principio se, e soltanto se, la data di applicazione iniziale da parte dell'entità è anteriore al 1° febbraio 2015. Se l'entità sceglie di applicare il presente Principio, deve applicare tutte le disposizioni del presente Principio allo stesso tempo (ma cfr. anche i paragrafi 7.1.1 A e 7.2.16). Se l'entità applica il presente Principio, deve indicare tale fatto e applicare allo stesso tempo le modifiche di cui all'Appendice C.

7.1.2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 7.1.1, per gli esercizi aventi inizio prima del 1° gennaio 2018, l'entità può scegliere di applicare le disposizioni sulla presentazione degli utili e delle perdite sulle passività finanziarie designate come valutate al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio conformemente ai paragrafi 5.7.1, lettera c), 5.7.7-5.7.9, 7.2.13 e B5.7.5-B 5.7.20 senza applicare le altre disposizioni del presente Principio. Se l'entità sceglie di applicare solo detti paragrafi, deve indicare tale fatto e fornire su base continuativa le informazioni integrative di cui ai paragrafi 10-11 dell'IFRS 7 (come modificato dall'IFRS 9 pubblicato nell'ottobre 2010).

- 7.3.2. Il presente Principio sostituisce l'IFRS 9 pubblicato nel 2009 e l'IFRS 9 pubblicato nel 2010. Tuttavia, per gli esercizi aventi inizio prima del 1° gennaio 2018, l'entità può decidere di applicare l'IFRS 9 pubblicato nel 2009 o l'IFRS 9 pubblicato nel 2010 se, e soltanto se, la data di applicazione iniziale da parte dell'entità è anteriore al 1° febbraio 2015.

### IFRS 13 *Valutazione del fair value*

C20 Il paragrafo 52 è modificato come segue:

52. L'eccezione di cui al paragrafo 48 si applica esclusivamente alle attività e passività finanziarie e agli altri contratti rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 9 *Strumenti finanziari* (o dello IAS 39 *Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione*, se l'IFRS 9 non è stato ancora adottato). I riferimenti alle attività e passività finanziarie nei paragrafi 48-51 e 53-56 dovrebbero essere interpretati come riferimenti che si applicano a tutti i contratti rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 9 (o dello IAS 39, se l'IFRS 9 non è stato ancora adottato) o contabilizzati conformemente ad esso, a prescindere dal fatto che rispettino le definizioni di attività o passività finanziarie dello IAS 32 *Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio*.

C21 Nell'Appendice C è aggiunto il paragrafo C5:

- C5 L'IFRS 9, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha modificato il paragrafo 52. L'entità deve applicare la modifica quando applica l'IFRS 9.

### IAS 1 *Presentazione del bilancio*

C22 La definizione di «altre componenti di conto economico complessivo» di cui al paragrafo 7 e i paragrafi 68, 71, 82, 93, 95, 96, 106 e 123 sono modificati come segue, i paragrafi 139E, 139G e 139M sono eliminati ed è aggiunto il paragrafo 139O:

**7. I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati:**

...

**Le altre componenti di conto economico complessivo comprendono le voci di ricavo e di costo (incluse le rettifiche da riclassificazione) che non sono rilevate nell'utile (perdita) d'esercizio come richiesto o consentito dagli altri IFRS.**

Le voci delle altre componenti di conto economico complessivo sono le seguenti:

- a) ...
- d) utili e perdite da investimenti in strumenti rappresentativi di capitale designati al *fair value* (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo conformemente al paragrafo 5.7.5 dell'IFRS 9 *Strumenti finanziari*;
- da) utili e perdite sulle attività finanziarie valutate al *fair value* (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo conformemente al paragrafo 4.1.2 A dell'IFRS 9;
- e) la parte efficace degli utili e delle perdite sugli strumenti di copertura in una copertura di flussi finanziari e gli utili e le perdite sugli strumenti di copertura che coprono investimenti in strumenti rappresentativi di capitale valutati al *fair value* (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo conformemente al paragrafo 5.7.5 dell'IFRS 9 (cfr. capitolo 6 dell'IFRS 9);
- f) per particolari passività designate al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, l'importo della variazione di *fair value* (valore equo) attribuibile alle variazioni del rischio di credito della passività (cfr. paragrafo 5.7.7 dell'IFRS 9);
- g) variazioni del valore temporale delle opzioni quando il valore intrinseco è separato dal valore temporale del contratto di opzione e si designano come strumento di copertura soltanto le variazioni del valore intrinseco (cfr. capitolo 6 dell'IFRS 9);

- h) variazioni degli elementi forward dei contratti forward quando l'elemento forward è separato dall'elemento spot del contratto forward e si designano come strumento di copertura unicamente le variazioni del valore dell'elemento spot, e le variazioni del valore del differenziale dovuto alla valuta estera dello strumento finanziario quando lo si esclude dalla designazione dello strumento finanziario come strumento di copertura (cfr. capitolo 6 dell'IFRS 9).

...

- 68. Il ciclo operativo dell'entità è il tempo che intercorre tra l'acquisizione di beni per il processo produttivo e la loro realizzazione in disponibilità liquide o mezzi equivalenti. Quando il normale ciclo operativo dell'entità non è chiaramente identificabile, si suppone che la sua durata sia di 12 mesi. Le attività correnti includono attività (come rimanenze e crediti commerciali) che sono vendute, utilizzate o realizzate nell'ambito del normale ciclo operativo, anche quando non è previsto che esse siano realizzate entro 12 mesi dalla data di chiusura dell'esercizio. Le attività correnti inoltre includono attività possedute principalmente per la negoziazione (tra gli esempi si possono citare alcune attività finanziarie che rientrano nella definizione di possedute per negoziazione dell'IFRS 9) e la parte corrente delle attività finanziarie non correnti.
- 71. Altre passività correnti non sono estinte nell'ambito del normale ciclo operativo, ma devono essere estinte entro 12 mesi dalla data di chiusura dell'esercizio o sono possedute principalmente per essere negoziate. Tra gli esempi si possono citare alcune passività finanziarie che rientrano nella definizione di possedute per negoziazione dell'IFRS 9, gli scoperti bancari, la quota corrente delle passività finanziarie non correnti, i dividendi da pagare, le passività per imposte sul reddito e gli altri debiti non commerciali. Le passività finanziarie che sono relative a finanziamenti a lungo termine (ossia non sono parte del capitale circolante utilizzato nel normale ciclo operativo dell'entità) e non devono essere regolate entro 12 mesi dalla data di chiusura dell'esercizio, sono passività non correnti subordinatamente a quanto previsto dai paragrafi 74 e 75.
- 82. In aggiunta alle voci richieste da altri IFRS, la sezione dell'utile (perdita) d'esercizio o il prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio deve comprendere le voci che presentano i seguenti importi relativi all'esercizio:**
  - a) ricavi, presentando separatamente gli interessi attivi calcolati utilizzando il criterio dell'interesse effettivo;
  - aa) utili e perdite derivanti dall'eliminazione contabile di attività finanziarie valutate al costo ammortizzato;
  - b) oneri finanziari;
  - ba) perdite per riduzione di valore (compresi i ripristini delle perdite per riduzione di valore o gli utili per riduzione di valore) determinati in conformità alla sezione 5.5 dell'IFRS 9;
  - c) quota dell'utile o perdita di collegate e *joint venture* contabilizzate con il metodo del patrimonio netto;
  - ca) se l'attività finanziaria è riclassificata spostandola dalla categoria di valutazione al costo ammortizzato a quella del *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, gli utili o le perdite risultanti da una differenza tra il precedente costo ammortizzato dell'attività finanziaria e il *fair value* (valore equo) alla data di riclassificazione (come definita nell'IFRS 9);
  - cb) se l'attività finanziaria è riclassificata spostandola dalla categoria di valutazione al *fair value* (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo a quella della valutazione al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, l'utile o la perdita cumulati precedentemente rilevati nelle altre componenti di conto economico complessivo riclassificati nell'utile (perdita) d'esercizio;
  - d) ...

93. Altri IFRS specificano se e quando gli importi precedentemente rilevati nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo sono riclassificati tra le voci dell'utile (perdita) d'esercizio. Nel presente Principio tali riclassificazioni sono denominate rettifiche da riclassificazione. Una rettifica da riclassificazione è inclusa con la relativa voce del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo nell'esercizio in cui la rettifica è riclassificata nell'utile (perdita) d'esercizio. Tali ammontari possono essere rilevati nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo come utili non realizzati nell'esercizio corrente o in esercizi precedenti. Tali utili non realizzati devono essere dedotti dalle voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo nell'esercizio in cui gli utili realizzati sono riclassificati nell'utile (perdita) d'esercizio per evitare di considerarli due volte nel totale del conto economico complessivo.
95. Le rettifiche da riclassificazione sorgono, per esempio, alla dismissione di una gestione estera (cfr. IAS 21) e quando alcuni flussi finanziari programmati coperti hanno un effetto sull'utile (perdita) d'esercizio (cfr. paragrafo 6.5.11, lettera d), dell'IFRS 9 in relazione alle coperture di flussi finanziari).
96. Le rettifiche da riclassificazione non sorgono a seguito di variazioni della riserva di rivalutazione rilevate in conformità allo IAS 16 o allo IAS 38 o di rivalutazioni dei piani a benefici definiti rilevati secondo quanto disposto dallo IAS 19. Tali variazioni sono rilevate nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo e non sono riclassificate nell'utile (perdita) degli esercizi successivi. Le variazioni nella riserva di rivalutazione possono essere trasferite agli utili portati a nuovo negli esercizi successivi quando l'attività è utilizzata o quando è eliminata contabilmente (cfr. IAS 16 e IAS 38). In conformità all'IFRS 9, le rettifiche da riclassificazione non sorgono se la copertura di flussi finanziari o la contabilizzazione del valore temporale dell'opzione (o dell'elemento forward di un contratto forward o il differenziale dovuto alla valuta estera di uno strumento finanziario) si traducono in importi eliminati, rispettivamente, dalla riserva di copertura dei flussi di cassa o da una componente distinta del patrimonio netto e inclusi direttamente nel costo iniziale o in altro valore contabile dell'attività o passività. Tali importi sono trasferiti direttamente ad attività o passività.
- 106. L'entità deve presentare il prospetto delle variazioni di patrimonio netto secondo le disposizioni di cui al paragrafo 10. Il prospetto delle variazioni di patrimonio netto comprende le seguenti informazioni:**
- a) ...
  - c) [eliminato]
  - d) **per ciascuna voce del patrimonio netto, la riconciliazione tra il valore contabile all'inizio e al termine dell'esercizio, indicando separatamente (almeno) le modifiche derivanti da:**
    - i) **utile (perdita) d'esercizio;**
    - ii) **altre componenti di conto economico complessivo e**
    - iii) **operazioni con soci nella loro qualità di soci, indicando separatamente i contributi da parte dei soci e le distribuzioni agli stessi nonché le variazioni nell'interessenza partecipativa in controllate che non comportano una perdita del controllo.**
123. Nel processo di applicazione delle politiche contabili dell'entità, la direzione aziendale prende varie decisioni, oltre a quelle che riguardano le stime, che possono avere un effetto significativo sugli importi che rileva in bilancio. Per esempio, la direzione aziendale prende decisioni determinando:
- a) [eliminato]
  - b) **quando sostanzialmente tutti i rischi e i benefici significativi di attività finanziarie di proprietà e di attività ottenute in locazione sono trasferiti ad altre entità;**

- c) se, in sostanza, determinate vendite di beni sono accordi finanziari e quindi non generano ricavi e
- d) se i termini contrattuali dell'attività finanziaria prevedono a determinate date flussi finanziari rappresentati unicamente da pagamenti del capitale e dell'interesse sull'importo del capitale da restituire.

139E [eliminato]

139G [eliminato]

139M [eliminato]

139O L'IFRS 9, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha modificato i paragrafi 7, 68, 71, 82, 93, 95, 96, 106 e 123 e ha eliminato i paragrafi 139E, 139G e 139M. L'entità deve applicare le modifiche quando applica l'IFRS 9.

## IAS 2 *Rimanenze*

C23 Il paragrafo 2 è modificato come segue, i paragrafi 40 A, 40B e 40D sono eliminati ed è aggiunto il paragrafo 40F:

### 2. Il presente Principio si applica a tutte le rimanenze, eccetto:

- a) [eliminato]
- b) **strumenti finanziari** (cfr. IAS 32 *Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio e IFRS 9 Strumenti finanziari e*
- c) ...

40 A [eliminato]

40B [eliminato]

40D [eliminato]

40F L'IFRS 9, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha modificato il paragrafo 2 e ha eliminato i paragrafi 40 A, 40B e 40D. L'entità deve applicare le modifiche quando applica l'IFRS 9.

## IAS 8 *Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori*

C24 Il paragrafo 53 è modificato come segue, i paragrafi 54 A, 54B e 54D sono eliminati ed è aggiunto il paragrafo 54E:

53. Informazioni conosciute a posteriori non dovrebbero essere utilizzate quando si applica un nuovo principio contabile a, o quando si correggono importi di, un esercizio precedente, sia facendo supposizioni su quali sarebbero state le intenzioni della direzione aziendale in un esercizio precedente ovvero stimando gli importi rilevati, valutati o esposti in un esercizio precedente. Per esempio, quando l'entità corregge un errore di un esercizio precedente nel calcolare la sua passività per le assenze per malattia accumulate dai dipendenti, secondo quanto previsto dallo IAS 19 *Benefici per i dipendenti*, non prende in considerazione i dati relativi a una stagione di influenza particolarmente acuta durante l'esercizio successivo, resi disponibili dopo che il bilancio per l'esercizio precedente è stato autorizzato alla pubblicazione. Il fatto che le stime significative siano richieste di frequente quando si rettifica l'informativa comparativa presentata per esercizi precedenti non impedisce una attendibile rettifica o correzione dell'informativa comparativa.

54 A [eliminato]

54B [eliminato]

54D [eliminato]

54E L'IFRS 9 *Strumenti finanziari*, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha modificato il paragrafo 53 e ha eliminato i paragrafi 54 A, 54B e 54D. L'entità deve applicare le modifiche quando applica l'IFRS 9.

**IAS 10 Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio di riferimento**

C25 Il paragrafo 9 è modificato come segue ed è aggiunto il paragrafo 23B:

9. Di seguito sono riportati esempi di fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio che comportano una rettifica imponendo all'entità di rettificare gli importi rilevati nel bilancio, o di rilevare elementi non rilevati in precedenza:

a) ...

b) la conoscenza di informazioni dopo la data di chiusura dell'esercizio che indicano che l'attività aveva subito una riduzione di valore alla data di chiusura dell'esercizio medesimo, o che l'importo della perdita per riduzione di valore dell'attività precedentemente rilevata deve essere rettificato. Per esempio:

i) il fallimento di un cliente che si verifica dopo la data di chiusura dell'esercizio solitamente conferma che l'affidabilità creditizia del cliente era deteriorata alla data di chiusura dell'esercizio;

23B L'IFRS 9 *Strumenti finanziari*, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha modificato il paragrafo 9. L'entità deve applicare la modifica quando applica l'IFRS 9.

**IAS 12 Imposte sul reddito**

C26 Il paragrafo 20 è modificato come segue, i paragrafi 96, 97 e 98D sono eliminati ed è aggiunto il paragrafo 98F:

20. Gli IFRS consentono o richiedono che certe attività siano iscritte al *fair value* (valore equo) o che siano rivalutate (cfr. per esempio, IAS 16 *Immobili, impianti e macchinari*, IAS 38 *Attività immateriali*, IAS 40 *Investimenti immobiliari* e IFRS 9 *Strumenti finanziari*). In alcuni ordinamenti, le rivalutazioni o altre rideterminazioni del valore dell'attività al *fair value* (valore equo) influiscono sul reddito imponibile (perdita fiscale) dell'esercizio corrente. Di conseguenza, il valore ai fini fiscali dell'attività è rettificato e non sorge alcuna differenza temporanea. In altri ordinamenti, la rivalutazione o la rideterminazione del valore dell'attività non influisce sul reddito imponibile dell'esercizio in cui c'è stata la rivalutazione o la rideterminazione del valore e, di conseguenza, il valore ai fini fiscali dell'attività non è rettificato. Nonostante ciò, il recupero futuro del valore contabile si tradurrà in redditi imponibili per l'entità e l'importo che sarà fiscalmente deducibile differirà dall'importo di tali redditi. La differenza tra il valore contabile dell'attività rivalutata e il suo valore ai fini fiscali è una differenza temporanea e comporta una passività o un'attività fiscale differita. Questo è vero anche nel caso in cui:

a) ...

96. [eliminato]

97. [eliminato]

98D [eliminato]

98F L'IFRS 9, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha modificato il paragrafo 20 e ha eliminato i paragrafi 96, 97 e 98D. L'entità deve applicare le modifiche quando applica l'IFRS 9.

**IAS 20 Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull'assistenza pubblica**

C27 Il paragrafo 10 A è modificato come segue, i paragrafi 44 e 47 sono eliminati ed è aggiunto il paragrafo 48:

10 A Il beneficio di un prestito pubblico ad un tasso d'interesse inferiore a quello di mercato è trattato come contributo pubblico. Il prestito deve essere rilevato e valutato conformemente all'IFRS 9 *Strumenti finanziari*. Il beneficio del tasso d'interesse inferiore a quello di mercato deve essere valutato come la differenza tra il valore contabile iniziale del prestito determinato conformemente all'IFRS 9 e i corrispettivi ricevuti. Il beneficio è contabilizzato conformemente al presente Principio. L'entità deve considerare le condizioni e le obbligazioni che sono state, o devono essere, soddisfatte quando identifica i costi che il beneficio del prestito è inteso a compensare.

44. [eliminato]

47. [eliminato]

48. L'IFRS 9, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha modificato il paragrafo 10 A e ha eliminato i paragrafi 44 e 47. L'entità deve applicare le modifiche quando applica l'IFRS 9.

#### IAS 21 *Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere*

C28 [Non applicabile alle disposizioni]

C29 I paragrafi 3, 4, 5, 27 e 52 sono modificati come segue, i paragrafi 60C, 60E e 60I sono eliminati ed è aggiunto il paragrafo 60 J:

**3. Il presente Principio deve essere applicato:** [nota omessa]

a) **nella contabilizzazione delle operazioni e dei saldi in valute estere, eccetto per le operazioni sui derivati e i saldi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'IFRS 9 Strumenti finanziari;**

b) ...

4. L'IFRS 9 si applica a diversi derivati in valuta estera e, di conseguenza, questi sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Principio. Tuttavia, i derivati in valuta estera che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'IFRS 9 (per esempio alcuni derivati in valuta estera che sono incorporati in altri contratti) rientrano nell'ambito di applicazione del presente Principio. Inoltre, il presente Principio si applica quando l'entità converte importi relativi a derivati dalla sua valuta funzionale alla sua moneta di presentazione.

5. Il presente Principio non si applica alla contabilizzazione delle operazioni di copertura per elementi in valuta estera, inclusa la copertura dell'investimento netto in una gestione estera. L'IFRS 9 si applica alla contabilizzazione delle operazioni di copertura.

27. Come indicato nel paragrafo 3, lettera a) e nel paragrafo 5, l'IFRS 9 si applica alla contabilizzazione delle operazioni di copertura per elementi in valuta estera. L'applicazione della contabilizzazione delle operazioni di copertura richiede che l'entità contabilizzi alcune differenze di cambio diversamente dalla contabilizzazione delle differenze di cambio disposta dal presente Principio. Per esempio, l'IFRS 9 dispone che le differenze di cambio su elementi monetari che si qualificano come strumenti di copertura in una copertura di flussi finanziari, siano rilevate inizialmente nelle altre componenti di conto economico complessivo nella misura in cui tale copertura sia effettiva.

**52. L'entità deve indicare:**

a) **l'importo delle differenze di cambio rilevate nell'utile (perdita) d'esercizio eccetto quelle derivanti dagli strumenti finanziari valutati al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio secondo quanto previsto dall'IFRS 9 e**

b) ...

60C [eliminato]

60E [eliminato]

60I [eliminato]

60 J L'IFRS 9, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha modificato i paragrafi 3, 4, 5, 27 e 52 e ha eliminato i paragrafi 60C, 60E e 60I. L'entità deve applicare le modifiche quando applica l'IFRS 9.

#### IAS 23 *Oneri finanziari*

C30 Il paragrafo 6 è modificato come segue ed è aggiunto il paragrafo 29 B:

6. Gli oneri finanziari possono includere:

a) gli interessi passivi calcolati utilizzando il criterio dell'interesse effettivo descritto nell'IFRS 9;

b) ...

29B L'IFRS 9, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha modificato il paragrafo 6. L'entità deve applicare la modifica quando applica l'IFRS 9.



**IAS 28 Partecipazioni in società collegate e joint venture**

C31 I paragrafi 40-42 sono modificati come segue e sono aggiunti i paragrafi 41 A-41C e 45 A:

40. Dopo l'applicazione del metodo del patrimonio netto, che comprende la rilevazione delle perdite della società collegata o della *joint venture* in conformità al paragrafo 38, l'entità applica i paragrafi 41 A-41C per determinare se vi siano evidenze obiettive che il suo investimento netto nella società collegata o nella *joint venture* ha subito una riduzione di valore.
41. L'entità applica le disposizioni in materia di riduzione di valore di cui all'IFRS 9 alle sue altre partecipazioni nella società collegata o nella *joint venture* che ricadono nell'ambito di applicazione dell'IFRS 9 e che non fanno parte dell'investimento netto.
- 41 A L'investimento netto in una collegata o in una *joint venture* ha subito una riduzione di valore e sono sostenute perdite per riduzione di valore se, e soltanto se, vi è l'obiettiva evidenza di una riduzione di valore in seguito a uno o più eventi che si sono verificati dopo la rilevazione iniziale dell'investimento netto (un «evento di perdita») e tale evento di perdita (o eventi) ha un impatto sui futuri flussi finanziari stimati dell'investimento netto che possono essere stimati attendibilmente. Può non essere possibile individuare un singolo evento separato che ha causato la riduzione di valore. Piuttosto l'effetto combinato di diversi eventi può avere causato la riduzione di valore. Le perdite attese come risultato di eventi futuri, indipendentemente dalla loro probabilità, non sono rilevate. L'obiettiva evidenza che l'investimento netto ha subito una riduzione di valore include dati osservabili che giungono all'attenzione dell'entità in merito ai seguenti eventi di perdita:
- a) significative difficoltà finanziarie della collegata o della *joint venture*;
  - b) una violazione del contratto, quale un inadempimento o un mancato pagamento da parte della collegata o della *joint venture*;
  - c) l'entità, per ragioni economiche o legali relative alla difficoltà finanziaria della collegata o della *joint venture*, estende alla collegata o alla *joint venture* una concessione che l'entità non avrebbe altrimenti preso in considerazione;
  - d) sussiste la probabilità che la società collegata o la *joint venture* dichiari bancarotta o altre procedure di ristrutturazione finanziaria o
  - e) la scomparsa di un mercato attivo dell'investimento netto dovuta alle difficoltà finanziarie della collegata o della *joint venture*.
- 41B La scomparsa di un mercato attivo dovuta al fatto che gli strumenti rappresentativi di capitale o gli strumenti finanziari della collegata o della *joint venture* non sono più pubblicamente negoziati non è evidenza di una riduzione di valore. Il declassamento del rating di credito della collegata o della *joint venture* o la diminuzione del loro *fair value* (valore equo) non costituiscono, di per sé, evidenza di una riduzione di valore, sebbene possano essere indicativi di una riduzione di valore, se considerati congiuntamente ad altre informazioni disponibili.
- 41C In aggiunta ai tipi di evento di cui al paragrafo 41 A, l'obiettiva evidenza di riduzione di valore dell'investimento netto negli strumenti rappresentativi di capitale della collegata o della *joint venture* include informazioni circa importanti cambiamenti con effetto avverso verificatisi nell'ambiente tecnologico, di mercato, economico o legale in cui la collegata o la *joint venture* opera, e indica che il costo dell'investimento nello strumento rappresentativo di capitale può non essere recuperato. Una diminuzione significativa o prolungata di *fair value* (valore equo) di un investimento in uno strumento rappresentativo di capitale al di sotto del suo costo è inoltre un'evidenza obiettiva di riduzione di valore.
42. Poiché l'avviamento che costituisce parte del valore contabile di una partecipazione netta in una società collegata o in una *joint venture* non è rilevato separatamente, questo non viene sottoposto separatamente a verifica per riduzione di valore nell'applicazione delle disposizioni di cui allo IAS 36 *Riduzione di valore delle attività*. L'intero valore contabile della partecipazione, invece, è sottoposto a verifica per riduzione di valore ai sensi dello IAS 36 come attività singola tramite il confronto tra il suo valore recuperabile (il più elevato tra il valore d'uso e il *fair value* (valore equo) al netto dei costi di vendita) e il suo valore contabile, ogniquale volta l'applicazione dei paragrafi 41 A-41C indica

la possibile riduzione di valore dell'investimento netto. La perdita per riduzione di valore rilevata in tali circostanze non è allocata ad alcuna attività, compreso l'avviamento, che faccia parte del valore contabile dell'investimento netto nella società collegata o nella *joint venture*. Di conseguenza, qualsiasi ripristino di valore è rilevato conformemente allo IAS 36 nella misura in cui il valore recuperabile dell'investimento netto aumenti successivamente. Nel determinare il valore d'uso dell'investimento netto, l'entità stima:

- a) la propria quota del valore attuale dei flussi finanziari futuri stimati che ci si attende verranno generati dalla collegata o dalla *joint venture*, inclusi i flussi finanziari derivanti dalle attività operative della collegata o della *joint venture* e il corrispettivo derivante dalla dismissione finale dell'investimento; o
- b) il valore attuale dei flussi finanziari futuri stimati che si suppone deriveranno dai dividendi spettanti e dalla dismissione finale dell'investimento.

Se si utilizzano ipotesi corrette, entrambi i metodi danno il medesimo risultato.

45 A L'IFRS 9, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha modificato i paragrafi 40-42 e ha aggiunto i paragrafi 41 A-41C. L'entità deve applicare le modifiche quando applica l'IFRS 9.

### IAS 32 *Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio*

C32 [Non applicabile alle disposizioni]

C33 I paragrafi 3, 4, 8, 12, 23, 31, 42 e 96C sono modificati come segue, i paragrafi 97F, 97H e 97P sono eliminati ed è aggiunto il paragrafo 97R:

- 3. I criteri contenuti nel presente Principio integrano i criteri per la rilevazione e valutazione delle attività e delle passività finanziarie di cui all'IFRS 9 *Strumenti finanziari*, e i criteri per la presentazione delle informazioni integrative a esse relative, previsti nell'IFRS 7 *Strumenti finanziari: informazioni integrative*.

#### AMBITO DI APPLICAZIONE

#### 4. Il presente Principio deve essere applicato da tutte le entità a tutti i tipi di strumenti finanziari fatta eccezione per:

- a) le partecipazioni in controllate, collegate o *joint venture* che sono contabilizzate secondo le disposizioni dell'IFRS 10 *Bilancio consolidato*, dello IAS 27 *Bilancio separato* o dello IAS 28 *Partecipazioni in società collegate e joint venture*. Tuttavia in taluni casi l'IFRS 10, lo IAS 27 o lo IAS 28 richiedono o consentono all'entità di contabilizzare la partecipazione in una controllata, una collegata o una *joint venture* utilizzando l'IFRS 9; in tali casi le entità devono applicare le disposizioni del presente Principio. Le entità devono inoltre applicare il presente Principio a tutti i derivati connessi ad interessenze in una controllata, collegata o *joint venture*;
- b) ...
- d) i contratti assicurativi secondo la definizione dell'IFRS 4 *Contratti assicurativi*. Tuttavia, il presente Principio si applica ai derivati incorporati in contratti assicurativi se l'IFRS 9 richiede che l'entità li contabilizzi separatamente. Inoltre, l'emittente deve applicare il presente Principio ai contratti di garanzia finanziaria se applica l'IFRS 9 nella rilevazione e valutazione dei contratti, ma deve applicare l'IFRS 4 se decide, in base al paragrafo 4, lettera d), dell'IFRS 4, di applicare l'IFRS 4 all'atto della loro rilevazione e valutazione;
- e) gli strumenti finanziari che rientrano nell'ambito di applicazione dell'IFRS 4 in quanto contengono un elemento di partecipazione discrezionale. L'emittente di tali strumenti è esentato dall'applicare ai suddetti elementi i paragrafi 15-32 e AG25-AG35 del presente Principio, relativi alla distinzione tra passività finanziarie e strumenti rappresentativi di capitale. Tuttavia, tali strumenti sono soggetti a tutte le altre disposizioni previste dal presente Principio. Inoltre, il presente Principio si applica ai derivati incorporati nei suddetti strumenti (cfr. IFRS 9);
- f) ...

8. Il presente Principio deve essere applicato ai contratti per l'acquisto o la vendita di un elemento non finanziario che possono essere regolati al netto tramite disponibilità liquide o altro strumento finanziario, o scambiando strumenti finanziari, come se i contratti fossero strumenti finanziari, a eccezione dei contratti che sono stati sottoscritti e continuano a essere posseduti per il ricevimento o la consegna di un elemento non finanziario secondo le esigenze di acquisto, vendita, o uso previste dall'entità. Tuttavia il presente Principio deve essere applicato ai contratti che l'entità designa come valutati al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio conformemente al paragrafo 2.5 dell'IFRS 9 *Strumenti finanziari*.
12. I termini indicati di seguito sono definiti nell'Appendice A dell'IFRS 9 o nel paragrafo 9 dello IAS 39 *Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione* e sono utilizzati nel presente Principio con il significato specificato nello IAS 39 e nell'IFRS 9:
- costo ammortizzato dell'attività o passività finanziaria
  - eliminazione contabile
  - derivato
  - criterio dell'interesse effettivo
  - contratto di garanzia finanziaria
  - passività finanziaria al *fair value* rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio
  - impegno irrevocabile
  - operazione programmata
  - efficacia della copertura
  - elemento coperto
  - strumento di copertura
  - posseduta per negoziazione
  - acquisto o vendita standardizzato
  - costi dell'operazione.
23. Eccezione fatta per le circostanze illustrate nei paragrafi 16 A e 16B o nei paragrafi 16C e 16D, il contratto che contiene l'obbligazione per l'entità di acquistare propri strumenti rappresentativi di capitale in cambio di disponibilità liquide o altre attività finanziarie dà origine a una passività finanziaria per il valore attuale dell'importo di rimborso (per esempio, per il valore attuale del prezzo di riacquisto a termine, prezzo di esercizio dell'opzione o altro importo di rimborso). Questo si verifica anche se il contratto è uno strumento rappresentativo di capitale. Un esempio è l'obbligazione dell'entità relativa a un contratto forward ad acquistare propri strumenti rappresentativi di capitale contro disponibilità liquide. La passività finanziaria è rilevata inizialmente al valore attuale dell'importo di rimborso ed è riclassificata dal patrimonio netto. Successivamente la passività è valutata in conformità all'IFRS 9. Qualora il contratto scada senza che vi sia consegna, il valore contabile della passività finanziaria è trasferito al patrimonio netto. L'obbligazione contrattuale dell'entità ad acquistare propri strumenti rappresentativi di capitale dà origine a una passività finanziaria per il valore attuale dell'importo di rimborso, anche se l'obbligazione all'acquisto è subordinata all'esercizio da parte della controparte del diritto di rimborso (per esempio un'opzione put venduta che dà alla controparte il diritto di vendere all'entità strumenti rappresentativi di capitale propri dell'entità a un prezzo fisso).

31. L'IFRS 9 tratta la valutazione delle attività e passività finanziarie. Gli strumenti rappresentativi di capitale sono strumenti che rappresentano un'interessenza residua nelle attività dell'entità al netto di tutte le sue passività. Quindi, quando il valore contabile iniziale di uno strumento finanziario composto viene attribuito alle componenti di capitale e passività, alle prime viene attribuito il valore residuo dopo avere dedotto dal *fair value* (valore equo) dello strumento nel suo complesso l'importo determinato separatamente per la componente di passività. Il valore di qualsiasi elemento di derivato (come un'opzione call) incorporato nello strumento finanziario composto diverso dalla componente di capitale (quale un'opzione convertibile in capitale) è incluso nella componente di passività. La somma dei valori contabili attribuiti alle componenti di passività e di capitale al momento della rilevazione iniziale è sempre uguale al *fair value* (valore equo) attribuibile allo strumento nel suo complesso. Dalla rilevazione distinta delle componenti dello strumento non possono emergere, inizialmente, utili o perdite.

**42. L'attività e la passività finanziaria devono essere compensate e il saldo netto esposto nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria quando e soltanto quando l'entità:**

a) ...

**Nel contabilizzare l'operazione di trasferimento dell'attività finanziaria che non soddisfa le condizioni richieste per l'eliminazione contabile, l'entità non deve compensare l'attività trasferita e la passività associata (cfr. IFRS 9, paragrafo 3.2.22).**

96C La classificazione degli strumenti di cui alla presente deroga deve essere limitata alla contabilizzazione di tale strumento nell'ambito dello IAS 1, dello IAS 32, dello IAS 39, dell'IFRS 7 e dell'IFRS 9. Lo strumento non deve essere considerato uno strumento rappresentativo di capitale nell'ambito di altre guide come, per esempio, l'IFRS 2.

97F [eliminato]

97H [eliminato]

97P [eliminato]

97R L'IFRS 9, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha modificato i paragrafi 3, 4, 8, 12, 23, 31, 42, 96C, AG2 e AG30 e ha eliminato i paragrafi 97F, 97H e 97P. L'entità deve applicare le modifiche quando applica l'IFRS 9.

C34 Nell'Appendice, i paragrafi AG2 e AG30 sono modificati come segue:

AG2 Il presente Principio non tratta la rilevazione o la valutazione degli strumenti finanziari. Le disposizioni concernenti la rilevazione e la valutazione delle attività e passività finanziarie sono contenute nell'IFRS 9.

AG30 Il paragrafo 28 si applica soltanto agli emittenti di strumenti finanziari composti non derivati. Il paragrafo 28 non tratta gli strumenti finanziari composti dal punto di vista del possessore. L'IFRS 9 tratta la classificazione e la valutazione delle attività finanziarie che sono strumenti finanziari composti dal punto di vista del possessore.

### IAS 33 *Utile per azione*

C35 Il paragrafo 34 è modificato come segue ed è aggiunto il paragrafo 74E:

34. Dopo che le potenziali azioni ordinarie sono convertite in azioni ordinarie, gli elementi identificati nel paragrafo 33, lettere a)-c), non sussistono più. Invece, le nuove azioni ordinarie hanno il diritto di partecipare all'utile o alla perdita attribuibile ai possessori di strumenti ordinari di capitale dell'entità capogruppo. Quindi, l'utile o la perdita attribuibile ai possessori di strumenti ordinari di capitale dell'entità capogruppo calcolato secondo quanto previsto dal paragrafo 12 è rettificato dagli elementi identificati nel paragrafo 33, lettere a)-c), e da qualsiasi imposta correlata. Gli oneri associati alle potenziali azioni ordinarie includono i costi dell'operazione e il disaggio contabilizzati secondo quanto previsto dal criterio dell'interesse effettivo (cfr. IFRS 9).

74E L'IFRS 9 *Strumenti finanziari*, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha modificato il paragrafo 34. L'entità deve applicare la modifica quando applica l'IFRS 9.

### IAS 36 *Riduzione di valore delle attività*

C36 I paragrafi 2, 4 e 5 sono modificati come segue, i paragrafi 140F, 140G e 140K sono eliminati ed è aggiunto il paragrafo 140M:

**2. Il presente Principio deve essere applicato nella contabilizzazione delle riduzioni di valore di tutte le attività, eccetto che per:**

- a) ...
- e) **attività finanziarie che rientrano nell'ambito di applicazione dell'IFRS 9 *Strumenti finanziari*;**
- f) ...

**4. Il presente Principio si applica alle attività finanziarie classificate come:**

- a) controllate, come definite nell'IFRS 10 *Bilancio consolidato*;
- b) società collegate, come definite nello IAS 28 *Partecipazioni in società collegate e joint venture* e
- c) *joint venture*, come definite nello IFRS 11 *Accordi a controllo congiunto*.

Per la riduzione di valore delle altre attività finanziarie si fa riferimento all'IFRS 9.

**5. Il presente Principio non è applicabile alle attività finanziarie rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 9, agli investimenti immobiliari valutati al *fair value* (valore equo) secondo quanto previsto dallo IAS 40, o alle attività biologiche correlate alle attività agricole valutate al *fair value* (valore equo) al netto dei costi di vendita secondo quanto previsto dallo IAS 41. Tuttavia, il presente Principio si applica alle attività iscritte a un valore rideterminato (ossia il *fair value* (valore equo) alla data della rideterminazione del valore al netto del successivo ammortamento accumulato e delle successive perdite per riduzione di valore accumulate) in conformità ad altri IFRS, come il modello di rideterminazione del valore dello IAS 16 *Immobili, impianti e macchinari* e dello IAS 38 *Attività immateriali*. La sola differenza tra *fair value* (valore equo) dell'attività e *fair value* (valore equo) al netto dei costi di dismissione è rappresentata dai costi incrementali diretti attribuibili alla dismissione dell'attività.**

- a) ...

140F [eliminato]

140G [eliminato]

140K [eliminato]

140M L'IFRS 9, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha modificato i paragrafi 2, 4 e 5 e ha eliminato i paragrafi 140F, 140G e 140K. L'entità deve applicare le modifiche quando applica l'IFRS 9.

### IAS 37 *Accantonamenti, passività e attività potenziali*

C37 Il paragrafo 2 è modificato come segue, i paragrafi 97 e 98 sono eliminati ed è aggiunto il paragrafo 101:

**2. Il presente Principio non si applica agli strumenti finanziari (incluse le garanzie) che rientrano nell'ambito di applicazione dell'IFRS 9 *Strumenti finanziari*.**

97. [eliminato]

98. [eliminato]

101. L'IFRS 9, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha modificato il paragrafo 2 e ha eliminato i paragrafi 97 e 98. L'entità deve applicare le modifiche quando applica l'IFRS 9.

**IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione**

C38 [Non applicabile alle disposizioni]

C39 Il titolo che precede il paragrafo 1 e il paragrafo 1 sono eliminati.

C40 Il paragrafo 2 è modificato come segue e i paragrafi 4-7 sono eliminati:

**2. Il presente Principio deve essere applicato da tutte le entità a tutti gli strumenti finanziari che rientrano nell'ambito di applicazione dell'IFRS 9 Strumenti finanziari, se e nella misura in cui:**

- a) **l'IFRS 9 consente l'applicazione delle disposizioni in materia di contabilizzazione delle operazioni di copertura del presente Principio e**
- b) **lo strumento finanziario è parte di una relazione di copertura che soddisfa i criteri di ammissibilità per la contabilizzazione delle operazioni di copertura ai sensi del presente Principio.**

**4-7 [eliminati]**

C41 I paragrafi 8 e 9 sono modificati come segue:

8. I termini definiti nell'IFRS 13, nell'IFRS 9 e nello IAS 32 sono utilizzati nel presente Principio con il significato specificato nell'Appendice A dell'IFRS 13, nell'Appendice A dell'IFRS 9 e nel paragrafo 11 dello IAS 32. L'IFRS 13, l'IFRS 9 e lo IAS 32 definiscono i seguenti termini:

- costo ammortizzato dell'attività o passività finanziaria
- eliminazione contabile
- derivato
- criterio dell'interesse effettivo
- tasso di interesse effettivo
- strumento rappresentativo di capitale
- *fair value* (valore equo)
- attività finanziaria
- strumento finanziario
- passività finanziaria

e forniscono indicazioni per l'applicazione delle definizioni.

Al paragrafo 9, sono eliminate la «Definizione di derivato», le «Definizioni delle quattro categorie di strumenti finanziari», la «Definizione di contratto di garanzia finanziaria» e le «Definizioni relative alla rilevazione e alla valutazione».

C42 I titoli e i paragrafi 10-70 e il paragrafo 79 sono eliminati.

C43 I paragrafi 71, 88-90 e 96 sono modificati come segue:

**71. Se l'entità applica l'IFRS 9 e non ha scelto come proprio principio contabile di continuare ad applicare le disposizioni in materia di contabilizzazione delle operazioni di copertura del presente Principio (cfr. il paragrafo 7.2.19 dell'IFRS 9), deve applicare le disposizioni in materia di contabilizzazione delle operazioni di copertura di cui al capitolo 6 dell'IFRS 9. Tuttavia, per la copertura di *fair value* (valore equo) dell'esposizione al tasso di interesse di una parte di un portafoglio di attività o passività finanziarie, l'entità può applicare, conformemente al paragrafo 6.1.3 dell'IFRS 9, le disposizioni sulla contabilizzazione delle operazioni di copertura di cui al presente Principio anziché quelle dell'IFRS 9. In tal caso, l'entità deve anche applicare le disposizioni specifiche in materia di contabilizzazione delle operazioni di copertura di *fair value* (valore equo) per la copertura del portafoglio dal rischio di tasso di interesse (cfr. paragrafi 81 A, 89 A e AG114-AG132).**

**88. La relazione di copertura soddisfa i criteri di ammissibilità per la contabilizzazione delle operazioni di copertura secondo quanto previsto dai paragrafi 89-102 se, e soltanto se, sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:**

- a) ...
- d) **l'efficacia della copertura può essere valutata attendibilmente, ossia il *fair value* (valore equo) o i flussi finanziari dell'elemento coperto che sono attribuibili al rischio coperto e il *fair value* (valore equo) dello strumento di copertura possono essere valutati attendibilmente;**
- e) ...

***Coperture di fair value (valore equo)***

**89. Se la copertura di *fair value* (valore equo) soddisfa le condizioni del paragrafo 88 nel corso dell'esercizio, deve essere contabilizzata come segue:**

- a) ...
- b) **l'utile o la perdita sull'elemento coperto attribuibile al rischio coperto deve rettificare il valore contabile dell'elemento coperto e deve essere rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio. Questa disposizione si applica anche se l'elemento coperto è altrimenti valutato al costo. La rilevazione dell'utile o della perdita attribuibili al rischio coperto nell'utile (perdita) d'esercizio si applica se l'elemento coperto è un'attività finanziaria valutata al *fair value* (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo secondo quanto previsto dal paragrafo 4.1.2 A dell'IFRS 9.**

90. Se solo alcuni rischi particolari attribuibili a un elemento coperto sono coperti, le variazioni rilevate del *fair value* (valore equo) dell'elemento coperto non correlate al rischio coperto sono rilevate conformemente al paragrafo 5.7.1 dell'IFRS 9.

96. Più specificatamente, la copertura di un flusso finanziario è contabilizzata come segue:

- a) ...
- c) se la documentata strategia di gestione del rischio adottata dall'entità per una particolare relazione di copertura esclude dalla valutazione dell'efficacia della copertura una specifica componente dell'utile o della perdita o i correlati flussi finanziari dello strumento di copertura (cfr. paragrafi 74, 75, e 88, lettera a)], tale componente esclusa dell'utile o della perdita è rilevata conformemente al paragrafo 5.7.1 dell'IFRS 9.

C44 I paragrafi 103C, 103D, 103F, 103K, 104 e 108C sono modificati come segue, i paragrafi 103B, 103H-103 J, 103L-103P, 103S, 105-107 A e 108E-108F sono eliminati ed è aggiunto il paragrafo 103U:

103B [eliminato]

103C Lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) ha modificato la terminologia utilizzata in tutti gli IFRS. Ha inoltre modificato il paragrafo 95, lettera a), e i paragrafi 97, 98, 100, 102, 108 e AG99B. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2009 o da data successiva. Se l'entità applica lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) per un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell'esercizio precedente.

103D [eliminato]

103F [eliminato]

103H-103 J [eliminati]

- 103K I *Miglioramenti agli IFRS*, emessi nell'aprile del 2009, hanno modificato il paragrafo 2, lettera g), e i paragrafi 97 e 100. L'entità deve applicare le modifiche ai predetti paragrafi prospettivamente a tutti i contratti ancora in corso a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2010 o da data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica le modifiche ad un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.
- 103L–103P [eliminati]
- 103S [eliminato]
- 103U L'IFRS 9, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha modificato i paragrafi 2, 8, 9, 71, 88–90, 96, AG95, AG114, AG118 e i titoli che precedono il paragrafo AG133 e ha eliminato i paragrafi 1, 4–7, 10–70, 103B, 103D, 103F, 103H–103 J, 103L–103P, 103S, 105–107 A, 108E–108F, AG1–AG93 e AG96. L'entità deve applicare le modifiche quando applica l'IFRS 9.
- 104 Il presente Principio deve essere applicato retroattivamente a eccezione di quanto specificato al paragrafo 108. Il bilancio di apertura degli utili portati a nuovo per il primo esercizio precedente presentato a fini comparativi e tutti gli altri importi comparativi devono essere rettificati come se il presente Principio fosse sempre stato applicato, salvo che sia non fattibile fare una riesposizione. Qualora la riesposizione non sia fattibile, l'entità deve fornire informazioni su tale fatto e indicare la misura in cui le informazioni erano state riesposte.
- 105–107 A [eliminati]
- 108C I paragrafi 73 e AG8 sono stati modificati dai *Miglioramenti agli IFRS* pubblicati nel maggio 2008. Il paragrafo 80 è stato modificato dai *Miglioramenti agli IFRS* pubblicati nell'aprile 2009. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2009 o da data successiva. È consentita l'applicazione anticipata di tutte le modifiche. Se l'entità applica le modifiche ad un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.
- 108E–108F [eliminati]
- C45 Nell'Appendice A i titoli e i paragrafi AG1–AG93 e il paragrafo AG96 sono eliminati.
- C46 Nell'Appendice A i paragrafi AG95, AG114 e AG118 sono modificati come segue e la prima nota a piè di pagina al paragrafo AG118, lettera b), è eliminata:
- AG95 L'attività finanziaria valutata al costo ammortizzato può essere designata come strumento di copertura nella copertura del rischio di cambio.
- AG114 Nella copertura di *fair value* (valore equo) dell'esposizione al rischio di tasso di interesse associato a un portafoglio di attività o passività finanziarie, l'entità soddisfa le disposizioni del presente Principio se rispetta le procedure di cui alle lettere a)-i) e ai successivi paragrafi AG115–AG132.
- a) Come parte del processo di gestione del proprio rischio, l'entità identifica un portafoglio di elementi di cui desidera coprire il rischio di tasso di interesse. Il portafoglio può includere soltanto attività, soltanto passività, o entrambe attività e passività. L'entità può identificare due o più portafogli, nel qual caso applica la seguente guida a ogni portafoglio separatamente.
- b) ...
- AG118 Come esempio della designazione illustrata nel paragrafo AG114, lettera c), se in un particolare periodo di revisione dei prezzi l'entità stima di avere attività a tasso fisso pari a CU100 e passività a tasso fisso pari a CU80 e decide di coprire tutta la posizione netta di CU20, indica come elemento coperto attività pari a CU20 (una parte delle attività). La designazione è espressa come «importo in valuta» (per esempio un importo in dollari, euro, sterline o rand) piuttosto che come attività individuali. Ne consegue che tutte le attività (o passività) soggette a copertura — ossia tutti i CU100 dell'esempio precedente — devono essere ...



C47 Nell'Appendice A il titolo che precede il paragrafo AG133 è modificato come segue:

DISPOSIZIONI TRANSITORIE (PARAGRAFI 103-108C)

**IFRIC 2 Azioni dei soci in entità cooperative e strumenti simili**

C48 Sotto il titolo «Riferimenti», il riferimento allo IAS 39 è eliminato ed è aggiunto il riferimento all'IFRS 9 *Strumenti finanziari*. I paragrafi 15 e 18 sono eliminati ed è aggiunto il paragrafo 19:

15. [eliminato]

18. [eliminato]

19. L'IFRS 9, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha modificato i paragrafi A8 e A10 e ha eliminato i paragrafi 15 e 18. L'entità deve applicare le modifiche quando applica l'IFRS 9.

C49 Nell'Appendice, i paragrafi A8 e A10 sono modificati come segue:

A8 Le azioni dei soci eccedenti il divieto di rimborso sono passività finanziarie. L'entità cooperativa valuta tale passività finanziaria al *fair value* (valore equo) al momento della rilevazione iniziale. Poiché queste azioni sono rimborsabili su richiesta, l'entità cooperativa valuta il *fair value* (valore equo) di tali passività finanziarie come richiesto dal paragrafo 47 dell'IFRS 13: «Il *fair value* (valore equo) di una passività finanziaria con una caratteristica di esigibilità a richiesta (per esempio un deposito a vista) non è inferiore all'importo esigibile a richiesta...». Di conseguenza, l'entità cooperativa classifica come passività finanziaria l'importo massimo pagabile a richiesta secondo le disposizioni di rimborso.

A10 In seguito alla variazione nello statuto all'entità cooperativa può ora essere richiesto di rimborsare un massimo pari al 25 per cento delle sue azioni in circolazione o un massimo di 50 000 azioni a CU20 l'una. Di conseguenza, il 1° gennaio 20X3 l'entità cooperativa classifica come passività finanziaria un importo di CU1 000 000 che costituisce l'importo massimo pagabile a richiesta secondo le disposizioni di rimborso, come determinato secondo quanto previsto dal paragrafo 47 dell'IFRS 13. Questa trasferisce poi, il 1° gennaio 20X3, un importo pari a CU200 000 dal patrimonio netto alle passività finanziarie, lasciando CU2 000 000 classificati come patrimonio netto. In questo esempio, l'entità non rileva un utile o una perdita sul trasferimento.

**IFRIC 5 Diritti derivanti da interessenze in fondi per smantellamenti, ripristini e bonifiche ambientali**

C50 Sotto il titolo «Riferimenti», il riferimento allo IAS 39 è eliminato ed è aggiunto il riferimento all'IFRS 9 *Strumenti finanziari*. Il paragrafo 5 è modificato come segue, i paragrafi 14 A e 14C sono eliminati ed è aggiunto il paragrafo 14D:

5. Un'interessenza residua in un fondo che eccede il diritto di rimborso, quale un diritto contrattuale alle distribuzioni una volta che lo smantellamento è stato completato o alla liquidazione del fondo, può essere uno strumento rappresentativo di capitale nell'ambito dell'IFRS 9 e non rientra nell'ambito di applicazione della presente Interpretazione.

14 A [eliminato]

14C [eliminato]

14D L'IFRS 9, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha modificato il paragrafo 5 e ha eliminato i paragrafi 14 A e 14C. L'entità deve applicare le modifiche quando applica l'IFRS 9.

**IFRIC 10 Bilanci intermedi e riduzione di valore**

C51 Sotto il titolo «Riferimenti», il riferimento allo IAS 39 è eliminato ed è aggiunto il riferimento all'IFRS 9 *Strumenti finanziari*. I paragrafi 1, 2, 7 e 8 sono modificati come segue, i paragrafi 5, 6, 11-13 sono eliminati ed è aggiunto il paragrafo 14:

1. L'entità è tenuta a verificare l'avviamento per riduzione di valore alla data di chiusura di ciascun esercizio e, se necessario, a rilevare la perdita per riduzione di valore a tale data conformemente allo IAS 36. Tuttavia, alla data di chiusura dell'esercizio successivo, le condizioni possono essere talmente cambiate che se la verifica fosse stata effettuata solo a tale data la perdita per riduzione di valore sarebbe stata inferiore o non sussistente. La presente Interpretazione fornisce indicazioni in merito al fatto se tali perdite per riduzione di valore debbano mai essere stornate.

2. La presente Interpretazione ha per oggetto l'interazione tra le disposizioni dello IAS 34 e la rilevazione delle perdite per riduzione di valore sull'avviamento di cui allo IAS 36 e l'effetto di tale interazione sui successivi bilanci intermedi e annuali.
5. [eliminato]
6. [eliminato]
7. La presente interpretazione affronta la seguente questione:  
  
l'entità dovrebbe stornare le perdite per riduzione di valore rilevate in un periodo intermedio sull'avviamento, nel caso in cui una perdita non sarebbe stata rilevata, o sarebbe stata rilevata una perdita inferiore, se la verifica fosse stata effettuata solo alla data di chiusura di un esercizio successivo?

#### INTERPRETAZIONE

8. L'entità non deve stornare una perdita per riduzione di valore rilevata in un precedente periodo intermedio sull'avviamento.
- 11-13 [eliminati]
14. L'IFRS 9, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha modificato i paragrafi 1, 2, 7 e 8 e ha eliminato i paragrafi 5, 6, 11-13. L'entità deve applicare le modifiche quando applica l'IFRS 9.

#### IFRIC 12 *Accordi per servizi in concessione*

- C52 Sotto il titolo «Riferimenti», il riferimento allo IAS 39 è eliminato ed è aggiunto il riferimento all'IFRS 9 *Strumenti finanziari*. I paragrafi 23-25 sono modificati come segue, i paragrafi 28 A-28C sono eliminati ed è aggiunto il paragrafo 28E:
- 23 Lo IAS 32 e gli IFRS 7 e 9 si applicano all'attività finanziaria rilevata secondo quanto previsto dai paragrafi 16 e 18.
  - 24 L'importo dovuto dal concedente, o su sue istruzioni, è contabilizzato conformemente all'IFRS 9 come valutato:
    - a) al costo ammortizzato;
    - b) al *fair value* (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo; o
    - c) al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio.
  - 25 Se l'importo dovuto dal concedente è valutato al costo ammortizzato o al *fair value* (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo, l'IFRS 9 prevede che gli interessi calcolati in base al criterio dell'interesse effettivo debbano essere rilevati nell'utile (perdita) d'esercizio.
  - 28 A-28C [eliminati]
  - 28E L'IFRS 9, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha modificato i paragrafi 23-25 e ha eliminato i paragrafi 28 A-28C. L'entità deve applicare le modifiche quando applica l'IFRS 9.

#### IFRIC 16 *Coperture di un investimento netto in una gestione estera*

- C53 Sotto il titolo «Riferimenti» è aggiunto il riferimento all'IFRS 9 *Strumenti finanziari*.
- C54 I paragrafi 3, 5-7, 14 e 16 sono modificati come segue, il paragrafo 18 A è eliminato ed è aggiunto il paragrafo 18B:
3. L'IFRS 9 richiede la designazione di un elemento qualificabile per la copertura e dei relativi strumenti qualificabili di copertura in una relazione di contabilizzazione di copertura. Qualora esista una designata relazione di copertura, in caso di copertura di un investimento netto, l'utile o la perdita sullo strumento di copertura considerato come copertura efficace dell'investimento netto viene rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo ed è incluso nelle differenze di cambio derivanti dalla conversione della situazione patrimoniale-finanziaria e del risultato economico della gestione estera.

5. L'IFRS 9 consente all'entità di designare uno strumento finanziario derivato o non derivato (oppure una combinazione di strumenti finanziari derivati e non derivati) come strumenti di copertura del rischio di cambio. La presente Interpretazione fornisce indicazioni in merito a chi, nell'ambito di un gruppo, può detenere strumenti di copertura che siano coperture di un investimento netto in una gestione estera, che soddisfino le condizioni per la contabilizzazione delle operazioni di copertura.
6. Lo IAS 21 e l'IFRS 9 richiedono che gli importi cumulativi rilevati nelle altre componenti di conto economico complessivo relativi sia alle differenze di cambio derivanti dalla conversione della situazione patrimoniale-finanziaria e del risultato economico della gestione estera sia all'utile o perdita sullo strumento di copertura considerato come una copertura efficace dell'investimento netto, siano riclassificati da patrimonio netto nell'utile (perdita) d'esercizio come rettifica da riclassificazione nel momento in cui la controllante dismette la gestione estera. La presente Interpretazione fornisce indicazioni su come l'entità dovrebbe determinare gli importi da riclassificare da patrimonio netto nell'utile (perdita) d'esercizio sia per lo strumento di copertura sia per l'elemento coperto.
7. La presente Interpretazione si applica all'entità che copre il rischio di cambio derivante dai propri investimenti netti in gestioni estere e desidera qualificarsi per la contabilizzazione delle operazioni di copertura in conformità all'IFRS 9. Per praticità, la presente Interpretazione fa riferimento a tale entità come controllante e al bilancio in cui sono comprese le attività nette di gestioni estere come bilancio consolidato. Tutti i riferimenti alla controllante si applicano parimenti all'entità che detiene un investimento netto in una gestione estera che sia una *joint venture*, una collegata o una filiale.
14. Uno strumento derivato o non derivato (o una combinazione di strumenti derivati e non derivati) può essere designato come strumento di copertura in una copertura di un investimento netto in una gestione estera. Lo/gli strumento/i di copertura può/possono essere detenuto/i da una o più entità nell'ambito del gruppo, purché vengano soddisfatte le disposizioni in materia di designazione, documentazione ed efficacia di cui al paragrafo 6.4.1 dell'IFRS 9 relative alla copertura di un investimento netto. In particolare, la strategia di copertura del gruppo dovrebbe essere documentata chiaramente a causa della possibilità di diverse designazioni a diversi livelli del gruppo.
16. Quando viene dismessa una gestione estera coperta, l'importo riclassificato nell'utile (perdita) d'esercizio come rettifica da riclassificazione proveniente dalla riserva di conversione di valuta estera nel bilancio consolidato della controllante riferito allo strumento di copertura è l'importo che il paragrafo 6.5.14 dell'IFRS 9 richiede di identificare. Tale importo è l'utile o la perdita cumulati sullo strumento di copertura considerato essere una copertura efficace.

18 A [eliminato]

- 18B L'IFRS 9, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha modificato i paragrafi 3, 5-7, 14, 16, AG1 e AG8 e ha eliminato il paragrafo 18 A. L'entità deve applicare le modifiche quando applica l'IFRS 9.

C55

Nell'Appendice, i paragrafi AG1 e AG8 sono modificati come segue:

- AG1 La presente Appendice illustra l'applicazione dell'Interpretazione utilizzando la struttura aziendale riportata di seguito. In tutti i casi, l'efficacia delle relazioni di copertura descritte dovrebbe essere verificata in conformità all'IFRS 9, sebbene questa verifica non sia trattata nella presente appendice. La Controllante, in veste di capogruppo, presenta il proprio bilancio consolidato nella propria valuta funzionale, l'euro (EUR). Ciascuna controllata è posseduta interamente. L'investimento netto di £500 milioni della controllante nella Controllata B (valuta funzionale lira sterlina (GBP)) comprende £159 milioni equivalente all'investimento netto della Controllata B nella Controllata C per US\$300 milioni (valuta funzionale dollari USA (USD)). In altri termini, le attività nette della Controllata B, escluso il proprio investimento nella Controllata C, ammontano a £341 milioni.
- AG8 Quando la Controllata C viene dismessa, i valori riclassificati nell'utile (perdita) d'esercizio nel bilancio consolidato della Controllante dalla sua riserva di conversione di valuta estera (FCTR — *Foreign currency translation reserve*) sono:
- a) con riferimento al finanziamento di terzi di US\$300 milioni della Controllata A, l'importo che l'IFRS 9 richiede di identificare, ossia la variazione totale di valore rispetto al rischio di cambio rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo come la parte efficace della copertura e
  - b) ...

**IFRIC 19 Estinzione di passività finanziarie con strumenti rappresentativi di capitale**

C56 Sotto il titolo «Riferimenti», il riferimento allo IAS 39 è eliminato ed è aggiunto il riferimento all'IFRS 9 *Strumenti finanziari*. I paragrafi 4, 5, 7, 9 e 10 sono modificati come segue, i paragrafi 14 e 16 sono eliminati ed è aggiunto il paragrafo 17:

4. La presente interpretazione affronta le seguenti questioni:

- a) conformità con il paragrafo 3.3.3 dell'IFRS 9 degli strumenti rappresentativi di capitale dell'entità emessi al fine di estinguere, interamente o parzialmente, il «corrispettivo pagato» di una passività finanziaria;
- b) ...

**INTERPRETAZIONE**

- 5. L'emissione di strumenti rappresentativi di capitale dell'entità in favore di un creditore per estinguere, interamente o parzialmente, una passività finanziaria è equivalente al corrispettivo pagato secondo quanto previsto dal paragrafo 3.3.3 dell'IFRS 9. L'entità deve eliminare la passività finanziaria (o parte della passività finanziaria) dal proprio prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria quando, e solo quando, questa viene estinta in conformità al paragrafo 3.3.1 dell'IFRS 9.
- 7. Se il *fair value* (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale emessi non può essere valutato attendibilmente, gli strumenti rappresentativi di capitale devono essere valutati in modo da riflettere il *fair value* (valore equo) della passività finanziaria estinta. Nel valutare il *fair value* (valore equo) della passività finanziaria estinta che include una caratteristica di esigibilità a vista (per esempio un deposito a vista) non si applica il paragrafo 47 dell'IFRS 13.
- 9. La differenza tra il valore contabile della passività finanziaria (o di parte della passività finanziaria) estinta e il corrispettivo pagato deve essere rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio, in conformità al paragrafo 3.3.3 dell'IFRS 9. Gli strumenti rappresentativi di capitale emessi devono essere rilevati inizialmente e valutati alla data in cui viene estinta la passività finanziaria (o parte di essa).
- 10. Qualora la passività finanziaria sia estinta solo parzialmente, il corrispettivo deve essere ripartito secondo quanto disposto dal paragrafo 8. Il corrispettivo assegnato alla passività residua deve essere considerato quando si tratta di valutare se le condizioni della passività residua siano state modificate nella sostanza. Se la passività residua è stata modificata nella sostanza, l'entità deve contabilizzare tale modifica come estinzione della passività originaria e rilevazione di una nuova passività, in conformità al paragrafo 3.3.2 dell'IFRS 9.
- 14. [eliminato]
- 16. [eliminato]
- 17. L'IFRS 9, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha modificato i paragrafi 4, 5, 7, 9 e 10 e ha eliminato i paragrafi 14 e 16. L'entità deve applicare le modifiche quando applica l'IFRS 9.

**Interpretazione SIC 27 La valutazione della sostanza delle operazioni nella forma legale del leasing**

C57 Sotto il titolo «Riferimenti», il riferimento allo IAS 39 è eliminato ed è aggiunto il riferimento all'IFRS 9 *Strumenti finanziari*. Il paragrafo 7 e la sezione che segue il titolo «Data di entrata in vigore» sono modificati come segue:

- 7. Altre obbligazioni previste da un accordo, incluse le eventuali garanzie fornite e le obbligazioni sostenute in caso di cessazione anticipata, devono essere contabilizzate ai sensi dello IAS 37, dell'IFRS 4 o dell'IFRS 9, a seconda dei termini dell'accordo.

## DATA DI ENTRATA IN VIGORE

La presente Interpretazione entra in vigore a partire dal 31 dicembre 2001. I cambiamenti di principi contabili devono essere contabilizzati secondo quanto previsto dallo IAS 8.

L'IFRS 9 ha modificato il paragrafo 7. L'entità deve applicare la modifica quando applica l'IFRS 9.

---